

Trauma and Memory

Four-monthly European Review of Psychoanalysis and Social Science

2021, Volume 9, Number 3 (December)

ISSN 2282-0043

www.eupsycho.com – email <redazione@eupsycho.com>

David Meghnagi, Ph.D., Editor-in-Chief

Claudia Gina Hassan, Ph.D., Co-editor

Associate Editors

Enzo Campelli (*University of Rome, Rome*)

Charles Hanly (*International Psychoanalytic Association, University of Toronto*)

Paolo Migone (*Psicoterapia e Scienze Umane, Parma*)

Shalva Weill (*Hebrew University of Jerusalem, Jerusalem*)

Editorial Board

Center and South America

Victoria Elena Castañón Garduño (*International Psychoanalytic Association, University of Mexico*)

Juan Pablo Jiménez (*International Psychoanalytic Association, Universidad de Chile, Santiago*)

Adela Leibovich de Duarte (*International Psychoanalytic Association, University of Buenos Aires*)

Canada

Alain Joseph Goldschläger (*University of Western Ontario, London, Canada*)

Europe

Jolanta Ambrosewicz-Jacob (*Jagiellonian University, Krakow*)

Toman Brod (Former Member, *Czechoslovak Academy of Science, Prague*)

Dieter Bürgin (*International Psychoanalytic Association, University of Basle*)

Patrizia Giampieri-Deutsch (*International Psychoanalytic Association, University of Wien*)

Johannes Lehtonen (*International Psychoanalytic Association, University of Kuopio, Finland*)

Andrea Peto (*Central European University, Budapest*)

Ben Rosenbaum (*International Psychoanalytic Association, University of Copenhagen*)

René Roussillon (*International Psychoanalytic Association, University of Lyon*)

Michael Shafir (*University of Cluj, Romania*)

Cecilie Felicia Stokholm Banke (*IHRA, Danish Institute for International Studies*)

Wichert ten Have (*IHRA, University of Amsterdam*)

Sverre Varvin (*International Psychoanalytic Association, University of Oslo*)

Germany

Ilse Grubrich-Simitis (*International Psychoanalytic Association, Königstein*)

Marianne Leuzinger-Bohleber (*International Psychoanalytic Association, Sigmund-Freud-Institut, Frankfurt*)

Heinz Weiss (*International Psychoanalytic Association, Sigmund-Freud-Institut, Frankfurt*)

Israel

Uri Cohen (*Tel Aviv University, Tel Aviv*)

Yaron Harel (*Bar Ilan University, Tel Aviv*)

Miriam Meghnagi (Clinical Psychologist, Musicologist, *Tel Aviv*)

Dina Porat (*Yad Vashem, University of Tel Aviv*)

Maurice M. Roumani (*Ben-Gurion University of the Negev*)

Abraham Yehoshua (*University of Haifa, Tel Aviv*)

Italy

Jacqueline Amati-Mehler (*International Psychoanalytic Association, Rome*)

Marianna Bolko (Co-editor, *Psicoterapia e Scienze Umane, Bologna*)

Franco Borgogno (*International Psychoanalytic Association, University of Turin*)

Alessandro Bruni (*International Psychoanalytic Association, Rome*)

Donatella Cavanna (*University of Genoa*)

Roberto Cipriani (*Roma Tre University, Rome*)

Paolo D'Angelo (*Roma Tre University, Rome*)

Mario Fulcheri (*University G. D'Annunzio, Chieti*)

Pier Francesco Galli (Founder and Co-editor, *Psicoterapia e Scienze Umane, Bologna*)

Fiorella Kistoris (*La Sapienza University of Rome*)

Girolamo Lo Verso (*COIRAG, University of Palermo*)

Brunello Mantelli (*University of Turin*)

Marco Marchetti (*International Psychoanalytic Association, University of Molise, Campobasso*)

Giacomo Marramao (*Roma Tre University, Rome*)

Micol Meghnagi (*Europa Ricerca ONLUS, Rome*)

Paolo Montesperelli (*La Sapienza University of Rome*)

Alessandra Mura (Clinical psychologist, *Rome*)

Anna Maria Nicolò (*International Psychoanalytic Association, Rome*)

Adolfo Pazzagli (*International Psychoanalytic Association, University of Florence*)

Cecilia Reynaud (*Roma Tre University, Rome*)

Emanuele Rossi (*Roma Tre University, Rome*)

Sergio Salvatore (*University of Salento*)

Ambrogio Santambrogio (*University of Perugia*)

Gennaro Saragnano (*International Psychoanalytic Association, Rome*)

Frediano Sessi (*University of Brescia*)

Amedeo Stella (*International Psychoanalytic Association, University of Bari*)

Ines Testoni (*University of Padua*)

Annalisa Tota (*Roma Tre University, Rome*)

Luciano Violante (Former President, Italian Parliament, *Rome*)

USA

Judith Kantrowitz (*International Psychoanalytic Association, Harvard University, Cambridge, Massachusetts*)

Steven Katz (*IHRA, Boston University*)

Jeffrey Praeger (*International Psychoanalytic Association, University of California, Los Angeles*)

Sponsored by: *Europa Ricerca ONLUS*

Department of Education, Department of Philosophy Communication and Show, *Roma Tre University, Rome*

International Master on Holocaust Studies, *Roma Tre University, Rome*

Laboratory of Clinical Psychology and Applied Psychoanalysis, *Roma Tre University, Rome*

Fondazione Museo della Shoah, Rome

Società Psicoanalitica Italiana (SPI), Associazione Italiana di Psicoanalisi (AIPsi)

Webmaster: Roberto Peron (IAPS-INAF)

Registered at the Court of Rome on Nov. 8, 2012, no. 305/2012 (Iscrizione al Tribunale di Roma n. 305/2012 dell'8 novembre 2012)

Table of Contents

David Meghnagi Gerusalemme ed il popolo ebreo di <i>Benedetto Musolino</i> . <i>Una rivisitazione storica e psicologica</i> [<i>Jerusalem and the Jewish People</i> , by Benedetto Musolino. A historical and psychological reinterpretation]	84
Stefania Zezza <i>Come una nave senza capitano e senza bussola:</i> <i>gli ebrei di Salonico nei campi nazisti e dopo la liberazione</i> [Without a compass: Salonika Jews in Nazi Concentration Camps and later]	110
Micol Meghnagi <i>Il dibattito sulla legittimità costituzionale del Decreto-Legge n. 113/2018</i> <i>e del Decreto-Legge n. 53/2019: i “Decreti sicurezza”</i> [The debate on the constitutional legitimacy of the Legislative Decrees no. 113/2018 and no. 53/2019: The “Security Decrees”]	130
Book Reviews	
Ezio Maria Izzo, Book review of: Cosimo Schinaia, <i>Il presepio dei folli: scene da un manicomio</i> . [The Nativity Scene for Fools: Scenes from an Insane Asylum] Preface by Fausto Petrella. Rome: Alpes, 2018 (Reprint of the book <i>Dal manicomio alla città. L'altro presepe di Cogoleto</i> . [From the Insane Asylum to the City. The Other Nativity Scene of Cogoleto] Photos by Margherita Loewy. Preface by Fausto Petrella. Bari: Laterza, 1997)	167
Journals	
<i>Psicoterapia e Scienze Umane</i> [Psychotherapy and the Human Sciences], 2021, Volume 55, Issues nos. 1, 2, 3 & 4 (Edited by Paolo Migone)	170

Gerusalemme ed il popolo ebreo di Benedetto Musolino.*
Una rivisitazione storica e psicologica

Jerusalem and the Jewish People, by Benedetto Musolino.
A historical and psychological reinterpretation

*David Meghnagi***

Riassunto. Esponente di primo piano del Risorgimento italiano, Benedetto Musolino (Pizzo, 1809 - Pizzo, 1885), è stato uno dei precursori del sionismo politico. Esponente della sinistra risorgimentale, ebbe un ruolo importante nella rivoluzione napoletana, nella Repubblica romana e nella spedizione dei Mille. Dopo avere ricoperto per sei mandati la carica di deputato, fu eletto senatore del regno nella XIV legislatura. Tra le sue opere più importanti, pubblicate molto dopo la morte, *La Rivoluzione del 1848 nelle Calabrie* (a cura di S. Musolino) e *Giuseppe Mazzini e i rivoluzionari italiani* (a cura di P. Alatri; Cosenza, 1982). Scritta nel 1851, *Gerusalemme ed il popolo ebreo*, teorizza e argomenta nell'ambito di un'alleanza britannica ottomana la ricostruzione di una patria ebraica nelle terre in cui prese corpo anticamente la civiltà ebraica. L'opera rimasta inedita, fu riscoperta agli inizi del Novecento, grazie all'azione dei primi nuclei del sionismo italiano. Il libro fu pubblicato un secolo dopo la sua composizione, nel 1951, per iniziativa del Presidente dell'Unione delle Comunità Israelitiche Italiane, Raffaele Cantoni, e di Dante Lattes, con una ampia introduzione dello storico Gino Luzzatto. La nuova edizione è stata curata da David Meghnagi, Firenze, 2014.

Parole chiave: Antisemitismo, Emancipazione ebraica, *Eretz Israel*, Impero britannico, Impero ottomano, Palestina, Risorgimento italiano, Sionismo.

Abstract. Leading exponent of the Italian Risorgimento, Benedetto Musolino (Pizzo, 1809-Pizzo,1885), was one of the precursors of political Zionism. Active in the Neapolitan revolution, he played a key role in the Roman Republic and in the *Expedition of the Thousand*. After holding the office of Deputy for six terms, he was elected Senator of the Kingdom in the XIV legislature. Among his most important works, published long after his death *La rivoluzione del 1848 nelle Calabrie (The Revolution of 1848 in Calabria)*. Ed. by S. Musolino. Naples, 1903; *Giuseppe Mazzini e i rivoluzionari italiani (Giuseppe Mazzini and the Italian Revolutionaries)*. Ed. by P. Alatri. Cosenza, 1982. Written half a century in advance, compared to the work of Herzl, *Jerusalem and the Jewish People*, it was rediscovered half a century later, thanks to the action of the first exponents of Italian Zionism. The book was published a century after its composition, in 1951, on the initiative of the President of the Union of Italian Israelite Communities Raffaele Cantoni, and Dante Lattes, with a broad introduction by the historian Gino Luzzatto. The new edition was edited by David Meghnagi- Florence, 2014.

Keywords: Anti-Semitism, *Eretz Israel*, Jewish emancipation, British Empire, Ottoman Empire, Palestine, Italian Risorgimento, and Zionism.

«Se in natura è sacro il principio per cui ogni popolo, ogni essere vivente ha diritto alla sua parte di terra, ad una stanza qualunque su questo globo; certo non vi sarà popolo, non vi sarà governo, non vi sarà individuo che possa contrastare agli Ebrei il diritto di possesso o di privilegio sulla Palestina, alla quale essi non hanno mai moralmente né politicamente rinunciato; che essi non hanno mai neppure personalmente e materialmente abbandonata. Sicché ogni governo possente filantropo generoso dovrebbe concorrere a lavare l'umanità di questa antica macchia,

* Benedetto Musolino, *Gerusalemme e il popolo ebreo* (1851). Cenni biografici per cura di Francesco Musolino. Prefazione del prof. Gino Luzzatto. Roma: La Rassegna Mensile d'Israel, 1951. Nuova edizione a cura di David Meghnagi. Firenze: Libri Liberi, 2014.

** Full Member of the *International Psychoanalytic Association (IPA)*, Chair of the International Master on Holocaust Studies and Professor of Clinical Psychology at the *Roma Tre University* (Rome). Address: Via Luciano Manara 15, scala B, interno 17, 00153 Rome, Italy, e-mail <david.meghnagi@uniroma3.it> (Psicologo e psicoanalista, ideatore e direttore del "Master internazionale di secondo livello in Didattica della Shoah" presso l'Università Roma Tre; Professore Senior di Psicologia clinica, Università Roma Tre).

e restituire alla stanza dei suoi padri un popolo che riunisce tanti titoli di giustizia e di merito... Destatevi dal lungo sonno e muovetevi, perché è tempo di operare... Riunitevi da tutti gli angoli della terra, perché è arrivato il momento di riabilitare la stanza dei vostri padri» (B. Musolino, *Gerusalemme ed il popolo ebreo*, pp. 9-11).

«Sono ormai decorsi quasi quarantacinque anni da che ebbi l'onore di conoscere l'autore [...] lavoravo [...], come aiutante di studio, presso l'insigne giureconsulto e mio venerato Maestro Adriano Mari, il quale, essendo stato quattro volte Presidente della Camera elettiva, conosceva da un pezzo Benedetto Musolino e lo stimava quale uno dei più rispettabili Deputati di sinistra. [...] Il Mari [...] un bel giorno mi annunciò la visita di lui e mi pregò di ascoltare certe sue proposte concernenti gli israeliti e la Palestina. Acconsentii e ricevetti nel mio studiolo l'On. le [...] Musolino, il quale dopo aver deposto sul mio scrittoio un grosso volume legato in pelle nera, mi disse, che quel libro era un manoscritto in cui egli aveva esposto un suo progetto a favore degli israeliti e cominciò a narrarmi che egli ormai da lungo tempo aveva un pensiero di promuovere il ritorno degli ebrei nella loro antica sede nazionale, acciocché con la loro sveglia intelligenza recassero in Asia una corrente vivificatrice di coltura europea e aprendo a quei popoli la via della civiltà prevenissero e impedissero un terribile cozzo fra la Russia e l'Inghilterra che originato dalle rivalità di esse nell'India e a Costantinopoli sarebbe stato un motivo di sosta e forse di regresso per l'incivilimento della famiglia umana. [...] per tre volte egli era stato in Palestina e un quarto viaggio avrebbe anche volentieri impresso se non l'avessero scoraggiato da ulteriori spese gli inutili sforzi fatti per trovare promotori aiutatori al suo disegno. Mi disse, che a tale uopo si era presentato a Londra a Lord Palmerston, il quale lo aveva consigliato di interpellare il banchiere Rothschild, che aveva parlato con un Rabbino, non ricordo se in Inghilterra o in Francia: ma nessuno gli aveva dato ascolto. Mi parlò con entusiasmo della fertilità della Galilea, dove egli diceva, il grano cresce spontaneo, rigoglioso ancorché nessuno abbia arato e seminato; pose in rilievo la facilità con cui in Palestina gli ebrei avrebbero potuto meglio che altrove rispettare le feste, le loro tradizionali osservanze religiose e concluse, domandando se credevo che vi fosse da fare qualche cosa in Italia per recare atto al suo divisamento [...]» (M. Finzi, 1905, "Un precursore del sionismo» (In: www.benedettomusolino.it/ebraica/finzi_ita.pdf).

«L'Unione delle Comunità Israelitiche Italiane ha riparato all'oblio delle generazioni passate. Spetta ora a Israele risorto rendere omaggio di gratitudine al patriota italiano, intitolando al suo nome una di quelle strade delle città d'Israele dove vibra la fede rinnovata nei destini della nazione e nell'avvenire pacifico e sereno degli uomini» (Dante Lattes, *Il Calabrese Benedetto Musolino ignorato precursore del sionismo di Herzl*, 1952).

1. Prologo

Quando Benedetto Musolino redigeva *Gerusalemme e il popolo ebreo*, il Meridione era sotto il controllo dei Borboni. A Roma c'era ancora la vergogna del ghetto in cui gli ebrei erano costretti da secoli a risiedere.

Era però solo una questione di anni. Di lì a due decenni, con la liberazione della città, l'ignominia del ghetto avrebbe avuto fine.

Non più costretti a vivere come reclusi in luoghi malsani, esposti all'arbitrio dei potenti e all'aggressione periodica della plebe, gli ebrei italiani avrebbero potuto finalmente circolare liberamente per ogni luogo della Penisola, con un contributo unico alla costruzione dello Stato risorgimentale e al rinnovamento della vita culturale del Paese.

Nel qui e ora, in Italia come nel resto d'Europa, ciò che più sembrava contare per gli ebrei, era la fine dell'asservimento giuridico e sociale a un ordinamento abietto che li escludeva, relegandoli ai margini della vita sociale.

Per Carlo Cattaneo, *l'eroe delle Cinque giornate* di Milano, il diritto di proprietà e la libera circolazione delle persone erano principi inscindibili. L'emancipazione degli ebrei e la loro piena integrazione erano insieme una necessità etica, politica ed economica imprescindibili (Cattaneo, 1836)¹.

In contrasto con una linea di pensiero profondamente radicata nel pensiero politico europeo, democratico e rivoluzionario², Musolino riteneva che l'emancipazione non poteva, né doveva, comportare la rinuncia alle aspirazioni collettive che per secoli avevano alimentato la vita religiosa e culturale ebraica (Musolino, 2014, *cit.*, p. 4). Se in nome dei diritti individuali, che per Musolino erano fuori discussione, l'Ebraismo si fosse trasformato in una confessione "mosaica", come invece rivendicavano le correnti più radicali del Movimento ebraico per la riforma in Germania, ci sarebbe stata una perdita irreparabile. Con l'abbandono dell'idea del *Ritorno* e dell'ebraico come lingua liturgica, l'unità del popolo ebraico, coltivata per secoli nella liturgia, sarebbe andata in frantumi (*ibid.*). Grazie ad una congiuntura internazionale eccezionale che si stava affermando, gli ebrei potevano secondo Musolino realizzare il più antico dei loro sogni: tornare ad essere una nazione nella loro patria storica.

2. L'aspetto geopolitico del Progetto

Le idee di Musolino non si erano sviluppate nel vuoto. Erano parte di un disegno geopolitico che aveva come riferimento la potenza imperiale britannica e la sua civiltà politica e culturale, come punto di riferimento idealizzato. E come premessa una sopravvalutazione del ruolo che lo sviluppo di una ferrovia che collegasse il Vicino Oriente alle Indie, avrebbe avuto nella conservazione della supremazia britannica. La premessa che fa da sfondo all'intera costruzione, è stata smentita dai fatti. Ma all'immaginazione fertile e creativa, non si può chiedere più di quanto essa possa realisticamente offrire.

Potenza marittima, l'Inghilterra rischiava con lo sviluppo delle ferrovie, di vedere indebolita la sua egemonia politica ed economica. Sopravvalutando il pericolo, Musolino voleva giocare d'anticipo con una strategia generale e differenziata a tutela dei suoi possedimenti nell'estremo oriente. Il progetto aveva come sfondo l'idea di un'alleanza con l'Impero ottomano in opposizione all'Impero zarista. Uno degli obiettivi era quello di limitare il pericolo di un'espansione della emergente potenza americana ai danni dell'Impero britannico³. In questa prospettiva la creazione di un principato ebraico era un importante tassello di questo progetto.

¹ Carlo Cattaneo (Milano 1801 - Castagnola, Lugano, 1869). Scrittore e patriota italiano, fu discepolo di Romagnosi. Di idee repubblicane e federaliste, fu a capo del Consiglio di guerra durante le Cinque giornate di Milano (1848). Costretto all'esilio, trovò rifugio in Svizzera, dove si dedicò a un'intensa attività di formazione delle future classi dirigenti italiane. Nel 1839 fondò il *Politecnico*, il più importante periodico culturale dell'epoca, che diresse fino al 1862, con particolare attenzione ai problemi della scienza e della tecnica (cfr. Cattaneo, 1962).

² Nel dibattito svoltosi all'Assemblea nazionale francese tra il 21 e il 24 dicembre del 1789, in risposta all'ondata di aggressioni contadine contro le comunità ebraiche alsaziane, seguite alla presa della Bastiglia, Honoré Gabriel Riqueti de Mirabeau, Henri Gregoire, Maximilien de Robespierre, Adrien Duport, Antoine Barnave e il conte Stanislas de Clermont-Tonnerre presero apertamente posizione a sostegno dell'emancipazione ebraica facendo distinzione fra i diritti individuali degli ebrei, inoppugnabili e necessari, e quelli nazionali da considerarsi incompatibili con il nuovo ordine che si andava costruendo. In tale occasione de Tonnerre-Clermont affermò: "*Dobbiamo negare gli ebrei come nazione*", affermò de Clermont.-Tonnerre- e concedere tutto agli ebrei come individui. Non devono fare un corpo politico o creare un ordine nello Stato. Devono essere cittadini individuali" (Cfr. *Storia degli Ebrei di Francia* In Internet: https://it.wikipedia.org/wiki/Storia_degli_ebrei_in_Francia#Convocazione_degli_Stati_generali_e_cahiers_de_doléance s)

³ Come sottolinea Gino Luzzatto, se giustificate appaiono le preoccupazioni per l'espansionismo russo, frenato dagli accordi anglo francesi e poi dall'affermarsi sulla scena europea della potenza tedesca-, errate o per lo meno molto in anticipo risultano qui le previsioni relative al pericolo per l'egemonia britannica, rappresentato dallo sviluppo americano, o perlomeno in anticipo sui tempi. Musolino aveva individuato nel massiccio afflusso di immigrati combinato con la disponibilità unica di risorse naturali, un vettore importante di sviluppo per il nuovo mondo, ritenendo erroneamente superati i pericoli di una guerra fra il nord e il sud, che di lì a un decennio deflagarono (cfr. Luzzatto, 1951. In Musolino, *cit.*, pp. XIX-XXI).

Sul versante europeo l'unificazione della Germania e della Polonia avrebbe costituito un baluardo naturale contro l'espansionismo russo a occidente. L'unificazione dell'Italia, ormai prossima, avrebbe frenato le mire espansionistiche della Francia in Nord Africa e nel Vicino Oriente. Sul versante mediterraneo orientale, la creazione di un Principato ebraico, avrebbe garantito alla Gran Bretagna un solido alleato regionale per la difesa dei suoi interessi nell'estremo oriente. Grazie alla presenza di una popolazione laboriosa, ricca "d'ingegno" e dotata di "immensi capitali" (Musolino, *cit.*, p. 4), l'Impero ottomano avrebbe rilanciato l'asfittica economia delle sue province meridionali.

Il tracciato ideale per una ferrovia dall'Europa alle Indie, avrebbe dovuto attraversare la Francia e l'Austria, proseguendo per Belgrado, Asia minore, Damasco e Bagdad sino a raggiungere, l'Estremo oriente. Una tale scelta, oltre a fornire un vantaggio alla Francia e alle potenze centrali europee, avrebbe esposto la rete ferroviaria ad eventuali incursioni russe. Da qui la scelta di un tracciato che partendo da Tiro, in Libano, avrebbe proseguito per le Indie e che grazie alla sua superiorità navale, l'Inghilterra avrebbe tenuto facilmente sotto controllo. La creazione di un principato ebraico all'interno del territorio ottomano avrebbe, secondo Musolino, aiutato a superare il rifiuto di cedere ad altri porzioni del proprio territorio, anche piccole. In questa prospettiva, il "Bosforo ebraico", come Musolino lo chiama ripetutamente (*ibid.*, pp. 178 e 187), si sarebbe esteso su un territorio molto più ampio di quello che in seguito alla Prima guerra mondiale fu previsto con il Mandato britannico sulla Palestina⁴.

Nell'idealizzazione e unilateralità con cui Musolino guarda all'Inghilterra, come faro di civiltà, non c'è posto per le aspirazioni dei popoli soggetti al dominio britannico.

Le aspirazioni legittime delle minoranze che vivevano sotto il giogo ottomano (si pensi agli armeni) sono nel suo libro assenti o meramente ricondotte agli intrighi della diplomazia russa e francese per guadagnare potere e influenza ai danni dell'Impero ottomano. Il che è in parte vero, ma non cancella il fatto in sé della legittimità delle aspirazioni alla libertà e all'uguaglianza delle popolazioni che per secoli erano state assoggettate al dominio islamico.

Attento alla questione sociale, Musolino non chiude gli occhi di fronte alle ineguaglianze di partenza all'interno di una società data e fra economie diverse. Liberismo e protezionismo non sono per lui dottrine neutrali, cui richiamarsi come fossero verità naturali. La teoria del "libero scambio" è in realtà l'espressione di un processo di razionalizzazione delle spinte delle economie più solide sviluppate a conquistare mercati ed esportare le proprie merci. Non per caso, sottolinea l'autore, sino al 1846 la Gran Bretagna aveva avuto un orientamento proibizionista, diventando poi paladina del libero scambio. Nella trasformazione avvenuta non c'era nessuna "mano segreta". Più semplicemente un paese industrialmente più avanzato ha tutto l'interesse ad abbattere le barriere doganali per conquistare mercati nuovi. Al contrario, un'economia più fragile, per non soccombere può essere costretta momentaneamente a ricorrere a delle barriere doganali e all'intervento dello Stato (*Musolino, cit.*, pp. 271-272).

Nel caso specifico dell'Italia, con il divario profondo tra nord e sud e la presenza dello Stato pontificio, protetto da importanti Stati europei, la questione nazionale era in primo luogo una questione sociale. Per unificare il Paese, occorreva secondo l'autore, liberarne le energie produttive. Invano dai banchi del Primo Parlamento nazionale a Torino nel 1861, avrebbe perorato la necessità di una grande riforma agraria, che eliminasse la piaga del latifondo.

Funzionale agli interessi geopolitici della Gran Bretagna, il progetto di Musolino non era puramente strumentale. L'empatia che traspare in ogni pagina del libro e che appare confermata dalle testimonianze successive (Finzi, *cit.*), la vasta conoscenza storica della storia ebraica, va oltre

⁴ Il "Principato della Palestina", avrebbe incluso "la Fenicia, la Galilea, la Giudea, la Idumea, e l'Arabia Petrea", estendendosi dal "fiume Leonte, che si scarica nel Mediterraneo sino ad Haonara sulla costa araba del Mar Rosso", avendo per confini" a levante l'Arabia Deserta; a ponente il Mediterraneo; a settentrione il fiume Leonte, l'Antilibano e l'antica Iturea; a mezzogiorno l'istmo di Suez ed il Mar Rosso" (Musolino, 2014, p. 17). Il Mandato britannico sulla Palestina, seguito alla Prima guerra mondiale, prevedeva agli inizi un territorio molto più ristretto che includeva le due rive del Giordano. Nel 1921 per delle autorità britanniche la Transgiordania fu incorporata dal Mandato britannico sulla Palestina, per fare posto al Regno di Transgiordania (Laqueur, 1973).

l'orizzonte geopolitico in cui il progetto è inserito. La sua è una partecipazione profonda che assume i toni di un'apologia della vita ebraica. "Intelligenti ed ingegnosi nelle arti nelle lettere e nelle scienze, scrive Musolino, i loro giovani si fanno ammirare in tutti gli opifici in tutte le scuole e le università". "Sobri" "laboriosi" e "continenti, nella vita civile" si dimostrano dei "buoni mariti", "buoni padri" ed "eccellenti figliuoli". Sono perseveranti e coraggiosi, "intraprendenti" e "dotati" di un alto senso della "giustizia" e della "beneficenza" (Musolino, *cit.*, p. 9). Culla della "prima religione", della "civiltà" e dell'età "dell'uomo" (*ibid.*), la sua terra più antica è stata sempre il riferimento in cui andavano a riunirsi i voti, i desideri e le speranze.

La rinascita di una nazione ebraica nella *Terra dei padri* ha un valore paradigmatico per l'intera civiltà umana, un atto morale dovuto per liberare "una macchia" antica contro un popolo che "riunisce tanti titoli di giustizia e di merito" (*ibid.*, pp. 9-10). Grazie ad una convergenza di fattori storici e sociali unici ("né veramente v'ha epoca più propizia della presente", per una causa giustissima in se stessa"), la ricostruzione di una vita nazionale ebraica potrebbe essere facilmente realizzata (*ibid.*, p. 11).

La patria più antica del popolo ebraico è da sempre "la terra, promessa ed ereditaria di una nazione celebre e sventurata", che ha svolto un ruolo fondamentale nello sviluppo della civiltà e che per secoli e millenni ha strenuamente difeso i suoi valori, la sua identità e cultura. Se in natura, "è sacro il principio per cui ogni popolo" ed "essere vivente" ha diritto "alla sua parte di terra", nessun popolo, governo o individuo può mettere in discussione il diritto di opporsi "al possesso" ebraico della terra dei padri, cui essi non hanno mai né "moralmente", né "politicamente" rinunciato, e "neppure personalmente e materialmente" abbandonata (*ibid.*, p. 9).

Con toni lirici e biblici e *verdiani*⁵, l'autore non esita ad appellarsi ai diretti interessati perché si destino dal "lungo sonno" in cui sono da secoli avvolti, perché è finalmente giunto il tempo di "operare" e di riunire gli esuli dai "quattro angoli della terra", per riabilitare "la stanza" dei "padri" (*ibid.*, p. 9).

3. Una corrente carsica

Le idee di Musolino avevano come sfondo un'attenzione crescente nella cultura europea per la città di Gerusalemme. Circa cinque mila libri in inglese, tra il 1800 e il 1875, avevano avuto per oggetto la città nei suoi molteplici aspetti e significati⁶. La rinascita di una presenza ebraica nella *Terra dei padri*, si era affacciata nei discorsi e nelle riflessioni politiche e religiose, in funzione degli interessi imperiali britannici. Soprattutto all'interno della religiosità evangelica delle Chiese dissidenti, era considerata un inveramento delle antiche profezie ebraiche. In opposizione alla teologia della Chiesa in cui gli ebrei erano condannati a vivere in una condizione raminga e umiliata sino alla fine dei tempi, il loro ritorno alla *Terra dei Padri* era una preparazione del "ritorno di Cristo in Terra" e poteva perciò realizzarsi prima della loro futura "conversione al Cristianesimo".

⁵ Composto su libretto di Temistocle Solera, il *Nabucco* fece il suo debutto con successo il 9 marzo 1842 alla Scala di Milano. Per il parallelismo che gli spettatori dell'epoca potevano istituire tra la loro condizione politica e loro aspirazioni alla libertà con quella degli anti chi ebrei sotto il giogo di Babilonia, assunse col tempo un valore paradigmatico (Cfr. <https://it.wikipedia.org/wiki/Nabucco#Note>; https://it.wikipedia.org/wiki/Giuseppe_Verdi).

⁶ A questa attenzione non era sfuggito nemmeno Marx. In un articolo pubblicato sul *Tribune* il 15 aprile del 1854, dopo avere descritto il sistema dei *Millet*, che dava ai non mussulmani un certo grado di autonomia e di autogoverno religioso, compreso il diritto di mantenere propri tribunali interni e di raccogliere le tasse, l'autore richiamava l'attenzione, con parole cariche di compassione, sulle condizioni in cui versavano gli ebrei di Gerusalemme: "Nulla uguaglia la miseria e la sofferenza degli ebrei di Gerusalemme. Essi abitano nel più misero quartiere della città, chiamato Hareth-el-Yahud... tra il (monte) Sion e il monte di Moriah... Essi sono il costante oggetto dell'oppressione e dell'intolleranza dei mussulmani, insultati dai greci ortodossi, perseguitati dai latini [cattolici] e vivono solo delle misere sovvenzioni, inviate dai loro fratelli europei [...]. 'In attesa della morte', scrive un autore francese, 'soffrono e pregano. Con lo sguardo rivolto al colle di Moria, dove sorgeva il Tempio di Salomone, al quale non osano Alkalay avvicinarsi, essi versano lacrime sulla sventura di Sion, e sulla loro dispersione nel mondo'" (Marx, 1854, in Massara, 1972, p. 81; Cfr. Avineri, 2012). "Per chiunque abbia familiarità con il ritratto velenoso che Marx fa del giudaismo nel suo saggio giovanile su La questione ebraica, per non parlare dei suoi molti commenti poco lusinghieri sugli ebrei come individui (dei seguaci socialisti, come per esempio Ferdinand Lassalle)", scrive Avineri, le sue parole giungeranno come una sorpresa. Che nell'unico posto tra tutti gli scritti di Marx in cui egli esprima una qualche empatia per gli ebrei, si riferisca agli ebrei di Gerusalemme in attesa del Messia è per lo meno straordinario." (Avineri, 2012).

In questo intreccio di utopie romantiche ispirate a prospettive religiose diverse rispetto quelle della teologia cattolica preconciliare, e a considerazioni di ordine pratico legate al consolidamento dell'egemonia imperiale britannica nel mondo, la carica distruttiva dell'impianto sostituzionista della teologia cristiana poteva in parte essere attenuata e l'idea ebraica del ritorno alla *Terra dei padri*, pur all'interno di una visione religiosa che li rendeva oggetto di proiezioni altrui, poteva assumere una funzione positiva.

Non per caso una volta giunto al potere, Oliver Cromwell⁷ aveva autorizzato il rientro degli ebrei nel Paese, ottenendo due secoli dopo l'omaggio di Freud nella scelta del nome per il terzo dei suoi sei figli (Meghnagi, 1992, 2004). Dal canto loro i padri fondatori degli Stati Uniti, discendenti di una grande migrazione, che fu per molti aspetti una fuga dall'Europa, vissero come *propri* i racconti della Bibbia ebraica, mentre gli schiavi neri sublimarono il loro grande dolore in canti in cui si identificavano con l'antico Israele.

4. Precedenti in Gran Bretagna

Avanzata nel 1801 Jantes Bicheno, l'idea di un ritorno degli ebrei *alla Terra dei padri*, fu ripresa e politicamente argomentata in un articolo apparso sul Times nel 1839, da Lord Shaftesbury⁸. In occasione della conferenza delle cinque grandi potenze europee (Inghilterra, Francia, Austria, Russia, Prussia) sul futuro assetto del Medio Oriente, Shaftesbury inviò a Lord Palmerston un rapporto in cui si sosteneva la necessità di avviare la colonizzazione della Palestina. L'idea fu lasciata cadere per la mancanza di un organismo internazionale che se ne facesse pienamente carico (Luzzatto, *cit.* in Musolino, 2014, p. XXV; Carpi, 1985). Fu rilanciata nel 1852, dal colonello inglese Georg Gawler, un amico di Sir Moses Montefiore⁹. Attivo nella lotta per l'abolizione della schiavitù nei domini britannici, Montefiore si era fatto portavoce dei diritti delle minoranze ebraiche, viaggiando col suo passaporto diplomatico in lungo e in largo per le capitali europee, e nei territori dell'Impero ottomano. Autorizzato dal Sultano nel 1857 ad acquistare della terra, fece costruire il primo quartiere fuori dalle mura di Gerusalemme (*Mishkenoth Sha'ananim*)¹⁰.

Nel 1852, era sorta a Londra per iniziativa del rabbino sefardita Yehudah Alkalay (Enelow, 1906)¹¹ la *Società per la colonizzazione di Eretz Israel*. Sullo sfondo di mutamenti interni ed esterni alla vita ebraica, il processo di ritorno alla *Terra dei padri* cominciava i suoi primi passi, senza proclami e in forme silenziose. Personalità autorevole della Comunità sefardita dei Balcani, il rabbino Alkalay aveva tra i suoi più fedeli seguaci, Simon Loeb Herzl, il nonno paterno di Theodor Herzl, il futuro padre fondatore del movimento sionista. Nella Sinagoga di Semlin, dove Alkalay, insegnava e officiava, il nonno di Herzl svolgeva le funzioni di *gabbay*¹², conservando, come un dono prezioso, una delle prime copie di un'opera di Alkalay, apparsa nel 1857, in cui si riaffermava l'obbligo per ogni ebreo di vivere in Israele (Enelow, *cit.*). Nella visione di Zwi Hirsch Kalischer, una figura importante e atipica dell'ortodossia ashkenazita dell'epoca, il ritorno ebraico era una preparazione dell'avvento messianico (Kalisher, 1862)¹³.

⁷ Oliver Cromwell (Huntingdonshire, 1599 - Londra, 1658). Fervente puritano, fu condottiero e uomo politico (Cfr. https://it.wikipedia.org/wiki/Oliver_Cromwell#Fede_religiosa).

⁸ Antony Ashley Cooper (Londra, 1801 - Folkestone, 1885). Conte di Shaftesbury. Fu tra i primi sostenitori del sionismo "cristiano". Cfr. https://it.wikipedia.org/wiki/Anthony_AshleyCooper,_VII_conte_di_Shaftesbury#Religione_e_restaurazione_dell'ebraismo

⁹ Sir Moses Haim Montefiore (in ebraico: משה חיים מונטיפיורי; Livorno 1784-Ramsgate, 1885). Imprenditore e filantropo della Comunità ebraica livornese, naturalizzato britannico (Cfr. https://it.wikipedia.org/wiki/Moses_Montefiore#Bibliografia)

¹⁰ Cf. <https://jerusalemfoundation.org/old-project/mishkenot-shaananim-cultural-center-guest-house/>

¹¹ Judah Alkalay (Sarajevo 1798 - Gerusalemme, 1878 (Enelow, 1906).

¹² Gabbay (in ebraico גבאי): una persona che assiste nei servizi di sinagoga, assicurandosi che le relative esigenze liturgiche e organizzative siano soddisfatte. Il termine di origine aramaica, indicava in epoca talmudica il collettore delle tasse o delle opere di carità e il tesoriere (cfr. Goldrich, 2002).

¹³ Zwi Hirsch Kalischer (Thorn, Germania, 1795-1874). Cfr. <http://www.jewishencyclopedia.com/articles/9159-kalischer-zebi-hirsch>

L'idea che gli ebrei potessero avere bisogno di uno Stato per proteggersi dall'antisemitismo, cominciò negli ultimi due decenni del secolo a farsi strada. L'idea di Shaftesbury fu ripresa da Benjamin Disraeli, salvo poi essere lasciata cadere in seguito all'opposizione incontrata, nei lavori preparatori del Congresso di Berlino del 1878¹⁴.

5. *Daniel Deronda*

Nel 1876 usciva a puntate *Daniel Deronda*, il romanzo di George Eliot¹⁵. La conoscenza di Eliot della cultura ebraica è stata segnata da due importanti incontri. L'incontro nel 1853 con G.H. Lewes, studioso di Spinoza e suo compagno di vita¹⁶, aveva contribuito ad ampliare i suoi orizzonti mentali e a rivisitare i pregiudizi sugli ebrei. L'incontro nel 1866 con Immanuel Deustch, studioso con una vasta cultura talmudica e mistica, l'avrebbe introdotta e accompagnata nella conoscenza del mondo ebraico, dei suoi problemi e delle sue ansie profonde e aspirazioni¹⁷. Trasfigurato nel personaggio di Mordecai, assurge a simbolo dei valori che fondano la vita ebraica.

Collocata nel presente, la vicenda di Deronda è anche una rielaborazione di alcuni temi presenti nell'archetipo biblico della storia di Mosè. Consegnato alle acque del fiume, a cui la madre lo aveva teneramente consegnato nella speranza che qualcuno lo salvasse dall'editto del faraone di fare uccidere tutti i bambini ebrei, lasciando vivere le femmine, Mosè viene salvato dalla figlia del faraone e crebbe nella casa reale. Ma la voce del cuore, simboleggiata dall'incontro con il *roveto ardente*, lo riporta alla sua grande missione.

Per volontà della madre, Daniel non sa di essere ebreo. Da piccolo è stato affidato ad un conoscente perché fosse educato come un gentleman. Eliot fa in modo di rivelare l'identità del personaggio solo quando il processo di identificazione dei lettori renderà difficile tornare indietro.

Il primo contatto di Daniel con il mondo ebraico, è casuale. Mentre è su un battello sul Tamigi, Deronda salva una donna povera e bella, Mirah Lapidoth, che sta tentando di suicidarsi. Una metafora importante in cui convergono elementi mitici diversi: il fiume, la cui acqua scorre come la vita. L'acqua come elemento vitale e l'anima che Daniel, cresciuto per volontà della madre ignaro del suo mondo, aveva rischiato di perdere. Mirah è una cantante, arrivata a Londra senza un soldo per cercare la madre e il fratello, dopo essere fuggita dal padre, nel timore che stese progettando di venderla a un amico. L'incontro segna una svolta nel percorso interiore di individuazione. Contagiato dall'entusiasmo mistico del fratello di Mirah e dalla sua fede incrollabile, Daniel si appassiona al mondo ebraico e dopo l'incontro con la madre scopre di appartenere.

Il romanzo è composto da due trame distinte. La trama inglese è incentrata sulla figura di Gwendolen, figlia viziata di una vedova. Molto corteggiata e finita in miseria, Gwendolen si voterà ad un matrimonio di puro interesse con un uomo arido di sentimenti, alla cui morte per annegamento assisterà imperturbabile.

¹⁴ Il Congresso si tenne tra il 13 giugno e il 13 luglio del 1878 sotto la presidenza del cancelliere tedesco con lo scopo di ristabilire un equilibrio di forze fra le grandi potenze che era stato compromesso dalla rivolta serbo bosniaca contro il dominio ottomano e alla sconfitta ottomana per opera dei russi. In risposta alle sollecitazioni che provenivano dalle associazioni ebraiche (in particolare dall'*Alliance Israelite Universelle*), in congresso stabilì che i paesi ai quali stava per essere riconosciuta l'indipendenza dovesse estendere i diritti a tutti i loro cittadini, senza distinzioni di fede. Il problema si poneva in particolare per la Romania che accettò, ma disattese gli impegni presi. Un particolare di rilievo, su cui richiama l'attenzione Carpi, prima del Congresso era stato fatto circolare un opuscolo di 16 pagine, che aveva probabilmente scritto di persona, che ricalcano temi e idee che aveva coltivato negli anni e che a parte la scelta dell'inglese come lingua del futuro Stato, hanno molti punti di contatto con quelli sviluppati da Musolino nel suo libro (D. Carpi, *cit.*). Battezzato all'età di tredici anni, nel viaggio compiuto tra il 1827 e il 1831 alla riscoperta del Mediterraneo, Disraeli visitò la Spagna moresca, culla della *stagione d'oro* della cultura dei suoi avi. A Venezia visitò il cimitero ebraico del Lido di Venezia, in cui sono sepolti i suoi avi tornati all'Ebraismo, dopo la loro parentesi "marrana" (D. Carpi, 2019).

¹⁵ George Elliott (Mary Anne (Marian) Evans (Arbury, 1819-Londra, 1888). Scrittrice britannica, tra le più importanti dell'epoca vittoriana. Cfr. www.britannica.com/biography/George-Eliot.

¹⁶ George Henry Lewes (Londra, 1817- 1878). Filosofo critico letterario e teatrale. Dal 1854 visse con Eliot. Cfr. https://en.wikipedia.org/wiki/George_Henry_Lewes#Biography

¹⁷ Immanuel Oscar Menahem Deutsch (1829-1873). Semitista, studioso di Talmud e di Vicino Oriente. Cfr. https://en.wikisource.org/wiki/1911_Encyclopædia_Britannica/Deutsch,_Immanuel_Oscar_Menahem

La trama ebraica oltre che sulla figura di Daniel, che funge da ponte fra i due mondi, è incentrata sulla figura di Mirah, il fratello Mordecai ed Elijah Klesmer. La scelta di nomi ebraici ha un grande valore simbolico. Il nome del musicista Elijah Klesmer è tratto da una combinazione tra la figura del profeta che riconobbe la voce del Signore nella musica più dolce e lieve e la tradizione musicale ebraica come tale. Il profeta Elijah è nella tradizione ebraica colui che annuncerà l'arrivo del Messia e della redenzione. La parola Klesmer deriva dall'ebraico *Klei-zemer* (strumenti musicali, è un simbolo della tradizione musicale ebraica dell'Europa orientale. Il rovesciamento dello stereotipo antisemita dell'*ebreo errante*, è palesato da rimandi a parabole, detti e riflessioni della mistica ebraica, del Talmud e della poesia di Yehuda Halevi, che Eliot mette in bocca a Mordecai nei suoi dialoghi con Daniel.

In ebraico Daniel vuol dire "Dio è il mio giudice". Il suo nome richiama un personaggio biblico che nella tradizione ebraica, come in quella cristiana, è stato oggetto di una particolare attenzione. Nella tradizione ebraica, i suoi sogni sono stati fonte di riflessioni, speranze e sofferte meditazioni sulla *fine dei tempi*. Mordecai è uno dei personaggi chiave della storia di *Purim* e del salvataggio del popolo ebraico dal progetto di sterminio architettato da Aman¹⁸. Il nome Ezra, richiama un personaggio che ebbe un ruolo centrale nella riorganizzazione della vita ebraica dopo il ritorno dall'esilio babilonese¹⁹.

Mordecai e la sorella Mirah sono dei Cohen, appartengono alla tribù dei Leviti e sono di stirpe sacerdotale. Il padre aveva scelto di chiamarsi Lapidoth per onorare i genitori polacchi (Eliot, *cit.*, cap. XX, p. 470). Il nome *Mirah*, un diminutivo di Miriam (la sorella di Mosè), contiene la radice del verbo vedere (*lir'oth*).

Dopo il matrimonio, Deronda e Mirah si trasferiscono nella *Terra dei padri*. La storia dell'Ebraismo non si è mai fermata: "I nostri padri... hanno cambiato l'orizzonte della loro fede e hanno appreso da altre razze". Egli sa ora che il suo "dovere primario" è verso il proprio popolo. Se "ci sarà da fare qualcosa per migliorare e perfezionare la loro vita comune", farà di questo una "vocazione" (G. Eliot, 1876, cap. 64, pp. 1816-1817).

La riscoperta delle origini non è per Deronda un ritorno in senso letterale al passato, ma una porta aperta sul futuro.

"Vado in Oriente" – dirà a Gwendolen, alla quale ha fatto visita prima di partire- "per conoscere meglio la condizione della mia razza in vari paesi... L'idea che mi è venuta è quella di restituire un'esistenza politica al mio popolo, di renderlo di nuovo una nazione, di dargli un centro nazionale, come quello che hanno gli inglesi, sebbene anch'essi siano sparsi sulla faccia della terra. Questo è un compito che mi si presenta come un dovere; sono deciso a iniziarlo, per quanto debolmente. Sono deciso a dedicarvi la mia vita. Come minimo, sto risvegliando un movimento in altre menti, come è stato risvegliato nella mia" (Eliot, 1876, cap. 69, p. 2160).

Ad un'emancipazione che aveva come contropartita la rinuncia alle proprie radici culturali, la Eliot contrappone il recupero di una storia e di una memoria che ha come sfondo la ricostruzione di una vita nazionale indipendente. Espressa con le parole di Daniel prima della partenza, la sua è una "separazione con comunicazione" (*ibid*).

La scelta di Daniel non pregiudica i diritti di nessuno. Ciò che Mordecai desidera per gli ebrei, non è diverso da quanto desidera per ogni popolo e per ogni nazione. Procedendo oltre gli angusti orizzonti politici del colonialismo e dell'imperialismo, nessuna nazione può essere esclusa dai propri diritti.

¹⁸ Per dare forma al suo progetto criminale, Aman insinua nel re la falsa idea che gli ebrei siano un corpo estraneo e dannoso da eliminare con le seguenti parole: "Esiste un popolo sparso e disseminato tra le nazioni, in tutte le province del tuo regno, le loro leggi sono differenti da quelle di ogni altro popolo e non adempiono alle leggi del re, e il re non trae vantaggio dal tollerarlo. Se al re piace, si scritto di annientarli" (*ESTER*: 3,8).

¹⁹ Il Libro di *Esdra* (in ebraico *Ezra* עזרא, "Il Signore ha aiutato"; in latino *Esdra*) è un testo contenuto nella *Bibbia ebraica* (*Tanakh*, תנ"ך) e in quella *cristiana*. Nel Canone ebraico è contato come un testo unico con *Nehemia* (in ebraico נחמיה, "Il Signore ha confortato"). Cfr. *Esdra*, 1968; *Nehemia* (1969).

"Le nazioni si sono rianimate. Potremmo vedere una grande esplosione di forza negli arabi, che sono ispirati da un nuovo zelo". "Amen, amen", rispose Mordecai, osservando Deronda con una gioia che rappresentava l'inizio di un'energia ritrovata: il suo atteggiamento era più eretto, il suo volto era meno consumato" (Eliot, *ibid.*, p. 1168.)

La pubblicazione del romanzo segnò una profonda svolta nel dibattito culturale e letterario e lasciò un profondo solco (cfr. Boccara, 2019). Per alcuni si trattò di un romanzo mancato per l'evanescenza dei personaggi ebraici rispetto a quelli descritti nella trama inglese, dove Eliot appare profonda e perspicace. Per altri l'eliminazione della trama ebraica, avrebbe migliorato la resa letteraria del romanzo. Per i più ostili, la caratterizzazione positiva dei personaggi ebraici rispetto a quelli "inglesi" era da considerarsi *rivoltante*.

Per chi all'interno del mondo ebraico negava valore alle aspirazioni di rinascita nazionale, i richiami al ritorno a Sion nella liturgia ebraica, erano solo delle forme del passato, svuotate di contenuto reale. Ma "i sentimenti morenti", come dirà Daniel a Mordecai (*cit.*, p. 1168), o che sembrano tali, possono come nel grande sogno di Ezechiele, riprendere vita.

Il giovane Freud che aveva colto l'originalità dell'opera, scriveva alla fidanzata nel 1882, di essere rimasto stupito della "profonda comprensione" che l'autore aveva delle "abitudini più intime degli ebrei", di "cui parliamo solo fra noi" (Freud, 1960)²⁰.

6. L'Ester di Racine, l'Emilio di Rousseau e l'appello di Napoleone

Facendo eco alle angosce e ai sogni millenaristici diffusi nella diaspora sefardita e marrana, Racine²¹, uno dei più grandi scrittori del suo tempo, aveva abilmente collegato la storia di Ester con le profezie bibliche del ritorno a una vita nazionale indipendente. Un anno prima che nascesse, un misterioso principe ebreo, che aveva fatto sognare migliaia di ebrei in ogni luogo, era finito sul rogo. Accolto con entusiasmo nella diaspora marrana che in lui vide il messaggero di una liberazione prossima dalle catene dell'oppressione, David Reubenì aveva girato per quindici anni in lungo e in largo per l'Europa, incontrando i potenti a nome di un misterioso regno ebraico dotato di un grande esercito, discutendo da pari a pari un progetto di alleanza ebraico cristiana contro l'Impero ottomano per la liberazione di Gerusalemme (Sestieri, 1991, Eisenstadt, 1993)²². Sino a quando i potenti del tempo compresero che dietro di lui non c'erano eserciti a proteggerlo e che il regno lontano di cui parlava, esisteva solo nella sua febbricitante fantasia. Quarant'anni prima, Isaac Abravanel²³ aveva guardato alla catastrofe che si era abbattuta sull'ebraismo spagnolo come alle doglie del Messia (*Chevre' Masciah*). Solo col suo dolore a Monopoli (nell'Italia peninsulare), dove aveva trovato rifugio, consegnava alle profezie di *Daniele*, gli interrogativi più angosciosi sulla fine di un intero mondo, cercando fra le pieghe delle *Scritture* l'annuncio della venuta del Messia.

La scelta di Racine di collocare la vicenda di Ester tra la fine del VI secolo a E.V., un'epoca in cui la storia ebraica era per la teologia cattolica da considerarsi sacra, aveva un valore strategico. Per la sua vicenda personale e per la radici ebraica del nome (S-T-R in ebraico vuol dire segreto), la figura di Ester era assurda nella cultura dei marrani a simbolo archetipo di una condizione tragica in cui la fedeltà poteva esprimersi solo in segreto. Racine poteva difendere gli ebrei, schierandosi con le loro aspirazioni, senza correre il rischio di essere accusato di eresia.

²⁰ Facendo eco alle parole che Eliot aveva messo in bocca a Deronda, nella lettera alla fidanzata del 23 agosto 1882, Freud scrive a proposito del nonno di Marta, che era il rabbino capo della Comunità sefardita di Amburgo, quanto segue: "E quanto a noi, io credo: anche se la forma in cui i vecchi ebrei si sentivano a loro agio non ci offre più riparo, qualcosa del nucleo, l'essenza dell'ebraismo, geniale e lieto di vivere, non abbandonerà la nostra casa" (Freud, 1960; Meghnagi, 1992, 2004).

²¹ Jean Racine (La Ferte -Milon, 1639- Parigi, 1699). Drammaturgo e scrittore francese, è stato con Pierre Corneille il massimo esponente del teatro tragico francese del Seicento. Cfr. https://it.wikipedia.org/wiki/Jean_Racine

²² David Reubenì (Khaybar, Arabia Saudita, 1490 – Lirena, Spagna, 1541).

²³ Isaac ben Yehuda Abravanel (in ebraico אברהם אברבנאל), Lisbona, 1437-Venezia, 1508. Figura politica di spicco dell'Ebraismo portoghese, fu rabbino e filosofo. Visse in Portogallo, Spagna e Italia. Cfr. https://it.wikipedia.org/wiki/Isaac_Abravanel.

La sua *Ester* non si fa illusioni nemmeno sul marito Assuero. Anche lui è un antisemita (Boccaro, 2018). Le parole angosciate che Racine mette in bocca a Ester vanno al cuore del problema: “Che allarmi mortali! Tutto Israele muore”, “deboli agnelli abbandonati a lupi furibondi”, quale “carneficina” e “quanti corpi ammuccchiati”, e “membra prive di sepoltura”.

Scritto con lo sguardo dolorante per chi bruciava sui roghi dell’Inquisizione, il dramma appare retrospettivamente come portatore di uno sguardo su una violenza inimmaginabile e senza nome, nascosta tra le pieghe di una società da cui fuggire prima che fosse tardi.

Rappresentato per la prima volta con successo a Saint-Cyr nel gennaio del 1691, il dramma ha una sua storia e un fondamento filologico che non può essere schiacciato su quanto è tragicamente accaduto tre secoli dopo con gli stermini di massa. La storia avrebbe potuto procedere diversamente. Ma la fruizione di un’opera d’arte, per una sua logica interna, tende a scavalcare il tempo in cui è stata scritta. Come per gli angosciati moniti di Heine sulla falsa tranquillità che aleggiava in Germania (Heine, 1834), o per le rappresentazioni angosciate di Kafka di esseri umani che sono ridotti a una sigla o trasformati in insetti, non può non evocare angoscia in chi le legge alla luce di quel che è accaduto dopo (Meghnagi, 2005).

In una linea di continuità e in un contesto politico più avanzato, ma non ancora libero, Rousseau (1762)²⁴, poteva affermare che sarebbe stato possibile “sapere” per davvero che cosa gli ebrei avessero “da dire”, solamente allorquando fossero diventati liberi come popolo (*ibid.*). Nel breve accenno nell’*Emilio*, Rousseau non nomina la *Terra di Israele*. Ma il problema era sul tappeto.

In viaggio per la conquista di Gerusalemme, quattro decenni dopo (aprile 1799), Napoleone si appellò ai “legittimi eredi della Palestina” privati “della terra dei loro padri da millenni di bramosia di conquista e di tiranna”, per dire loro: “Levatevi con gioia, voi esuli, e prendete possesso del patrimonio d’Israele” (*cit.*, in Attali, 2003, pp. 423-424; Yehuda, 1950, pp. 202-209). Dopo aver conquistato l’Egitto e ottenuto una vittoria sui Turchi presso il Monte Tabor, Napoleone immaginava di conquistare la Siria e di lì puntare le sue truppe su Costantinopoli e Vienna. Dalla Palestina avrebbe puntato sulle Indie. Ispirato da una lettera di Thomas Cobert, al Visconte di Barras²⁵, il progetto ebbe una vita breve, Ad entrare nella *città santa* furono le truppe britanniche.

Divenuto imperatore, Napoleone non fu tenero con gli ebrei. Li considerava “un brutto popolo”, “poltrone e crudele”, “vermi” e “cavallette” che spogliavano le campagne. Seguaci di un libro (il *Talmud*), in cui le “vere tradizioni bibliche”, erano mescolate con “la morale più corrotta” nelle questioni che riguardavano i rapporti con “i Cristiani”. Gli ebrei appena emancipati erano da Napoleone sprezzantemente considerati come una “razza” da mettere “nell’impossibilità” di nuocere e diffondere “il male” (cfr. Anshel, *cit.*, in Poliakov, 1976, p. 268). Tentato in un primo momento di privarli dei loro diritti acquisti, sottopose ad esame le loro gerarchie religiose, fatte giungere da ogni parte della Francia, chiedendo loro se fossero disposti in caso di necessità, per il bene della Francia, a gettare alle ortiche la legge di Mosè. Sopravvalutandone il potere e la capacità di organizzazione, pensò di creare un Sinedrio sul modello di quello antico, da utilizzare e manovrare politicamente.

Scoprendo quanto poco fossero organizzati, decise che la “rigenerazione” degli ebrei francesi poteva farne a meno. Il suo appello sulla strada di Gerusalemme era caduto nell’oblio. Ma come un fiume carsico riemerse decenni dopo, in un saggio di Laharanne²⁶, che fu molto apprezzato da Moses Hess²⁷.

²⁴ J-J Rousseau (Ginevra, 1712-Ermenonville, 1778). Filosofo, pedagogista, scrittore e musicista svizzero. Nacque da una famiglia calvinista di origine francese. Cfr. https://it.wikipedia.org/wiki/Jean-Jacques_Rousseau

²⁵ Paul Francois Jean Nicolas, visconte di Barras (Fox-Amphoux, 1755- Chaillot, 1829), fu a capo del Direttorio che governò la Francia tra il 1755 e il 1799. Cfr. https://it.wikipedia.org/wiki/Paul_Barras

²⁶ Ernest Laharanne (1860). *La Nouvelle Question d'Orient: Empires d'Egypte et d'Arabie: reconstitution de la nationalité juive* (trad. ital. *La nuova questione d'oriente. Imperi d'Egitto e d'Arabia. Ricostituzione della nazionalità ebraica*). Traduzione e prefazione di Dante Lattes. In *La Rassegna Mensile di Israel (RMI)*. Terza serie vol. 17, n. 10 (Ottobre 1951), pp. 1-16. Nel saggio l’autore avanzò l’idea di una ricostituzione di uno Stato ebraico da Suez a Smirne. Moes Hess ne pubblicò ampie porzioni nella *Lettera 11 di Roma e Gerusalemme*. Cfr. Gelber (1931).

²⁷ Moses Hess (Bonn, 1812 - Parigi, 1875). Filosofo, politico e attivista tedesco. Fu tra i più importanti precursori del movimento sionista (cfr. Avineri, 1985). Fu sepolto per sua volontà nel Cimitero ebraico di Colonia. Nel 1961 su richiesta del governo di Israele, la salma fu traslocata nel Cimitero del *Kibbutz Kinnereth* in Israele. Cfr. <https://it.findagrave.com/memorial/68933210/moses-hess>

7. Sui pendii del Gianicolo

Nelle convulse giornate della Repubblica romana, a battersi contro l'esercito francese, giunto in soccorso dello Stato pontificio, c'erano giovani belgi, ungheresi olandesi, bulgari, americani, inglesi, svizzeri, un finlandese – e anche molti francesi. A dare loro man forte, vi erano donne e ragazzi, signore e popolane, in prima fila per i soccorsi (B. Diddi, S. Sofri, 2011).

Fra loro vi erano giovani ebrei provenienti da altre parti della Penisola, per porre fine alla vergogna dell'ultimo ghetto nell'Europa occidentale. Tra questi c'era Leone Carpi, un personaggio di spicco della Comunità ebraica di Ferrara e ministro delle finanze della Repubblica (in seguito sarà il primo deputato ebreo eletto al Parlamento dalla sua città)²⁸.

Come Benjamin Disraeli, anche Carpi era originario di Cento. Immaginando una conversazione tra Leone Carpi e Benedetto Musolino, il pronipote, storico dell'Ebraismo all'Università di Tel Aviv, si è retoricamente chiesto in un convegno dedicato al patriota calabrese, che cosa avrebbero potuto dirsi (D. Carpi, 1985, p. 40). Il bisnonno si era limitato a chiedere il diritto all'uguaglianza per gli ebrei italiani, Musolino era andato oltre. Ne avranno parlato? E se nelle giornate cruciali per i destini della Repubblica, o in seguito, ne hanno parlato, che cosa si sono detti? A quali conclusioni erano pervenuti? Fra i combattenti caduti per la Repubblica, c'era Giacomo Venezian, un giovane patriota con cui Musolino avrebbe trovato molti punti in comune²⁹. Per Giacomo Venezian, l'emancipazione non doveva comportare la perdita della propria identità culturale e nazionale. "Gli ebrei", aveva scritto qualche anno prima, "debbono tutti soffrire per mantenere la loro nazionalità, devono continuamente tendere al maggior sviluppo di questa. Nulla deve essere operato per impulso esterno, per mania di avvicinarsi alle altre nazioni, di unirsi e confondersi con esse" (Venezian, 22 gennaio, 1843, *cit.* in Fano Jacchia, 1972, pp. 149-202; cfr. anche Canepa, 1981, pp. 81-83). I due si saranno incontrati e parlati? E della bandiera col *Simbolo polacco* della *Legione Mickiewicz*³⁰ in solidarietà con gli ebrei, che cosa avrà pensato? Nel ponderoso libro di Musolino, col suo ricco apparato di note, di tutto questo non si parla. Eppure la fervida immaginazione dello scrittore polacco e il *Simbolo politico polacco* non potevano non avere colpito l'immaginazione³¹. Muovendo da una prospettiva cristologica, Mickiewicz aveva collegato le aspirazioni del popolo polacco alla libertà con quelle del popolo ebraico.

Guardando a sé stesso come a un "salvatore", "figlio di una madre straniera"³², Mickiewicz invocava per "Israele", "nostro "fratello maggiore", "rispetto, fratellanza, aiuto nella via del suo bene eterno e terrestre- eguaglianza nei diritti politico civili"³³.

Con le sue ambivalenze teologiche irrisolte, la posizione di Mickiewicz rappresentava una svolta teologica e religiosa che precorreva di oltre un secolo alcuni degli sviluppi della *Nostra Aetate*. Il rovesciamento positivo delle immagini dell'Ebraismo, pur all'interno di una prospettiva in cui la "nuova rivelazione" era l'inveramento di quella "più antica" con tutte le conseguenze che ne derivavano, rappresentava una rottura con l'insegnamento teologico del disprezzo che per secoli aveva costellato l'insegnamento della Chiesa. Non per caso le parole scelte da Mickiewicz saranno

²⁸ Leone Carpi (Cento, 1810- Roma 1898). Economista politico e giornalista italiano. Un suo importante scritto del 1847 è dedicato alla condizione di oppressione degli ebrei nello Stato della Chiesa (L. Carpi, 1847). Per un approfondimento cfr. anche L. Carpi 1977, pp. 599-604.

²⁹ Giacomo Venezian (Trieste, 1824 - Roma 1849). Da non confondere con il nipote, patriota e accademico caduto sul fronte carsico nella Prima guerra mondiale.

³⁰ Adam Bernard Mickiewicz (Zaosie, 1798 - Costantinopoli, 1855). Uno dei più importanti scrittori polacchi (cfr. Mincer, 1999, pp. 29-52).

³¹ Dato alle stampe nel marzo del 1848, il *Simbolo politico polacco* nell'articolo 10 invocava per "Israele", "nostro fratello maggiore", "rispetto, fratellanza, aiuto nella via del suo bene eterno e terrestre- eguaglianza nei diritti politico civili". Cfr. *Volantino*. Fondazione Bergamo nella storia, Museo storico di Bergamo. In Internet: www.camera.it/application/xmanager/projects/camera/file/pannellimostra.pdf

³² Ignorando che la prima lettera dell'alfabeto ebraico corrisponde al n. 1, Mickiewicz attribuiva al suo nome il valore del numero 44. In realtà in ebraico la parola Adam ha come corrispondente il numero 45. Per un approfondimento sull'uso della tecnica della *Ghematria* nel commento alle Scritture cfr. Scholem (1965). Vedi anche R. Ascarelli (2008).

³³ *Simbolo politico polacco, cit.*

riprese da Karol Wojtila nella prima visita di un pontefice ad una Sinagoga ebraica dopo due millenni³⁴.

Pur avendo per un certo periodo coltivato la fantasia di una futura conversione in massa degli ebrei, lo scrittore polacco non si era mai adoperato in tal senso. In un discorso tenuto la sera del 9 di Av (11 agosto) del 1845, corrispondente all'anno ebraico 5605³⁵, in una piccola sinagoga parigina, invitò gli ebrei a non farsi irretire dalle sirene dell'assimilazione, a conservare saldi i legami con la loro storia e con la loro identità religiosa e a mantenere vivo il sogno di un ritorno a Sion.

Ricevuto da Pio IX nell'aprile del 1848, gli disse che lo Spirito Santo dimorava nelle bluse dei proletari di Parigi. Per essere coerente con l'insegnamento del Vangelo, il papa avrebbe dovuto porsi alla testa del movimento di rinnovamento che scuoteva l'Europa intera. Il colloquio finì male. Deluso dal rifiuto del pontefice, costituì una sua Legione per unirsi ai combattenti del lombardo veneto. Ricostituita a Roma in sua assenza, la *Legione* ebbe un ruolo nell'eroica difesa della città contro l'esercito francese giunto in aiuto del pontefice.

In una mescolanza di aspirazioni romantiche religiose e libertarie, e di sogni politici millenaristici lo scrittore polacco immaginò in seguito la creazione di una Legione ebraica in cui si rispettassero le regole alimentari religiose ebraiche, come primo passo di un futuro esercito nazionale ebraico³⁶. Allo scoppio della guerra di Crimea, Mickiewicz raggiunse Istanbul nel 1855 con l'amico Armand Levy³⁷. L'obiettivo era di mettere in piedi un corpo d'armata ebraico che all'interno della *Legione polacca* avrebbe combattuto al fianco della coalizione anti zarista per la libertà della Polonia, gettando in prospettiva le basi di un futuro esercito nazionale ebraico. Il progetto si arenò per l'improvvisa morte di Mickiewicz nel novembre dello stesso anno³⁸. Quando la salma dello scrittore polacco da Parigi raggiunse Cracovia nel luglio del 1861, Moses Hess, una figura centrale tra i grandi precursori del movimento sionista, stava per dare alle stampe nell'esilio parigino, *Roma e Gerusalemme* (M. Hess, 1862).

8. Un gioco di specchi

Condannato a morte in contumacia, dopo la caduta della rivoluzione napoletana e quella romana, Musolino dovette attingere dal profondo le energie rimaste per affrontare le perdite più dolorose. Il padre era stato assassinato dalle truppe pontificie, la casa di famiglia data alle fiamme, la madre morta di crepacuore. Braccato e in esilio, si recò a Londra per proporre alle autorità inglesi la rinascita di una nazione ebraica nella terra in cui prese corpo la civiltà ebraica.

L'Italia nata dieci anni dopo, e per la quale Musolino aveva combattuto contribuendo attivamente al successo dello sbarco dei Mille, sarebbe stata diversa dai sogni e dalle speranze dei giovani che avevano sacrificato le loro vite nelle rivoluzioni del '48. La riforma agraria, più volte auspicata, per liberare le energie produttive del Paese, restò per un secolo lettera muta. In un gioco di rimandi, il futuro principato ebraico, con la sua struttura democratica e il suo sistema di welfare, funge da specchio a quel che il Risorgimento italiano a trazione piemontese avrebbe in seguito sacrificato.

³⁴ Il richiamo di Mickiewicz ai "fratelli maggiori" è stato ripreso da Papa Giovanni Paolo II (Karol Wojtila) nel corso della sua visita alla Sinagoga di Roma nell'aprile del 1986.

³⁵ La data del 9 del mese di Av ricorda secondo il calendario ebraico la distruzione del Tempio di Gerusalemme per opera delle Legioni romane nel 70 EV. Per il convertitore delle date cfr. https://it.chabad.org/calendar/convert_cdo/aid/6225/jewish/Date-Converter.htm

³⁶ Un elemento non secondario di novità, nel corpo d'armata ebraico, sarebbero state osservate le regole alimentari della tradizione religiosa ebraica.

³⁷ Armand Levy (1827-1891). Avvocato, giornalista e attivista repubblicano e anticlericale. Nacque da una famiglia cattolica romana. Il nonno era ebreo. Si impegnò attivamente per l'indipendenza della Polonia, La Romania e l'Italia. Dopo la morte di Mickiewicz entrò in rapporti con Hess e troverà un posto nella sua opera (Hess, 1862). Cfr. [https://it.wikipedia.org/wiki/Armand_Lévy_\(giornalista\)](https://it.wikipedia.org/wiki/Armand_Lévy_(giornalista))

³⁸ Il progetto per la creazione di una *Legione ebraica* sarà ripreso nel corso della Prima guerra mondiale da Yosif Trumpeldor (Piatigorsk, 1880- Tel Hai, 1920). Ufficiale decorato dell'esercito zarista, Trumpeldor nel 1915 fondò con Jabotinski i *Zion Mule Corps*. Dopo la guerra, Trumpeldor fece ritorno in Russia per fondare il movimento pionieristico *He-chalutz*. Nel 1919 lasciò l'Unione sovietica per unirsi ai giovani del movimento dell'*Hashomer Hatzair* nella difesa dei *moshav* e *kibbutz* della Galilea. Ucciso in un attacco arabo all'insediamento ebraico di *Tel Hai*, nel nord del Paese, assurse a figura mitica di eroismo nazionale (cfr. Laqueur, 1973).

L'importanza che Musolino attribuiva alla lingua ebraica nello sviluppo del movimento di liberazione nazionale, è uno specchio della grande sfida linguistica che l'Italia avrebbe dovuto in seguito affrontare.

L'idea di *Welfare*, che egli immaginò per il futuro Principato ebraico, si realizzò in Italia molto tempo dopo.

9. La Legge del ritorno e la scelta dell'ebraico come lingua nazionale

Quasi anticipando le grida e le lacrime dei delegati provenienti dai territori dell'impero zarista, contro il progetto ugandese al congresso sionista del 1903, Musolino afferma che solo nella Terra dei Padri si sarebbe potuto realizzare il progetto di ricostruzione di un'esistenza nazionale ebraica³⁹.

La costituzione da lui immaginata per il Principato ebraico è ispirata ai valori più avanzati delle rivoluzioni del '48: un ordinamento liberale e democratico con suffragio maschile universale, libertà di stampa, di culto e d'insegnamento, dove l'obbligo scolastico va dai quattro ai sedici anni e, fatto non meno significativo, la lingua ufficiale è l'ebraico. Uno Stato simbolo, in cui gli ebrei fungono da ricettacolo di proiezioni e di sublimazioni, di ansie e di aspirazioni alle quali dopo le sconfitte del '48, il movimento risorgimentale a trazione piemontese non avrebbe corrisposto.

Grazie alla presenza di una popolazione intelligente e laboriosa, dotata di capitali, l'Impero ottomano, che appariva in forte declino, avrebbe potuto rivitalizzare le sue province meridionali. Gli inglesi, da cui dipendeva il successo del progetto, potevano contare sulla presenza di "una vedetta" a tutela delle vie che conducevano ai loro possedimenti nell'estremo oriente.

Per superare l'opposizione della Sublime Porta occorreva però garantire, almeno agli inizi, che il Principato ebraico non fosse uno Stato indipendente, e che il principe ebreo fosse un suddito fedele e leale al Sultano, tenuto a versare alla Sublime Porta "un tributo annuale" e a fornire "un contingente di truppe ogni cinque anni". La subalternità del Principato ebraico alla *Sublime Porta* era per Musolino un prezzo inevitabile, da cui in seguito ci si sarebbe potuti svincolare.

"Qualunque altra proposizione fatta alla *Sublime Porta*, scrive Musolino, sarebbe non solo respinta con sdegno ma considerata ancora come follia. La stessa Gran Bretagna ricuserebbe d'impegnare la sua dignità ed il suo credito su di altre basi. Tutto dunque impone l'obbligo per adesso di limitarsi a modeste e plausibili pretese, senza di che inutile affatto diverrebbe ogni tentativo. Procurino per ora gl'Israeliti di riacquistare la tanto desiderata Gerusalemme e di ristabilirsi in Palestina con tutte quelle garanzie politiche che assicurano loro libertà religiosa, libertà individuale, generale giustizia distributiva, ed indipendenza civile ed amministrativa. Il tempo forse potrà loro offrire opportunità a più favorevoli condizioni; quando l'aumento della loro popolazione, la crescente prosperità del Principato, ed i grandi servizi prestati alla Porta, all'Inghilterra, ed al Mondo, faranno loro meritare il diritto di elevarsi anche a regno del tutto indipendente" (Musolino, 2014, p. 59).

In una visione semplificata delle dinamiche profonde che investivano la Regione, le rivendicazioni delle minoranze, che per secoli avevano vissuto in condizioni di subalternità, non erano considerate per se stesse, ma in funzione della politica delle potenze europee nella Regione. Nel quadro di un'alleanza strategica britannico-ottomana, le aspirazioni all'emancipazione delle minoranze cristiane e di altre realtà religiose e nazionali, si sarebbero realizzate in modo graduale, evitando le reazioni xenofobe da parte della maggioranza islamica.

In questo quadro, che aveva come sfondo l'incapacità diffusa di guardare all'altra sponda del Mediterraneo come ad un mondo con una propria civiltà distinta, la civiltà araba appariva ridotta ad un'appendice di quella ottomana.

³⁹ Di fronte al dilagare dei pogrom nei territori dell'Impero zarista e della violenta recrudescenza di antisemitismo nell'Europa centrale, dopo il fallimento delle trattative con il Sultano Abdul Hamid, Theodor Herzl prese in considerazione l'offerta alternativa di un insediamento in Africa. La proposta approvata al Congresso sionista del 1903 (con 295 voti a favore, 178 contrari e 98 astenuti), fu lasciata cadere dopo la morte di Herzl, avvenuta l'anno dopo (cfr. Laqueur, *cit.*).

Con cento anni di anticipo, Musolino fissava le linee guida di quella che sarebbe in seguito diventata *La Legge del Ritorno*⁴⁰. Un altro aspetto di originalità del libro, che anticipa il dibattito che si sarebbe svolto in seguito all'interno del movimento sionista, è la scelta dell'ebraico come lingua nazionale.

Nella Costituzione elaborata da Musolino le Chiese cristiane avrebbero conservato i diritti e i privilegi accordati dalla Sublime Porta, in forza delle "capitolazioni" imposte dalle potenze occidentali. Il culto sarebbe stato "a carico di ciascuna Confessione" (Musolino, 2014, p. 24).

In contrasto con una tradizione religiosa che affidava la ricostruzione del Santuario a un'epoca messianica e facendo tabula rasa dei successivi sviluppi religiosi e culturali della vita ebraica, Musolino immaginava che gli ebrei avrebbero avuto, accanto alle sinagoghe, un Tempio a Gerusalemme. L'autore non s'addentra però sulle conseguenze specificamente religiose, culturali e politiche che tutto ciò avrebbe comportato.

"Il Tesoro pubblico", si legge nell'articolo 12 della Costituzione, provvederà soltanto al mantenimento del servizio del Tempio in Gerusalemme ed ai salari del Gran Sacerdote e dei Membri del Gran Consiglio dei Rabbini; dei Capi Supremi dei Membri dei Consigli direttori delle credenze dissidenti" (*ibid.* pp. 24-25). Le singole sinagoghe, e le chiese delle altre confessioni saranno mantenute dai rispettivi Municipi e Congreghe" (*ibid.* p. 25). Gli ecclesiastici non avrebbero goduto di privilegi speciali e le diverse fedi, quella ebraica inclusa, non avrebbero potuto avere "ospedali" o scuole pubbliche speciali: "La carità e l'insegnamento come doveri pubblici, scrive Musolino, saranno regolati su di un sistema uniforme per tutti i cittadini (*ibid.*, pp. 24-25).

10. Eredità di un pensiero

Quando agli albori dell'emancipazione in Germania, Immanuel Kant parlava di "eutanasia dell'ebraismo" come "soluzione" alla questione ebraica, non immaginava certo l'uso che altri avrebbero potuto farne in seguito⁴¹. Kant, come Kautzky un secolo dopo, si riferiva ad una scomparsa per assimilazione e non ad una sua distruzione violenta cui è successivamente andata incontro in Europa con l'ascesa del nazismo.

Le parole utilizzate non sono mai innocenti e hanno una loro logica. *Eutanasia del Giudaismo*, *fossile vivente*, *degiudeizzazione*, erano termini ampiamente presenti nel dibattito tedesco sul diritto degli ebrei all'emancipazione, rivelatrici di un intero mondo di fantasmi e di ossessioni che venivano da lontano, e che solo dopo la tragedia di Auschwitz sono stati fatti oggetto di un ripensamento che ha investito ogni ambito della cultura (Meghnagi, 2005, 2010, 2020).

Per Kant gli ebrei erano "una nazione di ingannatori", e di "puri commercianti" che "non cerca alcun civile onore", ma vuole "sostituire la perdita di questo con i vantaggi di ingannare" i popoli fra cui vivono "e anche d'ingannarsi tra di loro". A differenza di Fichte che avrebbe voluto liberarsi della presenza ebraica in Germania spedendo tutti gli ebrei nella *Terra promessa*, oppure 'decapitandoli tutti in una sola notte, dando loro una testa nuova' (Fichte, 1793, in Poliakov, 1976, p. 217), una volta liberati dal loro presunto nefasto spirito, gli ebrei avrebbero saputo correggersi (cfr. Poliakov, 1976, pp. 214, n. 40, p. 217).

Per Hegel la coscienza ebraica era una coscienza "servile" e "parassitaria", rigenerabile solo con una rottura completa con il loro passato (cfr. Poliakov, *cit.*, pp. 220-221)⁴². In una società dove tutti gli esseri umani erano asserviti alla religione, affermava con disprezzo Bauer, non aveva senso parlare

⁴⁰ L'articolo 16 della Costituzione di Musolino recita come segue: "La nazionalità è inerente alla qualità d'israelita dopo aver fissato domicilio nel Principato. Si può perdere nei casi preveduti dalle Leggi. Pei non israeliti la nazionalità si acquista, o si perde ai termini delle leggi civili e penali" (Musolino, 2014, p. 28). Il primo articolo della legge approvata nel 1950, stabilisce che ogni ebreo ha il diritto di stabilirsi nello Stato di Israele come '*ole chadash*. Il termine '*olè* deriva dal verbo salire, indicando con ciò una "salita" spirituale oltre che psicologica. Va ricordato che nella Bibbia il viaggio verso Israele, indipendentemente dal luogo da cui si proviene è una salita. Per il testo integrale della Legge del ritorno e le successive modifiche del 1954 e del 1970 cfr. <https://www.jewishvirtuallibrary.org/israel-s-law-of-return>

⁴¹ Kant utilizzò il termine sia in relazione alla nascita del Cristianesimo, sia in relazione alla sua epoca (Poliakov, 1976, p. 214, n. 40).

⁴² Per il pensiero di Hegel sugli ebrei cfr. Hegel, 1947, vol. II, pp. 222-224.

di diritti degli ebrei all'emancipazione, tanto più che "l'Ebreo", "teoricamente privato dei diritti politici", disponeva "praticamente" di "un formidabile potere", "esercitando all'ingrosso" l'influenza politica che gli era "negata al dettaglio" (Bauer, 1843, *cit.*, in Poliakov, 1976, p. 482)⁴³.

La sprezzante posizione di Bauer nei confronti del diritto degli ebrei all'emancipazione segnò la rottura dei rapporti con il giovane Marx, con cui sino ad allora aveva collaborato.

Per Marx fu la riapertura di un trauma familiare. Una bomba emozionale in cui l'ambivalenza irrisolta verso un intero mondo delle origini, svalutato e disprezzato, si mescolava inestricabilmente alla orgogliosa rivolta contro una grave ingiustizia di cui un'intera generazione di ebrei renani costretti alla conversione, per non perdere i diritti acquisiti nel periodo della dominazione napoleonica, portava i segni (cfr. Avineri, 2019).

Il padre di Marx era discendente di una dinastia di rabbini ed era un Levi⁴⁴. Ripetutamente aveva chiesto alle autorità di essere esentato dall'obbligo di convertirsi. Ma non c'era verso e così a malincuore optò per la Chiesa luterana e nel 1825 fece battezzare la moglie e i figli.

Cresciuto in una città dove il nonno, e più tardi lo zio, erano i rabbini della comunità ebraica locale, per compiere il tragitto che lo portava a scuola, doveva ogni giorno passare per Sinagoga, dove gli zii, i cugini e i nonni si recavano in preghiera (cfr. Avineri, 2019). Un attraversamento simbolico che proiettava, sul giovane ragazzo, l'immagine cupa di una condizione psicologica sospesa e carica di ambivalenza irrisolta.

Alle sprezzanti argomentazioni di Bauer, il giovane Marx non ebbe difficoltà a sottolineare che l'emancipazione umana da ogni forma di alienazione, religiosa e sociale, non andava confusa con l'emancipazione politica, e che i diritti religiosi, civili e politici, che Bauer negava agli ebrei, erano parte integrante e imprescindibile di una società fondata sull'economia di mercato. I mali, di cui si accusavano gli ebrei e l'ebraismo, erano, nella prospettiva dell'emancipazione umana, dei tratti che appartenevano all'intera società. Ma identificando questi mali con dei presunti caratteri ebraici- anche se vagamente ricondotti alla storia del popolo ebraico, e non ad una presunta essenza congenita-, Marx assumeva, come se fossero dati veri, alcuni dei peggiori luoghi comuni dell'antisemitismo.

Essendo il "cristiano pratico, "diventato nuovamente ebreo", scrive Marx, ed essendo come conseguenza di questo processo "il giudaismo" pervenuto "al dominio universale", non appena la società fosse pervenuta a sopprimerne "l'essenza empirica" il "traffico e i suoi presupposti", "l'ebreo" sarebbe diventato "impossibile". "L'emancipazione sociale dell'ebreo" "è l'emancipazione della società dal giudaismo" (Marx 1844, *cit.*)⁴⁵.

⁴³ L'Ebraismo era secondo Bauer all'origine del processo di alienazione umana cominciato con il declino delle religioni più antiche, che il cristianesimo (ritenuto spiritualmente superiore alla religione madre) avrebbe condotto alle sue forme più estreme. Accusati di avere "fatto il nido nei pori e negli interstizi della società borghese", gli ebrei erano da considerarsi i veri artefici delle loro disgrazie. La "tenacia" del loro "spirito nazionale", ne rivelava una "assenza" di "capacità" "di sviluppo storico", conforme al loro carattere "antistorico" e ad una "essenza orientale" (Bauer, 1843, in Poliakov, *cit.*, p. 482).

⁴⁴ Secondo la tradizione ebraica i cognomi Levi e Cohen sono discendenti della Tribù di Levi a cui appartenevano Mosè e Aron. In ricordo delle funzioni svolte dai leviti nel Tempio di Gerusalemme, nella liturgia i Cohen e i Levi hanno la precedenza nella chiamata per la lettura della *Torah*.

⁴⁵ Per citarne alcuni: "Riconosciamo... nel giudaismo un universale e tuttora presente elemento antisociale, che, per lo sviluppo storico al quale gli ebrei, sotto questo deteriore aspetto, hanno attivamente partecipato, è stato spinto al suo attuale punto culminante, a un'altezza alla quale deve necessariamente disgregarsi... *L'emancipazione degli ebrei* nel suo significato ultimo è l'emancipazione dell'umanità dal giudaismo... L'Ebreo si è emancipato alla maniera ebraica non solo in quanto si è appropriato della potenza finanziaria, ma in quanto con lui e senza di lui il denaro è divenuto la potenza mondiale e lo spirito pratico ebraico, lo spirito pratico dei popoli cristiani. Gli ebrei si sono emancipati nella misura in cui i cristiani sono diventati ebrei Qual era in sé e per sé il fondamento della religione ebraica? Il bisogno pratico, l'egoismo. Il monoteismo dell'ebreo è in realtà il politeismo dei bisogni molteplici, un politeismo che persino dei luoghi di decenza fa un oggetto della legge divina... Il denaro è il Dio geloso di Israele, che non ammette accanto a sé alcun altro Dio. Il denaro mortifica tutte le divinità dell'uomo e le trasforma in merci... Il Dio dell'ebreo si è mondanizzato ed è divenuto il Dio del mondo. Il traffico è il vero Dio dell'ebreo. Suo Dio è solo lo scambio illusorio... La nazionalità *chimerica* dell'ebreo, è la nazionalità del commerciante, in genere dell'uomo d'affari. La legge priva di fondamento dell'ebreo è solo la caricatura religiosa, in generale della morale e della legge priva di fondamento, il rito solo *formale* di cui si ammanta il mondo dell'egoismo... Il cristiano è stato fin da principio l'ebreo teorizzante, l'ebreo è perciò il cristiano pratico, e il cristiano pratico è diventato nuovamente ebreo.... Solo allora il giudaismo poteva giungere al dominio

Non essendo mai state in seguito esplicitamente smentite come tali (a differenza di quanto fece Hess, che all'epoca ne aveva condiviso l'impianto teorico⁴⁶), le affermazioni gravi e lesive di Marx nei confronti degli ebrei e del giudaismo, avrebbero creato non pochi problemi agli studiosi di sinistra più sensibili e attenti ai pericoli dell'antisemitismo. Le affermazioni di Marx contribuirono a rafforzare nel movimento socialista e nel pensiero progressista l'idea secondo cui l'ebraismo era al più una mera escrescenza storica condannata all'estinzione e che il compito degli ebrei fosse quello di accelerare il processo di estinzione della loro civiltà e cultura. "Gli ebrei -avrebbe scritto Kautzky, settant'anni dopo, sono diventati un eminente fattore rivoluzionario; l'ebraismo un fattore reazionario, la palla di piombo dell'ebreo progressista, uno degli ultimi relitti del Medioevo feudale, un ghetto sociale, che si dichiara consapevolmente mentre il ghetto della tradizione è già scomparso. Noi non saremo usciti completamente dall'età medievale finché l'ebraismo esisterà ancora tra noi. Quanto prima scompare, tanto meglio per la società e per gli ebrei stessi" (Kautzky, 1914, pp. 489-490).⁴⁷

"Questa scomparsa non implica in alcun modo un processo tragico, come il genocidio dei pellerossa o dei tasmaniani. Non significa un tramonto nella degradazione e nella stupidità, ma un'ascesa verso maggiori energie, verso prosperità e benessere; il dischiudersi di uno sterminato campo di attività. Non significa il passaggio da una rovina medioevale a un'altra, non il passaggio dell'ebraismo ortodosso al cristianesimo clericale, ma la creazione di uomini nuovi e migliori.

Così Aasvero sarà finalmente in pace. Continuerà a vivere nel ricordo come il più gran martire dell'umanità, colui che in essa più ha sofferto e ad essa più si è votato" (*ibid.*).

Scritte alla vigilia della Prima Guerra mondiale, le parole di Kautzky riflettevano una linea di pensiero, ampiamente diffuso, in cui gli ebrei anche quando venivano individualmente accettati erano chiamati direttamente o indirettamente ad annullarsi in nome di valori umani *più alti*.

Con una involontaria confessione di appartenenza che non lasciava però spazio alla possibilità di scelte più compassate e accettabili, Marx aggiungeva che, se "l'ebreo" avesse riconosciuto "come non valida questa sua essenza pratica" e avesse lavorato "per la sua eliminazione", si sarebbe svincolato "dal suo sviluppo passato verso l'emancipazione umana", volgendosi "contro la più alta espressione pratica dell'auto estraneazione umana" (Marx, 1844, *cit.*).

In modo paradossale e nella prospettiva di *una vera emancipazione umana*, il rifiuto di sé e dell'ebraismo, storicamente dato, conduceva Marx, per altre vie e in forme diverse, al recupero di alcuni temi che affondano le loro radici nel pensiero biblico. Per citarne alcuni: il richiamo all'uguaglianza e alla giustizia sociale.

Sul piano psicologico, l'elaborazione e pubblicazione del saggio ebbe sul giovane Marx un effetto catartico (Mizrahi, 1972). Pur conservando l'impianto teorico del saggio del '43, nella *Sacra famiglia*, scritta due anni dopo, smussò i toni più violenti utilizzati per rappresentare gli ebrei e l'ebraismo e citò positivamente le argomentazioni di Gabriel Riesser, in rappresentanza degli ebrei tedeschi⁴⁸. "A parte un'osservazione del tutto fuori luogo nel *Capitale*⁴⁹, indice di un problema psicologico irrisolto

universale... Appena la società perverrà a sopprimere l'essenza *empirica* del giudaismo, il traffico e i suoi presupposti, l'ebreo diventa *impossibile*... L'emancipazione *sociale* dell'ebreo è l'*emancipazione della società dal giudaismo*" (Marx, 1844, *cit.*)

⁴⁶ Negli stessi anni Hess aveva qualificato gli ebrei e l'ebraismo come "mummie senza anima" e contrapponendo il Dio "universalista" dei cristiani a quello 'nazionalista' di Abramo, Isacco e Giacobbe. Sulla scia delle tesi di Marx, nel 1845 affermava che nella storia naturale del mondo sociale gli ebrei avrebbero avuto la vocazione storica mondiale di sviluppare "la bestia da preda" partendo dall'uomo e avrebbero compiuto l'opera "alla quale erano stati destinati". "Il mistero del giudaismo e del cristianesimo" era "stato rivelato nel moderno mondo dei "bottegai ebreo-cristiani" (cfr. M. Hess, 1845, *cit.*, in Poliakov, 1976, p. 468).

⁴⁷ Karl Johann Kautzky (Prega, 1854 – Amsterdam, 1938). Filosofo, politologo economista. Fu tra i più autorevoli esponenti del pensiero marxista e della Socialdemocrazia tedesca (Salvadori, 1978).

⁴⁸ Gabriel Riesser (Amburgo, 1806, Amburgo, 1863). Nipote di rabbini, nella rivoluzione del 1848 assunse la vicepresidenza del Parlamento di Francoforte. Cfr. <https://jewish-history-online.net/article/herzig-riesser>

⁴⁹ Per esempio l'affermazione in linea con il saggio del '44, secondo cui "il capitalista sa che tutte le merci ... sono Giudei intimamente circoncesi" (cfr. Marx, 1964, vol. I, p. 187)

(che nel carteggio privato con Engels poteva assumere toni violenti e indicibili), negli scritti più maturi le immagini svalutate dell'ebreo e dell'ebraismo, che i suoi detrattori antisemiti gli rovesciavano contro, faranno posto alla contrapposizione tra la classe operaia e la borghesia⁵⁰.

C'è da chiedersi se il riconoscimento del ruolo positivo rivoluzionario svolto dalla borghesia nella sua fase di ascesa, nelle pagine del *Manifesto dei comunisti* (Marx ed Engels, 1848) non rappresentasse indirettamente una parziale e inconfessata rettifica delle immagini con cui nel suo scritto giovanile aveva negativamente rappresentato il ruolo storico degli ebrei nell'economia e nella società.

Se all'epoca avesse rivolto lo sguardo verso Oriente, Marx avrebbe toccato con mano quanto carica di pregiudizi e lontana dalla realtà fosse l'equazione simbolica su cui poggiava l'intera discussione. Non sarebbe stato difficile far notare le drammatiche condizioni in cui versavano le masse ebraiche dell'Europa orientale, povere e oppresse.

Appena tre anni prima a Damasco era stato intentato un falso processo di omicidio rituale da cui Heine aveva preso spunto per scrivere un'importante opera rimasta incompiuta (H. Heine, 1921).

In un gioco di rispecchiamenti transgenerazionali, fu la figlia Eleanor, a rettificare e a capovolgere in positivo le immagini della storia e della vita ebraica. Eleanor a cui Marx era più legato (e che avrebbe curato l'edizione delle opere del padre) fu attiva nel movimento operaio britannico nell'*East End* di Londra, dove la maggior parte dei lavoratori erano ebrei di origine est europea. Con un atto di riappropriazione simbolica, evidente nelle parole scelte per il necrologio del padre, Eleanor apprese lo *jiddisch*, la lingua che gli ebrei avevano utilizzato per secoli e che gli ebrei tedeschi usciti dai ghetti, avrebbero voluto gettarsi alle spalle.

Di fronte all'ondata antisemita della seconda metà del secolo, richiamando positivamente le origini ebraiche del suo amico e maestro, e riconoscendo il ruolo svolto dai lavoratori ebrei nel primo grande sciopero operaio di Londra, Engels esprimerà in una lettera a Isidor Ehrenfreund, tutto il suo sgomento per l'ondata di antisemitismo a Vienna (Engels, 1890)⁵¹.

La condanna esplicita dell'antisemitismo non fu pacifica. Fu il risultato di una lunga lotta che oppose le prime fasi di sviluppo del socialismo. Da Bakunin a Fourier e a Proudhon, il cui odio contro gli ebrei era eguagliato forse solo dalla misoginia per le donne, gli stereotipi antiebraici erano largamente diffusi.

Non per caso l'*Affaire Dreyfus* fu inizialmente derubricato come un puro affare interno alla borghesia e, solo quando apparve chiaro che l'attacco contro gli ebrei era in realtà un attacco contro la democrazia e la libertà, il movimento socialista scese in campo con la sua forza: non per gli ebrei come tali, ma per la democrazia e contro la reazione.

Se la vera posta in gioco risultò poi chiara, unendo i democratici di ogni luogo-, non fu così per le aspirazioni nazionali ebraiche, largamente rifiutate e osteggiate, anche nelle versioni più tiepide.

⁵⁰ Un esempio delle idiosincrasie irrisolte di Marx sono gli epiteti utilizzati nei confronti di Ferdinand Lassalle con cui era entrato in conflitto sulle strategie di lotta del movimento operaio: "La forma della sua testa e dei suoi capelli", si legge in una sua lettera ad Engels, dimostra che discende dai Negri che si sono accoppiati con la torma di Mosè al tempo dell'esodo dall'Egitto" (cit. in Poliakov, 1976, p. 487). In contrasto con una sequela di esempi riportati da Silberner, in cui Marx utilizza la parola ebreo come un insulto, in una lettera a un cugino olandese, la cui famiglia si era convertita, riferendosi a Benjamin Disraeli, utilizzò significativamente il termine *Stamgenosse*, una persona alla stessa tribù (Avineri, 2019). A parte l'articolo sugli ebrei a Gerusalemme del 1854 in cui traspare empatia per le loro condizioni di miseria e di oppressione (cf. nota 8 del presente saggio), un ulteriore elemento di questa complessa dialettica, è l'incontro avuto con il grande storico dell'ebraismo, Graetz. Il fatto che i due trovassero interesse l'uno nell'altro, sottolinea Avineri, dice molto su ciò che li divideva, ma anche su ciò che li univa (*ibid.*)

⁵¹ Isidor Ehrenfreund era membro dell'Associazione degli impiegati delle banche e degli istituti di credito viennese (cfr. Massara *cit.* p. 249). Nello scambio di lettere pubblicato senza i nominativi degli autori sul giornale socialdemocratico *Arbeiter-Zeitung* dell'otto maggio 1890, si legge: "noi dobbiamo troppo agli ebrei. Senza parlare di Heine e di Börne, Marx era un ebreo puro sangue. Lassalle era ebreo. Un gran numero dei nostri migliori compagni sono ebrei. Il mio amico Viktor Adler, che in questo momento sta spiando nelle carceri di Vienna la sua devozione alla classe operaia, Eduard Bernstein..., Paul Singer....-tutte persone delle quali sono fiero di essere amico- tutti ebrei! Io stesso non sono stato presentato come ebreo dalla "Gartenlaub"? E in verità, se dovessi scegliere, piuttosto ebreo che "Herr von" (Engels. Cit in Massara, *cit.* Massara, p. 252).

Quando alla fine del XIX secolo il movimento operaio nell'Europa orientale e centrale si confrontò con la questione nazionale, gli ebrei furono l'unica nazionalità dell'Impero zarista che non si vide riconosciuto tale diritto. Sulla scia di una tradizione culturale profondamente radicata nella cultura europea, l'Ebraismo era da considerarsi una *sorta di fossile vivente* destinato a scomparire (Meghnagi, 1985).

Il diritto all'autodeterminazione nazionale fu considerato uno stadio storico necessario per il passaggio al socialismo, ma non per gli ebrei.

Dispersi fra i popoli e privi di una propria terra, gli ebrei avrebbero dovuto sublimare le loro sofferenze, rinunciando in partenza a ogni specifico richiamo di ordine nazionale e culturale. Nella versione progressista gli ebrei erano *l'avanguardia* di un processo storico, che avrebbe condotto l'umanità al superamento di ogni forma di pregiudizio e alla creazione di una società più giusta. Ritardare questo processo, opponendosi con rivendicazioni nazionali, anche solo culturali come proponeva il *Bund* nelle zone di residenza dell'Impero zarista, era da considerarsi oggettivamente reazionario e contro rivoluzionario (Meghnagi, 1985, 2005). In modo sprezzante al Primo congresso del Partito operaio socialista Russo (POSDR), Plekhanov, considerato uno dei massimi teorici del marxismo russo, definì i bundisti⁵² come “sionisti con il mal di mare”. I semi dell'intolleranza sono come un fungo. Uniti nell'espulsione del Bund, bolscevichi e menscevichi andarono incontro nello stesso congresso ad una frattura irreversibile e insanabile (cfr. Meghnagi, 1985, *cit.*).

11. Roma e Gerusalemme

Come molti giovani usciti dai ghetti, Hess aveva inizialmente accarezzato l'idea che il processo di emancipazione avrebbe posto storicamente fine alla loro emarginazione. Esponente di spicco della sinistra hegeliana, Hess aveva attivamente collaborato da Parigi, alla *Rheinische Zeitung*, diretta da Marx, contribuendo in modo non trascurabile alla elaborazione di *Die Deutsche Ideologie* (1845).

Nel *Manifesto dei comunisti* (1848) pubblicato da Marx ed Engels dopo il loro distacco da Hess, il “rabbino comunista”, come lo aveva definito Arnold Ruge, come lui impegnato nella sinistra hegeliana, fu schernito come “socialista vero” (Marx-Engels, 1848). Eppure alla prima elaborazione di quelle idee, Hess aveva dato un apporto significativo di intuizioni e di concetti, sebbene non formulati in modo sistematico, che sono poi entrati nel bagaglio del pensiero socialista (Avineri, 1985)⁵³. Pur su posizioni diverse, i rapporti tra Marx e Hess non si interruppero mai del tutto, tanto più che Hess svolse un ruolo significativo nello sviluppo del movimento operaio tedesco. Dopo la morte di Hess nel 1875, Marx ebbe parole di dolore per la perdita dell'amico di gioventù, sottolineando di essere stato sempre legato a lui da una grande amicizia⁵⁴.

Cresciuto nell'ortodossia più stretta, Hess era entrato in conflitto con il padre per le sue scelte di vita. Distaccatosi dall'ortodossia, aveva conservato un vivo interesse per la storia ebraica.

La crescente consapevolezza della visceralità dell'antisemitismo in Germania -in questo era vicino alla lezione di Heine, che nel saggio sulla filosofia tedesca invitava a diffidare della calma apparente che si respirava in Germania (Heine, 1834)-, aveva spinto Hess negli anni cinquanta a guardare in una luce diversa alla questione nazionale in generale e a quella ebraica in particolare.

In contrasto con Marx, di cui riconosceva la profondità del pensiero, per Hess “la lotta di classe” non poteva essere considerata la chiave per spiegare l'intera storia dell'umanità. Per Hess la

⁵² L'Unione generale dei lavoratori ebrei della Lituania, Polonia e Russia. In jiddisch: *Algemayner yidisher arbeter bund in Lite, Poylin un Rusland* (אַלגעמיינער יידישער אַרבעטער בונד אין ליטע, פּוילין און רוסלאַנד). Il *Bund* fu costituito a Vilnius nell'ottobre del 1897. Cfr Brunazzi M. & Fubini A.M. (a cura di), 1985.

⁵³ Per citarne alcuni: il passaggio dalla contrapposizione fra ricchezza e miseria, caratteristica dei primi stadi del socialismo e che non per caso erano fortemente impregnati di pregiudizi antiebraici, alla contrapposizione fra capitalismo e proletariato; l'identificarsi dell'autocoscienza con il movimento storico e il “superamento” della filosofia nel suo farsi prassi. Verso la metà degli anni Quaranta, Engels attribuì a Hess l'idea che il comunismo fosse la conseguenza necessaria dell'umanesimo. Cfr. Kolakowski, 1980; Cornu, 1971, Avineri, 1985.

⁵⁴ Hess lo aveva informato del libro *Dynamische Stofflehre* che intendeva pubblicare. Dopo avere letto il libro, inviato dalla moglie di Hess, Marx prometteva di attivarsi, pur rilevando che in molti punti meritava ancora una revisione, pur contenendo “geniali concezioni”. Cfr Silberner, citato in Gui, 2020, p. 96.

solidarietà religiosa, nazionale e familiare era il frutto di legami e richiami ancestrali irriducibili ad una lettura puramente economica dello sviluppo storico.

Sebbene i concetti di formazione economico sociale, di falsa coscienza e del rapporto fra struttura e sovrastruttura elaborati da Marx, andassero ben oltre le semplificazioni e banalizzazioni cui sono andati incontro nella prassi politica del movimento operaio, il problema restava. Averlo sottovalutato, non fu privo di conseguenze devastanti.

Nel suo tormentato e contraddittorio zig zagare fra le costruzioni scientifiche, pseudoscientifiche e ideologiche della sua epoca, Hess finì per confondere e sovrapporre idee e concetti diversi di natura e cultura, nazione e “razza”⁵⁵. Detto ciò, la sottovalutazione della questione nazionale nel movimento socialista, era la spia di un grande auto inganno del pensiero socialista e di ispirazione rivoluzionaria.

Nella prospettiva di Hess l’idea di “razza”⁵⁶ che sulla scia del positivismo e dello scientismo si andava pericolosamente affermando nella cultura europea, e che investiva ogni branca del sapere (Poliakov, 1973), non era un motivo di esclusione, o di sopraffazione di una nazione o di una “razza” sulle altre.

Per Hess la comune origine delle *razze* umane o una loro diversa origine non giustificavano in alcun modo il diritto allo schiavismo o all’oppressione di un popolo o di una nazione e di una “razza” sull’altra. Negata nelle sue origini, l’idea biblica di fratellanza fra popoli, nazioni e “razze” era per Hess un punto di arrivo inscritto in un processo cosmico, naturale e storico, moralmente e politicamente irrinunciabile e che avrebbe condotto all’uguaglianza e alla giustizia⁵⁷.

Ciò che nella Bibbia era collocato nell’origine, perché nessuno, per parafrasare un commento rabbinico al racconto della *Genesi*, potesse dire “mio padre è meglio del tuo”, era da Hess proiettato in un futuro messianico che avrebbe unito i popoli della terra.

La rinascita degli ebrei come nazione, resa tra l’altro necessaria dal sordo rifiuto di cui erano oggetto, era per Hess parte di un processo che coinvolgeva l’umanità nel suo insieme verso uno stadio di più alto sviluppo morale e culturale, da cui nessun popolo sarebbe stato escluso (Hess, 1862, Avineri, 1985). La liberazione di Roma, ormai prossima, era una promessa per la liberazione futura del popolo ebraico e degli altri popoli oppressi (Hess, 1862).

Data alle stampe in poche copie nel 1862, la tormentata riflessione di Hess, fu oggetto di pesanti attacchi, assumendo in seguito un valore quasi profetico⁵⁸.

Nella disperata illusoria ricerca di essere accettato, anche al costo di annullarsi, Theodor Herzl aveva inizialmente *fantasticato* la conversione in massa dei bambini ebrei di Vienna, con i genitori ad attendere i figli fuori dalla Chiesa di Santo Stefano: un battesimo collettivo in pompa magna e alla presenza dell’Imperatore, una sorta di resa onorevole, in cui i genitori non si sarebbero convertiti, sancendo allo stesso tempo la fine di un’esistenza collettiva che gli sviluppi storici avevano reso *anacronistica*.

⁵⁵ Il concetto di razza con riferimento agli esseri umani è qui messo virgolette per sottolineare che si tratta di una costruzione ideologica del razzismo e non di un dato di realtà (cfr. Poliakov, 1976).

⁵⁶ Il termine razza è virgolettato per sottolineare che le razze umane sono il risultato di una costruzione sociale e ideologica e non un fatto reale da un punto di vista biologica.

⁵⁷ “A causa di una ignoranza profonda delle leggi naturali e sociali”, si legge in un articolo di Hess del 1857, “invece di dedurre l’alta morale che insegna la fraternità degli uomini e dei popoli sia dal progresso materiale e intellettuale della società, come anche dello sviluppo fisico e morale degli individui, la si vorrebbe dedurre dalla loro comune origine, dimenticando che più si risale verso l’origine dell’umanità più la morale si riduce ad un sentimento patriarcale di continuità; e più la morale è ridotta al sentimento patriarcale e più essa è lontana da questo sentimento elevato che riconosce a tutti i membri della società i medesimi diritti, malgrado la diversità delle nazioni e delle razze” (M. Hess, 1857, in Gui, 2019, pp. 296).

⁵⁸ Abraham Geiger, uno dei padri del Movimento ebraico per la riforma, qualificò sprezzantemente Hess come un intruso che “dopo aver fatto fallimento nel socialismo e in ogni sorta di imbroglio, vuol fare sensazione grazie al nazionalismo. Contemporaneamente alle nazionalità ceche e montenegrine egli vuol far rivivere la nazionalità ebraica” (cit. in W. Laqueur, cit. p. 69). In realtà Hess fu e restò una figura di primo piano del socialismo anche dopo la svolta sionista. Quanto al nazionalismo, la spoliatura di ogni riferimento nazionale all’ebraismo, portata avanti dal Movimento ebraico per la riforma, si accompagnò in ampi settori dell’Ebraismo tedesco ad una crescente identificazione con i destini della nazione tedesca (Mosse, 1988).

Di fronte all'odio omicida contro un capitano ebreo, falsamente accusato di tradimento, il padre fondatore del movimento sionista, recuperando la memoria degli insegnamenti del nonno paterno, ritrovò in sé le energie per pensare e immaginare la più ardita delle soluzioni: organizzare la l'esodo di un intero popolo disperso fra i popoli. Ponendosi a capo di un movimento e di una diplomazia tutta da costruire, dialogando alla pari con i potenti, fiducioso che lo spirito democratico dei popoli lo avrebbe sostenuto nella sua azione. Un approccio positivo e fiducioso che retrospettivamente appare come una lucida e disperata intuizione che si scontrava con difficoltà storiche immense e che realizzandosi avrebbe dovuto fare i conti con un rifiuto sordo e irriducibile che non si era mai spento.

Un filo a tre punte recita il *Qohelet*, non si spezza facilmente. Nel loro ritorno all'Ebraismo sia Hess, sia Herzl attinsero le loro energie dalla riscoperta del rapporto reale e ideale con i nonni. Hess conservava vivo il ricordo di quando per le festività di *Rosh Hashanah* (Il capodanno ebraico), condivideva col nipote le primizie giunte dalla *Terra dei Padri*, come fossero il dono più grande. Il nonno paterno di Herzl era stato amico e seguace del rabbino Alkalay (Avineri, 1985; Weisz, 2013 pp. 47-51).

“Tutto quel che abbiamo tentato di fare”, affermò Herzl dopo avere letto il libro di Hess, “è già in questo libro” (Herzl, *cit.* in Laqueur, vi., p. 69). Il libro di Musolino rimase in un cassetto per un secolo prima di essere pubblicato. Chi sa che cosa avrebbe aggiunto Herzl se ne avesse avuto conoscenza, tanto più se avesse saputo che i viaggi da lui compiuti nelle più importanti capitali europee per perorare la causa di uno Stato ebraico, erano stati in parte preceduti da Musolino mezzo secolo prima.

12. Epilogo

Rimasta per lungo tempo sconosciuta, *Gerusalemme ed il Popolo ebreo* è stata riscoperta agli inizi del Novecento, grazie all'azione dei primi nuclei del sionismo italiano⁵⁹. Paragonata al resto d'Europa, l'Italia appariva in quegli anni come un'isola felice. Profondamente identificati con i valori del Risorgimento e integrati nella vita sociale, culturale e politica del Paese, gli ebrei erano presenti nel parlamento e nella politica, nell'industria, nelle università, nella polizia e nell'esercito, potendo ricoprire la carica di generale, sindaco, prefetto, e anche, come è accaduto in un caso, di Presidente del Consiglio.

L'ingresso degli ebrei nella società era andato avanti ad ogni livello e come in nessun altro luogo del mondo. Ma per chi sapeva leggere tra le pieghe, non tutto quel che brillava era un luce rivolta al futuro. L'acuirsi delle crisi sociali e la volontà di fondere le molteplici differenze della vita italiana in uno stato omogeneo e unitario, i fantasmi di “uno stato dentro lo stato”, cominciavano a produrre degli effetti che in seguito, con il crollo sistemico seguito alla Grande guerra e l'ascesa del fascismo avrebbero prodotto i loro nefasti effetti⁶⁰.

Per gli ebrei italiani sarebbe risultato difficile immaginare che di lì a un paio di decenni, nonostante il sangue versato nella Grande guerra, sarebbero stati da un giorno all'altro privati di ogni diritto e ridotti alla condizione di *paria*. Al punto che, per parafrasare l'immagine del doppio sogno di Levi e il titolo del suo secondo libro, l'intera epopea dell'emancipazione vista nel lungo periodo poteva apparire come una pausa o una *tregua*, se non un inganno dei sensi. (Levi, 1963; Meghnagi, 2005).

⁵⁹ L'esistenza del manoscritto era già nota allo storico A. Boem, che per errore ne aveva posticipato di un ventennio la composizione (Carpi, 1985). Il manoscritto fu menzionato e discusso all'interno dei primi nuclei del sionismo italiano (cf. Moise Finzi, *cit.*; D. Lattes, 1952, p. 36). Quasi fosse *un destino* per Musolino, essere riscoperto da autori ebrei, l'altra sua opera più importante, specificamente dedicata al Risorgimento, dovette attendere altri trenta anni per essere proposta dallo storico Paolo Alatri (Musolino, 1982).

⁶⁰ Sull'antisemitismo liberale nel periodo post risorgimentale cfr. Canepa (1975).

Rimasto inedito per un secolo il libro di Musolino, fu pubblicato nel 1951 per iniziativa di Dante Lattes⁶¹ e Raffaele Cantoni⁶², con una densa prefazione di Gino Luzzatto⁶³. Tre anni prima, nel clima culturale postbellico, ricollegando le speranze del passato alle tragedie più recenti, l'editore Einaudi aveva proceduto alla ristampa de *Le Interdizioni israelitiche* di Cattaneo: un classico della letteratura risorgimentale sul dritto degli ebrei all'emancipazione.

La pubblicazione del libro di Cattaneo era un omaggio ai valori del Risorgimento. Il segno di un ritorno alla vita di una minoranza che era stata pochi anni violentemente perseguitata e annientata.

In un gioco di rimandi simbolici la pubblicazione dell'opera di Musolino rendeva esplicito un percorso storico e ideale fra i due Risorgimenti che era stato ferocemente violato. Dopo la tragedia dello sterminio, il diritto degli ebrei all'emancipazione individuale e quello relativo alla rinascita di una vita nazionale indipendente nella *Terra dei padri* non potevano più essere declinati separatamente. Erano da considerarsi inscindibilmente legati⁶⁴.

Bibliografia

- AA.VV. *Benedetto Musolino. Il Mezzogiorno nel Risorgimento tra rivoluzione e utopia*. Atti del convegno storico in Pizzo 15/16 novembre 1985, Vibo Valentia-Milano, 1988. La versione on line degli interventi è reperibile in Internet: www.benedettomusolino.it/ricerche.htm.
- ABRAVANEL, I. In Internet: https://it.wikipedia.org/wiki/Isaac_Abrabanel.
- ALATRI, P. (1982). *Introduzione a Musolino B., Giuseppe Mazzini e i rivoluzionari italiani*. In Internet: www.benedettomusolino.it/1849/alatri-introduz.pdf.
- ALATRI, P. (1985). Biografia di un rivoluzionario europeo. In *Atti convegno internazionale di Pizzo, 1985*. In Internet: www.benedettomusolino.it/img/alatri-biogr.pdf; www.benedettomusolino.it/1849/alatri-introduz.pdf; www.benedettomusolino.it/img/alatri-biogr.pdf.
- ANSCHER, R. *Napoleon et les Juifs*. Paris, 1928.
- ARENDT, H. (1944). *L'ebreo come paria*. Firenze: Giuntina, 2017.
- ASCARELLI, R. (a cura di). *Along the road to Esau. Studies on Jacob Frank and Frankism*. Arezzo, 2011.
- ASHLEY-COOPER, A. (Londra, 1801 - Folkestone, 1885). In Internet: (https://it.wikipedia.org/wiki/Anthony_AshleyCooper,_VII_conte_di_Shaftesbury#Religione_e_restaurazione_dell'ebraismo).
- AVINERI, SH. *Moses Hess: Prophet of Communism and Zionism*. N.Y Univ. Press, 1985.
- AVINERI, SH. Karl Marx, gli ebrei di Gerusalemme, l'Unesco. In *Jewish Review of Books*, n. 9, primavera 2012. In Internet: <http://sionismoistruzioneiperluso.blogspot.com/2012/05/karl-marx-gli-ebrei-di-gerusalemme-e.html>.
- AVINERI, SH. (2012). Karl Marx, the Jews of Jerusalem, and UNESCO. In Internet: <https://jewishreviewofbooks.com/articles/138/karl-marx-the-jews-of-jerusalem-and-unesco>.
- AVINERI, SH. *Karl Marx. Philosophy and Revolution*. Yale University Press, 2019.
- BARRAS, N. In Internet: https://it.wikipedia.org/wiki/Paul_Barras.
- BERTI, G. "B. M.". In *Studi storici*, I (1959-60), 4, pp. 717-754. In Internet: www.benedettomusolino.it/ricerche/berti60.pdf.

⁶¹ Dante Lattes (Pitigliano, 1876- Dolo, 1965). Figura di spicco del sionismo italiano. Rabbino e pubblicista, è stato allievo di Elia Benamozeg. Nel 1925 fondò *La Rassegna mensile d'Israël*. La rivista fu la sede più importante di dibattito storico, religioso e politico dell'Ebraismo italiano. Nel 1936 fu tra i fondatori del Congresso ebraico mondiale. Tra le sue opere: *Il sionismo* (1928) e *Nel solco della Bibbia* (1938).

⁶² Raffaele Cantoni (Venice, 1896 - 1971). Ebreo e antifascista fu tra i leader della DELASEM (organizzazione per l'assistenza degli ebrei prima e durante l'occupazione tedesca. Dopo la guerra assunse la presidenza dell'Unione delle Comunità israelitiche italiane (UCII). Cfr. Minerbi, 1978.

⁶³ Gino Luzzatto (Padova, 9 gennaio 1878 - Venezia, 30 marzo 1964). Storico, medievalista e accademico italiano. Nel 1925 fu tra i firmatari del manifesto degli intellettuali antifascisti di Benedetto Croce. In seguito alle "Leggi razziali" del 1938, fu espulso dall'università. Durante la guerra di liberazione contro l'occupazione nazista, aderisce al Partito d'Azione.

⁶⁴ La ristampa di *Gerusalemme ed il popolo ebreo*, avvenuta nel 2014 con Libri Liberi, è stata realizzata nell'ambito delle celebrazioni per i cento cinquanta anni dall'Unità d'Italia, su iniziativa del Master Internazionale di II livello in didattica della Shoah dell'Università di Roma Tre e dell'Associazione Europa Ricerca. La pubblicazione è stata resa possibile grazie a un contributo della Fondazione Cassa di Risparmio della Calabria e all'impegno profuso dall'amico Vittorio Rossi, presidente della piccola casa editrice fiorentina (che desidero ricordare), che accolse con entusiasmo la proposta. L'edizione fu preceduta da due convegni, il 26 gennaio e il 26 settembre 2011, che hanno fatto da sfondo al percorso che ha reso possibile l'edizione del libro (cfr. Meghnagi, 2014, p. XII; *ibid.*, 2022, pp. 1-12).

- BERTI, G. *Nuove ricerche su B. M., ibid.*, II (1961), 2, pp. 30-53. Disponibile in Internet: www.benedettomusolino.it/ricerche/berti61.pdf.
- BICHENO, J. *The Restoration of the Jews, the Crisis of all the Nations*, 1801
- BOCCARA, E. *Sionisti cristiano in Europa. Dal Seicento alla nascita dello Stato d'Israele*. Firenze: Giuntina, 2018.
- BOCCARA, E. *G. Eliot e la nascita dello Stato di Israele. Daniel Deronda, un idealista dell'Inghilterra vittoriana*. Prefazione di D. Calimani. Firenze: Giuntina, 2019.
- BOEM, A. *Die Zionische Begegnung*. Berlino, 1920.
- BONAPARTE, N. "Proclama agli ebrei", 1798. In *Informazione corretta*, 26/12/2011. www.informazionecorretta.com/main.php?mediaId=115&sez=120&id=42734.
- BRUNAZZI, M.- FUBINI, A.M (a cura di). *Gli ebrei dell'Europa orientale dall'utopia alla rivolta*. Atti del convegno internazionale di Torino, gennaio 1984. Milano: ed. Comunità, 1985.
- CANEPA, A. Emancipazione, integrazione e antisemitismo liberale in Italia: Il caso Pasqualigo. *Comunità*, n. 174, giugno, 1975.
- CANEPA, A. Considerazioni sulla seconda emancipazione e le sue conseguenze. *Rassegna mensile Israel (RSI)*. Vol. 47, N. 1/6 (gennaio-giugno 1981, pp. 45-89).
- CAPUZZO, E. *Gli Ebrei italiani dal Risorgimento alla scelta sionista*. Milano: Mondadori Education, 2004.
- CARPI, D. (1985). "Benedetto Musolino nell'ambito dei precursori del sionismo". In Internet: www.benedettomusolino.it/ebraica/carpi.pdf.
- CARPI, D (2019). Benjamin Disraeli. La questione orientale e un suo presunto progetto di costituire uno Stato ebraico in Palestina. In AA. VV. *Gli ebrei a Cento e Pieve di Cento fra medioevo ed età moderna*. Fondazione Cassa di Risparmio di Cento. Internet: Comune di Cento, 21 giugno 2019. In Internet: www.comune.cento.fe.it/aree-tematiche/cultura-turismo-sport-e-tempo-libero/centesi-illustri-0/benjamin-disraeli. Per un errore sul sito del Comune le date di nascita e di morte di Disraeli risultano 1730-1816 anziché 1804-1881.
- CARPI, L. (1977). *Alcune parole sugli Israeliti in occasione di un Decreto Pontificio d'Interdizione*. Firenze 1847.
- CARPI, L. In Internet: www.jewishencyclopedia.com/articles/4069-carpi-leone.
- CATTANEO, C. (1836). *Interdizioni israelitiche*. Torino: Einaudi, 1962.
- CATTANEO C. *Il Politecnico*. Torino: Bollati Boringhieri, 1962.
- CECCHERELLI, A. "L'immagine della nazione polacca in Dzidy Parte III di Adam Mickiewicz". In *Lingue e Linguaggi* 5 (2011), 91-98. ISSN 2239-0367, e-ISSN 2239-0359 DOI 10.1285/i2239-0359v5p91: <http://siba-ese.unisalento.it/index.php/linguelinguaggi/article/view/11441>.
- CESSI, R. "B. M". In *Almanacco calabrese*, 1956, pp. 107-119; 1957, pp. 109-126. In www.benedettomusolino.it/ricerche/cessi56.pdf.
- COLAPIETRA, R. Europa unita e questione sociale in Benedetto Musolino attraverso la sua attività parlamentare. In *Atti del Convegno internazionale di Pizzo*, 1985. In Internet: www.benedettomusolino.it/img/colapietra.pdf.
- CORNU, A. *Marx e Engels dal liberalismo al comunismo*. Feltrinelli: Milano 1971.
- CROMWELL, O. In Internet: https://it.wikipedia.org/wiki/Oliver_Cromwell#Fede_religiosa_
- DE CLERMONT- TONNERRE, S. In *Storia degli Ebrei di Francia*. Internet: https://it.wikipedia.org/wiki/Storia_degli_ebrei_in_Francia#Convocazione_degli_Stati_generali_e_cahiers_de_dol%C3%A9ances).
- DE GIORGIO, D. "B. M. e il Risorgimento in Calabria", Reggio Calabria 1953. In Internet: www.benedettomusolino.it/ricerche.htm.
- DE STEFANO, M. *Avanguardie garibaldine in Calabria*. Reggio Calabria 1930.
- DEUTSCH, I. In Internet: https://en.wikisource.org/wiki/1911_Encyclopædia_Britannica/Deutsch,_Immanuel_Oscar_Menahem.
- DEUTSCHER, I. *The non Jewish Jew and other essays* (Ed. by T. Deutscher). Oxford University Press, 1968 (Ital. edition, *L'ebreo non ebreo e altri saggi*. Milano: Mondadori, 1968).
- DI BELLA, S. Vita quotidiana di un rivoluzionario di professione. B. Musolino nel carteggio inedito. In *Atti Convegno internazionale di Pizzo*, 1985. In Internet: www.benedettomusolino.it/img/di%20bella.pdf.
- DIDDI B, SOFRI, S. *Roma 1849. Gli stranieri nei giorni della Repubblica*. Palermo: Sellerio, 2011.
- DITO, O. *La rivoluzione calabrese del 1848*. Catanzaro 1895.
- EISENSTADT, SH. *Civiltà ebraica. L'esperienza storica degli Ebrei in una prospettiva comparative*. Roma: Donzelli, 1992. Prefazione di David Meghnagi
- ELBOGEN, I. & SCHEINDLIN, R. *Jewish Liturgy: A Comprehensive History*, JPS, 1993.
- ELIOT, G. In Internet: www.britannica.com/biography/George-Eliot.
- ELIOT, G. (1876). *Daniel Deronda*. In: <https://books.apple.com/it/book/daniel-deronda/id510879337>.
- ELON, A. (1975). *La rivolta degli ebrei*. Milano: Rizzoli, 1979.
- ENELOW, H.G. (1906). In Internet: *Jewish Encyclopedia*. Retrieved on September 3, 2015. www.jewishencyclopedia.com/articles/1247-alkalai-judah-ben-solomon-hai.
- ENGELS, F. (1890). *Sull'Antisemitismo (da una lettera indirizzata a Vienna)*. In MASSARA, cit., pp. 249-252.
- EZRA (עזרא). Il Libro di Esdra. In *La Bibbia concordata*, Milano: Mondadori, 1968.

- NEHEMIA. *Tanakh* תנ"ך, cit.
- ESTER (אסתר): 3,8. In: TANAKH, cit.
- FANO JACCCHIA, L. Profondo sentimento ebraico in due lettere inedite di Giacomo Venezian. In *Rassegna Mensile di Israel (RMI)*. Vol. XXXVIII, 1972, pp. 149-202.
- FINZI, M (1905). Un precursore italiano del sionismo. In Internet: www.benedettomusolino.it/ebraica/finzi_ita.pdf.
- FREUD, S. (1960). *Lettere alla fidanzata e ad altri corrispondenti (1873-1939)*. Prefazione di E.L. Freud. Torino: Bollati Boringhieri, 1990.
- GELBER, N.M. (1931). *Ḥasidei Ummot ha-Olam bi-Mevasserei ha-Tehiyah* (1931), 75–80 (idem. In: *Ha-Po'el ha-Za'ir* (July 26, 1960).
- GOLDRICH, K.S. *Yad la Torah: Laws and Customs of the Torah Service- A Guide for the Gabba'im and Torah Readers. Rabbinical Assembly*. 2002. In Internet: <https://openlibrary.org/account/login?redirect=/books/OL22468928M>.
- GUI, F. La «Revue philosophique et religieuse» di Charles Lemonnier e i dilemmi dell'europismo ottocentesco (parte prima). In: *Eurostudium*, aprile-giugno, 2019, pp. 51-74.
- GUI, F. La «Revue philosophique et religieuse» di Charles Lemonnier e i dilemmi dell'europismo ottocentesco (parte seconda). In *Euro Studium*, luglio-dicembre, 2019, pp. 232-307.
- GUI, F. Con Moses Hess verso il sionismo, il socialismo e l'unione dei popoli. In *Eurostudium*, gennaio-giugno, 2020, pp. 64-101.
- HEGEL, G.W.F. *Lezioni sulla filosofia della storia*. Trad. It. di G. Calogero e C. Fatta. Firenze: La Nuova Italia, 1947, vol. II.
- HEINE, H. (1834). *Storia della religione e della filosofia in Germania*. Trad. it. di G. Perticone. Lanciano: Carabba, 1917.
- HEINE, H. (1840 [1824]). Il Rabbi di Bacherach. Trad. ital. di Lore Terracini Klonower. Firenze: Israel, 1921. Nuova edizione a cura di M. Longo, *con una nota di C. Magris. Bologna: Marietti, 2018*.
- HERZIG A. (2018) Gabriel Riesser and the Emancipation Debate in Hamburg. In <https://jewish-history-online.net/article/herzig-riesser>.
- HESS, M. In Internet: https://it.findagrave.com/memorial/68933210/moses-hess_
- HESS, M. (1862). *Il risveglio di Israele. Roma e Gerusalemme, l'ultima questione nazionale*. A cura di G. Giannini. Napoli: Guida, 2001.
- JEWISH CALENDAR DATE CONVERTER. In Internet: https://it.chabad.org/calendar/converter_cdo/aid/6225/jewish/Date-Converter.htm
- KALISHER ZWI HIRCH. In internet: www.jewishencyclopedia.com/articles/9159-kalischer-zebi-hirsch.
- KAUTZKY, K. Razza e Ebraismo. In Massara. (A cura di). *Marxismo e questione ebraica*. Milano: Edizioni del Calendario, 1972, pp. 349-490 (Rasse und Judentum. In *Ergänzungshefte zur Neuen Zeit*, n. 20- Ausgegeben am 30 Oktober, 1914, pp. 1-194).
- KLAUSNER, Y.A. "Adam Mickiewicz". In *Encyclopedia Judaica*. Aggiornata al 2019. In Internet: www.encyclopedia.com/religion/encyclopedias-almanacs-transcripts-and-maps/mickiewicz-adamdeg.
- KOLAKOWSKI, L. *Nascita, sviluppo e dissoluzione del marxismo*. Milano: SugarCo, 1980.
- JONES, E. (1953-1957). *Vita e opere di Freud*. 3 voll. Milano: Garzanti, 1977.
- LAHARANNE, E. (2008). In *Encyclopaedia Judaica*. The Gale Group. In Internet: www.jewishvirtuallibrary.org/laharanne-ernest-x00b0.
- LAHARANNE, E. (1860). *La nuova questione d'oriente. Imperi d'Egitto e d'Arabia. Ricostituzione della nazionalità ebraica (La Nouvelle Question d'Orient: Empires d'Egypte et d'Arabie: reconstitution de la nationalité juive)*. Traduzione e prefazione di D. Lattes. In *La Rassegna Mensile di Israel (RMI)*. Terza serie. Vol. 17, n. 10 (Ottobre 1951), pp. 1-16.
- LAQUEUR, W. *Histoire du Sionisme*. Paris: Calmann-Lévy, 1973.
- LATTES, D. *Il sionismo*. Roma: Cremonese, 1928.
- LATTES, D. *Nel solco della Bibbia*. Firenze: Israel, 1938.
- LATTES, D. Il Calabrese Benedetto Musolino ignorato precursore del sionismo di Herzl. In *La Rassegna mensile di Israel (RMI)*. XXXVII – n. 23, 24 febbraio 1952 – 28 Shevat 5712.
- LATTES, D. (1951). Prefazione a Laharanne. *La nuova questione d'Oriente*. Cit., pp. 3-10.
- LEFF, Z. *Shemoneh Esrei: The Depth and Beauty of Our Daily Prayer*. Jerusalem: Targum Press, 2008.
- LEVY, A. In Internet: [https://it.wikipedia.org/wiki/Armand_Lévy_\(giornalista\)](https://it.wikipedia.org/wiki/Armand_Lévy_(giornalista)).
- LEVI, C. *Cristo si è fermato a Eboli*. Torino: Einaudi, 1945.
- LEVI, P. *La tregua*. Torino: Einaudi, 1963.
- LEVI SULLAM S. (2011). Per una storia dell'antisemitismo cattolico in Italia. In Internet: [www.treccani.it/enciclopedia/per-una-storia-dell-antisemitismo-cattolico-in-italia_\(Cristiani-d'Italia\)](http://www.treccani.it/enciclopedia/per-una-storia-dell-antisemitismo-cattolico-in-italia_(Cristiani-d'Italia)).
- LEWES, G.H. In Internet: https://en.wikipedia.org/wiki/George_Henry_Lewes#Biography.
- LUZZATTO, G. *Prefazione alla prima edizione di MUSOLINO, Gerusalemme ed il popolo ebreo*. Firenze: *Libri Liberi*, cit., pp. XIX-XXVIII.
- MARX, K. (1844). *Sulla questione ebraica*. In Massara, M. (a cura di). *Cit.* pp. 179-215.
- Marx (1844). *On the Jewish question*. In www.marxists.org/archive/marx/works/1844/jewish-question.

- MARX, K. (1845). *La sacra famiglia. Capitolo VI "La critica critica assoluta" o la critica nella persona del signor Bruno*. In M. Massara. (A cura di). *Cit.* pp. 216-245.
- MARX, K. (1845). *The Holy Family ore Critique of Critical Criticism. Against Bruno Bauer and Company*. Translated by Richiard Dixon. Foreign languages Publishing House: Moscow 1956.
www.marxists.org/archive/marx/works/1845/holy-family/index.htm.
- Marx, K. -Engels, F. (1845). *A critique of the German Ideology. Source: Progress Publisher, 1968. On line version:*
www.marxists.org/archive/marx/works/download/Marx_The_German_Ideology.pdf.
- MARX, K.- ENGELS, F. (1845). *L'ideologia tedesca*. Traduzione di F. Codino. Roma: editori Riuniti Press, 2018.
- MARX K. – ENGELS, F (1848). *Il Manifesto del Partito Comunista*. Introduzione di R. Zangheri. Roma: Editori Riuniti, 2017. English translation Ed. by Samuel H. Beer, Harvard University Press. In
www.bard.edu/library/arendt/pdfs/Marx-CommunistManifesto.pdf.
- MARX, K. (1854). *Die Krisgserklärung- Zur Geschichte der orientalischen Fage*. In MARX-ENGELS, *Werke*, Band 10, 1961.
- MASSARA, M. (a cura di). *Il marxismo e la questione ebraica*. Milano: Edizioni del Calendario, 1972.
- MEGHNAGI D (1991). A Short Note on the Israeli Palestinian Problem. In *Revue Internationale De Sociologie*, vol. 1, p. 12-18, ISSN: 0390-6701.
- MEGHNAGI, D. Una società di paria e di «luftmenschen». Gli Ebrei dell'Est Europa, la questione ebraica, il socialismo ebraico. Considerazioni storico- psicologiche. In Brunazzi M. - Fubini A.M. (a cura di). *Gli ebrei dell'Europa orientale dall'utopia alla rivolta*. Atti del convegno internazionale di Torino, gennaio 1984. Milano: ed. Comunità, 1985, pp. 172-184.
- MEGHNAGI, D. Prefazione a Eisenstadt. *Civiltà ebraica...*, 1992. *Cit.*, pp. XI-XIV.
- MEGHNAGI D. (2001). Gerusalemme, la scrittura e la guerra. Abraham Yehoshua (dialogo con David Meghnagi). In *MICROMEGA*, vol. 4, p. 45-52, ISSN: 0394-7378
- MEGHNAGI, D. *Tra Vienna e Gerusalemme. Itinerari psicoanalitici*. Firenze: Libri Liberi, 2002.
- MEGHNAGI, D. *Il Padre e la legge. Freud e l'Ebraismo*. Venezia: Marsilio, 1992. Terza edizione ampliata, 2004.
- MEGHNAGI, D. (Ed. by). *Freud and Judaism*. London: Karnac Books, 1993
- MEGHNAGI, D. *Ricomporre l'infranto. L'esperienza dei sopravvissuti alla Shoah*. Venezia: Marsilio, 2005.
- MEGHNAGI, D. *Le sfide di Israele. Lo Stato ponte fra Occidente e Oriente*. Venezia: Marsilio, 2010.
- MEGHNAGI, D. La costruzione del pregiudizio: David diventa Golia. In Atti del Convegno di Torino "Israele e il Sionismo. 1897, 1917, 1937, 1947, 1967. Anniversari, storia, attualità, Torino, 12 novembre 2017. A cura di E. Segre Amar. Livorno: Belforte, 2019, pp. 93-113.
- MEGHNAGI, D. Teaching the Shoah and training educators. In *Trauma and Memory*, 2020, Volume 8, no. 3, pp. 207-214. www.eupsy.com.
- MEGHNAGI, D. Memoria e storia della Shoah. Una sfida per la didattica. In *Trauma and Memory*, 2020, Volume 8, no. 3, pp. 215-222. www.eupsy.com.
- MEGHNAGI, D. Benedetto Musolino (1809-1885): The Moral Standng of the Jewish People from Dispersion under Titus to the Current Times. In *Israel Journal of Foreign Affairs*, 2022. DOI: 10.1080/23739770.2021.2003577.
- MIELI P. E Napoleone invocò la rinascita d'Israele. In *Corriere della Sera*, 11 dicembre 2011, pp. 42-43.
- MICKIEWICZ, A. *Dziady* (3 vols. (Paris, 1832); partial trans. *Forefathers' Eve*, 1928.
- MINCER, L. La contesa sulle origini ebraiche di Mickiewicz. In *La Rassegna Mensile d'Israel (RMI)* 1, LXV, 1999, pp. 29-52.
- MINERBI, S. *Raffaele Cantoni, un ebreo anticonformista*. Assisi-Roma: CARUCCI, 1978
- MISHKENOT SHAANANIM. In Internet: <https://jerusalemfoundation.org/old-project/mishkenot-shaananim-cultural-center-guest-house>.
- MIZRAHI, R. (1972). *Marx et la qesion juive*. Paris: Gallimard, 1972 (*trad. ital. Marx e la questione ebraica*. Firenze: Vallecchi, 1974).
- MONTEFIORE, M.H. In Intenet: https://it.wikipedia.org/wiki/Moses_Montefiore#Bibliografia.
- MONTEFIORE, SIMON, S. *Gerusalemme. Biografia di una città*. Milano: Mondadori, 2018.
- MOSSE, G.L. *Le origini culturali del Terzo Reich*. Milano: Il Saggiatore, 1968.
- MOSSE, G.L. *Il dialogo ebraico tedesco. Da Goethe a Hitler*. Firenze: Giuntina, 1988.
- MUSOLINO, B. (1851). *Gerusalemme ed il popolo ebreo*. A cura di G. Luzzatto. Roma: La Rassegna mensile d'Israel, 1951.
- MUSOLINO, B. (1851). *Gerusalemme e il popolo ebreo*. Nuova edizione a cura di D. Meghnagi. Firenze: Libri Liberi, 2014.
- MUSOLINO, B. *La Rivoluzione del 1848 nelle Calabrie* (a cura di S. Musolino). Cosenza, 1903.
- MUSOLINO, B. *Giuseppe Mazzini e i rivoluzionari italiani*. (A cura di P. Alatri). Cosenza, 1982.
- MUSOLINO, B. In Internet: www.benedettomusolino.it/biografia.htm.
- MUSOLINO, S. *Nota biografica alla prima edizione di Musolino*. In *Gerusalemme e il popolo ebraico...* *Cit.*, pp. XIII-XVIII.

- PALADINO, G. B. M., L. *Settembrini e i figliuoli della Giovine Italia*. In *Rassegna storica del Risorgimento*, X (1923), 4, pp. 831-874.
- PALADINO, G. *Il 15 maggio del 1848 a Napoli*. Città di Castello 1921.
- PIERI, P. *Storia militare del Risorgimento: guerre ed insurrezioni*, Torino 1969.
- PINTO C. "Musolino Benedetto". In *Dizionario biografico degli italiani*. Vol. 77 (2012). In Internet: www.treccani.it/enciclopedia/luigi-settembrini.
- POLIAKOV, L. *Storia dell'antisemitismo. Da Voltaire a Wagner. Volume 3. Firenze: La Nuova Italia, 1976*. (Prima edizione francese 1968)
- POLIAKOV, L. (1973). *Il mito ariano (storia di un'antropologia negativa)*. Milano: Rizzoli, 1976.
- QOHELET. In *Torah-Neviim-Ukhtuvim (תנ"ך)*. In ebraico. Jerusalem: The Hebrew University of Jerusalem, 1969, 1.166-1.176.
- RACINE, J. In Internet: https://it.wikipedia.org/wiki/Jean_Racine.
- RICCIARDI, G. *Una pagina del 1848 ovvero storia documentata della sollevazione delle Calabrie*. Napoli, 1873.
- ROMANELLI, R. *Carpi Leone*. In: *Dizionario biografico degli italiani*. Vol. 20. Roma, 1977, pp. 599-604.
- ROSENTHAL, H., DUBNOW, S.M. "Frank, Jacob, and The Frankists". In *Jewish Encyclopedia*: www.jewishencyclopedia.com/articles/6279-frank-jacob-and-the-frankists
- ROSSELLI, N. *Carlo Pisacane nel Risorgimento italiano*. Torino 1932.
- ROUSSEAU, J-J. In Internet: https://it.wikipedia.org/wiki/Jean-Jacques_Rousseau.
- ROUSSEAU J-J. *Emilio o dell'educazione*. Edizione integrale, a cura di E. Nardi. Roma: Anicia, 2017.
- SALVADORI, M. *Kautsky e la rivoluzione socialista, 1880-1938*, Milano: Feltrinelli, 1976.
- SCALISE, D. *Il caso Mortara. La vera storia del bambino ebreo rapito dal papa*. Milano: Mondadori, 1996.
- SCHEDA PERSONALE DI MUSOLINO B., Senatore del Regno: In Internet: <https://notes9.senato.it/Web/senregno.NSF/2a9c00aad2bca710c125711400599e36/6f2190494c0dae5d4125646f005dc6a9?OpenDocument>.
- SCHOLEM, G.G. (1941). *Le grandi correnti della mistica ebraica*. Torino: Einaudi, 2008.
- SCHOLEM, G. *Le tre vite di Moses Dobrushka*. Traduzione di E. Zevi, Milano: Adelphi, 2014.
- SCHOLEM, G. *Sabbetay Sevi: il messia mistico 1626-1676*. introduzione di M. Ranchetti. Traduzione di C. Ranchetti e M. Ventura. Torino: Einaudi, 2001.
- SESTIERI, L. (A cura di). *Il diario di David Reubenì*. Casale Monferrato: Marietti, 1991.
- SETTEMBRINI, L. In Internet: https://it.wikipedia.org/wiki/Luigi_Settembrini.
- SETTEMBRINI, L. *Ricordanze della mia vita*. Prefazione di F. De Sanctis. A cura di F. Torraca, Napoli: Casa editrice A. Morano: 1907.
- SILBERER E. *Moses Hess. Geschichte seines Lebens*. Brill, Leiden 1966, pp. 303-05.
- SOLERA, T. *Il Nabucco*. In Internet: <https://it.wikipedia.org/wiki/Nabucco#Note>; https://it.wikipedia.org/wiki/Giuseppe_Verdi.
- THE LAW OF RETURN (1950). In Internet: www.jewishvirtuallibrary.org/israel-s-law-of-return.
- YEHUDA, A.S. *Napoleone e uno Stato Ebraico*. In *La Rassegna Mensile di Israel*. Maggio 1950. Terza serie: vol. 16, N° 5 (Maggio 1950), pp. 202-209. Rivista dell'Unione delle Comunità ebraiche italiane. Versione originaria in *Zion*, Gerusalemme, Vol. I (XXV), n. 7, marzo 1950, pp. 29-34. Published by: Unione delle Comunità Ebraiche Italiane Stable URL: <http://www.jstor.com/st>.
- VENEZIAN, G. Lettera del 22/01/1843 a Mosé Luzzatto. In FANO JACCHIA, L., *cit.*
- VERDI, G. *NABUCCO*. In Internet: https://it.wikipedia.org/wiki/Giuseppe_Verdi; <https://it.wikipedia.org/wiki/Nabucco#Note>.
- WEISZ, G.Y. *Theodor Hezl: New Reading*. Israel: Gefen, 2013.


Opere di Benedetto Musolino

- Al popolo delle Due Sicilie*. Napoli, 1848.
- L'Inghilterra e l'Italia*. Roma, 1848.
- Il prestito dei 700 milioni e la riforma delle imposte*. Torino, 1863.
- Memorandum sur la guerre actuelle Turco-Moscovite*. Roma, 1877.
- Il trattato di Berlino*. Roma, 1879.
- La situazione*. Roma, 1879.
- La Riforma parlamentare*. Roma, 1882.
- La Rivoluzione del 1848 nelle Calabrie*. A cura di S. Musolino. Napoli, 1903.
- Gerusalemme e il popolo ebreo*. A cura di G. Luzzatto. Roma: Israel, 1951.
- Giuseppe Mazzini e i rivoluzionari italiani*. A cura di P. Alatri. Cosenza, 1982.
- Gerusalemme e il popolo ebreo. Ristampa a cura di D. Meghnagi*. Firenze: Libri Liberi, 2014.

Benedetto Musolino

Gerusalemme ed il popolo ebreo

Con un saggio introduttivo di
DAVID MEGHNAGI



librilibri

Cover of the new edition, edited by David Meghnagi,
of Benedetto Musolino's 1851 book *Jerusalem and the Jewish People*
(Florence: Libri Liberi, 2014)

Come una nave senza capitano e senza bussola: gli ebrei di Salonico nei campi nazisti e dopo la liberazione*

Without a compass: Salonika Jews in Nazi Concentration Camps and later

Stefania Zezza**

Riassunto. Durante la Shoah, la più grande comunità sefardita del mondo a Salonico fu quasi completamente distrutta. Nonostante il loro numero limitato rispetto a quello degli ebrei ashkenaziti, gli ebrei di Salonico, inizialmente deportati ad Auschwitz Birkenau e a Bergen Belsen, affrontarono tutte le esperienze più difficili e furono inviati in molti campi della Polonia occupata e della Germania. Questo articolo esplora, attraverso i documenti d'archivio ed un ampio esame delle testimonianze, le direzioni geografiche delle loro deportazioni. Vengono esaminate anche le coordinate storiche e le caratteristiche peculiari degli ebrei di Salonico che hanno influenzato le loro destinazioni e l'itinerario che sono stati costretti ad affrontare.

Parole chiave: Shoah, deportazioni, sefarditi, Salonico, campi di concentramento e sterminio, lavoro forzato, lingua, testimonianze, campi profughi.

Abstract. During the Holocaust, the largest Sephardi community in the world in Saloniki was almost completely destroyed. Despite their limited number in comparison with that of Ashkenazi Jews, the Salonika Jews, initially deported to Auschwitz Birkenau and Bergen Belsen, went through all the hardest experiences and were sent to many camps in occupied Poland and Germany. This article explores, through the archival documents and the testimonies, the geographical directions of their deportations. It also analyzes the historical coordinates and the Salonika Jews' peculiar features which affected their destinations and the itinerary they were forced to cope with.

Keywords: Holocaust; deportations; Sephardim; Saloniki; concentration and extermination camps; forced labor; language; testimonies; displaced person's camps.

Introduzione

La Comunità di Salonico fu, fino al 1943, la più numerosa comunità sefardita del mondo. Circa 60.000 ebrei vivevano nella città, nota anche come la Gerusalemme dei Balcani: i loro antenati alla fine del XV secolo erano stati espulsi dalla Spagna e accolti nella città, allora parte dell'Impero Ottomano. Per cinque secoli la presenza della Comunità ebraica ha influenzato e plasmato le caratteristiche della città, dove ha costituito la maggioranza della popolazione fino ai primi due decenni del XX secolo. Gli ebrei salonichioti avevano un legame molto forte con la Spagna e lo tenevano vivo attraverso l'uso del Ladino o Judeo Espanol, che era comunemente parlato e costituiva la loro lingua madre.

Quando Salonico fu annessa al regno greco, nel 1912, i più giovani iniziarono a imparare a scuola il greco, il francese e, talvolta, l'italiano. Il fatto che queste lingue fossero insegnate e parlate rivela che esse rappresentavano e coadiuvavano le connessioni geografiche tra i salonichioti e le altre nazioni del Mediterraneo. La conoscenza del francese spinse molti di loro a emigrare in Francia nei primi tre decenni del Novecento, la stessa cosa, anche se su scala più ridotta, avvenne in relazione all'Italia, con la quale i legami erano antichi e stretti.

Una delle caratteristiche peculiari della situazione degli ebrei di Salonico durante la Shoah dipese dal diverso trattamento riservato agli ebrei con cittadinanza straniera residenti nella città. Secondo

* Original edition in English: Without a compass: Salonika Jews in Nazi Concentration Camps and later. *European Spatial Research and Policy*, 2021, 28, 1: 45-71 (<https://doi.org/10.18778/1231-1952.28.1.03>).

** Dottoranda in Storia e Scienze Sociali (*History and Social Sciences*), Università degli Studi di Roma Tor Vergata; Literature and History Teacher, *Liceo Classico Virgilio*, Rome. Address: Via Domenico Silveri 3, 00165 Roma, Italy, e-mail <stefania.zezza@gmail.com>.

fonti tedesche, nel momento del primo trasporto ad Auschwitz, il 15 Marzo 1943, erano 852: 511 spagnoli, 281 italiani, 39 turchi, altri portoghesi e argentini. Essi furono esentati dalle misure anti ebraiche e inizialmente evitarono la deportazione. Guelfo Zamboni, il console italiano della città fino al giugno 1943, fornì a molti ebrei dei documenti attestanti la loro cittadinanza italiana: in questo modo aumentò il numero dei ‘cittadini italiani’ e di coloro ai quali fu possibile fuggire nella zona di occupazione italiana, dove le misure antiebraiche non erano applicate, con grande disappunto dei tedeschi. Gli italiani, infatti, si rifiutarono ripetutamente di applicare la politica dei tedeschi contro gli ebrei residenti nella zona italiana o con cittadinanza italiana. Molti documenti dimostrano questa posizione, che comportò la concessione di documenti italiani abbastanza ‘largamente’. Effettivamente, il console Zamboni e il suo successore, Giuseppe Castruccio, riuscirono ad evitare o, almeno, a ritardare la deportazione ad Auschwitz, tra gli altri, di 350 italiani, che arrivarono ad Atene da Salonico il 19 luglio 1943. Anche i cittadini spagnoli che vivevano nella città furono generalmente protetti dalla deportazione immediata. In conseguenza di un accordo precedente con il governo di Franco, fu loro permesso di entrare temporaneamente in Spagna: 367 di loro furono deportati il 2 agosto 1943 a Bergen Belsen, originariamente campo per ebrei di scambio. Furono poi liberati e inviati a Camp Fedallah in Marocco via Spagna.

Occupazione e persecuzione

I tedeschi occuparono Salonico nell’aprile 1941 ma non iniziarono subito ad applicare la loro politica antiebraica fino all’11 luglio 1942, quando riunirono circa 8.500 ebrei dai 18 ai 45 anni in Plateia Eleftherias. Lì furono tenuti tutto il giorno sotto il sole e costretti a fare esercizi di ginnastica, mentre venivano registrati per il lavoro forzato.

Alla fine di gennaio 1943, Dieter Wisliceny e Alois Brunner furono inviati a Salonico da Adolf Eichmann per organizzare la deportazione degli ebrei dalla città. Furono emanati molto velocemente gli ormai abituali decreti antiebraici secondo lo stesso schema utilizzato in precedenza in altre nazioni: dal 26 febbraio a tutti gli ebrei di età superiore ai 5 anni fu imposto di indossare la stella gialla, e vennero creati dei ghetti, o specifiche aree per ebrei. In particolare molti ebrei furono trasferiti nel quartiere-ghetto di Baron Hirsch, che era vicino alla stazione ferroviaria. Quando, il 15 marzo, iniziarono le deportazioni, il ghetto fu svuotato e riempito di nuovo con ebrei provenienti dalle altre aree, come Regie Vardar.




Fig. 1: Le aree di occupazione in Grecia

(Fonti: lavoro personale sulla base di Hillberg 1985; Mazower 1995; Bowman 2009)

Le deportazioni dei salonicchioti seguirono percorsi diversi e, nonostante il loro numero limitato in confronto a quello degli ebrei polacchi e ungheresi, furono inviati in tutti i principali campi di sterminio e di concentramento. Se si seguono piccoli gruppi o vicende individuali, studiando le testimonianze e i documenti disponibili, è possibile comprendere l'estensione e la complessità della maggior parte di questi movimenti. Sebbene le direttive generali della politica antiebraica nazista fossero comuni, il piano di persecuzione, deportazione e sterminio venne realizzato dai nazisti in molti modi differenti in relazione a luoghi, tempi, gruppi di persone coinvolte. In particolare le caratteristiche peculiari dei Salonicchioti ebbero un peso significativo e influenzarono il loro destino negativamente o, meno spesso, positivamente: il loro essere sefarditi, la loro origine mediterranea, il linguaggio che parlavano o che non sapevano parlare (per esempio l'yiddish). Molto spiccata era la loro tendenza a fare gruppo e fornire supporto reciproco per il fatto che sentivano fortemente, all'interno del campo, quella incomunicabilità che anche Primo Levi sperimentò e di cui scrisse¹.

Il primo flusso di deportazioni da Salonico si verificò da marzo ad agosto 1943 e fu diretto verso Auschwitz Birkenau, il diciannovesimo trasporto² di 441 ebrei (367 cittadini spagnoli e 74 membri del Consiglio ebraico e dell'amministrazione della Comunità) partì il 2 agosto e fu inviato a Bergen Belsen, che a quel tempo era la destinazione per gli ebrei cittadini di paesi neutrali o per coloro che venivano considerati ebrei di scambio. In luglio, 350 ebrei con cittadinanza italiana erano già andati ad Atene, che rimase sotto il controllo italiano fino all'8 settembre 1943. L'ultimo trasporto comprendente salonicchioti partì da Atene il 2 aprile del 1944. Si trattava di un gruppo che aveva trovato rifugio nella capitale greca al tempo delle deportazioni da Salonico: la maggior parte di loro fu inviata ad Auschwitz, dove arrivarono l'11 aprile. Altri con cittadinanza di nazioni neutrali (spagnoli, portoghesi, turchi) furono deportati a Bergen Belsen con lo stesso treno. A Vienna cinque vagoni furono staccati da quelli diretti in Polonia e inviati a nord. Il convoglio arrivò a Celle il 14 aprile 1944³.

Per motivi di chiarezza, l'analisi delle deportazioni sarà condotta separatamente: nella prima parte si tratterà delle deportazioni ad Auschwitz, e da lì ad altri campi, nel 1943-44. Nella seconda si affronterà lo studio della situazione dei deportati a Bergen Belsen, nella terza si seguiranno le direttrici geografiche delle evacuazioni e la liberazione.

Molti ebrei salonicchioti erano già stati deportati dalla Francia nel novembre del 1942. Si trattava di emigrati che si erano stabiliti nella maggior parte a Parigi negli anni Venti e Trenta e che vivevano soprattutto nell'undicesimo *Arrondissement*. La loro cattura, che avvenne dopo la razzia del *Velodrome d'Hiver* (luglio 1942), fu chiamata la *Rafle des Grecs* proprio perché per la maggior parte coloro che erano stati catturati provenivano da Salonico. Furono poi deportati ad Auschwitz Birkenau principalmente con il convoglio n. 44 da Drancy, solo 15 dei mille presenti sul treno sopravvissero. Altri furono deportati successivamente da Parigi e altre città⁴.

Auschwitz Birkenau

Tra il 15 marzo e l'11 agosto 1943, circa 45.000 ebrei furono deportati da Salonico ad Auschwitz Birkenau e la maggior parte di loro fu uccisa all'arrivo. Solo una piccola percentuale fu registrata e ricevette il numero, una ancora minore riuscì a sopravvivere. Nella testimonianza di Rudolph Vrba si legge:

«All'inizio di marzo 1943, 45.000 ebrei arrivarono da Salonico. Diecimila uomini e un numero molto minore di donne furono ammessi nel campo. Gli altri, almeno 30.000 persone, furono inviate ai crematori. Dei diecimila uomini nel campo, quasi tutti, forse tutti, morirono poco dopo. Moltissimi furono vittime di una malattia epidemica simile alla malaria, molti morirono di tifo e altri non furono in grado di sopportare le dure condizioni del campo»⁵.

¹ Riguardo le particolari caratteristiche dei salonicchioti si veda anche P. Levi (1958) e G. Antoniou, D. Moses (2018).

² Secondo il database delle deportazioni di Yad Vashem. <https://deportation.yadvashem.org> (01.02.2019)

³ *Ibidem*.

⁴ Y. Karatzoglou (2014).

⁵ R. Vrba, A. Wetzler (1944). Traduzione dell'autrice.



Fig. 2: Da Salonico ad Auschwitz

(Fonti: lavoro personale sulla base di Molho, 1973; Bowman, 2009; Yad Vashem Deportation Database: <https://deportation.yadvashem.org/index.html?language=en&itemId=5603288>, 01.02.2019)

Le ragioni di questo enorme numero di morti dipese anche dal momento della storia del campo in cui i trasporti arrivarono, la primavera del 1943, quando un nuovo crematorio fu messo in funzione e un numero estremamente alto di convogli da tutta Europa arrivava quotidianamente. C'erano dunque abbastanza prigionieri che potevano essere sfruttati dai tedeschi come lavoratori forzati. I salonichioti che superarono la selezione iniziale soffrirono molto a causa del clima e delle durissime condizioni di vita nel campo, che erano aggravate dalle loro difficoltà di comunicazione. Infatti, eccettuati pochissimi, non parlavano *yiddish*, polacco o tedesco, le lingue più usate.

Il numero delle morti fu elevatissimo specialmente tra le donne e le ragazze. Rudolph Vrba ricorda:

«In considerazione dell'alto tasso di mortalità degli ebrei greci, dovuto alla malaria e al tifo, le selezioni furono temporaneamente sospese. Agli ebrei greci malati fu ordinato di registrarsi come tali. Noi li avvisammo di non farlo, ma molti lo segnalavano comunque. Furono tutti uccisi con iniezioni di fenolo nel cuore. Queste iniezioni erano somministrate da un sottufficiale medico assistito da due medici cechi, Cespira Honza e Zdenek Stich, entrambi di Praga. Questi medici si trovano attualmente nel campo profughi a Buchenwald. Entrambi fecero tutto il possibile per aiutare quegli sventurati e, quando non poterono fare niente altro, alleviarono il loro dolore» (*ibidem*).

Ad Auschwitz e a Birkenau gli ebrei salonicoti costituivano un piccolo gruppo, ma, ciò nonostante, affrontarono tutte le possibili esperienze del lager: molte donne e giovani uomini furono soggetti ad esperimenti di sterilizzazione nel blocco 10 e 21⁶, altri furono utilizzati nei Sonderkommando, alcune ragazze lavorarono nella Union Fabrik e nel Kanada Kommando. Coloro che sopravvissero furono generalmente evacuati verso in campi in Germania alla fine del 1944 e nel gennaio 1945.

Nei Sottocampi

Molti salonicoti allora erano già stati trasferiti da Auschwitz Birkenau ad alcuni sottocampi o ad altri in Polonia, Germania e Austria. Il loro iter e le loro destinazioni geografiche, che spesso furono molte, dipesero dalla loro posizione nel campo, dal campo nel quale furono trasferiti e sfruttati per il lavoro. I greci furono soprattutto inviati a Buna Monowitz, Budy, Harmense, Fürstengrube and Jaworzno.



Fig. 3: Complesso di Auschwitz

(Fonti: lavoro personale sulla base di Molho, 1973; Bowman, 2009;
<https://encyclopedia.ushmm.org/content/en/gallery/auschwitz-maps, 01/02/2019>);
<http://auschwitz.org/en/history/auschwitz-sub-camps, 01/02/2019>)

⁶ Cfr. P. Tomai Photini (2009).

Il 2 maggio 1943, il primo gruppo di 200 di loro fu trasferito a Buna Monowitz, questo numero era destinato a crescere dal momento che molti altri furono aggiunti da trasporti successivi. Si trattava dei primi prigionieri portati a Monowitz per costruire le fabbriche. A Budy furono impiegati nell'agricoltura in lavori particolarmente estenuanti.

Un gran numero di loro dal giugno 1943 venne trasferito a Jaworzno, nel campo di Neu-Dachs, recentemente creato, dove le condizioni di vita e di lavoro erano ancora più dure. Un trasporto di 80 prigionieri, in maggioranza di Salonico, fu registrato il 2 luglio 1943. Il numero totale di prigionieri arrivò a 1.500 nei mesi successivi. Essi erano costretti a lavorare nelle miniere di carbone senza alcuna protezione, il cibo era del tutto insufficiente, specialmente se si considera il tipo di lavoro in cui erano impiegati. Nella sua testimonianza, Henry Bulawko, uno dei prigionieri, racconta di tre ebrei greci che diedero la caccia ad un cane e gli rubarono delle ossa. (Langbein, 2004, p.112)

Nonostante il loro numero esiguo e le loro difficoltà di comunicazione, gli ebrei greci si resero visibili e furono attivi all'interno del campo. Uno di loro viene ricordato da Martin Shlanger, un prigioniero, nella sua intervista del 4 marzo 1983 con il *Voice Vision Holocaust Survivors Oral History Archive*. Parlando delle condizioni igienico-sanitarie a Neu-Dachs, egli ha detto:

«Non c'era acqua corrente. C'erano dei pozzi ma l'acqua era terribile. [...] Forse perché l'area era piena di miniere di carbone. Penso che fosse piena di zolfo. Questa è la mia opinione. Molte persone avevano la dissenteria per questo, ma la bevevamo. Di notte avevamo grandi bidoni vicino alla porta, e durante il giorno c'erano le latrine, non nelle baracche, dovevamo uscire. Ma di notte non ci era permesso di uscire. Nel progetto di costruzione⁷ c'era uno Scheissmeister e ai prigionieri non era permesso di stare nelle latrine più di cinque minuti. Dopo cinque minuti lo Scheissmeister arrivava con un bastone e cacciava il prigioniero fuori dalle latrine... lo Scheissmeister al progetto di costruzione era greco. E cercava di aiutare i prigionieri quanto poteva. Un prigioniero greco... ebreo greco» (<http://holocaust.umd.umich.edu/shlanger>, 10.01.2019).

Michael Molho ha scritto che Jaworzno fu il cimitero degli ebrei greci: la maggior parte morì di fame, sfinimento, e molti furono uccisi dalle SS. Alla fine di ottobre 1943 circa mille prigionieri furono inviati ai crematori, dopo quindici giorni un altro gruppo di 250 condivise la stessa sorte. I pochi superstiti, dodici secondo Molho, furono evacuati da Jaworzno a Gross Rosen e poi a Buchenwald il 17 gennaio 1945 (Molho, 1972).

Alla fine di luglio del 1943, molti salonichioti furono trasferiti a Fürstengrube per costruire un altro sottocampo che fu attivo da settembre 1943 al 19 gennaio 1945. I prigionieri lavoravano nelle miniere di carbone. Benjamin Jacobs ricorda nel suo memoir, *The Dentist of Auschwitz*:

«Alla fine di luglio ebrei greci da Salonico furono portati a Fürstengrube. Nessuno di loro capiva il tedesco, ma dimostrarono di essere più forti di tutti noi» (Jacobs, 1995, p.189).

Hermann Langbein nel suo *Uomini ad Auschwitz* scrive che il dottor Miklos Udvardi affermò: «[...] alla fine di luglio o ad agosto del 1944 cinque o sei prigionieri furono impiccati pubblicamente a Fürstengrube. [...] coloro che furono impiccati erano polacchi ed ebrei dalla Grecia e dall'Italia.» (Langbein, 2004, p.279).

⁷ In inglese il testimone usa l'espressione *construction project* probabilmente per riferirsi al sito dei lavori.




Fig. 4: Campi dove i salonichioti furono deportati
 (Fonti: lavoro personale sulla base di Molho, 1972; Novitch, 1977; Pinhas, 2006; Bowman, 2009;
<https://encyclopedia.ushmm.org>, 01.03.2019; <https://voices.iit.edu>, 09.03.2019)

Da Auschwitz a Majdanek

Il 27 maggio 1943, fu emanato un ordine di trasferimento di circa 800 prigionieri, dai 16 ai 20 anni, affetti da malaria da Auschwitz a Majdanek. Il trasporto partì il 3 giugno e arrivò a destinazione due giorni dopo. «All’inizio di giugno, più di 800 ebrei greci, uomini e donne, arrivarono al campo da Auschwitz...» (Kranz, 2007, p. 25).

Erano destinati ad essere le cavie per un nuovo medicinale antimalarico negli esperimenti che venivano effettuati dal medico delle SS Heinrich Rindfleisch (P. Weindling, 2014). Nella testimonianza di Rudolf Vrba si legge:

«Quattrocento greci malati di malaria furono mandati a Lublino per “ulteriore trattamento” dopo la fine delle iniezioni di fenolo. Abbiamo ricevuto notizie del loro arrivo a Lublino, ma non sappiamo nulla del loro destino» (R. Vrba & A. Wetzler, 1944).

Molte donne greche erano in realtà malate di tifo, non solo di malaria, tuttavia venne loro somministrato un nuovo medicinale che non le curò affatto. Queste donne, che erano state poste in una baracca separata, morirono tutte entro il mese di settembre del 1943⁸. Le testimonianze, tra cui

⁸ «The transport of Greek Jews from KL Auschwitz, who according to notes were suffering from malaria, arrived at Majdanek on 5 June 1943. It contained 542 men and 302 women aged 16 through to 20. Most likely these prisoners were transferred for the purpose of testing a new malaria medicine. The infectious disease treatment tests were carried out by SS Doctor, Heinrich Rindfleisch, who placed the Greek women in a separate barrack and ordered them to be administered an unknown preparation. In fact, many of them suffered from typhoid fever, which decimated their group in a short period

quella della dottoressa polacca Alina Brewda, concordano sul fatto che tutte morirono lì⁹. La dottoressa Alina Brewda era stata catturata nel ghetto di Varsavia il 22 aprile 1943, durante la rivolta, poi fu inviata a Majdanek.

«Sono arrivata a Majdanek, dove sono rimasta fino al 22 settembre 1943. In quel periodo gestivo un blocco di pazienti malariche – greche – ed ero la ginecologa di tutto il distretto di Majdanek»¹⁰.

Il 23 luglio 1943 fu stilato un rapporto sulle nazionalità di provenienza dei prigionieri di sesso maschile presenti nel campo. Su 4.710, 449 erano greci¹¹. Nel *Communique of the Polish-Soviet extraordinary Commission for investigating the crimes committed by the Germans in the Majdanek extermination camp in Lublin*, si può leggere una ulteriore testimonianza riguardo la presenza dei greci, Tadeusz Budzyn, un polacco ex prigioniero del campo, dichiarò:

«I tedeschi costrinsero un grande gruppo di 1200 professori, medici, ingegneri e altri specialisti, che venivano dalla Grecia, a trasportare pietre pesanti da un posto ad un altro, un compito che andava ben al di là delle loro forze. Gli scienziati che crollavano per la stanchezza a causa del lavoro pesante venivano colpiti a morte dalle SS. A causa dell'insieme di fame, lavoro estenuante, percosse e uccisioni, l'intero gruppo di scienziati greci fu sterminato nel corso di cinque settimane»¹².

Alcuni greci erano ancora nel campo nel 1944, infatti una testimone, Alina Paradowska, diede la seguente testimonianza il 30 settembre 1947: «Nel 1944, ho visto Muhsfeldt¹³ sulla strada che partecipava attivamente alla selezione degli ebrei greci portati nel campo e destinati ad essere uccisi»¹⁴.

Da Auschwitz a Natzweiler

Il 30 luglio 1943, 86 prigionieri di Auschwitz, 60 uomini e 26 donne, furono inviati a Natzweiler-Struthof, dove vennero uccisi nelle camere a gas. Erano stati selezionati da due antropologi, Bruno Beger e Hans Fleischhacker. Secondo Paul Weidling, Beger intendeva dimostrare che la 'razza ebraica' era 'razzialmente' complessa. Era affascinato dalla varietà di tipi ebraici ad Auschwitz e particolarmente interessato agli ebrei sefarditi dalla Grecia, la cui presenza era massiccia nel blocco 10.

Tra l'11 e il 19 agosto 1943, 46 uomini e donne salonichioti, compresi nel gruppo selezionato, furono uccisi nella piccola camera a gas di Natzweiler-Struthof. I loro corpi furono inviati al laboratorio di anatomia della facoltà di medicina dell'Università di Strasburgo per entrare a far parte di una collezione di scheletri di ebrei. Il direttore del laboratorio era il dottor Hirt che, pur non essendo un medico, insegnava all'università.

of time. Cfr. *I Shall Fear No Evil. The story of Dr. Alina Brewda*. Ed. Robert J. Minney (London), pp. 91-92» Kranz (2007, p. 25).

⁹ «The Majdanek camp doctor Heinrich Rindfleisch conducted unofficial experiments on treatment of infectious diseases. He carried out therapeutic experiments on 300 female Jews (originally from Saloniki), aged sixteen to twenty, transferred from Auschwitz to Majdanek, because they had malaria, in May 1943. They died by September» (P. Weidling 2014 p. 236).

¹⁰ Cfr. www.zapisyterroru.pl/Content/4070/Brewda_Alina_en.html (01.04.2019).

¹¹ APMM, KL Lublin, I c 2, v. 1

¹² *Communique of the Polish-Soviet Extraordinary Commission for investigating the crimes committed by the Germans in the Majdanek extermination camp in Lublin*. (1944). Moscow: Foreign Languages Publishing House.

¹³ Erich Muhsfeldt (1913-1948) era responsabile delle camere a gas nel campo di sterminio di Majdanek sino al maggio del 1944.

¹⁴ Cfr. www.zapisyterroru.pl/Content/3614/Paradowska_Alina_en.html?hl=paradowska (01.04.2019). Alina Paradowska. On 30 September 1947 in Łódź, Investigating Judge of the Third Region of the District Court in Łódź, S. Krzyżanowska, with the participation of court reporter Maria Adamczyk, heard the person named below as a witness. Having been advised of the criminal liability for making false declarations and of the wording of Article 107 of the Code of Criminal Procedure.

Hirt aveva chiesto ad Himmler il permesso di ottenere alcuni corpi ben conservati per il suo lavoro. Per questo motivo gli 86 prigionieri di Auschwitz, di cui erano state prese le misure biometriche, furono inviati a Natzweiler-Struthof e uccisi. Le loro teste furono rimosse, i corpi sezionati e conservati. Questa vicenda non era del tutto nota finché un ricercatore tedesco, il dottor Joachim Lang (2004), investigò e identificò le vittime¹⁵. I loro nomi, infatti erano stati trascritti da Henry Pierre, l'assistente di Hirt, e le sue annotazioni furono d'aiuto nel processo di identificazione. Una cerimonia ufficiale si è tenuta nel dicembre 2005, in quella occasione una placca commemorativa con i nomi delle vittime è stata posta nel luogo in cui i loro resti sono stati sepolti¹⁶.

Un ulteriore gruppo di salonichioti fu trasferito da Auschwitz a Natzweiler-Struthof il 28 ottobre 1944, alcuni di loro, come Juda e Moise Akunis, erano stati deportati da Salonico con il primo trasporto ad Auschwitz.¹⁷

Da Auschwitz a Varsavia

Un trasporto di prigionieri, tra i quali molti ebrei greci di Salonico ed del nord, fu inviato da Auschwitz a Varsavia¹⁸ alla fine di agosto (501 secondo Molho¹⁹, di cui 233 dall'ultimo trasporto), in ottobre (200 secondo Molho) e a novembre (850 secondo Molho) 1943: tutte le testimonianze concordano sul fatto che quei prigionieri furono scelti perché non parlavano polacco. Furono trasferiti nel KL Warsaw Gęsiówka, che Himmler aveva creato all'interno dell'area del ghetto, per rimuovere i detriti dopo la fine della rivolta e per raccogliere tutti i materiali da costruzione riutilizzabili da inviare in Germania. Lo stesso Himmler a luglio del 1943 aveva anche stabilito di costruire un parco nell'area, cancellando ogni traccia del ghetto e della presenza ebraica a Varsavia.

«Il trasporto era composto solo di greci. La ragione – perché noi non parliamo polacco e il lavoro si svolgeva a contatto con civili polacchi e non vogliono ebrei polacchi»²⁰.

Rudolph Vrba ricorda: «Circa 1000 sopravvissuti dei 10.000 ebrei greci furono inviati con altri 500 a costruire fortificazioni a Varsavia. Poche centinaia di questi ritornarono alcune settimane dopo in condizioni disperate e furono immediatamente uccisi nelle camere a gas»²¹.

Le condizioni difficili all'interno del campo sono ricordata anche da Moshe Salmon:

«Siamo arrivati in Polonia, a Varsavia, siamo stati trasferiti con il treno ... c'era un altro campo, alcune baracche. Veramente, veramente primitive. Non un campo organizzato, niente. Solo baracche. Ognuno di noi ricevette un sacco, come cuscino, coperta, tutto. ... una malattia cominciò a diffondersi nel campo. Mio cognato e io ci ammalammo di tifo... Non mi ricordo quanto tempo siamo stati in ospedale. La gente moriva perché beveva l'acqua, un'acqua sporca»²².

Secondo I tedeschi l'impossibilità di comunicare avrebbe impedito ai prigionieri di scappare. Di fatto invece, i salonichioti riuscirono ad avere contatti e a fare degli scambi con i polacchi.

«Ogni giorno circa un centinaio di polacchi entravano nel ghetto per lavorare allo sgombero delle rovine, e facevano tutti affari con gli schiavi del campo di Varsavia. Portavano cibo e prendevano oggetti preziosi. I "mercanti" più in gamba erano gli ebrei greci, la maggior parte di Salonico. Erano particolarmente abili ad "organizzare", 'klepsi-klepsi' come dicono loro- oggetti di provenienza non "non kosher" come il furto» (Charmaz, 2003, p. 112).

¹⁵ Lang, H.J.(2004). *Die Namen der Nummern: wie es gelang, die 86 Opfer eines NS-Verbrechens zu identifizieren* [The names of the numbers: How it was possible to identify 86 victims of Nazi crimes] (first German ed.). Hamburg: Hoffmann und Campe.

¹⁶ From Auschwitz to Natzweiler (Professor Pierre Biermann of Luxemburg testified at the Nuremberg Trial [NO-814] to experiments in Natzweiler (January-September 1943) and Buchenwald (September 1943-April 1945).

¹⁷ ITS Bad Arolsen Archives Incarceration Documents / 1.1 Camps and Ghettos / 1.1.41 Stutthof Concentration Camp / Personal Files - Stutthof Concentration Camp Reference Code 01014102 oS.

¹⁸ Cfr. Zezza (2020), We are a strict, iron group, from Salonika to Warsaw via Auschwitz: <https://www.sephardichorizons.org/Volume10/Issue3&4/Zezza.html>.

¹⁹ Cfr. Molho (1973). *In Memoriam*. Thessalonique: Communauté Israélite de Thessalonique.

²⁰ Salvator Moshe: Oral History Transcript .<http://wisconsinhistory.org/HolocaustSurvivors/Moshe.asp> (05.05.2019)

²¹ R. Vrba, *cit.*

²² Salvator Moshe: Oral History Transcript. <http://wisconsinhistory.org/HolocaustSurvivors/Moshe.asp> (05.05.2019)

Nel campo Gęsiówka i salonicchioti non solo furono in grado di vedere la distruzione subita dal ghetto di Varsavia, ma sperimentarono anche la prima ‘marcia della morte’ (Krakowski, 1989) alla fine di luglio del 1944: mentre l’Armata Rossa si stava avvicinando a Varsavia, la maggior parte dei prigionieri fu evacuata a Dachau e nei suoi sottocampi. Secondo Steven Bowman, solo 280 prigionieri greci arrivarono a destinazione vivi (Bowman, 2014).

Per loro non ci fu né l’opportunità né la possibilità di fuggire, come ricorda Yehiel Daniel:

«Dove scappare? Sai dove potevamo scappare? Quale fuga? Chi ha pensato a fuggire? Non lo sai – Polonia non Polonia, non Germania. Forse stai tra Polonia e Germania... non conosci la lingua, non sai niente. Poi è meglio stare insieme ... Esattamente dove sarei potuto andare?» (Blatman, 2014, p. 66).

I prigionieri furono costretti a marciare fino a Kutno, da dove furono poi evacuati a Dachau. «Ora, la marcia da Varsavia, la parte peggiore, fu questo, era agosto – caldo. Era luglio, agosto, non mi ricordo esattamente, ma faceva davvero caldo. Non ci davano acqua, niente acqua»²³.

Anche David Lea, uno dei salonicchioti sopravvissuti, intervistato da David P. Boder²⁴ nel 1946, ricorda, anche se confusamente, il terribile viaggio:

«Durante il trasporto che venne da Varsavia, in 1944, quando i Russi si stavano avvicinando a Varsavia. Il più grande trasporto, e il più grande disastro nella storia ebraica fu a Varsavia dove ci deportarono in treno per 18 giorni. Su treni per animali, chiusi giorno e notte, sorvegliati da quattro barbari SS, con le loro pistole, niente acqua, niente cibo, e sotto il sole... E più di 8,000 persone morirono. Eravamo 8,726 e 725 arrivarono a Dachau. 8,000 persone furono uccise dalla fame o dalle SS, o dalle sete»²⁵.

David Lea e altri prigionieri da Varsavia furono registrati a Dachau il 6 agosto 1944²⁶ e furono sfruttati come lavoratori forzati nei sottocampi fino alla loro liberazione.

Molti di loro furono inviati a Mühldorf, altri a Landsberg Kaufering, alcuni a Karlsfeld. Pochi furono deportati a Leitmeritz, un sottocampo di Flossenburg, nel gennaio 1945. Per esempio, David Lea rimase a Kaufering fino alla liberazione, Eleiezer e Isaac Sotto furono trasferiti a Leitmeritz il 7 gennaio del 1945.

Noi siamo rimasti fino al 1944 a Varsavia. Nel 1944, il campo è stato evacuato perché gli alleati erano vicino, e ci portarono a Dachau. Arriviamo a Dachau e restiamo per un paio di settimane e poi ci trasferiscono ad un altro campo: il numero 4. Hanno campi diversi: numero 1, 4, 7. Poi, dal numero 4 sono andato al Lager 7. Penso che fosse a Landsberg, Germania. Poi da Landsberg, Germania, siamo stati trasferiti a Leitmeritz. Era in Cecoslovacchia. Lavoravamo in una città da quelle parti²⁷.

483 prigionieri furono lasciati a Gęsiówka, solo 41 di loro sopravvissero. Furono liberati dai partigiani polacchi il 5 agosto 1944 e decisero di combattere con loro contro i tedeschi durante la rivolta di Varsavia. Quando questa fallì e i tedeschi ripresero il controllo della città, i sopravvissuti si nascosero in bunker o nei boschi vicino Varsavia.

I salonicchioti a Bergen Belsen

Gli ebrei di Salonico furono deportati anche a Bergen Belsen: coloro che avevano cittadinanza spagnola arrivarono lì nell’agosto 1943, insieme ai membri del Consiglio ebraico:

²³ *Ibidem*.

²⁴ Il 4, 5 e 12 agosto David Boder intervistò a Parigi sette sopravvissuti di Salonico. Queste interviste rappresentano uno dei pochi documenti che forniscono informazioni dirette sul loro destino e rivelano molto di più di altre testimonianze in termini di dettagli storici, percezione degli eventi e informazioni sul contesto.

²⁵ Intervista con David Lea. www.voices.itt.edu (now <https://voices.library.iit.edu>) (09.02.2019)

²⁶ Copia di 1.1.6.1 /9956424 in conformità con ITS Archives, Bad Arolsen. Namentliche Aufstellung über Häftlinge, die im Konzentrationslager Dachau inhaftiert waren.

²⁷ Intervista con Eliezer Sotto. The William Breman Jewish Heritage Museum Esther and Herbert Taylor Jewish Oral History Project of Atlanta Legacy Project. www.thebreman.org/Research/Southern-Jewish-Archives/Oral-Histories (10.04.2019)

«Il 2 agosto un certo numero di cosiddetti privilegiati fu deportato a Bergen Belsen, a questi si aggiunsero i capi (del Consiglio ebraico), alcuni funzionari e artigiani che erano stati tenuti a Salonico dai tedeschi per i loro scopi. Con lo stesso convoglio e verso la stessa destinazione furono deportati 367 ebrei con cittadinanza spagnola. La Spagna aveva rifiutato di farli entrare...» (Molho, 1973, p. 110).



Fig. 5 Dalla Grecia a Bergen Belsen (Aprile 1944)

(Fonte: lavoro personale basato su Molho, 1973; Novitch, 1977; Bowman, 2009;

<http://buchenwald.de> (06.02.2019); <http://voices.itt.edu> (now <https://voices.library.iit.edu/>) (09.02.2019);

<https://collections.arolsen-archives.org> (02.03.2019); <https://deportation.yadvashem.org>. (01.02.2019).

Questi cittadini spagnoli lasciarono poi il campo nel febbraio 1944, passarono attraverso la Spagna e furono inviati al campo Fedallah in Marocco, da dove alla fine andarono in Palestina. Come Dieter Wisliceny affermò successivamente nel suo *affidavit*,

«circa 700 ebrei di nazionalità spagnola furono trasportati nell'agosto 1943 a Bergen-Belsen e a dicembre in Spagna.²⁸ Questi ebrei avevano ottenuto la cittadinanza spagnola nel secolo scorso mentre la Grecia era ancora sotto il dominio turco»²⁹.

Jack Revah ricorda:

«Il nostro gruppo alla fine partì per la Spagna. Il primo convoglio partì il 4 febbraio 1944, il secondo il 7. Abbiamo viaggiato in vagoni di terza classe. Una rappresentante del Joint, il Dottor Sequerra, ci aspettava al confine spagnolo. Il 14 febbraio siamo arrivati a Barcellona. Il 15 giugno siamo stati mandati a Madrid, il 21 siamo arrivati a Casablanca; eravamo ospitati in un campo vicino alla città di Fedallah. Questo campo era diretto dal signor Backelman, eravamo trattati bene e restammo lì fino al 13 novembre 1944. Passando per Port Said, dove siamo arrivati il 27 novembre, siamo andati in Palestina, dove la metà di noi ha deciso di restare» (Novitch, 1977, p. 32).

Un secondo gruppo fu inviato a Bergen Belsen da Atene nell'aprile del 1944. Jacob Button, intervistato da David Boder, ha raccontato in modo dettagliato il viaggio che attraversò la Serbia, l'Ungheria, l'Austria e la Germania. Il treno si fermò alla stazione centrale di Budapest, dove i deportati poterono vedere le prime stelle gialle sui vestiti degli ungheresi: portare la stella era infatti diventato obbligatorio il 5 aprile 1944. L'intervistato ricorda che il treno fu diviso in due diversi convogli a Vienna: uno fu diretto ad Auschwitz, l'altro a Bergen Belsen.

Come altri testimoni, Jacob Button afferma che dovettero camminare dalla stazione di Celle al campo. Il gruppo, formato da 'ebrei di scambio', fu tenuto nel campo in condizioni molto dure, soffrì per la fame, le malattie come il tifo, tuttavia non fu sfruttato per il lavoro forzato né soggetto a selezioni. Rimasero tutti nel campo fino all'aprile 1945.

Altri ebrei di Salonico arrivarono a Bergen Belsen, come in molti altri campi e sottocampi in Germania, dopo l'evacuazione da Auschwitz. In quel momento il campo aveva perso la sua funzione originaria ed era diventato la destinazione per migliaia di prigionieri dopo le marce della morte. I nuovi arrivati venivano lasciati morire senza un riparo, cibo e acqua, perché il campo, che originariamente era stato progettato per contenere poche migliaia di prigionieri, in quel momento ne ospitava circa &60.000.&&

Le evacuazioni

A causa dell'avvicinarsi dell'Armata Rossa al complesso di Auschwitz, circa 60,000 prigionieri furono costretti a d abbandonare il campo e a marciare verso i campi in Germania per essere sfruttati come manodopera forzata nell'industria degli armamenti. Le marce della morte, come sono comunemente conosciute, cominciarono tra il 17 e il 18 febbraio: furono così disorganizzate e caotiche che i prigionieri spesso raggiunsero la loro destinazione finale dopo alcune settimane. La maggior parte di loro fu poi trasferita ad altri sottocampi, due o tre talvolta, dove alla fine fu liberata. Anche i salonichioti sopravvissuti ad Auschwitz furono tra questi. Per alcuni giorni dopo il 18 gennaio furono condotti via dal complesso di Auschwitz e costretti a camminare nella neve per molti chilometri prima di raggiungere una stazione da cui partire per essere trasferiti nei campi ad occidente.

²⁸ In realtà si tratta di febbraio, come i documenti confermano.

²⁹ *Affidavit* of Dieter Wisliceny. Source: Nazi Conspiracy and Aggression. Volume VIII. USGPO, Washington, 1946, pp. 606-619. [This *affidavit* is substantially the same as the testimony given by Wisliceny on direct examination before the International Military Tribunal at Nurnberg, January 3, 1946].

Moshe Haelion³⁰, allora ventenne, ricorda di essere partito con migliaia di altri a piedi il 21 gennaio, dopo quattro giorni arrivò a Mauthausen. Le condizioni di vita nel campo erano terribili, quindi si offrì volontario per lavorare a Melk, dove comunque non si stava meglio. Quando arrivò a destinazione, il campo aveva raggiunto la sua massima capacità: il 30 gennaio c'erano 10,352 prigionieri. L'ultimo gruppo di prigionieri fu trasferito lì il 29 gennaio 1945 per lavorare nelle cave senza alcuna protezione.

A causa dell'imminente arrivo degli alleati, il campo fu evacuato per la maggior parte verso Ebensee. I prigionieri furono poi trasferiti a Linz con delle barche e, dopo due giorni, passando a piedi attraverso Wels e Lambach, arrivarono a destinazione, dove lavorarono alla stazione ferroviaria fino al 6 maggio. Circa 180 ebrei greci sopravvissero lì, tra questi anche Dario Gabbai, che aveva preso parte alla rivolta dei Sonderkommando a Birkenau, e Jacques Stroumsa.

Un ulteriore gruppo, nel quale si trovava Henry Sochami, uno degli intervistati di David P. Boder, fu trasferito a Breslau Lissa e, da lì, a Buchenwald:

«Un mese prima dell'arrivo dei Russi, il campo fu evacuato e fummo trasferiti in un campo a [nome incomprensibile].³¹ A [nome incomprensibile], c'erano solo quaranta ebrei, e il resto dei prigionieri erano cristiani»³².

L'intervistato sta parlando di Breslau Lissa, il primo sotto campo di Gross Rosen, creato nel 1942. Nel 1944 ospitava la fabbrica FAMO. Egli continua poi dicendo che nel febbraio del 1945 fu evacuato a Buchenwald.³³ Molto probabilmente Henry Sochami fu uno dei 7.800 prigionieri trasferiti da Gross Rosen a Buchenwald tra il 10 febbraio e il 5 marzo 1945. Centinaia di questi morirono nei carri bestiame aperti, coloro che raggiunsero Buchenwald vivi erano stremati, affamati e gravemente malati³⁴.

L'intervistato si trovava in un blocco con prigionieri deportati da molte nazioni: quelli che erano considerati adatti al lavoro furono trasferiti ad altri campi in tutta la Germania. Egli riuscì a nascondersi, ma alla fine fu spostato in quello che definisce *campo chico*, in una baracca sovraffollata. Si trattava del *Kleine Lager*, il campo piccolo all'interno di Buchenwald. Era un'area di quarantena e di transito costruita nella zona nord del campo nel 1942; da qui, dopo qualche settimana di permanenza, i prigionieri venivano trasferiti nei sottocampi. Nel momento in cui Sochami giunse lì, il sovraffollamento era critico a causa dei trasporti dai campi ad est. Quando gli americani si stavano avvicinando, il 6 aprile, il comandante emise un ordine di evacuazione. Dal giorno successivo circa 28.000 prigionieri furono evacuati: le guardie radunarono gli ebrei e ne uccisero la maggior parte per strada. L'identità ebraica dell'intervistato non era nota agli altri prigionieri, perché, egli afferma, gli ebrei non erano distinti lì come ad Auschwitz. Quindi riuscì a nascondersi in un bunker sotterraneo con alcuni russi e ne uscì l'11 aprile, quando gli americani liberarono il campo. Altri salonichioti, evacuati da Auschwitz, da Buchenwald furono inviati a Theresienstadt, dove furono liberati.

In particolare è interessante seguire il percorso di un gruppo di giovani donne trasferite a Ravensbrück perché la loro esperienza è paradigmatica.³⁵ Ravensbrück era stato il primo campo realizzato dai Nazisti per le donne nel 1939 e rimase in funzione fino a maggio 1945. La storia del campo è complessa in quanto si susseguirono diverse fasi, molto differenti l'una dall'altra. Dall'essere un campo per prigioniere politiche, divenne, nell'ultima fase, un campo di transito e di sterminio, dotato di camere a gas. In quel momento, le donne ebraiche, che erano state assenti dal campo per quattro

³⁰ Oral history interview with Moshe Haelion. USHMM. Oral History | Accession Number: 2014.428.9 | RG Number: RG-50.822.0009

³¹ L'intervistato disse Breslau Lissa, ma l'intervistatore non riuscì a capire e lo trascrisse *Breslaolita*.

³² Intervista con Henry Sochami/Suchami. www.voices.itt.edu. (now <https://voices.library.iit.edu/>) (09.02.2019)

³³ Di nuovo la trascrizione dell'intervista mostra un fraintendimento: la parola 'Buchenwald', riconoscibile nella registrazione audio è stata trascritta come 'empujando'.

³⁴ <http://buchenwald.de/en/463/#.dpuf> (06.02.2019)

³⁵ Si veda anche Zezza S. (2018).

anni, dopo che il Reich era stato dichiarato *Judenfrei*, furono trasferite ancora lì in un numero impressionante. A gennaio 1945 Ravensbrück, quindi, appariva molto diverso da quello che era stato all'inizio e nelle fasi successive: il numero degli arrivi aumentò drasticamente nel 1944 e 1945, quando circa 100.000 prigioniere furono deportate lì da altri campi o dalle nazioni occupate. Questo numero era almeno dieci volte più elevato rispetto a quello delle prigioniere arrivate nei quattro anni precedenti.

Fu in questa fase finale che la maggior parte delle ebreo greche arrivò. Undici di loro sono registrate nella lista del trasporto n. 42 da Auschwitz. Alcune altre, i cui nomi non si trovano nelle poche liste che non furono distrutte, testimoniarono riguardo la loro deportazione nel campo dopo la guerra. Diversamente dalla maggioranza delle prigioniere di Ravensbrück, che provenivano direttamente dalle loro nazioni di origine, le donne greche arrivarono dopo aver trascorso circa venti mesi ad Auschwitz Birkenau, per molte di loro Ravensbrück rappresentò solo un luogo di transito verso i sottocampi, in particolare Rechlin/Retzow, Malchow o Neustadt Glewe.

Ravensbrück infatti era il centro di un complesso sistema di 40 sotto campi creati per le donne in diverse città tedesche. Quelli più vicini al campo principale, circa venti, rimasero sotto la giurisdizione di Ravensbrück fino alla liberazione, gli altri passarono ad altri complessi geograficamente più vicini nell'estate del 1944.

Durante le ultime settimane di aprile, quasi tutti i documenti riguardanti il campo furono distrutti, ma alcuni di loro sopravvissero. Uno di questi è appunto la lista di trasporto n. 42 da Auschwitz³⁶. In base ai dati presenti nel documento e desumibili dal confronto con altri, si può notare che le undici ragazze che arrivarono il 23 gennaio del 1945 avevano un'età compresa tra i 17 e i 22 anni ed erano state deportate ad Auschwitz da Salonico tra marzo e aprile 1943.

Anche molte giovani donne evacuate a Ravensbrück più tardi erano arrivate ad Auschwitz nella primavera del 1943 e condivisero lo stesso iter: alcune di loro, come Rita Benmayor, avevano lavorato all'aperto per alcune settimane o mesi, in opere di scavo o nei bacini d'acqua. Coloro che sopravvissero a quei primi mesi furono poi trasferite nel Kanada Kommando a Birkenau, alcune alla Union Fabrik da cui furono evacuate il 18 gennaio.

Un altro gruppo, evacuato a Ravensbrück, era composto da donne selezionate come cavie per il blocco 10 ad Auschwitz. Dalle loro testimonianze è possibile ricostruire il loro percorso. Evacuate il 18 gennaio, camminarono fino a Breslau, poi furono trasportate in vagoni aperti fino alla loro destinazione, passando per Francoforte sull'Oder e Berlino. Anche loro non restarono nel campo principale, circa il cinquanta per cento fu inviata a lavorare nei sottocampi. Alcune delle ragazze greche, come Palomba Allalouf, furono trasferite a Malchow con dei pulman:

«Una mattina dopo otto giorni ci dissero: Zählapell, Zählapell... Eravamo tutte fuori e arriva un tedesco: tu fuori, tu fuori. Frieda e io fummo tra quelle chiamate. Ci misero su un pulman» (Lewkowiz, 2009, p. 160)³⁷.

Altre, come Lisa Pinhas e Rita Benmayor,³⁸ furono trasferite a Rechlin/Retzow, un campo di aviazione vicino all'aeroporto Lärz. Lisa Pinhas ricorda che era febbraio e che lavoravano nei boschi o nel campo di aviazione, scavando e tagliando rami di alberi per nascondere gli aeroplani. Le condizioni di vita erano terribili a causa del sovraffollamento, della riduzione delle razioni e delle epidemie causate dalla mancanza di igiene. Un bombardamento devastante distrusse il campo di aviazione il 10 aprile e le prigioniere furono costrette a sgomberare le rovine. Dopo pochi giorni

³⁶ Überstellung Nr.42 aus Auschwitz, APMO, MF nr. 55, k. 2401-2419

³⁷ Si veda anche la testimonianza di Palomba Alaluf, born in Thessaloniki, Greece, 1926, regarding her experiences in Thessaloniki, Auschwitz and Ravensbrück. Record Group 0.33 - Testimonies, Diaries and Memoirs Collection File Number 6564 Tape Number 0.33.C/5048. Language: Greek. Date of creation - 17/02/1989. <https://testimonies.yadvashem.org/index.html?search=&language=en> (20/06/2017)

³⁸ Intervista con Rita Benmayor. www.voices.itt.edu. I documenti riguardanti Rita Benmayor sono stati forniti da ITS Bad Arolsen: Copy of 6.3.3.2 / 98820205, Copy of 6.3.3.2 / 98820211, Copy of 6.3.3.2 / 98820213, Copy of 6.3.3.2 / 98820214 in conformity with the ITS Archives, Bad Arolsen.

alcune di loro furono portate indietro a Ravensbrück, dove le greche furono poste nello stesso blocco delle francesi. Dopo alcune settimane a Ravensbrück, Frieda Medina Kovo³⁹ fu trasferita a Neustadt Glewe, Meklenburg, dove le donne lavoravano nei boschi, e alla Dornier Works, nell'aeroporto militare in prossimità di Neustadt-Glewe, nel distretto di Ludwigslust.

Frieda fu assegnata alla mimetizzazione degli aeroplani. Ricorda che il 23 aprile 1945 l'aeroporto fu pesantemente bombardato e le ragazze si nascosero nei boschi che bruciavano. Il 2 maggio le guardie chiusero le prigioniere nelle baracche e partirono e nel pomeriggio arrivarono i russi.

Intanto il 27 aprile erano iniziate le evacuazioni da Ravensbrück. Lisa Pinhas ricorda che le prigioniere marciarono fino a Malchow, dove arrivarono nella notte del 28 aprile. Anche Rita Benmayor fu trasferita a Malchow, ma direttamente da Retzow. Rimase lì fino a quando i tedeschi lasciarono il campo, allora, con alcune altre prigioniere, si recò al villaggio vicino per cercare cibo. All'arrivo dei russi, tornarono indietro.

La liberazione e i campi profughi

I campi in Europa occidentale furono liberati in giorni diversi durante la primavera del 1945. Per i sopravvissuti la liberazione significò l'inizio di una nuova fase: da una parte dovettero affrontare le loro perdite e traumi, dall'altra, la maggioranza di loro visse in un limbo perché non avevano intenzione di tornare indietro nelle loro nazioni di origine, ma, allo stesso tempo, non poterono trovare subito un luogo per iniziare una nuova vita. In questo periodo moltissimi di loro si trovarono a vivere nei *Displaced Persons' camps*, i campi profughi creati dagli alleati per fronteggiare l'emergenza. Da lì alcuni ritornarono nelle loro patrie dopo un po', altri intrapresero un nuovo percorso che li portò in luoghi diversi e finalmente nelle loro residenze definitive. In base alle testimonianze e ai documenti esaminati, si possono ricostruire alcuni dei percorsi che i sopravvissuti seguirono dopo la liberazione. L'argomento, tuttavia, ha bisogno di essere studiato in modo più approfondito perché esistono molte testimonianze e molti documenti negli archivi del Joint Distribution Committee, di Bad Arolsen e altrove, che possono fornire ulteriori informazioni.

La maggior parte del primo gruppo di salonicioti con cittadinanza spagnola, che era stato deportato a Bergen Belsen nell'agosto del 1943, poi liberato e inviato in Spagna, Marocco e Palestina, dopo il 9 agosto 1945 tornò in Grecia, 150 di loro restarono a Tel Aviv (Molho, 1977).

L'altro gruppo, arrivato a Bergen Belsen nell'aprile 1944, fu evacuato dopo un anno e inviato a Theresienstadt, in conseguenza dei tentativi di Himmler di trovare un accordo con gli alleati. Il treno su cui viaggiavano questi prigionieri con cittadinanza spagnola, turca e portoghese, lasciò Bergen Belsen il 10 aprile. Fu bombardato e danneggiato durante il viaggio, gli americani si imbattono nel convoglio il 13 aprile. Nino Barzilai, uno degli intervistati di David Boder, fece un resoconto estremamente dettagliato dell'evento:

«Fummo caricati su un treno e ci venne detto che dovevamo essere portati in Spagna, ma arrivammo a "Börgemoor". Lì ci furono molti bombardamenti degli americani, che durarono per tutta la notte. Al mattino, quando ci svegliammo, notammo che i tedeschi avevano abbandonato il treno e che eravamo stati lasciati da soli nella campagna ... completamente abbandonati. Alcuni di noi si recarono nelle case tedesche vicine per vedere cosa stesse accadendo. Cercavamo cibo perché non cucinavamo e avevamo mangiato tutto quello che ci era stato dato per il viaggio. Trovammo alcune patate e tornammo al treno dove le bollimmo per mangiare qualcosa. Intanto, girava la voce che gli americani erano arrivati. Qualche tempo dopo accogliemmo con felicità gli americani che erano venuti ... La loro prima preoccupazione fu di darci qualcosa di caldo da mangiare, e ci diedero una zuppa sul treno. Il giorno dopo ci fu detto che saremmo stati portati altrove e di riunirci nel parco della città per marciare insieme verso alcune case che avevano preparato per noi. Così marciammo...».⁴⁰

³⁹ <https://collections.ushmm.org>. Oral History | Accession Number: 1995.A.1272.76 | RG Number: RG-50.120.0076.

⁴⁰ Intervista con Nino Barzilai: www.voices.itt.edu. now <https://voices.library.iit.edu> (09.02.2019)

Alcuni di loro, poiché erano ammalati di tifo, furono portati dai soldati americani a Hillersleben. Manis Mizrachi,⁴¹ intervistato da David Boder, ha fornito dettagli interessanti sugli eventi che seguirono la liberazione. In particolare affermò che, dopo la morte dei suoi genitori per il tifo, fu ospitato da famiglie tedesche, che erano state costrette dagli americani a fornire cibo e riparo ai prigionieri liberati. Anche lui fu colpito dal tifo e fu ricoverato nell'ospedale di Hillersleben. Quando guarì pesava 42 chili. Una testimonianza sull'evento fu resa da Frank Towers, un soldato del Trentesimo Fanteria che si imbatté nel treno:

«Tra Brunswick e Magdeburg c'era la città di Hillersleben, dove si trovava una grande base aerea della Luftwaffe con molte baracche a due piani per il personale tedesco, che era stato recentemente cacciato dal Trentesimo Fanteria durante la cattura di Hillersleben.

A questo punto, un piccolo commando, guidato dal 743esimo Battaglione Carri, con fanteria del centodiciannovesimo reggimento, salì su questi carri armati. Mentre si spingevano avanti verso Magdeburg, entrarono nella piccola cittadina di Farsleben, a circa 10 km a nord di Magdeburg, con lo scopo di ripulire la zona dai soldati tedeschi che potevano trovarsi in attesa e aver organizzato un'imboscata. (...)

Quando entrarono e presero il villaggio, non furono trovati soldati tedeschi che stessero preparando un agguato all'apparire dei nostri. In ogni modo l'avanguardia scoprì un lungo treno merci sui binari, che era stato sorvegliato da parecchie guardie naziste. Il motore era pronto a tutto vapore e aspettava ordini sulla destinazione. Le guardie e l'equipaggio del treno fuggirono non appena capirono di essere in inferiorità numerica, ma furono catturati in poco tempo. Mentre il treno stava fermo e l'equipaggio attendeva ordini e aspettava di decidere la destinazione, molti dei passeggeri erano scesi e stavano sdraiati sul terreno vicino al treno. Il treno, su cui erano circa 2.500 ebrei, aveva lasciato il campo della morte di Bergen Belsen alcuni giorni prima. Uomini, donne e bambini erano stati caricati sui pochi vagoni, alcuni passeggeri, alcuni merci, ma per la maggior parte i tipici antiquati vagoni chiamati "40 e 8", una terminologia della prima guerra mondiale. Questo significava che questi vagoni potevano essere occupati da 40 uomini o otto cavalli. Erano tutti ammassati in ogni spazio libero e i vagoni erano affollati con circa 60 o 70 vittime ebraiche dell'Olocausto, la maggior parte aveva solo lo spazio per stare in piedi, quindi erano ammassati come sardine. Alcuni di questi prigionieri erano scesi dai vagoni passeggeri, stavano vicino al treno e si riposavano come potevano sotto gli occhi attenti delle guardie naziste. Quelli nei vagoni merci erano ancora chiusi dentro quando furono trovati, ma poco dopo furono liberati.

Gli uomini del 723esimo battaglione e del 119esimo reggimento che scoprirono il treno, non potevano credere a quello che vedevano, né a quello che avevano tra le mani in quel momento. Parlando con alcune di queste vittime, infatti pochi di loro parlavano un po' inglese, cominciarono a capire quello che avevano scoperto. Ognuno aveva una storia leggermente diversa da raccontare, così non c'era modo di sapere con precisione quale fosse la vera storia. Ora, dopo più di 60 anni e avendo sentito le storie dai loro genitori, c'è una buona possibilità che ci siano esagerazioni o imprecisioni. Immediatamente aprirono tutti i vagoni e permisero a queste vittime, che erano in uno stato penoso, di essere liberate e scendere a godere per la prima volta della libertà. Molti esitarono all'inizio perché i Nazisti li avevano avvertiti che 'se e quando fossero mai diventati prigionieri degli americani, li avrebbero uccisi immediatamente.' Non avevano idea di cosa aspettarsi da quei selvaggi di americani»⁴²

Alcuni dei sopravvissuti, come Manis Mizrachi, Eva Button, Jacob Button e Nino Barzilai, alla fine andarono a Parigi in centri di accoglienza del Joint, dove furono intervistati da David Boder nell'estate del 1946. A Parigi attendevano i documenti per emigrare, altri tornarono in Grecia nel giugno 1945⁴³.

Un altro gruppo di salonichioti era stato portato a Bergen Belsen durante le evacuazioni e fu liberato dall'esercito britannico il 15 aprile. Alcuni di loro tornarono in Grecia passando attraverso la Bulgaria e furono messi in un campo di quarantena a Sidirokastro, vicino al confine bulgaro, prima di tornare a Salonicco. Altri vennero portati in Svezia nel luglio del 1945, infatti 13 nomi greci ,

⁴¹ Intervista con Manis Mizrachi: www.voice.iit.edu. Now <https://voices.library.iit.edu> (09.02.2019)

⁴² www.30thinfantry.org/holocaust.shtml (02.05.2019)

⁴³ World Jewish Congress London (London n° 130). List of Greeks (Jews) who were arrested in Athens on 25.3.1944 by the SS and deported on 2.4.1944. Now repatriated and registered in Brussels and Paris (some cases with dates of death) List dated 25.6.1945

cinque di Salonico, si trovano nella lista dei rifugiati inviati nel paese scandinavo il 24 luglio.⁴⁴ La nave S/S Kastelholm, una delle Navi bianche della Croce rossa svedese, trasportò 400 sopravvissuti da Lubecca al porto Frihamnen di Stoccolma. Da lì alcuni rifugiati furono trasferiti al sanatorio di Ropsten e poi all'ospedale per le malattie infettive di Roslagstull a Stoccolma, o all'ospedale da campo a Sigtuna.

Altri salonichioti, liberati a Mauthausen o ad Ebensee, furono trattenuti lì fino al 23 maggio 1945, quando la Croce rossa diede loro il permesso di partire. Tra questi c'era Isaak M. che era stato evacuato lì il 25 gennaio.⁴⁵ 180 Greci, tra cui Moshe H., sopravvissero ad Ebensee e decisero di tornare in Grecia attraverso l'Italia a giugno 1945. Restarono nel nord della penisola per alcuni mesi e incontrarono la Brigata ebraica. Per questo Moshe H. cambiò idea e decise di andare in Palestina. Trascorse un anno in un campo nel sud Italia, partì poi da Genova, si fermò a Cipro e arrivò in Palestina. Negli archivi dell'International Tracing Service esiste un documento datato 21 maggio 1945, che indica i nomi dei prigionieri greci liberati ad Ebensee e dei parenti che stavano cercando di rintracciare. Tra di loro c'erano: Shlomo Venezia e Dario Gabbai, dei Sonderkommando, e Heinz Kounio.⁴⁶

Le donne liberate da Ravensbrück e dai sottocampi quasi immediatamente abbandonarono la zona sovietica e andarono in quella americana. Da lì alcune, come Erica Kounio Amariglio, ritornarono in Grecia nell'agosto del 1945 passando attraverso la Bulgaria, altre, come Lisa Pinhas, attraverso la Romania. (Pinhas, 2006) Alcune altre, tra cui Rita Benmayor, andarono in Francia e si stabilirono temporaneamente a Parigi, oppure andarono in Belgio.

Uno dei Displaced Persons' Camps dove molti salonichioti sopravvissuti si ritrovarono fu Feldafing, situato a pochi chilometri a sud di Monaco. Costruito originariamente come campo estivo per la Gioventù hitleriana, venne trasformato in campo profughi dall'esercito americano il primo maggio 1945. Divenne il primo campo esclusivamente per profughi ebrei che furono trasferiti lì inizialmente dal complesso di Dachau, poi da altri campi in Germania. La presenza dei salonichioti a Feldafing è menzionata da una volontaria inglese, Francesca Wilson, che scrisse di loro nel suo libro *Aftermath* (Wilson, 1947) e da Saul Sorrin, che lavorò per l' UNRRA. Alla fine del 1945 Saul Sorrin fu inviato a Neu Freimann Siedlung, un campo profughi vicino Monaco, per aiutare i sopravvissuti alla Shoah:

«Avevamo anche altri gruppi meno conosciuti. Avevamo gli ebrei di Salonico, sopravvissuti a Dachau, Auschwitz, Dachau, cioè ebrei greci. Gente molto dura. Salonico era nota per la sua comunità di persone resistenti, erano scaricatori di porto, sai. Non so se sia uno stereotipo. Questo è quello che ho sentito. Non ho davvero studiato la comunità. Ma, credimi, le persone che ho visto erano davvero dure. C'erano molti problemi tra loro, tra l'altro, e gli ebrei polacchi. C'era violenza tra questi due gruppi. Tanto che il rabbino [David] de Sola Pool, il famoso rabbino sefardita di New York, è dovuto venire in aereo per cercare di affrontarlo. Abbiamo dovuto trasferire centinaia di ebrei greci da uno dei campi, che era un campo profughi per ebrei polacchi, per la loro sicurezza, sai. Hanno reagito, e la ragione principale è che facevano molti affari in quel campo... La concorrenza spesso assumeva una forma violenta. C'era un campo in cui vivevano. Si chiamava Feldafing. Era un grande campo, tre o quattromila persone. E in quel campo... C'era un mercato nero molto attivo».

⁴⁴ www.jewishgen.org/databases/Holocaust/0095_Bergen-Belsen-to-Sweden.html. (02.05.2019) Il file è datato 14 luglio 1945. La collezione contiene informazioni derivanti dai documenti dell' UNRRA (United Nations Relief and Rehabilitation Administration) European Regional Office. Citazione ufficiale: United Nations Archives S-0523-0646, UNRRA, European Regional Office. I file sono disponibili anche presso United States Holocaust Memorial Museum in Washington, DC [USHMM Acc. 1997.A. 0235, Reel 5].

⁴⁵ ITS Archives: 1 Incarceration Documents / 1.1 Camps and Ghettos / 1.1.26 Mauthausen Concentration Camp / 1.1.26.3 Individual Documents Regarding Male Detainees Mauthausen / Personal Files (male) - Concentration Camp Mauthausen Reference Code 01012603 oS -

⁴⁶ ITS Archives: Incarceration Documents / 1.1 Camps and Ghettos / 1.1.26 Mauthausen Concentration Camp / Liberation lists for detachment Ebensee, CC Mauthausen - (postwar compilation) Reference Code 8120400. Creation Date 1945-05-21 - 1945-09-30. O.C.C. 15/93 b- IV A2(F4-5/A) 68.

Dopo che si verificarono degli incidenti

«Abbiamo deciso di ricollocarli - questa è la parola, è una parola sicuramente non kosher. Ricollocare gli ebrei greci in yiddish o in tedesco si dice *umsiedlung*. Non potevamo trasferire 5.000 polacchi. Così cercammo di farlo nel modo più gentile possibile, dicendo: "Guardate, vi portiamo in questo altro posto. Fate i vostri affari lì." Ma, evidentemente, non era così remunerativo. Così il passo successivo fu che ricevetti un telegramma o dagli Stati Uniti o dal quartier generale dell'UNRRA in cui mi si chiedeva cosa stesse succedendo. Avevano ricevuto un telegramma da Rabbi Pool, de Sola Pool, che è un patriarca delle congregazioni sefardite a New York, un importante anziano della congregazione della Fifth Avenue, amico personale di Franklin Roosevelt e di altre persone importanti, in cui diceva che stava arrivando. Che sente? Che sta ricevendo dei rapporti sul fatto che la stessa cosa che Hitler ha fatto loro stava accadendo di nuovo. Che stavano sul punto di essere *umgesiedlungt*, trasferiti. Ci incontrammo. Arrivò, prese un aereo, ci incontrammo e spiegai che si stava facendo questo perché l'alternativa sarebbe stata la violenza. Alla fine siamo riusciti a calmare le acque. Ma il mercato nero, gli affari, data la vitalità degli ebrei, esprimeva il loro bisogno di riprendersi dopo che gli era stato portato via tutto, erano una parte importante della loro vita, gli affari. Cioè vivere in questo sistema economico separato da quello legittimo nella Germania postbellica».⁴⁷

Leon M., dopo essere stato deportato ad Auschwitz e Varsavia, arrivò a Dachau il 6 agosto 1944. Fu trasferito al Waldlager a Müldorf dove rimase per cinque mesi, da novembre 1944 ad aprile 1945. Dopo la liberazione fu portato a Feldafing dove incontrò la sua futura moglie, sopravvissuta a Bergen Belsen. Il loro primo figlio nacque lì nel 1946, cercarono poi di andare in Palestina ma dovettero tornare a Feldafing dove nacque il loro secondo figlio nel 1950. Dai documenti disponibili negli archivi dell'International Tracing Service, si può osservare che molti ebrei di Salonico seguirono lo stesso iter di Leon, cioè il trasferimento da Auschwitz a Varsavia, poi a Dachau (Müldorf) e Feldafing. Beppo A. e Moise A., per esempio, da Feldafing partirono per Haifa, ma tornarono in Germania nel 1950 e rimasero nel campo di Fohrenwald aspettando i visti per il Canada (riuscirono invece ad andare negli Stati Uniti).⁴⁸ Ulteriori informazioni sui salonichioti a Feldafing e in altri campi profughi sono presenti in una lettera scritta al Comitato Centrale delle Comunità ebraiche in Grecia dall'*Union des Juifs Sépharadiques Grecs en Allemagne* da Feldafing il 15 dicembre 1946.⁴⁹ Il presidente dell'*Union* diede informazioni sugli ebrei greci che si trovavano lì. Scrisse che il loro numero era più basso di quello degli ebrei provenienti da altre nazioni e inviò una lista con i loro nomi. Dall'agosto 1945 a Feldafing c'erano ebrei di Salonico nel blocco 4/b. A dicembre del 1946 c'erano 37 greci, non era specificato se di Salonico, anche a Landsberg, almeno quattro a Bamberg, tre al sanatorio per malati di tubercolosi a Gauting, uno nell'ospedale di St. Ottilien, due a Forenwald, poi a Monaco e a Norimberga. È interessante notare che Azriel M. indicò le possibili destinazioni per l'emigrazione di persone che aveva conosciuto nel campo: dieci di loro avevano parenti negli Stati Uniti, ma non potevano partire per la quota limitata disponibile per i greci. Circa venti intendevano andare in Palestina ma non avevano i permessi, quindici volevano tornare in Grecia per cercare i loro familiari, gli altri non sapevano dove andare. La situazione negli altri campi profughi era simile. Molti greci arrivarono nei campi in Italia, ad esempio in quello di Santa Cesarea Terme, prima di tornare in Grecia o andare in Palestina nei mesi o anni successivi. Secondo quanto Azriel M. scrisse nel 1946, si sentivano come una nave senza un capitano o una bussola.

⁴⁷ Riguardo la situazione degli ebrei greci a Feldafing si veda anche JDC archives: Letter from Charles Passman to AJDC Munich. Item ID: 2059654. Date: 9/28/1948. Author: Passman, Charles. Reference Code: G 45-54 / 4 / 8 / 49 / GER.794. In Folder: Germany (U.S. Zone): Feldafing Camp. 1948. Search in Collection: 1945-1954 Geneva Collection. <https://archives.jdc.org> (2.01.2020).

⁴⁸ ITS Archives: Registrations and Files of Displaced Persons, Children and Missing Persons / 3.2 Relief Programs of Various Organizations / 3.2.1 IRO "Care and Maintenance" Program / CM/1 files from Germany, A-Z Reference CodeNumber of documents 916266. <https://arolsen-archives.org> (15.02.2020).

⁴⁹ 3 Registrations and Files of Displaced Persons, Children and Missing Persons / 3.1 Evidence of Abode and Emigration / 3.1.1 Registration and Care of DPs inside and outside of Camps / List of Greek Jews in the camp Feldafing 15.12.1946 in various locations. Reference Code 421000. Number of documents 11 - Immediate source of acquisition or transfer World Jewish Congress London (London no. 1038). <https://arolsen-archives.org> (15.02.2020).

Conclusioni

Il destino degli ebrei di Salonico durante la Shoah rappresenta chiaramente la complessità dell'evento in termini di estensione geografica e varietà di esperienze. Nonostante la persecuzione, deportazione e sterminio degli ebrei fosse stato pianificato e organizzato dai nazisti secondo un processo globale in Europa, esso fu realizzato in relazione a diverse variabili: tempo, luogo, l'origine geografica e la lingua dei deportati, la fase della guerra. Le vittime della persecuzione dovettero affrontare esperienze estremamente difficili di diverso tipo che rappresentano le parti di un piano generale. I documenti personali (interviste, testimonianze, e racconti), esaminati insieme ai documenti d'archivio ufficiali, mostrano che il destino dei salonichioti è esemplare. La microstoria e la macrostoria contribuiscono significativamente ad una comprensione più approfondita della Shoah e del suo impatto su gruppi e individui.

Bibliografia

- Antoniou G., Moses A.D., editors (2018). *The Holocaust in Greece*. Cambridge, MA: Cambridge University Press.
- Bauer Y. (1983). The Death-Marches, January-May, 1945. *Modern Judaism*, 3 (1): 1-21. Retrieved January 12, 2020, from www.jstor.org/stable/1396164 (12.01.2020).
- Benbassa E., sous la direction de (2014). *Salonique, ville juive, ville ottomane, ville grecque*. Paris: CNRS edition.
- Blatman D. (2011). *The Death Marches. The Final Phase of the Nazi Genocide*. Boston, MA: Harvard University Press.
- Blatman D. (2014). «Why did not They mow us down Right Away?». *The Death March Experience in Survivors' Testimonies and Memoirs*, in Norman J.W. Goda, *Jewish Histories of the Holocaust: New Transnational Approaches*. Volume 19 Making Sense of History, New York: Berghan Books.
- Boder D. (1949). *I Did Not Interview The Dead*. Urbana, IL: University of Illinois Press.
- Bowman S. (2014). *Greek Responses to the Nazis in the Mountains and in the Camps* in Patrick Henry (Ed.), *Jewish Resistance against the Nazis*. Washington: Cua Press, pp. 161-184.
- Bowman S. (2009). *The Agony of Greek Jews, 1940-45*. Stanford, CA: Stanford University Press.
- Bowman S., editor (2002). *The Holocaust in Saloniki. Eyewitness Account*. New York: Sephardic House and Bloch Publishing Co.
- Cesarani D., Sundquist E, editors (2012). *After the Holocaust. Challenging the Myth of Silence*. New York: Routledge.
- Charmatz K. (2003). *Nightmares: Memoirs of the years of Honor under Nazi Rule in Europe (1939-45)*. New York: Syracuse University Press.
- Czech D. (1990). *The Auschwitz Chronicle: 1939-1945*. New York: Holt.
- Coppola S., Peri M. (2007). Sugli ebrei di Salonico. *Studi Storici*, 48/ 4: 1155-1164.
- Dawidowicz L. S. (1975). *The War Against the Jews 1933-1945*. New York: Bantam Books.
- Deblinger R. (2012). P. Boder. *Holocaust Memory in Displaced Persons Camps*, in Cesarani D., Sandquist E. J., 2012, pp. 191-208.
- Franco M. (2004). Diversão balcânica: os israelitas portugueses de Salónica. *Análise Social*, XXXIX (170): 119-147.
- Franco M. (2006). O Estado Novo e os Judeus. Os Portugueses de Salónica. *Estudos Judaicos, Revista da Associação Portuguesa de Estudos Judaicos*, 9: 14-22.
- Gilbert M. (2014). *The Holocaust. The Human Tragedy*. London: Rosetta Books LLC.
- Greif G. (2005). *We wept without tears. Testimonies of the Jewish Sonderkommando from Auschwitz*. New Haven, CT: Yale University Press.
- Handeli Y. (1993). *A Greek Jew from Salonica Remembers*. New York: Herzl.
- Hillberg R. (1985). *La distruzione degli Ebrei d'Europa*. Torino: Einaudi.
- Jacobs B. (1995). *The Dentist of Auschwitz*. Lexington: The University Press of Kentucky.
- Karatzoglou Y. (2014). *Ho aphanismós ton Thessalonikeion Evraion tes Gallias 1942-1944*. Tessaloniki: Epikentro (*Ο αφανισμός των Θεσσαλονικέων Εβραίων της Γαλλίας 1942-1944*, Θεσσαλονικί: Επικέντρο).
- Kossov E. (2004). The Gesiówka Story – A little known page of Jewish History Fighting. *Yad Vashem Studies*, 32: 323-350.
- Kounio Amariglio E. (1998). *From Thessaloniki to Auschwitz and Back*. London: Valentine Mitchell.
- Kranz T. (2007). *The Extermination of Jews at Majdanek Concentration Camp*. Lublin: Panstwowe Muzeum na Majdanku.
- Lang, H.J. (2004). *Die Namen der Nummern: wie es gelang, die 86 Opfer eines NS-Verbrechens zu identifizieren [The names of the numbers: how it was possible to identify 86 victims of Nazi crimes]* (first German edition). Hamburg: Hoffmann und Campe.
- Lang H.J. (2011). *Die Frauen von Block 10: Medizinische Versuche in Auschwitz [The Women of Block 10: Medical Experiments in Auschwitz]* (first German edition). Hamburg: Hoffmann und Campe.

- Langbein H. (2004). *People in Auschwitz*. Chapel Hill, NC: University of North Carolina Press.
- Levi P. (1958). *Se questo è un uomo*. Torino: Einaudi.
- Lewkowicz B. (2006). *The Jewish community of Saloniki. History, Memory, Identity*. London and Portland: Valentine Mitchell.
- Likiernik S. (2001). *By Devil's Luck: A Tale of Resistance in Wartime Warsaw*. Edimburgh: Mainstream Publishing Company.
- Matsas M. (1997). *The Illusion of Safety: The Story of the Greek Jews During World War II*. New York: Pella Publishing Company.
- Meghnagi D. (2005). *Ricomporre l'infranto. L'esperienza dei sopravvissuti alla Shoah*. Venezia: Marsilio.
- Mazower M. (1995). *Inside Hitler's Greece. The Experience of Occupation 1941-44*. New Haven, CT: Yale University Press.
- Mazower M. (2004). *Salonico, città di fantasmi*. Milano: Garzanti (traduzione di Roberto Merlini)
- Molho M. (1973). *In Memoriam*. Thessalonique: Communauté Israélite de Thessalonique (seconde édition).
- Müller B. (2014). Translating Trauma: David Boder's 1946 Interviews with Holocaust Survivors. *Translation and Literature*, 23: 257-271. Internet edition: www.eupublishing.com/tal.
- Niewyk D. (1998). *Fresh Wounds: Early Narratives of Holocaust Survival*. Chapel Hill, NC: University of North Carolina Press.
- Novitch M. (1977). *Le passage des barbares: contribution a l'histoire de la déportation et de la résistance des juifs grecs*. Paris: Presses du Temps Présent.
- Pinhas L. (2006). *Récit de l'enfer Manuscrit en français d'une Juive de Salonique déportée*. Paris: Edition Le Manuscrit.
- Reese L. (2006). *Auschwitz – I Nazisti e la soluzione finale*. Milano: Mondadori (traduzione di Elisa Banfi).
- Reilly, J. (1998). *Belsen: The Liberation of a Concentration Camp*. London: Routledge Twentieth Century European History Series.
- Reilly J., Cesarani D., Kushner T., Richmond C. editors (1997). *Belsen in History and Memory*. London: Frank Cass.
- Rosen A. (2010). *The Wonder of Their Voices. The 1946 Holocaust Interviews of David Boder*. New York: Oxford University Press.
- Rozen M. (2005). Jews and the Greeks Remember Their Past: The Political Career of Tzevi Koretz (1933-1943). *Jewish Social Studies*, 12, 1: 111-166.
- Sarfatti M. *L'evacuazione nel 1943 da Salonico degli ultimi ebrei italiani e degli ebrei italiani 'provvisori': contesto, questioni e numeri* in Zorattini P., Luzzati M., Sarfatti M., 2012, pp. 251-276.
- Stone D. (2015). *The liberation of the camps: The End of the Holocaust and Its Aftermath*. London: Yale University Press.
- Tomai P. (Hellenic Ministry of Foreign Affairs) (2009). *Greeks in Auschwitz-Birkenau* (translation by Alexandra Apostolides). Athens: Papazisis Publishers S.A.
- Van Pelt R. J., Dwork D. (1996). *Auschwitz 1270 To the Present*. London: Yale University Press.
- Vrba R., Wetzler A. (1944). *The Auschwitz Protocol. The Vrba-Wetzler Report* (Transcribed from the original O.S.I. report of the US Department of Justice & the War Refugee Board Archives).
- Wachsman N. (2015). *KL A history of The Nazi Concentration Camps*. London: Little, Brown.
- Weindling P. (2014). *Victims and Survivors of Nazi Human Experiments: Science and Suffering in the Holocaust*. London: Bloomsbury.
- Wilson F. (1947). *Aftermath*. London: Penguin Books.
- Zeza S. (2018). Taken from a Distant Country. *Sephardic Horizons*, 8/3-4.
- Zeza S. (2020). We Are a Strict Iron Group. *Sephardic Horizons*, 10/3-4.
- Zorattini P., Luzzatti, M., Sarfatti M., editors (2012). *Studi sul mondo sefardita in memoria di Aron Leoni*. Firenze: Olschki.

Internet Sources

- <https://testimonies.yadvashem.org/index.html> (20/06/2017)
- <http://holocaust.umd.umich.edu/shlanger/> (10.01.2019)
- <http://HolocaustResearchProject.org> (01.03.2019)
- <http://collections.ushmm.org> (01.02.2019)
- <http://30thinfantry.org> (02.05.2019)
- <http://buchenwald.de> (06.02.2019)
- <http://voices.itt.edu> (now <https://voices.library.iit.edu/>) (09.02.2019)
- <https://collections.arolsen-archives.org> (02.03.2019)
- <https://deportation.yadvashem.org> (01.02.2019)
- www.zapisyterroru.pl/Content/4070/Brewda_Alina_en.html (01.04.2019)
- <https://www.thebreman.org/Research/Southern-Jewish-Archives/Oral-Histories> (10.04.2019)
- http://www.jewishgen.org/databases/Holocaust/0095_Bergen-Belsen-to-Sweden.html (02.05.2019)
- <http://wisconsinhistory.org/HolocaustSurvivors/Moshe.asp> (05.05.2019)
- <https://archives.jdc.org> (2.01.2020)
- <https://jstor.org/stable/1396164> (12.01.2020)

Il dibattito sulla legittimità costituzionale del Decreto-Legge n. 113/2018 e del Decreto-Legge n. 53/2019: i “*Decreti sicurezza*”*

The debate on the constitutional legitimacy of the Legislative Decrees no. 113/2018 and no. 53/2019: The “Security Decrees”

Micol Meghnagi**

Riassunto. Il tema dell’immigrazione ha acquisito negli ultimi decenni una valenza e una centralità del tutto nuova. Il tema ha determinato un’area simbolica che ha trasformato il nodo politico e sociale dell’immigrazione in un mondo di significati, che va oltre la reale dimensione del tema e attorno al quale si condensano visioni del mondo e dimensioni valoriali più ampie. Il fenomeno epocale delle migrazioni, legato al collasso degli equilibri geo-politici del dopoguerra sollecitano un ripensamento di categorie giuridiche che sono il precipitato di precedenti epoche storiche. Solo grazie alla riflessione e alla certezza del diritto si dà la possibilità di sottrarre il tema sicurezza e immigrazione al terreno della conquista del consenso elettorale. In questa prospettiva, gli interventi della Corte costituzionale sono stati un importante riferimento sul quale l’autrice si sofferma nella parte conclusiva del saggio.

Parole chiave: Immigrazione, Decreti Sicurezza, Diritto nazionale, Diritto europeo, Diritto internazionale.

Abstract. In recent decades, the theme of immigration has acquired an entirely new significance and centrality. The theme has determined a symbolic area, which has transformed the political and social node of immigration into a world of meanings that goes beyond the real dimension of the theme and around which worldviews and broader dimensions of values are condensed. The epoch-making phenomenon of migration, linked to the collapse of post-war geo-political balances, calls for a rethinking of legal categories that are the precipitate of previous historical eras. Only through reflection and legal certainty is it possible to remove the issue of security and immigration from the bleak terrain of winning electoral consensus.

Keywords. Immigration, Security Decrees, National Law, European Law, International Law.

1. Introduzione

Il tema dell’immigrazione non è certo recente nella storia europea e mondiale, tuttavia negli ultimi decenni ha acquisito una valenza e una centralità del tutto nuova (cfr. Hassan, 2019, pp. 187-197). L’attenzione dei media, dell’opinione pubblica e della politica, ne hanno fatto una *issue* centrale della sfera pubblica italiana e internazionale. Le polemiche e gli scontri, gli allarmi emergenziali come le poche riflessioni più complesse hanno dato vita ad una e vera e propria *agorà* conflittuale. Il tema ha determinato un’area simbolica che ha trasformato il nodo politico e sociale dell’immigrazione in un mondo di significati, che va ben oltre la reale dimensione del tema e attorno al quale si condensano visioni del mondo e dimensioni valoriali più ampie. Nel contesto di questo incandescente clima politico e sociale si inseriscono il Decreto-Legge n. 113 del 2018 e il Decreto-Legge n. 53 del 2019. Potremo osservare come il Decreto-Legge n. 113 del 2018 è stato oggetto di ricorsi da parte di 5 Regioni alla Corte Costituzionale che si è espressa principalmente con due sentenze, ovvero la n. 194 e la n. 195 del 2019.

* Il presente saggio è una rielaborazione della tesi di laurea triennale discussa nell’anno accademico 2018-2019 all’Università Roma Tre (Corso di Laurea in Scienze politiche). Desidero ringraziare i prof. Massimo Siclari e il prof. Paolo Scarlatti per il prezioso supporto e i consigli che ho ricevuto. La responsabilità per quanto scritto in ogni parte del saggio, ricade interamente sull’autrice.

** M.A. in *International Relation* at the *London School of Economics* (LSE). Address: c/o *Europa Ricerca Onlus*, Via Luciano Manara 15, 00153 Roma, Italy, e-mail <micolmeghnagi@hotmail.it>.

È interessante notare che i parametri invocati dalle Regioni hanno fatto appello non tanto all'annoso settore che riguarda il riparto di competenza Stato-Regioni, ma ai diritti fondamentali, al principio di uguaglianza e di ragionevolezza e agli obblighi internazionali. Il tema della sicurezza, quello delle garanzie internazionali dei migranti e dei richiedenti asilo e il *focus* sui diritti umani sono parte irrinunciabile della nostra tradizione giuridica.

Il fenomeno epocale delle migrazioni, legato alla crisi degli equilibri geopolitici del dopoguerra, sollecita un ripensamento di categorie giuridiche, che sono il precipitato di precedenti epoche storiche. Solo grazie alla riflessione e alla certezza del diritto, si dà la possibilità di sottrarre il tema sicurezza e immigrazione al terreno desolante della conquista del consenso elettorale.

Da paese di emigrazione e di movimenti migratori interni, l'Italia è diventata un paese d'immigrazione e di accoglienza. Una seria politica dell'immigrazione, costituzionalmente orientata, deve tener conto del fatto che stiamo assistendo ad un fenomeno globale, dove milioni di esseri umani esercitano una libertà, ovvero la libertà di emigrare. Una libertà che è riconosciuta come diritto fondamentale dall'art. 35 della nostra Costituzione, ma che in un contesto globale di cambiamenti pone una serie di problemi nuovi, rispetto ai quali la legislazione e la cultura politica e giuridica appaiono in ritardo.

L'articolo che nel primo comma introduce la cosiddetta Costituzione economica e "riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero", è stato redatto in un periodo in cui l'Italia era soprattutto terra da cui si emigrava e si avvertiva dunque la necessità di tutelare i nostri concittadini contemporaneamente alla promozione delle organizzazioni internazionali intese ad affermare il diritto al lavoro.

Rispetto a questi importanti principi accolti dalla Costituzione e dal costituzionalismo liberale in generale, possiamo notare una forte antinomia valoriale innescata dal clima politico e dalla sfida dei nuovi flussi migratori.

Attraverso un *excursus* storico, a partire dai primi anni del XX secolo fino ad arrivare ai giorni nostri, si è cercato di mettere in risalto i cambiamenti introdotti dalla legislatura italiana in materia di sicurezza e immigrazione, evidenziando i poli irrisolti di un approccio normativo oscillante fra le pulsioni opposte di un progetto d'integrazione e una ricorrente tentazione di criminalizzare un processo che coinvolge l'intera Unione Europea, continente che ha bisogno di collaborazione politica e giuridica fra i diversi stati nazionali per superare gli anacronismi di una giurisprudenza fortemente in ritardo su una questione che coinvolge non soltanto il diritto nazionale, ma anche quello europeo e quello internazionale.

La sfida migratoria richiede saggezza e lungimiranza e una capacità d'immaginare un futuro possibile per tutti. Sullo sfondo di questa premessa storica e giuridica, ho cercato, soffermandomi su alcuni articoli, di approfondire i profili delle recenti disposizioni normative di cui il Decreto-Legge n. 113 del 2018, convertito con modificazioni in legge 1 dicembre 2018, n.132 e il Decreto-Legge n. 53 del 2019, convertito con modificazioni in legge 8 agosto 2019, n. 77.

Attraverso una disamina dei singoli articoli e alla luce del dibattito pubblico che hanno innescato, ho cercato di evidenziare alcune aporie irrisolte, che sono alla base dell'intero edificio in questione. Il Decreto-Legge n. 113 del 2018 (*c.d. Decreto sicurezza e immigrazione*) interviene su materie non omogenee. Sicurezza urbana, diritti fondamentali dello straniero, vendita dei beni confiscati, introduzione di una nuova forma di reato per chi protesta in strada, sono solo alcuni dei temi affrontati dai 73 articoli di cui si compone la nuova legge (cfr. Santoro, 2019).

Ho illustrato alcuni profili di una possibile illegittimità costituzionale riguardo tematiche introdotte dalla nuova legge, spaziando tra gli istituti che vanno dall'abrogazione della protezione umanitaria (art. 1) alla preclusione per i richiedenti di protezione internazionale all'iscrizione anagrafica (art.13). Ho quindi utilizzato lo stesso *modus operandi* per analizzare il Decreto-Legge n. 53 del 2019 (*c.d. Decreto sicurezza bis*).

La parte conclusiva di questo saggio è dedicata ad una disamina dei dispositivi che stanno alla base delle sentenze n. 194 e n. 195 del 2019 della Corte Costituzionale in relazione al Decreto-Legge n. 113 del 2018. Con le suddette sentenze la Corte Costituzionale ha deciso i ricorsi in via principale

promossi da cinque Regioni¹ contro il c.d. *Decreto sicurezza*. La sentenza 194/2019 si è pronunciata sulle norme introdotte dagli artt. 1, 12 e 13 del decreto in questione. L'art 1, recante l'abrogazione "del permesso di soggiorno per motivi umanitari e disciplina di casi speciali di permesso di soggiorno temporaneo per esigenze di carattere umanitario", abolisce il permesso di soggiorno generico, l'art. 12, recante "Disposizioni in materia di accoglienza dei richiedenti asilo", esclude dal sistema SPRAR i richiedenti asilo, mentre l'art. 13, recante "Disposizioni in materia di iscrizione anagrafica", abolisce la possibilità per i richiedenti asilo di ottenere il diritto di residenza. La sentenza 195/2019 invece si è pronunciata sulle norme introdotte dall'art. 21, in materia di DASPO urbano, dall'art. 21-bis, in materia di sicurezza dei negozi e dall'art. 28, relativo ai poteri del prefetto sugli enti locali (Padula, 2019, fasc. 2). Le Regioni attraverso l'impugnazione dei suddetti articoli hanno invocato il principio di uguaglianza e di rispetto degli obblighi europei e internazionali.

Nella sentenza n. 194 del 2019 la Corte, pur non accogliendo i tre ricorsi proposti dalle ricorrenti, esprime un chiaro auspicio per un'applicazione *costituzionalmente e intenzionalmente* orientata del Decreto-Legge in questione. Altresì, evidenzia che nonostante si sia deciso per l'inammissibilità dei ricorsi in via principale, non si preclude il fatto che in via incidentale possano emergere diversi profili di incostituzionalità nella parte relativa alla disciplina internazionale. Con la sentenza n. 195 del 2019 la Corte ha accolto i ricorsi delle Regioni in merito all'articolo 21-bis, secondo comma, e all'articolo 28, primo comma. La Corte dedica un'argomentazione estremamente dettagliata nella difesa del principio di legalità, sanzionando la vaghezza e la generalità dei presupposti del potere sostitutivo del prefetto (art. 28) e adotta un'interessante pronuncia in relazione ai rapporti tra Stato e Regione (art. 21-bis) riportando all'ordine pubblico, e quindi a materia esclusivamente statale, la norma sulla sicurezza dei negozi, ma riconoscendo che nonostante ciò vi è una possibile ricaduta sulla disciplina che necessita di un coinvolgimento delle Regioni in virtù dell'articolo 118, terzo comma, della Costituzione (si veda la Sentenza n. 195/2019, in *Corte Costituzionale*, <https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2019&numero=195>).

L'interpretazione data dalla Corte costituzionale sembra ammorbidire il criterio secondo il quale la prevalenza di materie esclusive statali prevale sul principio di leale collaborazione (Padula, 2019). In questo senso si può affermare che i criteri che si rifanno ai diritti umani e al diritto internazionale hanno avuto un ruolo primario a garanzia dei principi base della Costituzione italiana.

2. Evoluzione storica e fonti del diritto dell'immigrazione in Italia

La normativa italiana in materia di sicurezza e immigrazione è relativamente recente. Per gran parte del '900 l'Italia è stato un paese di emigrazione piuttosto che d'immigrazione, ed è per questo motivo che la complessità del fenomeno è stata a lungo sottovalutata. I primi movimenti migratori in Italia si sono sviluppati all'indomani della Seconda guerra mondiale, in una fase caratterizzata prevalentemente dagli arrivi legati alle conseguenze della decolonizzazione e alla presenza d'interi popolazioni sfollate in seguito alla tragedia della guerra: i sopravvissuti alla tragedia della *Shoah* di passaggio per l'Italia verso Israele, i profughi italiani della Dalmazia, circa trecentomila, che fuggono in Italia e per i quali bisognerà trovare dei luoghi dove possano ricostruire le loro esistenze spezzate.

In concreto la legislazione nazionale si è dovuta confrontare con le nascenti problematiche degli stranieri, senza una visione organica e sotto l'esclusivo profilo dell'ordine pubblico. In questi anni nascono i primi centri di accoglienza profughi, i campi di smistamento (in particolare a Capua e a Latina), dove le diverse popolazioni che cercano rifugio in Italia, sono ricollocate in via inizialmente provvisoria. Nel caso di Roma, le strutture dove sorge Cinecittà, costituiranno un grande villaggio per profughi per un breve periodo. Questa prima stagione possiamo collocarla tra il 1945 e i primi anni sessanta, dove l'orizzonte principale di intervento da parte delle istituzioni è riconducibile al tentativo di governare la presenza dei profughi (Sanfilippo, 2006, pp. 835-856).

¹ Si tratta delle Regioni Umbria (R.R. 10/2019), Emilia-Romagna (R.R. 11/2019), Marche (R.R. 13/2019), Toscana (R.R. 17/2019) e Calabria (R.R. 18/2019). Il decreto era stato impugnato anche da altre tre ma due di esse hanno rinunciato al ricorso (Sardegna e Basilicata), mentre la terza (Piemonte) ha chiesto in udienza pubblica un rinvio della trattazione.

In questa prima fase storica prendono forma due canali paralleli di iniziative: da una parte una prima discussione e l'elaborazione in materia di diritto di asilo (Petrovic, 2013), dall'altra parte la gestione concreta dell'assistenza a coloro che transitano per il territorio italiano o vi si trasferiscono (Colucci, 2018). In tema di diritto di asilo viene approvato l'articolo 10 della Costituzione, che al comma 3 afferma:

«Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge» (www.cortecostituzionale.it/documenti/download/pdf/Costituzione_della_Repubblica_italiana.pdf).

La Costituente stabilisce che lo straniero al quale sia impedito nel suo paese di origine l'esercizio delle libertà democratiche previste e garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto di asilo nel territorio della Repubblica. Negli anni seguenti è già chiaro però, come la concreta applicazione risulti sottoposta a numerose restrizioni, legate a tre principali motivazioni: "la riserva temporale", la mancanza di una legislazione ad hoc e la così detta "riserva geografica" per la quale, a parte pochissime eccezioni, solo i cittadini dell'Europa dell'Est potevano accedere al diritto d'asilo.

Tale aspetto della legislazione italiana poteva addirittura impedire, come è accaduto a diversi ebrei fuggiti dalla Libia dopo il sanguinoso pogrom del 1967 (il terzo in ventidue anni, prima c'erano state le persecuzioni razziali), la concessione agli inizi degli anni '70 di un passaporto per apolidi da parte dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, in quanto la fuga era avvenuta dalla Libia e non da uno Stato del blocco sovietico.

Il miracolo economico che l'Italia conosce negli anni Sessanta, spinge nuovi lavoratori e lavoratrici a muoversi verso l'Italia per trovare una occupazione migliore. Si tratta di movimenti che non sono più riconducibili alle conseguenze della Seconda guerra mondiale, o ai processi di decolonizzazione, ma piuttosto la diretta risposta a una nuova condizione che cambierà lo scenario migratorio italiano. Nel 1963 viene emanata la circolare n. 51 (1963) del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale.

La circolare dispone la necessità di autorizzare al lavoro gli stranieri già residenti nel territorio nazionale. Asher Colombo e Giuseppe Sciortino scrivono a proposito che dalla prima metà degli anni Sessanta una circolare del Ministero del Lavoro riconosce la possibilità di autorizzare al lavoro – e quindi al potenziale rilascio di un permesso di soggiorno – gli stranieri già residenti nel paese, in deroga alle altre disposizioni, purché questi abbiano fatto ingresso nel paese prima di una certa data. Tale data, tuttavia, sarà spostata in avanti circolare dopo circolare, sino ad essere fissata per l'ultima volta al 31 Dicembre del 1981. Per oltre un decennio l'Italia ha di fatto vissuto una situazione di sanatoria permanente (Colombo e Sciortino, 2004, pp. 52-53)².

La legge del 30 dicembre 1986 n. 943³, conosciuta anche come legge Foschi, trasforma in norme vincolanti la serie di disposizioni già introdotte fino ad allora dal Ministero del Lavoro. L'approccio adottato si limitava alle politiche di sanatoria finalizzate alla regolarizzazione della posizione degli immigrati irregolari, introducendo il permesso di soggiorno per motivi di studio o per turismo e in particolare rendendo possibile il ricongiungimento delle famiglie.

Tra le novità delle nuove disposizioni vi sono l'autorizzazione al lavoro e l'istituzione della Consulta per i problemi dei lavoratori extracomunitari e delle loro famiglie. Alla fine degli anni Ottanta, l'Italia non disponeva ancora però di un protocollo omogeneo da seguire nei confronti di chi

² La circolare "della prima metà degli anni '60", a cui fanno i due studiosi riferimento è la stessa del 1963 già citata. Essa prevede infatti una deroga per gli stranieri già entrati in Italia per motivi diversi dal lavoro, che possono essere autorizzati al lavoro pur se già presenti nel territorio nazionale. Le successive circolari sono quelle – sempre del Ministero del lavoro – n. 8026 del 21 maggio 1979; n. 140/90/79 del 17 dicembre 1979; e n. 141/19/80 del 18 marzo 1980. È da rilevare come queste circolari siano riferite al solo lavoro domestico, a dimostrazione di come sia proprio questo segmento del mercato occupazionale a suscitare, in questa prima fase, le maggiori preoccupazioni dei funzionari ministeriali.

³ Legge 30 dicembre 1986, n. 943, recante Norme in materia di collocamento e di trattamento dei lavoratori extracomunitari immigrati e contro le immigrazioni clandestine. Vedi la pagina Internet: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1987/01/12/086U0943/sg>.

subisce il rigetto di una richiesta d'asilo. Come ha ben documentato Michele Colucci (Colucci, 2018b), con riferimento ad un episodio di cronaca del 1988, per chi si ritrovava in tale condizione si apriva una stagione dai contorni indefiniti. Uno straniero giunto in Italia con la richiesta d'asilo, poteva ritrovarsi a soggiornare per un certo periodo presso la "Tenda di Abramo", centro di accoglienza gestito a Roma dalla Comunità di S. Egidio, per continuare attraverso l'Acnur a cercare di sbrogliare la matassa del suo caso giuridico, in attesa magari di trovare un'opportunità di accoglienza da parte di altri paesi. Nel frattempo l'interessato doveva apprendere la lingua italiana, familiarizzarsi con la vita del paese, svolgendo lavori precari in edilizia e nei mercati, senza contratto perché privo del permesso di soggiorno.

All'arrivo dell'estate, in mancanza di altre disponibilità si ritrovava come molti amici a cercare lavoro nella Provincia di Caserta, a Villa Literno, per lavorare, senza contratto, come raccoglitore di pomodoro in condizioni di lavoro e di vita particolarmente dure. Jerry Masslo, il protagonista di questa breve storia, fu ucciso nella sua baracca alla fine della stagione di raccolta, in un tentativo di rapina, nella notte tra il 23 e il 24 agosto 1989. La sua morte è entrata nella storia dell'Italia contemporanea e sappiamo molto su ciò che avvenne dopo che fu ucciso: manifestazioni locali e nazionali, una nuova legge sull'immigrazione, la diffusione di una coscienza antirazzista. Il problema – paradossalmente – è che la vita di Jerry Masslo non è altrettanto nota. "La sua vita, dal momento dell'arrivo in Italia", come sottolinea Colucci "è stata condizionata dalla burocrazia, dalle scelte delle classi dirigenti, dalla congiuntura internazionale, dal ruolo dell'opinione pubblica, dalla posizione nel mercato del lavoro, dagli organismi assistenziali, dai conflitti sociali, dagli interventi delle forze dell'ordine: un intreccio che ne ha condizionato l'esito in modo determinante" (Colucci, 2018b).

3. La Legge Martelli

L'omicidio del bracciante sudafricano Jerry Masslo aprì le porte a una stagione caratterizzata da un dibattito e da una partecipazione nuova che culmina con l'approvazione nel febbraio del 1990 della legge n. 39, anche conosciuta come legge Martelli. La Legge Martelli convertiva il Decreto-Legge del 30 dicembre 1989 n. 416⁴.

L'immigrazione straniera assume sempre più importanza e comincia ad essere vissuta come una questione centrale della società italiana che si intreccia inevitabilmente con lo scenario internazionale, a partire dalla caduta del Muro di Berlino (De Cesaris, 2018). È in questi anni che emerge nel dibattito pubblico italiano l'istituzione di un nesso sequenziale fra l'immigrazione incontrollata e lo sviluppo di una nuova criminalità da cui la malavita nazionale o delle comunità di origine può attingere (corrieri della droga, sfruttamento della prostituzione e così via).

In questo contesto la legge Martelli introduce il principio del contingentamento numerico dei flussi. Alle procedure di selezione previste dalla legge 943, la nuova normativa aggiungerà il criterio di un limite numerico. In altre parole sarà il governo a decidere ogni anno con decreto il tetto di autorizzazioni per l'anno in corso. Negli anni seguenti saranno introdotti in tal senso alcuni provvedimenti a carattere parziale. Il cosiddetto Decreto Conso del 1993 (Decreto-Legge del 14 giugno 1993, n. 1187), convertito nella Legge del 12 agosto 1993, n. 296, introduceva nuovi reati degli stranieri, modificando tra l'altro la disciplina che regolava i procedimenti di espulsione dal paese. Nel 1995 il governo Dini elabora un Decreto-Legge, mai convertito in legge, che prevede una serie d'interventi in materia d'immigrazione. Esso prevede la regolarizzazione degli stranieri presenti sul territorio al 18 novembre 1995, purché possano dimostrare di essere dei lavoratori dipendenti oppure di avere avuto un contratto dalla durata di almeno quattro mesi. La regolarizzazione, legata al decreto e non vincolata alla legge, entrò tuttavia ugualmente in vigore.

Grazie a questo provvedimento fu introdotta una sanatoria di circa 244.000 persone, una cifra superiore ai 218.000 della precedente legge Martelli. A differenza che con la legge precedente, il cosiddetto Decreto Dini non prevedeva la possibilità di poter regolarizzare la propria posizione

⁴"Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato. Disposizioni in materia di asilo". In www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1989;416 (Ultima consultazione, 10/11/2021).

attraverso il lavoro autonomo, mentre prevedeva questa possibilità per ragioni di ordine familiare che nella precedente disciplina non risultavano previsti (Barbagli e Colombo, 2004). Sia a livello interno, sia a livello internazionale, la stagione successiva al Decreto Dini è particolarmente intensa.

4. Dalla Legge Turco-Napolitano al Testo Unico del 1998

Nella fase successiva al Decreto Dini viene parzialmente superata la logica dell'emergenza e stabilita una cornice normativa di carattere generale e sistematica. Il 31 Dicembre 1997 si contano 1.240.721 permessi di soggiorno rilasciati a stranieri: 6 anni prima i permessi annuali erano stati circa la metà (648.395 perm. essi al 31 dicembre 1991). Contemporaneamente in Europa diventano operative le prime scadenze legate alla Legge Schengen sulla libera circolazione all'interno dei territori dell'UE, di cui l'Italia è tra i primi firmatari. In questo nuovo clima, la Convenzione di Dublino sui richiedenti asilo, sottoscritta dall'Italia nel 1990, costituisce un'importante cesura su cui avremo modo di tornare. In questo contesto matura la discussione e poi l'approvazione, da parte della maggioranza di centro-sinistra, della cosiddetta Legge Turco-Napolitano (Legge del 6 Marzo 1998, n. 40). La legge fu predisposta per l'appunto dai ministri Turco e Napolitano, all'epoca rispettivamente Ministro della Solidarietà Sociale e Ministro dell'Interno. Come sottolinea Colucci, questa legge aveva tra i suoi obiettivi, la programmazione degli ingressi regolari nel paese grazie a percorsi d'integrazione dei cittadini stranieri regolarmente residenti sul territorio nazionale, il contrasto dell'immigrazione irregolare e la regolazione dei flussi migratori con un sostegno attivo dei processi di integrazione, e con una semplificazione dei decreti di espulsione (Colucci, 2019, p. 421).

Da qui l'introduzione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale e per la ricerca di un'occupazione. Tra i dispositivi del decreto vi era inoltre la pianificazione annuale delle quote di arrivo in funzione delle esigenze del mercato del lavoro. Il decreto introduceva inoltre la carta di soggiorno rilasciata dopo cinque anni di residenza e, a fronte della capacità di mantenimento del nucleo familiare. La carta di soggiorno prevede un'estensione dei diritti di cittadinanza con la conseguente impossibilità di espulsione, salvo in alcuni casi. Il decreto prevedeva il diritto al permesso di soggiorno per chi denunciava i propri sfruttatori.

In questo quadro veniva ampliata la possibilità di respingimento degli immigrati irregolari alla frontiera e velocizzata la procedura per le espulsioni amministrative. Vengono inoltre introdotti i Centri di permanenza temporanea, ovvero luoghi di reclusione riservati agli immigrati non in regola in attesa di essere identificati, ed eventualmente espulsi e, dal punto di vista della parità dei diritti con i cittadini italiani, viene riconosciuto il diritto all'assistenza sanitaria anche in assenza di documenti in regola.

Pochi mesi dopo la sua approvazione, la legge confluisce nel decreto legislativo 286 del 1998, che raccoglie nel "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" il corpus di provvedimenti collegati al tema dell'immigrazione. Le riforme che seguiranno, e che tratterò più avanti, rappresenteranno un intervento sul Testo Unico. Occorre ricordare che anche in occasione della Legge Turco Napolitano "viene disposta una regolarizzazione di massa, che riguarda 217.000 persone, a fronte delle circa 250.000 domande pervenute" (*ibid.*).

Il testo unico sull'immigrazione integrato dalla normativa europea e regionale di settore, costituisce le fondamenta del sistema di immigrazione italiano. Si compone di 49 articoli, suddivisi in paragrafi che hanno per oggetto: 1) i principi generali; 2) le disposizioni sull'ingresso, il soggiorno e l'allontanamento dal territorio dello Stato; 3) la disciplina del lavoro; 4) il diritto all'unità familiare e alla tutela dei minori; 5) le disposizioni in materia sanitaria, di istruzione, alloggio, partecipazione alla vita pubblica e integrazione sociale; 6) le norme finali (Morgese, 2014, p. 47).

La sconfitta elettorale del centro-sinistra e l'insediamento del centro-destra al governo nel 2001, insieme agli eventi dell'11 settembre 2001, sono l'inizio di una nuova stagione. All'indomani del tragico attentato terroristico dell'11 settembre negli Stati Uniti nel mondo occidentale si diffonde un clima politico e culturale più orientato alla chiusura delle frontiere.

5. La Legge Bossi-Fini e gli sviluppi successivi: la normativa italiana sull'immigrazione tra integrazione e criminalizzazione

La nuova legge, conosciuta come Bossi-Fini, viene approvata l'11 luglio 2002 ed entra in vigore il 10 settembre dello stesso anno. La Legge Bossi-Fini incide profondamente sul Testo Unico, intervenendo sul tema dell'ingresso e dell'espulsione, riducendo drasticamente le opportunità legali d'ingresso e rendendo più efficaci e rapidi i provvedimenti di allontanamento dal territorio, con particolare riferimento alla regola della "immediata esecuzione delle espulsioni con accompagnamento coatto alla frontiera". Essa mira a rendere la presenza straniera sul territorio italiano meno protetta dalle tutele sociali e giuridiche e quindi, più precaria. Si segnala l'abolizione del sistema dello sponsor e la formalizzazione del contratto di soggiorno quale titolo per la permanenza sul territorio italiano, secondo una procedura che prevede formalmente la perdita del permesso di soggiorno, nel caso di perdita del contratto di lavoro. È importante evidenziare che con le due sentenze n. 222 e 223 del 2004 la Corte Costituzionale ha giudicato parzialmente illegittima l'espulsione con accompagnamento coatto prima della pronuncia del giudice, dal momento che entra in contrasto con l'articolo 13 della Costituzione secondo cui "la libertà personale è inviolabile e ogni provvedimento limitativo deve essere valutato da un giudice" e con l'art. 24 della Costituzione del "diritto di difesa". La legge del 12 novembre 2004 n. 271 di conversione del Decreto-Legge 14 settembre 2004 n. 241 ha modificato la disposizione per garantire il pieno rispetto dell'art. 13 della Costituzione.

La posizione rigida e di chiusura intrapresa dalla Legge Bossi-Fini aveva come obiettivo quello di mandare un segnale preciso rispetto alle politiche migratorie. Come sottolinea Colucci le conseguenze della legge si possono racchiudere in una tendenziale precarizzazione delle condizioni di vita e di lavoro degli stranieri e in un mancato raggiungimento degli obiettivi governativi, in quanto la regolarizzazione che accompagnò la nuova legge, produsse un afflusso senza precedenti di domande: 701.906 (accolte il 90,5%) (Colucci, 2019, p. 421).

Durante il governo degli anni 2006-2008, la legislazione italiana in materia è stata interessata da importanti modifiche volte a recepire la normativa europea. In particolare, con i due d.lgs. del 8 gennaio 2007, n. 3 e 5, si è data rispettivamente attuazione alla direttiva sui c.d. lungo soggiornanti (2003/109/CE) e alla direttiva sul ricongiungimento familiare (2003/86/CE). Il d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 30, ha recepito la direttiva sui cittadini dell'Unione europea e sui loro familiari (2004/83/CE) (Morgese, *cit.*). Tra il 2001 e il 2008 le presenze straniere in Italia risultano triplicate: da 1.334.880 a 3.891.295: l'immigrazione straniera cresce vertiginosamente. All'interno di questo contesto, con l'intrecciarsi della crisi economica, si fa strada nel 2008-2009 un ulteriore irrigidimento in tema di immigrazione.

Come scrive Colucci: "Il binomio sicurezza pubblica- immigrazione, non rappresenta più solo l'orizzonte culturale e politico dell'impianto polemico agitato dalle forze politiche. Tale binomio s'inizia a configurare come un vero e proprio dispositivo normativo" (Colucci, 2019, p. 421).

Il discorso pubblico sull'immigrazione appare costantemente inserito all'interno del tema più ampio della sicurezza pubblica. "Il pacchetto sicurezza" del 2008-2009 con il governo Berlusconi è un esempio lampante di come questo binomio si traduca in fatti. La legge 24 luglio 2008 n.125 "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica" ha modificato l'art. 235 del Codice Penale, "Espulsione o allontanamento dello straniero dallo stato", introducendo l'espulsione giudiziale per i cittadini dell'Unione europea e per quelli extra-comunitari nel caso siano condannati alla reclusione per un tempo superiore ai due anni. La nuova legge introduceva l'aggravante della clandestinità, prevedendo un terzo della pena in più per chi, trovandosi in uno stato per l'appunto di clandestinità, commette un reato nel territorio della Repubblica. Vengono introdotte pene più severe (da 1 a 6 anni di reclusione) per coloro che forniscono elementi fittizi sulla propria identità per non farsi identificare mentre i centri di permanenza temporanea modificano il proprio nome diventando "Centri di identificazione e di espulsione (CIE)". Pene severe sono disciplinate anche nei confronti di coloro che offrono un lavoro a un immigrato irregolare: una multa di cinquemila euro per ogni lavoratore trovato in una posizione di irregolarità con reclusione da sei mesi a tre anni.

Tra le principali novità previste in materia d'immigrazione è importante sottolineare il riconoscimento di più poteri ai sindaci. Per mantenere l'ordine e la sicurezza pubblica, viene conferito ai sindaci il potere di segnalare all'autorità giudiziaria la condizione di irregolarità in cui verte lo straniero affinché venga espulso dal territorio. Un punto nevralgico sul quale si tornerà più avanti.

La legge n. 94 del 15 luglio 2009 "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica" introduce ulteriori novità in linea con l'orientamento restrittivo già ricordato. La legge rende la permanenza irregolare reato perseguibile d'ufficio (precedentemente come infrazione amministrativa), prevedendo una contravvenzione penale o una pena pecuniaria (Ferrero, 2010, pp. 423-438). Il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina veniva punito più severamente. La legge estendeva il periodo massimo di trattenimento nei Centri di identificazione da 60 a 180 giorni anche per i richiedenti asilo. Ancora, la legge 94/2009 portava a due anni il periodo minimo per ottenere la cittadinanza italiana attraverso il matrimonio, prevedendo inoltre l'obbligo di versare un contributo per rinnovare il proprio permesso di soggiorno con la conseguente cancellazione dello straniero dall'anagrafe dopo sei mesi dalla scadenza del permesso di soggiorno e la verifica della conoscenza della lingua italiana per ottenere il permesso di lungo soggiornante.

In questa analisi è importante guardare anche allo scenario internazionale. L'allargamento a est dell'Unione Europea con l'inclusione nel 2007 di Romania e Bulgaria, modificava di colpo lo status di una corposa minoranza sul territorio italiano, sino ad allora considerata extracomunitaria (Bonifazi, Conti, Strozza, 2016, pp. 178-192). Un altro tassello di questi sviluppi è stato il trattato di "amicizia, partenariato e cooperazione» sottoscritto nel 2008 da Berlusconi e Gheddafi e ratificato dal Governo italiano il 6 febbraio del 2009. Il trattato, molto articolato, riguardava in generale la cooperazione tra l'Italia e la Libia. Il riferimento alle migrazioni è contenuto nell'art. 19, "Collaborazione nella lotta al terrorismo, alla criminalità organizzata, al traffico di stupefacenti, all'immigrazione clandestina", e si traduceva nel controllo di fatto da parte libica dei flussi di migranti diretti verso le coste italiane in cambio di finanziamenti destinati a progetti infrastrutturali in Libia, con lo scopo di contenere e limitare l'emigrazione verso L'Europa.

È interessante osservare come quel binomio sicurezza-immigrazione analizzato poc'anzi attraverso la lettura della legge 94/2009, venga inserito anche a livello internazionale all'interno del controllo della sicurezza, del terrorismo e della criminalità. L'impostazione restrittiva del periodo 2008/2009 viene successivamente mitigata, per dare attuazione alla normativa dell'Unione Europea mentre la situazione internazionale cambia radicalmente con la stagione delle cosiddette "primavere arabe" a partire dall'inizio del 2011. In questa nuova fase, lo scenario geopolitico del Mediterraneo è caratterizzato da uno sconvolgimento rapido e impetuoso che avrà delle conseguenze sui flussi migratori, che si estendono sino ad oggi.

Di fronte alle nuove sfide ed emergenze, il governo italiano reagisce decretando lo stato di emergenza nazionale. A coloro che sono giunti sulle coste italiane provenendo dall'Africa settentrionale tra il gennaio e l'aprile 2011 viene concesso un permesso di soggiorno di tipo umanitario. Il crollo del regime libico fa venire meno il sistema di accordi che negli anni precedenti aveva garantito, in parte e con gravi forzature, il controllo dei flussi migratori. I crescenti vincoli imposti dall'Unione europea alle politiche italiane, con l'obbligo giuridico di allinearsi alle procedure comunitarie in termini di recepimento di asilo, porranno il sistema italiano in una situazione particolarmente difficile e complessa. La legge del 2 agosto 2011 n. 129 di conversione del Decreto-Legge 23 giugno 2011, porta alla riformulazione delle previsioni legislative concernenti il trattenimento e l'espulsione degli stranieri.

La legge ha dato attuazione alla c.d. direttiva rimpatri (2008/115/CE), consentendo il rimpatrio volontario e allungando il termine massimo di permanenza nei CIE a 18 mesi. Il D.lg. 16 luglio 2012 n. 109 ha dato attuazione alla direttiva sulle sanzioni ai datori di lavoro che impiegano stranieri irregolari (2009/52/CE); la legge 6 agosto 2013 n. 97 ha reso possibili l'accesso al pubblico impiego per i familiari extra-UE di cittadini UE aventi diritto di soggiorno o di soggiorno permanente e per i

beneficiari di protezione internazionale, mentre il D. Lg. 4 marzo 2014 n. 40 ha recepito la direttiva 2011/98/UE sul procedimento unico per il rilascio di un permesso di soggiorno e di lavoro e un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi stranieri.

Gli anni che vanno dal 2011 a oggi, sono caratterizzati da un conflitto crescente in merito alle politiche migratorie che metteranno a dura prova la coesione interna dell'Unione Europea: in particolare i rapporti con la sponda orientale dei paesi dell'ex blocco sovietico (Ungheria e Polonia), che hanno aderito all'Unione dopo il crollo del Muro di Berlino, e con quelli della sponda meridionale (Italia e Grecia).

La tensione raggiunge l'apice con l'ascesa di movimenti populistici che mettono in discussione l'appartenenza all'Unione Europea, in una degenerazione generale nel dibattito pubblico e con una deriva pericolosa per le istituzioni democratiche. L'insistenza sulla necessità di limitare i flussi migratori provenienti dalle coste dei paesi del Nord Africa ha favorito da parte del governo italiano, in accordo con i paesi dell'Unione Europea, un progressivo e articolato intervento nei contesti di transito situati in Medio Oriente e in Nord Africa. Nel 2016-2017 il governo italiano ha raggiunto accordi con le diverse fazioni che controllano il territorio libico, per un'ulteriore stretta che ha suscitato polemiche e critiche da parte delle organizzazioni umanitarie.

L'approvazione dei decreti legge 113/2018 e 53/2019, come vedremo più avanti, aprirà le porte ad una nuova fase all'interno del panorama italiano. I due decreti propongono una visione complessiva del governo dell'immigrazione all'interno di un generale orizzonte di restrizione, che spazia tra temi molto diversi tra loro che vanno dal lavoro alla cittadinanza, al diritto alla casa al diritto d'asilo alle strutture proposte dell'accoglienza (Colucci, 2019, p. 421).

6. Il Decreto Legge n. 113/2018: il decreto sicurezza

Il 28 Novembre 2018 la Camera ha approvato il Decreto-Legge 4 ottobre 2018 n. 112 recante "Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale dello straniero e immigrazione, sicurezza pubblica, funzionalità del Ministero dell'Interno e organizzazione e funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata" (vedi sito web <https://temi.camera.it/leg18/provvedimento/immigrazione-e-sicurezza.html>)

Il Decreto-Legge è composto da 40 articoli, suddivisi in tre Titoli (a cui si aggiunge un quarto che tratta di disposizioni finanziarie e finali). Il primo tratta in materia di immigrazione, il secondo in materia di sicurezza pubblica e il terzo in materia di organizzazione dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno e dell'Agenzia nazionale per i beni sequestrati o confiscati alla criminalità organizzata.

In questo lavoro mi concentrerò sul Titolo I in tema di immigrazione recante "Disposizioni in materia di rilascio di speciali permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario nonché in materia di protezione internazionale e di immigrazione", e sul Titolo II in tema di sicurezza pubblica, recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, prevenzione e contrasto al terrorismo e alla criminalità mafiosa".

Senza pretesa di completezza, ne richiamerò alcuni. L'articolo 1, "Abrogazione del permesso di soggiorno per motivi umanitari e disciplina di casi speciali di permesso di soggiorno temporaneo per esigenze di carattere umanitario", modifica il Testo unico in materia di immigrazione (decreto legislativo n. 286 del 1998, art. 6, co. 6). L'istituto del permesso di soggiorno per motivi umanitari viene abrogato e sostituito con alcune fattispecie di permessi di soggiorno "speciali". Gli articoli 19, comma 2, lettera *d-bis* e l'articolo 20-*bis* vengono introdotti nel Testo unico dell'immigrazione e corrispondono rispettivamente a condizioni di salute di eccezionale gravità e situazioni contingenti di calamità naturale nel Paese di origine, che impediscono temporaneamente il rientro dello straniero in condizioni di sicurezza. Con l'inserimento dell'articolo 42-*bis* all'interno del Testo unico

dell'immigrazione, viene introdotto anche un permesso di soggiorno per atti di particolare valore civile⁵.

Con l'introduzione dell'art. 1, il Decreto-Legge in questione mira a rendere tipizzate le ipotesi di protezioni umanitarie, introducendo cinque differenti tipi di permessi di soggiorno, che pongono il soggetto in una situazione giuridica di maggiore precarietà rispetto alla precedente normativa (cfr. Benvenuti, 2019).

Il permesso per "protezione speciale" viene rilasciato sotto richiesta della Commissione territoriale per la protezione internazionale. Esso ha una durata di un anno ed è rinnovabile per tutta la durata del pericolo. Consente il lavoro, ma non è convertibile in un permesso di soggiorno di lavoro. Il permesso "per calamità", viene rilasciato allo straniero che non possa tornare nel suo paese di provenienza a causa di "una situazione di contingente eccezionale calamità". Tale permesso ha una durata di sei mesi ed è rinnovabile.

Anch'esso consente l'accesso al lavoro, ma non è convertibile in altro permesso di soggiorno. Il permesso "per atti di particolare valore civile" viene rilasciato secondo la discrezione del Ministero dell'Interno. Il permesso "per cure mediche" viene rilasciato allo straniero il quale versi "in condizioni di salute di eccezionale gravità" e che, a causa delle sue condizioni di salute, non possa fare rientro nel suo paese di origine. Tale permesso ha una durata di un anno ed è rinnovabile, ma non consente l'accesso al lavoro. Inoltre non convertibile in un altro permesso di soggiorno. Infine, i permessi di soggiorno "per casi speciali" sono rilasciati in altre ipotesi che fino ad ora erano comprese nel più generale "permesso per motivi umanitari". Assistiamo quindi al passaggio da una situazione generale ad una particolare.

I permessi introdotti per mano del Decreto-Legge in questione sono : a) protezione sociale delle vittime di delitti di grave sfruttamento o violenza, i quali sono in pericolo di vita a causa della loro collaborazione o per essersi sottratti allo sfruttamento perpetuato da organizzazioni criminali; b) vittime di violenza domestica che abbiano sporto denuncia nei confronti dell'autore del reato; c) particolare sfruttamento lavorativo su denuncia del lavoratore sfruttato nei confronti del datore di lavoro (G. Santoro, 2019, pp. 45-46).

Lo straniero non viene riconosciuto come rifugiato, ma viene ritenuto impossibile il suo allontanamento per il rischio di persecuzioni o torture. Occorre a questo punto introdurre alcuni interrogativi sui possibili vizi sostanziali di cui il Decreto-Legge (D.L.) 113/2018 posti dai vari costituzionalisti italiani in merito all'abrogazione dell'istituto del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Non è forse la previsione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, necessario svolgimento dell'art. 10, terzo comma, della Costituzione? (cfr. Ruotolo, 2018). L'art. 10, comma 3 della Costituzione prevede il diritto di asilo nel territorio della Repubblica per quegli stranieri ai quali nel proprio Paese di origine sia impedito l'esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana. Certo, ciò deve avvenire "secondo le condizioni stabilite dalla legge" (*ibid.*). Nel 1997 la Corte di Cassazione a Sezioni Unite (nr. 4674/1997) dichiara che lo straniero il quale non possa esercitare le libertà democratiche previste dalla Costituzione italiana gode "di un vero e proprio diritto soggettivo all'ottenimento dell'asilo". Nel 2005 la Corte di Cassazione cambia radicalmente la propria posizione stabilendo che il diritto d'asilo costituzionale "deve intendersi come diritto di accedere nel territorio dello Stato al fine di esperire la procedura per ottenere lo status di rifugiato" (Cass. Civ. 25028/2005). Nel 2007 lo straniero non viene più visto come un richiedente di protezione internazionale, ma come un asilante, mentre l'esistenza di un autonomo diritto di asilo costituzionale, in assenza di legge di attuazione, viene dichiarata "inconsistente" (Cass. Civ. 23352/2007, cfr. Elton Xhanari e Tomaso Spandrio, 2018, pp. 71-10).

⁵ Per una disamina dei rapporti tra diritto di asilo costituzionale e protezione umanitaria si vedano: P. Morozzo Della Rocca (2018) e M. Benvenuti (2018).

Con l'abrogazione del permesso di soggiorno per motivi umanitari introdotta dall'art. 1 di cui il Decreto-Legge n. 113/2018, il diritto fondamentale dell'asilo costituzionale *torna nelle mani (ibid.)* della discrezionalità legislativa.

Anche alla luce di quanto appena illustrato, Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in sede di emanazione del Decreto-Legge in esame, ha ricordato al Presidente del Consiglio, che “restano fermi gli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato, pur se non espressamente richiamati nel testo normativo, e, in particolare quanto direttamente disposto dall'art. 10 della Costituzione (...)”.

Prima di illustrare gli articoli successivi, può essere di grande utilità riportare alcuni dati estratti dall'EUROSTAT (Ufficio statistica dell'Unione Europea), che rende periodici rapporti in merito alla protezione accordata dagli Stati membri dell'Unione Europea ai richiedenti asilo⁶.

Nel caso italiano la maggioranza di coloro che hanno ricevuto protezione provengono dal Bangladesh, Nigeria, Gambia e Pakistan, mentre negli altri Stati membri dell'Unione europea, dalla Siria, Iraq e Afghanistan⁷. Nel 2017 il numero di riceventi protezione più elevato è stato in Germania (325.4000 unità, oltre il 60 per cento del complessivo numero europeo). In Italia il numero di riceventi protezione è stato di 35.1000 unità. Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr. in ultimo Cass. Civ., sez. I 23/02/2018 n. 4455), la protezione per motivi umanitari costituisce una forma di tutela a carattere residuale posta a chiusura del sistema complessivo che disciplina la protezione internazionale degli stranieri in Italia. La “protezione umanitaria costituisce una delle possibili forme di attuazione dell'asilo costituzionale (art. 10 Cost., terzo comma), secondo il costante orientamento di questa Corte, unitamente al rifugio politico ed alla protezione sussidiaria, evidenziandosi anche in questa funzione il carattere aperto e non integralmente tipizzabile delle condizioni per il suo riconoscimento, coerentemente con la configurazione ampia del diritto d'asilo contenuto nella norma costituzionale, espressamente riferita all'impedimento nell'esercizio delle libertà democratiche, ovvero ad una formula dai contorni non agevolmente definiti e tutt'ora oggetto di ampio dibattito.

Tornando quindi all'articolo 1 del Decreto-Legge n. 113/2018 possiamo riassumere che esso abroga l'istituto di soggiorno per motivi umanitari inserendo alcune fattispecie eccezionali di tutela dello straniero (elencate poc'anzi) per esigenze di carattere umanitario. L'Art. 2 recante il “prolungamento della durata massima del trattenimento dello straniero all'interno dei Centri di permanenza per il rimpatrio e disposizioni per la realizzazione dei medesimi Centri”, apporta due importanti modifiche. Il periodo massimo di trattenimento dello straniero all'interno dei Centri di permanenza per i rimpatri è portato da 90 a 180 giorni. Inoltre si autorizza a ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara⁸, con l'obiettivo di assicurare una immediata disponibilità dei Centri medesimi⁹.

La denominazione “Centri di permanenza per il rimpatrio” viene ripristinata per effetto della disposizione di cui all'art. 19, comma 1, del Decreto-Legge n.13 del 2017 (in precedenza erano denominati “Centri di identificazione ed espulsione” (CIE, legge 24 luglio 2008 n.125). Gli stranieri che si trovano in una posizione di irregolarità, che decidono di non presentare domanda di protezione internazionale (e che si rifiutano di essere foto-segnalati) sono trasferiti nei Centri di permanenza per il rimpatrio. I profili critici fino ad ora analizzati non esauriscono i dubbi di legittimità costituzionale.

L'Art. 2 del D.L. 113/2018 pone interrogativi di compatibilità con l'art. 13 Cost. (Elton Xhanari e Tomaso Spandrio, 2018, pp. 10-12) che non ammette “forma alcuna di detenzione, di ispezione o

⁶ Cfr. Decreto-legge immigrazione e sicurezza pubblica, Dossier 9 novembre 2018, Senato della Repubblica. In <https://documenti.camera.it/Leg18/Dossier/Pdf/D18113B.Pdf>

⁷ EU Member States granted protection to more than half a million asylum seekers in 2017, in Internet: <https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8817675/3-19042018-AP-EN.pdf/748e8fae-2cfb-4e75-a388-f06f6ce8ff58>.

⁸ Art. 63, Codice dei contratti pubblici, *Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione*. In www.codiceappalti.it/dlgs_50_2016/art_63_uso_della_procedura_negoziata_senza_previa_pubblicazione_di_un_bando_di_gara/8439.

⁹ Decreto-legge immigrazione e sicurezza pubblica, Dossier 9 novembre 2018, Senato della Repubblica, *cit.*

perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria [cfr. art. 111 c. 1, 2] e nei soli casi e modi previsti dalla legge [cfr. art. 25 c. 3”.

Il binomio immigrazione-criminalità all'interno del quale viene posto lo straniero, e che permea l'intero Titolo I del decreto, appare qui ancora più evidente.

I dati dimostrano che durante l'anno 2016 le persone transitate in un centro furono 2.984 e di questi ne furono rimpatriati 1.441 (il 48%). Possiamo osservare come negli anni precedenti questi numeri mantengono la stessa linea: 48% nel 2010, 50,2% nel 2011, 50,5% nel 2012, 45,7% nel 2013¹⁰. Queste premesse rafforzano quindi dubbi di legittimità costituzionale formale oltre che sostanziale, in relazione alla carenza dei requisiti di straordinaria necessità e urgenza richiesti dall'articolo 77 della Costituzione (Cfr. Ruotolo, 2018, *cit.*).

L'articolo 3 recante “il Trattenimento per la terminazione o la verifica dell'identità è della cittadinanza dei richiedenti asilo”, introduce l'istituto del trattenimento a fini identificativi del richiedente protezione internazionale. Vengono introdotte due nuove ipotesi di trattenimento ai decreti legislativi n. 142 del 2015 e n. 25 del 2008 motivate dalla necessità di verifica identitaria o della cittadinanza dello straniero che richiede protezione internazionale. I trattenimenti sono autorizzati in luoghi e tempi determinati.

L'articolo 3 entra in contrasto con l'art. 117, primo comma, Cost. per il mancato rispetto della direttiva 2013/22/UE (cfr. Santoro, 2018, *cit.*, pp. 102-104), nella quale si obbliga ciascuno Stato membro dell'UE di prevedere in maniera tassativa le ipotesi in cui ritiene necessario procedere alla limitazione della libertà personale del richiedente. Si tratta, dunque, di una nuova ipotesi di limitazione della libertà personale del richiedente asilo che si va ad aggiungere a quelle già previste dal nostro ordinamento all'art. 6 del decreto legislativo n. 142/2015.

Il Decreto-Legge in questione introduce quindi il comma 3-bis che stabilisce il trattenimento a fini identificativi per il tempo strettamente necessario, comunque non superiore a trenta giorni, in appositi locali presso le strutture di cui all'articolo 10-ter, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per la determinazione o la verifica dell'identità o della cittadinanza. Ove non sia stato possibile determinare o verificarne l'identità o la cittadinanza, il richiedente può essere trattenuto nei centri in cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, con le modalità previste dal comma 5 del medesimo articolo 14, per un periodo massimo di centottanta giorni.

La norma in commento oltre ad entrare in contrasto con la direttiva europea 2013/22/UE, sembra violare anche la direttiva n. 33/2013. L'art. 8, primo paragrafo, infatti stabilisce il divieto di trattenimento del richiedente asilo per il solo fatto di aver presentato una domanda di protezione internazionale (cfr. Santoro, 2019, pp. 67-68). L'articolo 4 recante le “Modalità di esecuzione dell'espulsione”, novella l'articolo 13, comma 5-*bis* del Testo unico dell'immigrazione (decreto legislativo n.286 del 1998), introduce nuove modalità di temporanea permanenza dello straniero in attesa dell'esecuzione del provvedimento di espulsione¹¹. Questa permanenza si può avere in “locali idonei” e in “strutture idonee”, invece che nei Centri di permanenza per il rimpatrio (cfr. Santoro, 2019, pp. 102-104). L'indeterminatezza utilizzata nel lessico della norma, potrebbe portare a problemi di vario genere nello stabilire l'idoneità di un locale ai fini del trattenimento, entrando in contrasto con l'art. 13 della Costituzione.

Ulteriori profili di incostituzionalità emergono anche in relazione all'articoli 9, 10, 13 e 14 del Decreto-Legge 4 ottobre 2018, n.113. L'articolo 9 reca la “Domanda di protezione internazionale reiterata e la domanda presentata alla frontiera”, ovvero i richiedenti asilo che *reiterano* la domanda per impedire la domanda per impedire l'esecuzione di un provvedimento di allontanamento, non possono rimanere sul territorio nazionale perché la prima domanda reiterata è stata considerata non ammissibile oppure rigettata perché infondata. Attraverso le disposizioni relative alla domanda

¹⁰ *Rapporto sui Centri di identificazione ed espulsione*, Senato della Repubblica, gennaio 2017. In Internet: [www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/file/Cie%20rapporto%20aggiornato%20\(2%20gennaio%202017\).pdf](http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/file/Cie%20rapporto%20aggiornato%20(2%20gennaio%202017).pdf).

¹¹ Decreto-Legge immigrazione e sicurezza pubblica, *Dossier* 9 novembre 2018; Senato della Repubblica, *cit.*

infondata e alla domanda reiterata viene ridimensionato fortemente il riconoscimento del diritto alla protezione internazionale con la conseguente violazione alle direttive europee e quindi all'art. 117 della Costituzione¹². L'articolo 10 recante il "Procedimento immediato innanzi alla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale", prevede che la Commissione territoriale che si occupa di valutare la richiesta di protezione internazionale in determinate ipotesi si pronuncia con "procedimento immediato". In altre parole, nell'ipotesi in cui il richiedente protezione internazionale sia sottoposto a un procedimento penale, o a una condanna anche non definitiva per reati di particolare allarme sociale, la Commissione territoriale competente è tenuta a provvedere nell'immediatezza all'audizione del richiedente. In caso di diniego è tenuta a procedere subito con l'espulsione. Questo punto potrebbe rilevare problemi di compatibilità costituzionale sia con l'art. 27, secondo comma della Costituzione (presunzione d'innocenza), ma anche con il diritto di difesa disciplinato dall'art. 24 della Costituzione (Ruotolo, 2018).

L'impedimento di fatto di potersi difendere di fronte al giudice in un procedimento penale con condanna non definitiva, va a violare il dettato supremo dell'ordinamento. Gli articoli 11, 12 e 13 disciplinano rispettivamente l'Istituzione "di sezioni dell'Unità di Dublino" (Art. 11), ovvero la possibilità di istituire presso le prefetture fino ad un massimo di tre articolazioni territoriali dell'Unità di Dublino, "l'accoglienza dei richiedenti asilo" (Art. 12), intervenendo sulle disposizioni che hanno per oggetto: il sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati¹³, il "monitoraggio dei flussi migratori" (Art. 12-bis); gli "obblighi di trasparenza per le cooperative sociali che svolgono attività a favore di stranieri" (Art. 12-ter); infine le "disposizioni in materia di iscrizione anagrafica" (Art. 13), prevedendo che il permesso di soggiorno per richiesta asilo non consenta l'iscrizione all'anagrafe dei residenti, a meno che esso non costituisca il documento di riconoscimento¹⁴. È evidente che l'articolo 13 del Decreto-Legge in questione non impone un esplicito divieto, altresì esclude l'utilizzabilità del permesso per richiesta asilo come documento per l'iscrizione all'anagrafe territoriale.

Occorre guardare a tale esclusione all'interno di una riflessione più ampia, ovvero nell'ambito del diritto alla residenza. L'art. 43, comma 2, del Codice civile ci fornisce la definizione di residenza: "la residenza è il luogo in cui la persona ha la dimora abituale". A differenza del cittadino italiano, il quale per stabilire la propria residenza dovrà semplicemente dimostrare la sua permanenza in un tale luogo e la sua volontà di rimanerci, lo straniero si trova in una situazione più articolata e complesso. Egli deve dimostrare di essere presente nel territorio della Repubblica in modo regolare¹⁵.

L'interpretazione secondo la quale la legge in questione impedisce l'iscrizione dei richiedenti asilo all'anagrafe non è corretta, perché se così fosse, ci troveremmo davanti all'esclusione di una categoria, quella dei richiedenti asilo, e ciò entrerebbe ancora una volta in contrasto con la nostra Costituzione, nel momento in cui un ufficiale di stato civile di un comune dovesse negare loro l'iscrizione anagrafica (Santoro, 2019, pp. 96-97).

L'art. 14 introduce numerose disposizioni in materia di *acquisizione e revoca della cittadinanza*, apportando modifiche e integrando la legge n. 91 del 1992. L'art. 14 porta da 200 euro a 250 euro l'importo del contributo richiesto per gli atti relativi alla cittadinanza, richiedendo inoltre un'adeguata conoscenza della lingua italiana al richiedente della cittadinanza italiana per matrimonio, o per concessione di legge.

L'articolo introduce nuove ipotesi di revoca della cittadinanza in caso di condanna definitiva per i reati di terrorismo ed eversione (Santoro, *ibid.*). Quest'ultimo punto introduce nella L. n. 91 del

¹² *Ibid.*

¹³ *Manifeste Illegittimità costituzionali dalle nuove norme concernenti permessi di soggiorno per esigenze umanitarie, protezione internazionale, immigrazione e cittadinanza previste dal decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113*, 15 ottobre in ASGI, *Associazione per gli Studi Giuridici sull'immigrazione*. In: http://www.asgi.it/wp-content/uploads/2018/10/ASGI_DL_113_15102018_manifestioni_illegittimita_costituzione.pdf.

¹⁴ Decreto-Legge immigrazione e sicurezza pubblica, *Dossier* 9 novembre 2018. Disponibile alla pagina Internet <https://documenti.camera.it/Leg18/Dossier/Pdf/D18113B.Pdf>.

¹⁵ Così stabiliscono la legge anagrafica n. 1228/1954 e il regolamento anagrafico, ma anche il Testo unico Immigrazione, il D. Lgs. 286/1998. Cfr. [www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1954-12-24;1228!vig=](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1954-12-24;1228!vig=,), www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/08/14/15G00140/sg%20.

1992 il nuovo articolo 10-*bis* che prevede la revoca della cittadinanza in caso di condanna definitiva per i delitti commessi per finalità di terrorismo, o di eversione dell'ordine costituzionale. La revoca della cittadinanza è applicabile solo ed esclusivamente laddove la cittadinanza italiana sia stata acquisita per matrimonio (art. 5, L. n. 91/1992), per naturalizzazione (art. 9), o nel caso dello straniero nato in Italia e che vi abbia risieduto legalmente fino alla maggiore età. (art. 4). L'Art. 14 introduce nuove ipotesi di “revoca della cittadinanza in caso di condanna definitiva per i reati terrorismo ed eversione”

«L'acquisto della cittadinanza da parte di stranieri o apolidi che hanno contratto matrimonio con cittadini italiani è disciplinata dagli articoli da 5 a 8 della L. n. 91 del 1992. Gli stranieri coniugi di cittadini italiani ottengono la cittadinanza, dietro richiesta presentata al prefetto del luogo di residenza dell'interessato, oppure, se residenti all'estero, all'autorità consolare competente, se possono soddisfare, contemporaneamente, le seguenti condizioni: residenza legale nel territorio italiano da almeno due anni, successivi al matrimonio, o, in alternativa, per gli stranieri residenti all'estero, il decorso di tre anni dalla data del matrimonio tra lo straniero e il cittadino. I predetti termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati dai coniugi; persistenza del vincolo matrimoniale; insussistenza della separazione legale; assenza di condanne penali per i delitti contro la personalità internazionale e interna dello Stato e contro i diritti politici dei cittadini; assenza di condanne penali per i delitti non colposi per i quali è prevista una pena edittale non inferiore a tre anni; assenza di condanne penali per reati non politici, con pena detentiva superiore a un anno, inflitte da autorità giudiziarie straniere con sentenza riconosciuta in Italia; insussistenza, nel caso specifico, di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica»¹⁶.

In relazione alla revoca della cittadinanza la lettera d del comma 1 introduce nella L. n. 91 del 1992 il nuovo articolo 10-bis, che prevede un'ipotesi di revoca della cittadinanza in caso di condanna definitiva per i “delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale per i quali la legge prevede la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a 5 anni o nel massimo a 10 anni (art. 407, comma 2, lett. a), n. 4)¹⁷. La “finalità di” terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale” può “operare sia come elemento costitutivo del reato (es. art. 280 c.p., attentato per finalità terroristiche o di eversione) che come circostanza aggravante del reato (art. 270-bis.1 c.p., che per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, punibili con pena diversa dall'ergastolo, prevede che la pena sia aumentata della metà, salvo che la circostanza sia elemento costitutivo del reato)”¹⁸.

La “finalità di terrorismo” è individuata ai sensi dell'art. 270-sexies c.p. nelle «condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia»¹⁹. Quanto alla finalità “di eversione dell'ordine costituzionale”, si “ricorda anzitutto che ai sensi dell'art. 11, della legge n. 304 del 1982, tale espressione corrisponde all'espressione “finalità di eversione dell'ordine democratico, usata dal codice penale e dalla legislazione anteriore al 1982”²⁰.

Le fattispecie di revoca sono applicabili solo nel caso in cui la cittadinanza italiana sia stata acquisita “per matrimonio (art. 5, L. n. 91/1992), per naturalizzazione (art. 9), ovvero ai sensi dell'articolo 4, co. 2, della medesima legge”. L'ultima ipotesi “riguarda i casi di acquisto della

¹⁶ Decreto-legge immigrazione e sicurezza pubblica. *Dossier* novembre 2018, *cit.*

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

cittadinanza dello straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età”²¹.

In particolare, la legge n. 91/1992 “contempla tre ipotesi di perdita automatica della cittadinanza italiana, nei seguenti casi:

«la revoca dell’adozione per colpa dell’adottato ha come conseguenza la perdita automatica della cittadinanza acquistata da quest’ultimo in virtù dell’adozione, purché egli abbia un’altra cittadinanza o la riacquisti (art. 3, co. 3); la mancata ottemperanza all’intimazione del Governo italiano di lasciare un impiego pubblico o una carica pubblica che il cittadino abbia accettato da uno Stato o ente pubblico estero o da un ente internazionale cui non partecipi l’Italia, o la mancata ottemperanza all’invito di abbandonare il servizio militare che il cittadino presta per uno Stato estero (art. 12, co. 1); l’assunzione di una carica pubblica o la prestazione del servizio militare per uno Stato estero, o l’acquisto volontario della cittadinanza dello Stato considerato, quando tali circostanze si verificano durante lo stato di guerra con esso» (art. 12, co. 2).

L’Art. 14, trattando in maniera diversa i cittadini a seconda che lo siano per nascita o meno, solleva questioni in relazione all’articolo 22 della Costituzione ai sensi del quale la cittadinanza non può mai essere revocata «per motivi politici»²². In base all’articolo 3 della Costituzione, tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge.

Le ipotesi di perdita della cittadinanza già previste dalla L. 91/1992 non fanno distinzione in ordine del titolo acquisito (Elton Xhanari e Tomaso Spandrio, 2018).

Un ulteriore profilo di legittimità costituzionale è dato dal fatto che l’Art. 14 D.L. 112/2018 non si occupa della tematica del riacquisto dello status di cittadino del paese di provenienza, per l’individuo che abbia perso quello italiano. Nel caso in cui lo Stato negasse al destinatario di un provvedimento di revoca, la facoltà di tornare a godere pienamente dei propri diritti, questi si troverebbe in un limbo di apolidia²³. Questo entra in contrasto con le norme internazionali in tema di apolidia e quindi con l’Art. 117 della Costituzione.

Il 17 dicembre 2018 si è tenuto presso l’Università degli Studi di Roma Tre un seminario a porte chiuse, al quale hanno partecipato esperti in materia che ha avuto come oggetto gli eventuali profili di incostituzionalità del Decreto-Legge 4 ottobre 2018 n.113, convertito con alcune modifiche, in legge 1 dicembre 2018, n.132.

Riporto qui fedelmente alcune delle considerazioni emerse in merito secondo cui l’Art. 14 introduce la possibilità di revoca della cittadinanza in caso di condanna definitiva per taluni reati di particolare gravità, in contrasto con gli Artt. 2 e 22 della Costituzione. Si pone un problema persino di violazione del principio di eguaglianza, perché si trattano in modo diverso cittadini a seconda che lo siano per nascita o meno (cfr. Santoro, 2019, pp. 102-104).

Il titolo I si conclude con l’articolo 15 recante “Disposizioni in materia di giustizia”. Per quanto riguarda il Titolo II del Decreto-Legge in questione, mi soffermerò brevemente su tre articoli, ovvero l’articolo 21; 21-*bis* e 28 (che sarà trattata in maniera più dettagliata nella parte conclusiva di questo lavoro) relativa alla giurisprudenza costituzionale.

Come già sottolineato, ci troviamo all’interno della sfera che concerne la sicurezza pubblica, la prevenzione e il contrasto al terrorismo e alla criminalità organizzata. L’Art. 21, “estensione dell’ambito di applicazione del DASPO urbano”, estende alle aeree su cui vi sono presidi sanitari e a quelle dove sorgono fiere, mercati e pubblici spettacoli, l’applicazione della disciplina cd. DASPO urbano²⁴. Oltre ad aver esteso le aeree di applicazione del DASPO urbano, l’art. 21 prevede il

²¹ *Ibid.*

²² Dossier novembre 2018, *ibid.*

²³ *Ibid.*

²⁴ Decreto-legge immigrazione e sicurezza pubblica, Dossier 9 novembre 2018, *cit.*

raddoppio della durata della pena, ovvero l'estensione dell'ambito applicativo del divieto di accesso a locali pubblici e pubblici esercizi²⁵.

In altre parole, attraverso l'introduzione del comma 1-*bis*, che modifica i commi 2 e 3 dell'Articolo 10 del Decreto-Legge n. 14 del 2018, la pena legata al cd. DASPO urbano, viene portata da sei a dodici mesi. Tutti coloro che hanno condotte che impediscono l'accessibilità e la funzione ai luoghi previsti; nonché quelli che abbiano commesso nelle medesime aree atti contrari alla pubblica decenza, rientrano all'interno della categoria dei comportamenti sanzionati. La sanzione amministrativa pecuniaria va dai 100 ai 300 euro congiunto con l'ordine di allontanamento da parte del sindaco²⁶.

L'Art. 21-*bis*, recante "accordi per misure di prevenzione nei pubblici esercizi ai fini di sicurezza pubblica", prevede la stipulazione di eventuali accordi tra il prefetto e le organizzazioni maggiormente rappresentative dei pubblici esercenti, laddove si sfoci nell'illegalità o vi siano pericoli per l'ordine e la sicurezza pubblici. Tale prevenzione fa riferimento a situazioni di pericolo nelle immediate vicinanze degli esercizi pubblici, alla base delle quali sono state introdotte delle misure che si basano sulla cooperazione tra i gestori degli esercizi e le Forze di polizia, cui i gestori medesimi si assoggettano²⁷. L'art. 28, recante "modifiche dell'articolo 143 del Testo unico degli enti locali", conferisce al prefetto il potere di imporre determinati atti agli enti locali. In altre parole, laddove si presentino situazioni caratterizzate da *condotte illecite gravi e reiterate*, che compromettano il buon andamento dell'amministrazione, nonché l'imparzialità e il funzionamento dei servizi, il prefetto ha la facoltà di imporre determinati atti agli enti locali.

Come avremo modo di osservare nella parte conclusiva di questo lavoro, sia l'art. 21-*bis*, comma 2, che l'art 28, comma 1, verranno dichiarati illegittimi dalla Corte costituzionale (sentenza 195/2019).

7. Il Decreto-Legge n. 53/2019: il Decreto sicurezza bis

Il risultato ottenuto dalla Lega alle recenti elezioni europee, il ridimensionamento del Movimento Cinque Stelle ed un clima favorevole a politiche di restrizione hanno portato all'approvazione al Decreto-Legge n. 53 del 2019, conosciuto anche come *decreto sicurezza bis*. Il decreto è stato parte integrante della proposta politica della formazione guidata da Matteo Salvini.

Il 5 agosto 2019 il Senato ha approvato definitivamente nel testo licenziato dalla Camera, il disegno di legge di conversione del Decreto-Legge n. 53 del 14 giugno 2019 che reca "disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica"²⁸.

Nella premessa del testo si afferma che è straordinariamente necessario e urgente prevedere

«misure volte a contrastare prassi elusive della normativa internazionale e delle disposizioni in materia di ordine e sicurezza pubblica (...); rafforzare il coordinamento investigativo in materia di reati connessi all'immigrazione clandestina, implementando, altresì, gli strumenti di contrasto a tale fenomeno (...); garantire più efficaci livelli di tutela della sicurezza pubblica, definendo anche interventi per l'eliminazione dell'arretrato relativo all'esecuzione dei provvedimenti di condanna penale divenuti definitivi (...); rafforzare le norme a garanzia del regolare e pacifico svolgimento di manifestazioni in luogo pubblico e aperto al pubblico (...); assicurare i livelli di sicurezza necessari per lo svolgimento dell'Universiade Napoli 2019

²⁵ Il D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, contiene disposizioni in materia di sicurezza urbana affidando, in particolare, ai sindaci ed alle autorità di pubblica sicurezza nuovi strumenti operativi, contenuti nel Capo II del decreto, volti a prevenire e contrastare l'insorgenza di condotte di diversa natura che – pur non costituendo violazioni di legge - sono comunque di ostacolo alla piena mobilità e fruibilità di specifiche aree pubbliche. In particolare, l'articolo 9 prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 300 euro a carico di chi ponga in essere condotte che impediscono la libera accessibilità e fruizione delle aree interne di infrastrutture, fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, in violazione dei divieti di stazionamento o di occupazione di spazi ivi previsti.

²⁶ Ovvero il divieto di accesso ad infrastrutture ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto disposto dal questore nei confronti di chi limiti la libera accessibilità di tali aree urbane, di chi pratichi il commercio abusivo, di chi si trovi in uno stato di ubriachezza o di chi violi l'ordine di allontanamento imposto al soggetto in questione.

²⁷ Decreto-legge immigrazione e sicurezza pubblica, Dossier 9 novembre 2018, Senato della Repubblica. *Cit.*

²⁸ Cfr. Gazzetta ufficiale, Decreto-Legge 14 giugno 2019. Vedi pagina Internet: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/06/14/19G00063/sg>; Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica. D.L. 53/2019 - A.S. 1437: http://documenti.camera.it/leg18/dossier/pdf/D19053b.pdf?_1642404719503.

nonché di integrare la disciplina volta a semplificare gli adempimenti nei casi di soggiorni di breve durata (...); potenziare l'efficacia delle disposizioni in tema di rimpatri (...); rafforzare gli strumenti di contrasto dei fenomeni di violenza in occasione delle manifestazioni sportive, nel più ampio quadro delle attività di prevenzione dei rischi per l'ordine e l'incolumità pubblica»²⁹.

Il Decreto-Legge si compone di 18 articoli e si articola in tre Titoli in materia rispettivamente di: immigrazione e sicurezza pubblica; supporto alle politiche di sicurezza e contrasto alla violenza in occasione di manifestazioni sportive. Senza pretesa di completezza mi concentrerò sul Titolo I in materia d'immigrazione e sicurezza, recante "Disposizioni urgenti in materia di contrasto all'immigrazione illegale e di ordine e sicurezza pubblica". Il preambolo del decreto illustra i presupposti giustificativi dell'intervento normativo, chiarendo cioè le ragioni di *straordinaria necessità e urgenza* che legittimano la deroga al principio del monopolio parlamentare della funzione legislativa ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione.

Come osservato nel D.L. 113/2018³⁰, anche questo decreto risulta non omogeneo, con finalità tenute insieme solo attraverso generali riferimenti all'ordine pubblico e alla sicurezza pubblica, che non soddisfano quei requisiti di specificità ed omogeneità necessari per la decretazione di urgenza dall'art 15, comma 3, della legge n. 400 del 1998. Viene quindi da chiedersi per quale motivo il Governo avesse la necessità di adottare misure così urgenti da risultare non compatibili con il normale svolgimento dell'*Iter* legislativo. L'art. 1, "Misure a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica in materia d'immigrazione", integra l'articolo 11 del decreto legislativo n.286 del 1998 (Testo unico di immigrazione). Per motivi di ordine e sicurezza pubblica viene conferito il potere al Ministero dell'Interno, di limitare o vietare l'ingresso, il transito o la sosta di navi nel mare territoriale. Viene stabilito inoltre che il provvedimento è adottato di concreto, secondo le rispettive competenze, con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, informandone il Presidente del Consiglio dei ministri. Il potere discrezionale attribuito al Ministro dell'Interno può essere esercitato per motivi di ordine e sicurezza pubblica oppure alle condizioni previste dall'articolo 19, comma 2, lettera, g, della legge n. 689 del 1994, di ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, sottoscritta a Montenegro Bay nel 1982 e ratificata dall'Italia nel 1944.

Un primo profilo problematico del *decreto sicurezza bis* lo troviamo all'interno dell'art. 1, ovvero nell'eccesso di discrezionalità e nella possibilità di conflitti con il potere giudiziario. Inoltre il potere introdotto dall'Art. 1 va esercitato nel rispetto degli obblighi internazionali sottoscritti dalla Repubblica³¹. Un esercizio non controllato del potere ministeriale introdotto dall'Articolo 1 del D.L. n 53 del 2019, potrebbe comportare nell'eventualità di incrocio con missioni umanitarie di salvataggio, la violazione delle norme del diritto internazionale appena esposte (cfr. Giglio, 2019).

L'Art. 2 disciplina l'inottemperanza a limitazioni o divieti in materia di ordine, sicurezza pubblica e immigrazione. Il comma 1 integra l'Articolo 12 del Testo unico di immigrazione, attraverso l'inserimento del comma 6-*bis*, stabilendo che in caso di violazione del divieto di ingresso, transito o

²⁹Gazzetta Ufficiale, Decreto Legge 14 giugno 2019: www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/06/14/19G00063/sg.

³⁰Gazzetta Ufficiale. Decreto Legge 4 ottobre 2018 n. 113: www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/10/04/18G00140/sg.

³¹ Articolo 33 della Convenzione di Ginevra: "Nessuno Stato contraente espellerà o respingerà, in qualsiasi modo, un rifugiato verso i confini di territori in cui la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate a motivo della sua razza, della sua religione, della sua cittadinanza, della sua appartenenza a un gruppo sociale o delle sue opinioni politiche"; Art.19 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea che pone il divieto di allontanare, espellere o estradare individui verso Stati in cui esiste un rischio serio di essere sottoposti alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti; Art. 98 della Convenzione di Montego Bay che impone agli Stati di predisporre un servizio adeguato di ricerca e soccorso per tutelare la sicurezza marittima e di esigere dai comandanti della navi che battono la loro bandiera di prestare soccorso a chiunque sia trovato in mare in condizione di pericolo; la Convenzione internazionale sulla ricerca e il salvataggio marittimi adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979 (cosiddetta Convenzione SAR) che prevede la ripartizione delle zone SAR tra gli Stati interessati e il loro obbligo di intervenire ove abbiano notizia della presenza nella zona marittima di loro competenza di esseri umani in pericolo di vita, di recuperarli e di fornire loro un luogo sicuro di sbarco. Per un approfondimento, vedi la pagina Internet <https://www.google.com/search?client=safari&rls=en&q=Articolo+33+della+Convenzione+di+Ginevra:&ie=UTF-8&oe=UTF-8>.

sosta in acque territoriali italiane, “salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato»”, si applica al comandante della nave la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro che va da 150.000 a 1.000.000 di Euro. Nel nuovo dispositivo di legge, la responsabilità del proprietario dell'imbarcazione da “diretta” diventa “solidale”. Nel caso in cui il comandante non procedesse al pagamento della sanzione amministrativa, il proprietario del mezzo ne diventerà il responsabile, potendosi poi rivalere nei confronti dell'autore che ha compiuto l'illecito, ovvero il comandante stesso. In caso di violazione della norma è previsto il sequestro immediato e la conseguente confisca del mezzo. Anche su questa parte del decreto è utile mettere in rilievo le norme di diritto internazionale di cui ho parlato precedentemente, che obbligano il comandante della nave a salvare le persone in pericolo. Facendo riferimento alla normativa generale in materia di sanzioni amministrative vengono in rilievo quindi le cause di esclusione della responsabilità di cui all'art. 5 l. 689/1988, non risponde della violazione “chi ha commesso il fatto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa”. Una serie di condizioni che come dimostra la prassi giudiziaria relativa all'Art. 12 del testo unico immigrazione., sono suscettibili di presentarsi frequentemente (cfr. Zirulla, 18/6/2019). In sede di risposta ai rilievi, il Governo ha sottolineato che riguardo alla quantificazione “ci si è attenuti ad un valore indicativo, desunto dai tariffari utilizzati dalle Procure della Repubblica allorché si procede alla liquidazione dei corrispondenti oneri derivanti da sequestro penale”. Altresì, ha aggiunto che si “è tenuto presente il Regolamento recante le tabelle per la determinazione dell'indennità spettante al custode dei beni sottoposto a sequestro”.

L'art. 3 del D.L. n. 53/2019 modifica l'Articolo 51 del Codice di procedura penale, relativo alle indagini di competenza della procura distrettuale, disponendo al primo comma che all'articolo 51, comma 3-bis del codice di procedura penale, dopo le parole “Articolo 12, commi” è inserita la seguente: “1”³². Il comma 1 modifica l'Articolo 51 del codice di procedura penale relativo alle indagini di competenza della procura distrettuale. Viene estesa l'applicazione anche alle fattispecie associative realizzate al fine di commettere il reato di favoreggiamento, non aggravato, della immigrazione clandestina (Galazzo, 23/7/2019), di cui all' Art. 12, c. 1, D.Lg., 25 luglio 1998, n 285 (Testo unico in materia di immigrazione) che come è noto dispone quanto segue:

«salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona»³³.

Il comma 2 introduce la possibilità di svolgere intercettazioni preventive per l'acquisizione di notizie utili per prevenire l'immigrazione clandestina. L'Articolo 3-bis modifica l'Articolo 380 del codice di procedura penale. Ci troviamo all'interno della disciplina dell'arresto obbligatorio in flagranza di reato³⁴. L'arresto obbligatorio in flagranza viene esteso nei confronti di chiunque sia colto in flagranza di un delitto di resistenza o violenza contro nave da guerra³⁵.

L'art. 4 recante il “Potenziamento delle operazioni di polizia sotto copertura”, introduce la possibilità di ricorso ad operazioni *sotto copertura* contro il reato di favoreggiamento all'immigrazione clandestina, anche in relazione al concorso di operatori di polizia di Stati con i quali

³² Decreto-Legge 14 giugno 2019, n. 53: www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/06/14/19G00063/sg.

³³ Cfr. Dispositivo dell'art. 12. Testo unico sull'immigrazione. In: www.brocardi.it/testo-unico-immigrazione/titolo-ii/capo-ii/art12.html.

³⁴ *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, recante disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica*. In Internet: www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/06/14/19G00063/sg.

³⁵ Art. 1100 Codice della Navigazione, *Resistenza o violenza contro nave da guerra* “Il comandante o l'ufficiale della nave, che commette atti di resistenza contro una nave da guerra nazionale, è punito con la reclusione da tre a dieci anni. La pena per coloro che sono concorsi nel reato è ridotta da un terzo alla metà”.

siano stati stipulati accordi per il loro impegno sul territorio della Repubblica³⁶. L'Art. 5 introduce modifiche al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. I gestori di strutture recettive hanno l'obbligo di comunicare alla questura competente la generalità delle persone che alloggiano nella loro struttura entro ventiquattro ore dal loro arrivo e qualora i soggiorni non sono superino le ventiquattro ore la comunicazione deve essere effettuata nell'immediato. Al fine di consentire il collegamento diretto tra i sistemi informatici delle autorità di pubblica sicurezza e i sistemi gestionali delle strutture ricettive, il comma 1-bis inserisce la previsione secondo la quale il Ministro dell'Interno, con proprio decreto, può integrare le modalità di comunicazione attraverso mezzi informatici e telematici dei dati delle persone che alloggiano³⁷.

L'Art. 6 apporta modifiche alla legge 22 maggio 1975, n. 152 (cd. Legge Reale, *Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico*) intervenendo sulla disciplina che riguarda il regolare svolgimento delle manifestazioni in luogo pubblico e aperto al pubblico. Vengono apportate modifiche all'Articolo 5 della citata legge attraverso la lettera *a*) che vieta l'uso di caschi protettivi o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona: senza giustificato motivo in luogo pubblico o aperto al pubblico; in ogni caso in occasione di manifestazioni che si svolgano in luogo pubblico o aperto al pubblico³⁸, tranne quello di carattere sportivo che tale uso comportino ³⁹. Sono inasprite le pene previste dalla stessa legge, ovvero l'arresto "da uno a due anni" e l'ammenda, da applicarsi congiuntamente all'arresto, "da 1.000 a 2.000 euro", diventano rispettivamente "da due a tre anni" e da "2.000 a 6.000". Con la lettera *b*) si aggiunge l'Articolo 5-*bis* che prevede una fattispecie delittuosa punita con la reclusione da uno a quattro anni per chiunque

«nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, lancia o utilizza illegittimamente, in modo da creare un concreto pericolo per l'incolumità delle persone o l'integrità delle cose, razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile o in grado di nebulizzare gas contenenti principi attivi urticanti, ovvero bastoni, mazze, oggetti contundenti o, comunque, atti a offendere (...) salvo che il fatto costituisca più grave reato e fuori dai casi di cui agli articoli 6-bis e 6-ter della legge 13 dicembre 1989, n. 40» (cfr. Zirulla, 18/6/2019, cit.).

Il Titolo I si conclude con l'articolo 7 recante modifiche al codice penale. L'Articolo 7 apporta modifiche al codice penale al fine di rafforzare il vigente quadro normativo attraverso l'inasprimento di pene relative a fatti già previsti come reato allorché siano commessi durante lo svolgimento delle manifestazioni *in luogo pubblico o aperto al pubblico*. L'Articolo 339 co. 1 c.p., *aggravante ad effetto comune*, viene modificato attraverso l'inserimento della lettera *a*) del comma 1, che prevede un'ulteriore circostanza aggravante per i reati di cui agli Articoli 336 (Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale) 337 (Resistenza a un pubblico ufficiale) e 338 (Violenza o minaccia ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai singoli componenti) c.p. "quando la condotta sia posta in essere nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico"⁴⁰. Con il D.L. 53/2019 vengono create nuove fattispecie di crimine e di aggravanti e vengono aumentate le pene per alcune fattispecie già esistenti.

Tra gli aspetti più evidenti che emergono attraverso l'analisi del Decreto-Legge in esame è quello di considerare la pena come uno strumento privilegiato della difesa sociale. Attraverso l'aumento del limite minimo e massimo del trattamento sanzionatorio, il Decreto-Legge va ad incidere

³⁶ *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 2019, n.53, recante disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica. Cit.*

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Per luogo pubblico si intende il luogo in cui tutti possono accedere liberamente; mentre per luogo aperto al pubblico si intende quello nel quale l'accesso è possibile solo dopo l'espletamento di particolari formalità: pagamento del biglietto, esibizione dell'invito etc.

³⁹ *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, recante disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica. Cit.*

⁴⁰ *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 2019, n.53,recante disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica. Cit.*

negativamente sugli spazi che competono la libertà personale di ogni individuo, sulla base del presupposto che il rispetto della legge possa avvenire solo attraverso il timore della più grave delle afflizioni. Non è un caso, che ben prima della sua entrata in vigore, il Decreto-Legge 53/2019 abbia provocato allarmismo tra gli organismi internazionali tra i quali l'ONU e il suo l'Alto Commissariato per i diritti umani, e tra numerosi costituzionalisti italiani.

I giorni che hanno preceduto e seguito l'emanazione del decreto sono stati caratterizzati da un forte dibattito pubblico che ha coinvolto l'intera popolazione italiana e non solo. L'Alto commissariato dell'Onu per i diritti umani ha espresso la propria preoccupazione attraverso un comunicato dove ribadisce

«la propria preoccupazione in merito al fatto che l'imposizione di sanzioni pecuniarie e di altro tipo ai comandanti delle navi potrebbe ostacolare o impedire le attività di soccorso in mare da parte delle navi private in un momento in cui gli stati europei hanno significativamente ritirato il proprio sostegno alle operazioni di soccorso nel Mediterraneo centrale»⁴¹.

Per Riccardo De Vito, presidente di Magistratura democratica, il decreto trascinerrebbe l'Italia in “un mondo capovolto” rispetto al progetto costituzionale e democratico dell'Italia repubblicana⁴².

8. I ricorsi regionali

Con le sentenze n. 194 e n. 195 del 2019 la Corte Costituzionale ha deciso i ricorsi in via principale promossi da cinque Regioni contro il c.d. *decreto sicurezza* (c.l. 113/2018)⁴³.

La sentenza 194/2019 si è pronunciata sulle norme introdotte dagli Art. 1, 12 e 13 del Decreto-Legge in questione. Ci troviamo all'interno del regime giuridico degli stranieri. L'art 1, recante l'abrogazione “del permesso di soggiorno per motivi umanitari e disciplina di casi speciali di permesso di soggiorno temporaneo per esigenze di carattere umanitario”, abolisce il permesso di soggiorno *generico*, l'art. 12, recante “Disposizioni in materia di accoglienza dei richiedenti asilo”, esclude dal sistema SPRAR i richiedenti asilo, mentre l'art. 13, recante “Disposizioni in materia di iscrizione anagrafica”, abolisce la possibilità per i richiedenti asilo di ottenere il diritto di residenza.

La sentenza 195/2019 invece si è pronunciata sulle norme introdotte dall'Art. 21, in materia di DASPO urbano, dall'Art. 21-bis, in materia di sicurezza dei negozi e dall'art. 28, relativo ai poteri del prefetto sugli enti locali (Padula, 2019).

Le regioni attraverso l'impugnazione degli Art. 1, 12 e 13 hanno invocato il principio di uguaglianza e di rispetto degli obblighi europei e internazionali. Osserviamo quindi, come sin dall'inizio sia emerso il fatto che nella decisione della Corte Costituzionale avrebbe avuto un ruolo importante il tema della ridondanza, ovvero la lesione indiretta di competenza.

Le ricorrenti erano ben consapevoli di entrare in una zona di conflittualità di competenza tra Stato e regioni, e per questo motivo hanno dedicato ampio spazio alla propria legittimazione. Hanno dimostrato il collegamento che esiste tra il fenomeno dell'immigrazione e la competenza delle regioni prendendo in analisi l'art. 118, terzo comma, Cost. “La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere *b)* e *h)* del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei

⁴¹ Cfr. L'UNHCR esprime preoccupazione in merito alle nuove norme sulle operazioni di soccorso nel Mediterraneo Centrale – UNHCR, in Internet, 6/8/2019: www.unhcr.org/it/notizie-storie/notizie/lunhcr-esprime-preoccupazione-merito-alle-nuove-norme-sulle-operazioni-soccorso-nel-mediterraneo-centrale/

⁴² Cfr. Magistratura democratica. In www.magistraturademocratica.it/articolo/il-diritto-alla-vita-vale-meno-di-un-ordine-al-governo_3012.php

⁴³ 1 Si tratta delle Regioni Umbria (R.R. 10/2019), Emilia-Romagna (R.R. 11/2019), Marche (R.R. 13/2019), Toscana (R.R. 17/2019) e Calabria (R.R. 18/2019). Il decreto era stato impugnato anche da altre tre Regioni ma due di esse hanno rinunciato al ricorso (Sardegna e Basilicata), mentre la terza (Piemonte) ha chiesto in udienza pubblica un rinvio della trattazione. Sui ricorsi v. D. Tega (2019, p. 413).

beni culturali”⁴⁴ e alcune disposizioni del testo unico immigrazione (d.lgs. 286/1998). La giurisprudenza costituzionale ha riconosciuto in passato l’importanza delle regioni nel lavoro svolto per l’integrazione sociale degli stranieri e dall’esistenza di molte leggi regionali, che si rivolgono agli stranieri nel regolare l’erogazione dei servizi pubblici (cfr. Padula, 2019, *cit.*).

Le norme impugnate dalle regioni hanno un carattere profondamente eterogeneo. Questo ha reso difficile una argomentazione unitaria su una possibile incidenza di esse sulle competenze regionali. Le regioni hanno cercato di evidenziare come l’abolizione del permesso umanitario *generale* (Art.1), l’esclusione dei richiedenti asilo dal centro SPRAR (Art.12) e l’impossibilità di iscrizione per questi ultimi all’anagrafe dei residenti (Art.13) avrebbe avuto ripercussioni sulle competenze regionali⁴⁵. I ricorsi lamentavano poi la violazione diretta di norme del Titolo V: v. il ricorso Umbria, in relazione all’Art.1, co. 1, lett. f)⁴⁶, all’Art. 12⁴⁷ e all’Art. 13⁴⁸, il ricorso Emilia- Romagna, in relazione all’Art. 12⁴⁹, il ricorso Calabria in relazione all’Art. 1⁵⁰ e all’Art. 12 (cfr. Padula, 2019, *cit.*).

9. La sentenza n. 194 /2019 della Corte costituzionale

Il Presidente della Corte costituzionale ha fissato in data ravvicinata l’udienza pubblica e ha *spacchettato* i ricorsi⁵¹. I ricorsi regionali relativi agli stranieri (Artt.1,12 e 13) sono stati esaminati da quattro relatori, mentre un quinto relatore ha esaminato le altre tre disposizioni. Attraverso la sentenza n. 194/2019 depositata il 24 luglio u.s. la Corte Costituzionale ha respinto i ricorsi in via principale promossi dalle regioni Umbria, Emilia-Romagna, Marche, Toscana e Calabria contro alcune disposizioni in materia di protezione internazionale contenute nel Decreto-Legge 4 ottobre 2018 n. 113 (Conti, 9/8/2019).

La Corte costituzionale ha dichiarato in primo luogo inammissibile la censura proposta contro l’intero D.L. 113/2018 per violazione dell’articolo 77 della Costituzione. La Corte ha sottolineato che a causa del contenuto differenziato del Decreto-Legge, la ridondanza andava argomentata con riferimenti agli specifici contenuti di esso e non in via generale (Padula, 2019, *cit.*).

Riguardo l’Art. 1, che abolisce il permesso di soggiorno umanitario di carattere *generale*, le Regioni hanno evidenziato: la violazione degli Art.. 2,3,10⁵², secondo e terzo comma, 117, secondo,

⁴⁴ Art. 118, comma 3, Cost.: «Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l’Unione europea delle Regioni; commercio con l’estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato». Cfr. www.nascitacostituzione.it/03p2/05t5/118/index.htm.

⁴⁵ A titolo di esempio: il ricorso Marche dedicava le pp. da 29 a 34, 37-38 e 40 ad illustrare la ridondanza con riferimento all’art. 1; il ricorso Emilia-Romagna dedicava le pp. 38-40 alla Toscana dedicava le pp. 10-12 e 18-23 alla ridondanza in relazione all’art. 1 e le pp. 26-28 e 30-34 alla ridondanza in relazione all’art. 13; il ricorso Calabria dedicava le pp. 7-11 alla ridondanza in relazione all’art. 1.

⁴⁶ *Ibid.*, pp. 19-20.

⁴⁷ *Ibid.*, p. 28.

⁴⁸ *Ibid.*, p. 34.

⁴⁹ *Ibid.*, pp. 41-43 e 45-50.

⁵⁰ *Ibid.*, pp 14-15

⁵¹ *Ibid.*

⁵² Secondo la ricorrente sarebbero violati gli artt. 2 e 3 Cost. perché verrebbe messa in atto una distinzione tra chi, a parità di condizioni di rilascio, dopo l’entrata in vigore del d.l. n.113 del 2018, non potrà più godere del permesso di soggiorno, e chi invece potrà mantenerlo grazie alle sopravvenienze normative. La ricorrente, ancora, sostiene che si tratti di una distinzione irragionevole se si prende in considerazione anche la ripercussione che può avere sul godimento delle prestazioni pubbliche. Sarebbe altresì violato l’art. 10, terzo comma, Cost., che garantisce il diritto di asilo nel territorio della Repubblica allo straniero che non gode delle libertà democratiche nel suo paese di origine. L’entrata in vigore di singole fattispecie tipizzate fa venire a meno la pienezza della relativa tutela dettata dall’art. 10, Cost.

terzo e quarto comma, 118 e 119 Cost; degli Art.11 e 117, primo comma, Cost.; in relazione agli Art. 15, lettera c), e 18 della direttiva 2011/95/UE⁵³ del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta; dell'art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli Artt. 6,10 comma 1,17,23 e 24 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici adottato a New York il 16 dicembre 1966, entrato in vigore il 23 marzo 1976, ratificato e reso esecutivo con legge 25 ottobre 1977, n. 881 e agli Artt. 2,3, e 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali⁵⁴, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955 n. 848⁵⁵.

L'Art. 1 del *decreto sicurezza e immigrazione* inserisce all'interno dell'ordinamento italiano delle nuove fattispecie tipizzate, ovvero tipologie di permessi di soggiorno speciali che vanno a sostituire la precedente normativa in materia di protezione umanitaria. La ricorrente evidenzia come d'ora in avanti il permesso di soggiorno potrà essere rilasciato soltanto qualora lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, sesso, lingua, cittadinanza, religione, opinioni politiche, condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinvio verso un altro stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione⁵⁶; per cure mediche⁵⁷; per calamità⁵⁸; per atti di particolare valore civile (Art. 42 bis)⁵⁹ e infine per protezione speciale⁶⁰.

In questo quadro, gli stranieri, che con la precedente normativa avrebbero potuto ottenere e godere del permesso di soggiorno per motivi umanitari, a causa dell'intervento legislativo in esame, si troverebbero in una posizione di irregolarità qualora non fossero in una delle condizioni appena elencate⁶¹.

La ricorrente, alla luce di quanto appena esposto, afferma che le norme censurate vanno ad incidere illegittimamente, oltre che sulla funzione legislativa (Art. 117, terzo comma, Cost.), anche sulle funzioni amministrative. Gli stranieri, non potendo più ottenere il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari, verrebbero esclusi dalla platea dei destinatari, costringendo le regioni a rimodulare dette funzioni⁶².

Le Regioni ricorrenti hanno voluto evidenziare come a causa dell'abrogazione della protezione umanitaria, l'esercizio di numerose competenze legislative regionali verrebbe condizionato (Cfr. Conti, 9/8/2019). Si tratta, come elencato poc'anzi, di competenze in materia di assistenza sociale, tutela della salute, formazione e politiche attive del lavoro (*ibid.*)⁶³. A causa della novella normativa

⁵³ La ricorrente afferma che la norma impugnata entrerebbe in contrasto con gli artt. 11 e 177, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 15, lettera c) e 18 della direttiva 2011/95/UE, perché escluderebbe dal regime di protezione sussidiaria le persone esposte "alla minaccia grave individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale".

⁵⁴ L'esclusione dal regime di protezione di tali soggetti e il loro allontanamento dal territorio italiano comprometterebbe il diritto al rispetto della vita privata e familiare di cui all'art. 8 CEDU e agli artt. 17,23 e 24 del *Patto internazionale sui diritti civili e politici*.

⁵⁵ Sentenza della Corte costituzionale n. 194/2019; paragrafo 1.1, in *Consulta Online*, 2019: <https://www.giurcost.org/decisioni/2019/0194s-19.html>

⁵⁶ Art. 19, comma 1, del testo unico immigrazione.

⁵⁷ Art. 19, comma 2, lettera d-bis, del testo unico immigrazione.

⁵⁸ Art. 20 -bis, del testo unico immigrazione.

⁵⁹ Art. 42-bis, del testo unico immigrazione.

⁶⁰ Art. 32 comma 3, del Decreto Lgs. 29 gennaio 2008 n. 25, recante "Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato". In *Gazzetta Ufficiale*, vedi pagina Internet https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2008-02-16&atto.codiceRedazionale=008G0044&elenco30giorni=false

⁶¹ Sentenza della Corte costituzionale n.194/2019; paragrafo 1.1, in *Consulta Online*, 2019. *Cit.*

⁶² Sentenza della Corte costituzionale n.194/2019; paragrafo 1.1.1, in *Consulta Online*, 2019. *Cit.*

⁶³ *Ibid.*

il numero delle persone regolarmente soggiornanti sul territorio verrebbe ristretto illegittimamente e quindi anche le prestazioni sociali garantite dalle Regioni, costringendo queste ultime a esercitare le loro competenze in contrasto con la Costituzione (cfr. Masaracchia, 2018).

Le censure promosse dalle Regioni ricorrenti non sono state ritenute ammissibili dalla Corte costituzionale, in quanto gli argomenti addotti dalle ricorrenti si basano sull'assunto indimostrato che il passaggio da un permesso di soggiorno generale e atipico, per "seri motivi di carattere umanitario" a una serie di "casi speciali" comporti di per sé una restrizione della protezione complementare contraria alla Costituzione.

Invero, l'effettiva portata dei nuovi permessi speciali potrà essere valutata solo in fase applicativa nell'ambito della prassi amministrativa e giurisprudenziale che andrà formandosi, in relazione alle esigenze dei casi concreti e alle singole fattispecie che via via si presenteranno.

In proposito, è appena il caso di osservare che l'interpretazione e l'applicazione dei nuovi istituti, in sede sia amministrativa che giudiziale, sono necessariamente tenute al rigoroso rispetto della Costituzione e dei vincoli internazionali, nonostante l'avvenuta abrogazione dell'esplicito riferimento agli "obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano" precedentemente contenuto nell'art. 5 comma 6, del testo unico immigrazione⁶⁴.

Secondo l'Avvocatura generale, i ricorsi non sarebbero ammissibili in quanto manca una adeguata motivazione in merito alla asserita lesione della sfera di competenza regionale, in quanto non suffragata da alcuna argomentazione che non sia apoditticamente fondata sul riparto costituzionale di competenze legislative⁶⁵.

Circa l'ammissibilità, ovvero in merito alla valutazione sulla violazione indiretta del criterio di riparto di competenze (cfr. Conti, 9/8/2019), la Corte riferisce che i ricorsi non hanno una motivazione sostenuta da validi argomenti. La tesi, che è stata portata avanti dalle ricorrenti, è dunque indimostrabile. In ogni caso per poter esprimere un giudizio di legittimità costituzionale occorre aspettare l'effettiva applicazione dei nuovi istituti previsti dal Decreto-Legge. Come richiamato anche nella lettera del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella inviata al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte il 4 ottobre 2018, la Corte, dall'altro lato, sottolinea e ribadisce l'importanza e la saldezza degli obblighi di carattere costituzionale e internazionale dello Stato, anche se questi non sono espressi direttamente nella legge in questione. Si deve considerare inoltre, proprio a sostegno di questo, che la relazione sul disegno di legge di conversione conferma che l'intervento legislativo opera pienamente all'interno dell'orizzonte costituzionale dello Stato italiano.

La Corte ritiene che "la doverosa applicazione del dato legislativo in conformità agli obblighi costituzionali e internazionali potrebbe rilevare che il paventato effetto restrittivo rispetto alla disciplina previgente sia contenuto entro margini costituzionalmente accettabili".

In questo modo si avvalorava la tesi che riteneva che l'assenza nel testo del riferimento agli obblighi costituzionali non mutasse la portata dell'obbligo inderogabile di queste norme per il nostro ordinamento.

Come abbiamo potuto osservare, l'argomentazione delle ricorrenti si basava sull'idea che la nuova normativa avrebbe potuto avere come conseguenza l'esclusione di una parte delle persone che precedentemente avrebbe avuto diritto al permesso umanitario dal godimento dei nuovi permessi speciali.

La Corte costituzionale ribadisce la piena competenza dello Stato per quanto riguarda la disciplina dei permessi di soggiorno: le Regioni non possono reclamare un conflitto di competenze se non attraverso l'argomento di una ridondanza della disciplina nazionale sulle competenze a esse riservate o concorrenti, cosa che omettono di fare, lamentando solo gli effetti intrinseci della riforma (Conti, *ibid.*). Le altre due norme oggetto del giudizio di legittimità costituzionale si trovano negli Artt. 12 e

⁶⁴ Sentenza della Corte costituzionale n.194/2019; paragrafo 7.8, in *Consulta Online*, 2019. *Cit.*

⁶⁵ Sentenza della Corte costituzionale n.194/2019; paragrafo 8. *Cit.*

13 del *decreto sicurezza e immigrazione*, relative all'accoglienza dei richiedenti asilo (art.12) e all'iscrizione anagrafica dei richiedenti asilo (Art.13).

Precedentemente a questa legge il sistema di accoglienza italiano dei richiedenti asilo era disciplinato dal decreto legislativo n. 142 del 2015. Esso era organizzato in tre diversi momenti: il primo, temporalmente limitato, era dedicato al soccorso, all'assistenza immediata e alle procedure di identificazione. Questa prima fase si svolgeva all'interno dei centri governativi situati nei luoghi di sbarco e di maggior afflusso.

A questa fase seguiva quella della *prima accoglienza*. Essa consisteva nella formalizzazione della domanda di asilo tramite un modulo⁶⁶ da compilare presso le questure. Aveva inizio quindi l'avvio di procedure d'esame della domanda. I centri governativi dove avveniva la prima accoglienza erano detti i CAS, anche istituiti in via straordinaria.

L'ultima fase, la c.d. *seconda accoglienza*, era riservata a coloro che avevano già formalizzato la domanda di asilo e che fossero privi di mezzi di sussistenza. Tale fase era sotto il controllo delle strutture territoriali che nell'insieme formavano lo SPRAR, ovvero il Sistema di protezione per i richiedenti asilo e rifugiati. Esso era gestito da enti locali che vi aderivano su base volontaria. I finanziamenti per i progetti di integrazione e accoglienza da essi promossi venivano finanziati per la quasi totalità dal Ministero dell'Interno.

Il sistema SPRAR, rinominato SIPROMI (*Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati*), è stato in parte modificato dal decreto immigrazione e sicurezza in questione. A questo sistema non possono più accedervi i richiedenti asilo ma esclusivamente le persone che godono di una qualche forma di protezione internazionale. Sono compresi tuttavia anche coloro che possono ottenere i cc.dd. permessi di soggiorno per casi speciali.

Non avendo più accesso alla c.d. fase di seconda accoglienza, i richiedenti asilo non possono più avere accesso al lavoro, alla formazione professionale e alla partecipazione ad attività di utilità sociale gestito a livello territoriale. Bisogna dire che anche in questo caso sia sul piano legislativo che su quello costituzionale, il contenuto delle norme abrogate dal Decreto-Legge non è di fatto completamente annullato. L'Art. 3 , comma 5, del D. Lgs n. 286 del 1998 non è stato infatti modificato dalla riforma. Questo articolo autorizza Regioni, Province, Comuni ad adottare provvedimenti concorrenti al fine di rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno riconoscimento dei diritti e degli interessi riconosciuti agli stranieri nel territorio dello Stato (Conti, 2019, *cit.*).

La Corte sottolinea anche come l'art. 40 del medesimo decreto dispone che:

«le Regioni, in collaborazione con le Province e con i Comuni e con le associazioni e le organizzazioni di volontariato, predispongono centri di accoglienza destinati a ospitare, anche in strutture per ospitare cittadini italiani, o cittadini di altri Paesi dell'Unione europea, stranieri regolarmente soggiornanti (quali sono appunto i richiedenti asilo) per motivi diversi dal turismo, che siano temporaneamente impossibilitati a provvedere autonomamente alle proprie esigenze alloggiative e di sussistenza. In tali centri di accoglienza le Regioni provvedono, ove possibile, ai servizi sociali e culturali idonei a favorire l'autonomia e l'inserimento sociale degli ospiti»⁶⁷.

A questo punto la Corte costituzionale ammette che Regioni e Comuni sarebbero obbligate a reperire ulteriori risorse nel caso decidessero di intervenire. E ancora, che scelte statali di questo tipo potrebbero incidere in modo negativo sulle Regioni. Ma, pur ammettendo ciò, la ridondanza avanzata dalla ricorrente non raggiunge il livello di completezza superiore a superare la soglia di ammissibilità. La Corte, rifacendosi alla sentenza n. 79 del 2018⁶⁸, non ritiene sufficienti le argomentazioni portate

⁶⁶ Si tratta del "Modulo C3", ovvero un modulo che veniva dato dalla Questura al richiedente asilo e per mezzo del quale veniva formulata ufficialmente la domanda di protezione internazionale. Nel Modello C3 venivano richieste le generalità del soggetto, i dati anagrafici, la situazione della famiglia, la data in cui ha lasciato il suo Paese di origine e la data di ingresso in Italia, i motivi della richiesta e così via.

⁶⁷ Sentenza della Corte costituzionale n. 194/2019; paragrafo 8.5, in *Consulta Online*, 2019. Cit.

⁶⁸ Questa Corte ha ritenuto di recente con la sentenza n. 79 del 2018 che è "*ben possibile motivare anche tramite l'indicazione dell'art. 119 Cost. la ridondanza di questioni sollevate su parametri costituzionali che non riguardano la*

avanti dalle Regioni e pertanto non ritiene ammissibili i ricorsi. Per la Corte è quindi necessario che le ricorrenti espongano in maniera

«adeguatamente argomentata la comprensione degli spazi di autonomia pur sempre spettanti alle Regioni nell'ambito del complesso fenomeno di governo dell'immigrazione, mettendo inoltre in rilievo che nessuna delle norme impugnate importa obblighi, divieti o condizionamenti, a carico delle Regioni e dei Comuni, tali da impedire loro di esercitare, anche a favore dei richiedenti asilo, al di fuori del sistema territoriale di accoglienza, le proprie attribuzioni legislative o amministrative (...) ovvero tali da obbligarli a esercitare e dette attribuzioni secondo modalità costituzionalmente illegittime per lesione di parametri costituzionali non attenenti al riparto delle competenze statali o regionali»⁶⁹.

Le ricorrenti impugnano infine l'art. 13 del decreto immigrazione e sicurezza che prescrive che « il permesso di soggiorno per richiesta asilo non costituisce titolo per l'iscrizione anagrafica». Le Regioni Umbria, Emilia-Romagna, Marche, Toscana e Calabria impugnano l'art.13, comma 1, lettera a) numero 2); le Regioni Umbria, Emilia-Romagna e Calabria anche le lettere b) e c) del comma 1 dell'art.13 mentre la Regione Marche impugna la lettera c) dello stesso comma, che abroga l'art. 5-*bis* del d.lgs n.142 del 2015. L'argomentazione delle Regioni è duplice : da una parte l'esclusione dei richiedenti asilo dalla platea dei destinatari dei servizi previsti dalla normativa regionale porterebbe ad una lesione indiretta alle loro competenze regionali in materia di salute, istruzione, formazione professionale e politiche sociali; dall'altro tali disposizioni censurate entrerebbero in contrasto con i con la Costituzione (Conti, 2019, *cit.*). Su questo punto le ricorrenti affermano che

«anche volendo escludere la sussistenza di una violazione diretta delle competenze regionali e degli enti locali, le norme impugnate- in ragione del fatto che la legislazione regionale e quella statale prevedono la residenza come presupposto per l'accesso e il godimento di taluni servizi erogati dalle Regioni e dagli enti locali- comportino una indiretta lesione delle loro competenze e di quelli degli enti locali e su questo presupposto ne lamentano l'illegittimità in relazione all'art.77 Cost., agli Artt. 2, 3, 5, 10 terzo comma, 32, 34, 35 e 97 Cost.»⁷⁰.

La Corte nega *in primis* l'incidenza dell'art. 13 sulle funzioni amministrative comunali in materia di anagrafe (Cdr Padula, 2019, *cit.*), argomentando che si tratta di “servizi di competenza statale”. Ribadisce ancora una volta la “configurabilità astratta” della ridondanza in materie esclusivamente statali, aggiungendo che

«in questi casi tuttavia (...) grava sulla regione ricorrente un onere motivazionale particolare, ossia quello di dimostrare, in concreto ragioni e consistenza della lesione indiretta delle proprie competenze, non essendo sufficiente l'indicazione in termini meramente generici o congetturali di conseguenze negative per l'esercizio delle attribuzioni regionali»⁷¹.

La Corte ritiene quindi indimostrata “la ridondanza su tali attribuzioni delle questioni fatte valere nel presente giudizio, le quali come visto, attengono allo status del richiedente protezione internazionale”. Ritiene infine non ammissibile la questione sollevata dalla ricorrente in relazione al principio di leale collaborazione, in quanto “il principio di leale cooperazione viene in rilievo negli ambiti in cui si verifica un intreccio di competenze statali e regionali”, mentre nel caso di specie, “il

ripartizione di competenze tra Stato e Regioni. Tuttavia ha ritenuto necessario che, in questi casi, la Regioni ricorrenti argomentino in concreto in relazione all'entità della compressione finanziaria lamentata e alla sua concreta incidenza sull'attività di competenza regionale. Ha perciò dichiarato inammissibili questioni promosse attraverso censure che lamentano effetti negativi sulle finanze regionali meramente generici e congetturali, poiché ciò rendeva solo astrattamente configurata e del tutto immotivata in concreto la pretesa lesione dell'esercizio delle funzioni amministrative regionali.”. Per maggiori informazioni cfr “Consulta Online”:

⁶⁹ Sentenza della Corte costituzionale n.194/2019; paragrafo 8.5, in *Consulta Online*, 2019. *Cit.*

⁷⁰ Sentenza della Corte costituzionale n.194/2019; paragrafo 9.2, in *Consulta Online*, 2019. *Cit.*

⁷¹ *Ibid.*

legislatore statale ha invece esercitato le competenze che la Costituzione gli ha attribuito in via esclusiva in materia di diritto di asilo, condizione giuridica dello straniero, immigrazione e anagrafi, sicché il principio di leale cooperazione non è stato correttamente invocato⁷².

10. Considerazioni relative alla sentenza n. 194/2019

La sentenza della Corte costituzionale n.194/2019 chiarisce che il conflitto di competenza sollevato dalle Regioni e dalle Province autonome non risulta essere così pertinente, posta anche, la necessità per le Regioni di fornire alla Corte adeguate motivazioni che dimostrino l'effettiva ridondanza sulle proprie competenze.

Le motivazioni portate avanti dalla ricorrente non sono state sufficientemente argomentate e quindi sono ritenute inammissibili dalla Corte in quanto si sono limitate a "postulare una astratta attitudine delle norme contestate a incidere su ambiti assegnati alla regione e agli enti locali, ma di tale incidenza non danno conto in maniera che essa possa essere valutata da questa corte". Lo sforzo richiesto alle Regioni appare dunque ancora più complesso in quanto le norme impugnate non hanno trovato sino ad ora una applicazione tale da poter fornire una valutazione che sia meramente astratta. Altresì a causa della mancanza di argomentazione giuridica dei ricorsi, la Corte ritiene di non poter fornire un giudizio di costituzionalità. Si è osservato sulla base della giurisprudenza costituzionale che la «condizione minima indispensabile per poter configurare una lesione indiretta» è «l'incidenza vincolante» della legge statale "all'interno degli ambiti di competenza delle Regioni" (cfr. Cecchetti, 2011, p. 294)⁷³. Tuttavia anche se si è deciso per l'inammissibilità dei ricorsi in via principale (cfr. Tega, 2019, pp. 131 e sgg.), non si preclude di fatto che in via incidentale possano emergere diversi profili di incostituzionalità del suddetto Decreto-Legge nella parte relativa alla disciplina internazionale (cfr. Conti, 2019, *cit.*).

Sin dall'inizio la Corte ha sottolineato che tanto nei confronti dell'art. 1, quanto nei confronti dell'Art. 12 del *decreto sicurezza e immigrazione*, rimangono invariati quegli stessi principi costituzionali anche di derivazione internazionalistica. Per quanto concerne l'Art. 1, ciò che è stato abrogato è il permesso di soggiorno per motivi umanitari piuttosto che la protezione umanitaria in sé, mentre in relazione all'Art. 12, la Corte ritiene che rimangono valide le norme di rango legislativo che consentono alle Regioni, alle Province, ai Comuni e agli altri enti locali di promuovere o svolgere attività per l'accoglienza e l'integrazione degli stranieri, indipendentemente dal loro status (richiedenti, titoli o meno), quanto le norme costituzionali che si pongono a fondamento di tali provvedimenti legislativi. La Corte fornisce così una interpretazione costituzionalmente orientata delle norme impugnate che deve essere necessariamente seguita nell'applicazione delle norme stesse, altrimenti si incorrerebbe in una violazione della Costituzione.

11. La sentenza n. 195/2019

La sentenza n.195 del 2019 si è pronunciata sulle norme introdotte dall'art. 21, in materia di DASPO urbano⁷⁴, dall'art. 21-*bis*, in materia di sicurezza dei negozi e dall'art. 28, relativo ai poteri

⁷² Sentenza della Corte costituzionale n.194/2019; paragrafo 9.2, in *Consulta Online*, 2019. *Cit.* La Corte aggiunge considerazioni che spiegano la non fondatezza nel merito della pretesa di un coinvolgimento nel procedimento legislativo, non potendo tale pretesa fondarsi sull'art. 118, terzo comma, Cost. e sul principio di leale collaborazione.

⁷³ L'incidenza consisterebbe nella produzione di effetti (*ibid.*).

⁷⁴ Il cd. DASPO urbano è stato introdotto dal decreto-legge n.14 del 2017. L'articolo 9 conferisce ai sindaci e alle autorità di pubblica sicurezza nuovi strumenti operativi, volti a prevenire e contrastare condotte che ostacolano la piena mobilità e accessibilità di specifiche aree pubbliche. Tale ordine opera anche a carico di chi svolge le attività vietate, dagli artt. 688 (manifesta ubriachezza) e 726 c.p. (atti contrari alla pubblica decenza, turpiloquio), 29 del D.L. 114/1998 (esercizio del commercio senza le prescritte autorizzazioni o in violazione di divieti) e 7, comma 15- bis, del codice della

del prefetto sugli enti locali. Le Regioni Emilia-Romagna⁷⁵, Toscana⁷⁶ e Calabria⁷⁷ hanno promosso, tra le altre, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 21, comma 1, lettera a), del Decreto-Legge 4 ottobre 2018 n.113. In particolare le Regioni Emilia-Romagna⁷⁸ e Toscana hanno sostenuto la violazione dell'art. 32 della Costituzione, in quanto

«la reazione dell'ordinamento rispetto alla condotta (...) si rileva del tutto irragionevole e sproporzionata nel momento in cui comprime gravemente il diritto alla salute di determinati soggetti che, oltretutto, in una parte dei casi previsti, possono essere particolarmente bisognosi di cure e in un'altra parte non hanno tenuto alcuna condotta che suggerisca una misura grave come l'allontanamento dalle strutture ospedaliere»⁷⁹.

Le Regioni Toscana e Calabria hanno promosso la questione anche in riferimento all'Art. 117, terzo comma, Cost. nonché al principio di leale collaborazione fra Stato e Regioni. Nello stesso ricorso la sola Regione Emilia-Romagna ha portato avanti questioni di legittimità costituzionale, tra gli altri, dell'art. 21-bis, commi 1 e 2 del medesimo decreto legge. In quanto concernente anche la materia del commercio, la norma impugnata lederebbe l'Art. 117, quarto comma, Cost., in quanto tale materia risulterebbe “chiaramente coinvolta nel momento in cui vengono chiamate in causa le organizzazioni rappresentative degli esercenti e i gestori degli esercizi commerciali”. Altresì enterebbe in contrasto anche con l'art. 118, terzo comma, Cost., nella parte in cui nel nome della tutela della sicurezza pubblica nelle vicinanze di esercizi pubblici

«prevede il solo coinvolgimento della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, anziché quello della Conferenza unificata, e nella parte in cui non prevede la possibile partecipazione delle Regioni e degli enti locali interessati agli accordi locali rivolti al rafforzamento della sicurezza pubblica»⁸⁰.

La Regione ricorrente evidenzia quindi il non coinvolgimento delle Regioni e domanda che sia invece la Conferenza unificata a dover essere ascoltata. Altresì la Regione Umbria ha portato avanti questioni di legittimità costituzionale dell'Art. 28, comma 1, del medesimo Decreto-Legge⁸¹. La regione ricorrente afferma che tale norma lede il principio di legalità, di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione e il principio autonomistico⁸². L'introduzione di provvedimenti di sostituzione e di commissariamento *la cui logica è del tutto incomprensibile*, aprono un campo indefinito al punto tale che l'autonomia degli enti potrebbe essere compromessa sotto plurimi aspetti e aperta alle discrezionali decisioni dell'esecutivo statale sul territorio regionale⁸³. Altresì, la ricorrente sostiene che le suddette disposizioni sono contenute interamente all'interno del Titolo II del D.L. n. 113 del 2018, recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica, prevenzione

strada (esercizio di attività di parcheggiatore abusivo e guardiamacchine), nelle richiamate aree. Le ricorrenti hanno svolto un motivo di censura impugnando la disposizione nella parte dove è prevista l'ampliamento dell'elenco dei luoghi in relazione ai quali, per tutelare il decoro, può trovare il divieto di accesso in specifiche aree urbane (DASPO urbano). Le ricorrenti contestano che il soggetto, talora si trovasse in una delle condotte presupposto della misura, verrebbe colpito dal provvedimento di allontanamento anche da aree urbane in cui insistono “presidi sanitari”.

⁷⁵ R.R. n 11 del 2019.

⁷⁶ R.R. n. 17 del 2019.

⁷⁷ R.R. n.18 del 2019.

⁷⁸ La Regione Emilia-Romagna ha ravvisato la violazione dell'art. 32 della Costituzione unitamente all'art. 3 Cost.

⁷⁹ Sentenza della Corte costituzionale n.195/2019; paragrafo 2, in *Consulta Online*, 2019. *Cit.*

⁸⁰ *Ibid.*

⁸¹ Con ricorso depositato in data 1 febbraio 2019 (R.R. n. 10 del 2019), la regione ricorrente afferma che l'articolo in questione viola gli artt. 3, 5, 23, 25, 27, 77, 97, 114, 117, secondo e terzo comma, 118, primo e secondo comma, 119, 120, secondo comma, Cost., nonché l'art. 117 primo comma, Cost., in relazione agli artt. 6 e 7 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la legge 5 agosto 1995.

⁸² Sentenza della Corte costituzionale n.195/2019; paragrafo 5, in *Consulta Online*, 2019. *Cit.*

⁸³ *Ibid.*

e contrasto al terrorismo e alla criminalità mafiosa, e possono essere quindi trattate congiuntamente in quando riconducibili ad una materia unitaria. La Corte costituzionale ha dichiarato: i) l'infondatezza delle questioni di legittimità promosse⁸⁴ in riferimento all'Art. 21, comma 1, lettera a) del D.L. n.113 del 2018, in relazione alla disposizione che estende alla aree su cui vi sono presidi sanitari l'ambito applicativo della disciplina del c.d. DASPO urbano. La Corte sottolinea che

«le Regioni possono evocare parametri di legittimità costituzionale diversi da quelli che sovrintendono al riparto di competenze tra Stato e Regioni solo a due condizioni : quando la violazione denunciata sia potenzialmente idonea a riverberarsi sulle attribuzioni regionali costituzionalmente garantite (..) e quando le Regioni ricorrenti abbiano sufficientemente motivato in ordine alla ridondanza della lamentata illegittimità costituzionale sul riparto delle competenze, indicando la specifica competenza che risulterebbe offesa e argomentando adeguatamente in proposito»⁸⁵.

Per altro verso la Corte considera “il diritto alla salute prevalente sull'esigenza di decoro dell'area e di contrasto, per ragioni di sicurezza pubblica, delle condotte (...) elencate nel comma 2 dell'Art 9 del D.L. n. 14 del 2017”⁸⁶. La Corte sottolinea che la disposizione deve essere compatibile con le esigenze di salute del soggetto in questione e pertanto la parte secondo la quale alcune aree urbane sulle quali sorgono presidi sanitari possono essere oggetto di DASPO urbano, deve essere necessariamente interpretata⁸⁷ nel rispetto della Costituzione. Al soggetto eventualmente colpito dalla normativa, non può essere quindi impedita la funzione di servizi sanitari per motivi di cura. Nel merito dunque le questioni non sono fondate in riferimento ai parametri evocati, “essendo possibile una interpretazione adeguatrice, costituzionalmente orientata della disposizione impugnata”⁸⁸. ii) l'incostituzionalità dell'art 21-*bis*, comma 2, del Decreto-Legge in esame, ovvero la disposizione che prevede il parere della Conferenza Stato-città e autonomie locali, e non della Conferenza unificata, per quanto concerne l'elaborazione delle linee guida nazionali, sulla base delle quali sono adottati appositi accordi sottoscritti tra il prefetto e le organizzazioni maggiormente rappresentative degli esercenti, basati sulla cooperazione tra i gestori degli esercizi e le Forze di polizia, cui i gestori medesimi si assoggettano⁸⁹. iii) l'incostituzionalità dell'Art. 28, comma 1, del medesimo decreto, ovvero la disciplina che conferisce al Prefetto il potere di imporre l'adozione di determinati atti agli enti locali, al fine di prevenire situazioni pericolose per l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica, nonché la facoltà di regolare il funzionamento dei servizi e in caso di inerzia “giustifica la previsione di un potere sostitutivo, che consenta un intervento di organi centrali a salvaguardia di interessi generali ed unitari”⁹⁰.

⁸⁴ Come sottolineato poc'anzi, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 21, comma 1, lettera a) del d.l. n.113 del 2018 sono state promosse rispettivamente dalla Regione Emilia-Romagna, in riferimento agli artt. 3 e 32 della Costituzione, della Regione Toscana, in riferimento agli artt. 32 e 117, terzo comma, Cost., e della Regione Calabria in riferimento agli artt. 32 e 117, terzo comma, Cost., nonché al principio di leale collaborazione.

⁸⁵ Sentenza della Corte costituzionale n. 195/2019; *Considerato in diritto*, paragrafo 4, in *Consulta Online*.

⁸⁶ L'Articolo 9, comma2, del D.L. n. 14 del 2017 afferma che la persona che ricorre al presidio sanitario, perché lo siano erogate cure medica, non può essere allontanata, né le può essere precluso l'accesso alla struttura, essendo il diritto alla salute prevalente sull'esigenza di decoro dell'aerea. Inoltre l'Art. 10, comma 2, del D.L. n.14 del 2017 prevede che le modalità applicative del divieto di accesso alle aree protette devono essere compatibili con le esigenze di salute del destinatario dell'atto (Sentenza della Corte costituzionale n. 195/2019, *Considerato in diritto*, paragrafo 5, in *Consulta Online*.)

⁸⁷ La Corte afferma che “la necessità di accedere alle prestazioni sanitarie, verificata dal personale del presidio, non esclude, tuttavia, la sanzionabilità, in via amministrativa, delle eventuali condotte che la persona, pur bisognosa di cure mediche, abbia posto in essere in violazione delle disposizioni richiamate dal comma 2 dell'Art. 9” (Sentenza delle Corte costituzionale n.195/2019, *Considerato in diritto*, paragrafo 5, in *Consulta Online*)

⁸⁸ Sentenza delle Corte costituzionale n.195/2019, *Considerato in diritto*, paragrafo 5, in “*Consulta Online*”.

⁸⁹ Sentenza della Corte costituzionale n.195/2019; *Considerato in diritto*, paragrafo 7, in “*Consulta Online*”.

⁹⁰ Sentenza della Corte costituzionale n.195/2019; *Considerato in diritto*, paragrafo 15, in “*Consulta Online*”.

12. L'illegittimità costituzionale dell'art. 21-bis, comma 2, del D.L. 113/2018

In questa parte del mio lavoro voglio ripercorrere nel particolare la questione di legittimità costituzionale avente oggetto l'art. 21-bis, commi 1 e 2, del già menzionato D.L. n. 113 del 2018, promossa dalla sola Regione Emilia-Romagna.

La ricorrente non contesta la sua riferibilità alla competenza esclusiva dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, come dettato dall'Art. 117, secondo comma, lettera *h*, Cost., altresì, afferma la sua incidenza sulla competenza residuale in materia di commercio e quindi la necessità di un coinvolgimento delle Regioni nella predisposizione delle linee guida per l'applicazione della norma nel nome del principio di leale collaborazione. La Corte costituzionale afferma che la questione portata avanti dalla ricorrente è fondata. La cesura investe il comma 2 dell'Art. 21-bis del Decreto-Legge in questione, che prevede che sia ascoltata la Conferenza Stato-città ed autonomie locali e non la Conferenza unificata, come richiede la ricorrente. Il comma 1 del medesimo D.L. prevede invece che ai fini di una più efficace prevenzione di atti illegali o di situazioni di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica all'interno e nelle immediate vicinanze degli esercizi pubblici, individuati a norma dell'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, con appositi accordi sottoscritti tra il prefetto e le organizzazioni maggiormente rappresentative degli esercenti possono essere individuate specifiche misure di prevenzione basate sulla cooperazione tra i gestori degli esercizi e le Forze di polizia, cui i gestori medesimi si assoggettano con le modalità previste dagli stessi accordi.

Si tratta, come riconosce anche la ricorrente, di una norma di esclusiva competenza statale (Art. 117, secondo comma, lettera *h*, Cost.), in quanto riconducibile alla materia dell'ordine pubblico e sicurezza. La Corte costituzionale afferma quindi che in questo caso non è previsto un potere autoritativo del prefetto, ma "un modulo convenzionale di regolazione pattizia di specifiche misure di prevenzione".

Gli accordi contemplati dalla disposizione impugnata sono sottoscritti dalle organizzazioni maggiormente rappresentative degli esercenti e dal prefetto, mentre tutte le altre associazioni comunque interessate alla misura devono tenersi alla sola presentazione di indicazioni o eventuali osservazioni. A tali accordi possono aderire individualmente anche i gestori degli esercizi pubblici⁹¹. Il comma 2 del citato Art. 21-bis prevede che tali accordi siano adottati localmente nel rispetto delle linee guida nazionali che sono state approvate su proposta del Ministro dell'Interno, congiuntamente, come detto, alle organizzazioni maggiormente rappresentative degli esercizi, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. In altre parole, sulla base di tali linee guida nazionali, il prefetto e le organizzazioni maggiormente rappresentative degli esercenti possono contrarre specifici accordi con l'intento di prevenire atti illegali o situazioni di pericolo all'interno o nelle vicinanze di esercizi pubblici. Quindi, pur essendo l'oggetto di tali linee guida riconducibile ad una materia esclusivamente statale, la Corte costituzionale riconosce una possibile ricaduta sulla disciplina del commercio, materia invece riconducibile alla competenza legislativa residuale della Regione (Art. 117, quarto comma, Cost.)⁹².

Affermando ciò, la Corte costituzionale sottolinea come la mancanza di un reale coinvolgimento della Regione nella formazione di tali linee guida rappresenta una lesione dei parametri evocati e comporta in questa parte l'illegittimità costituzionale dell'Art. 21-bis, comma 2, del D.L. n. 113 del 2018. Come richiesto dalla ricorrente, la *reductio ad legitimitatem* della norma può avvenire

⁹¹ I gestori degli esercizi pubblici possono aderire individualmente a tali accordi perché autorizzati con licenza ai sensi dell'art. 86 del regio decreto 18 giugno 1931 n. 773 (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).

⁹² Il citato comma demanda alla competenza esclusiva delle Regioni le cd. Materie residuali, quelle cioè non attribuite allo Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma (competenze esclusive statali) e terzo comma (competenze concorrenti fra Stato e Regioni).

sostituendo il termine “Conferenza Stato-città e autonomie locali” con quello di “Conferenza unificata Stato-regioni, città e autonomie locali”⁹³. nel comma 2 del citato art. 21-*bis* del Decreto-Legge in questione. Pertanto, la Corte costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 21-*bis*, comma 2, del D.L. n.113 del 2018, convertito con modificazioni, nella legge n. 132 del 2018, nella parte in cui prevede “sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali” anziché “sentita la Conferenza unificata Stato-Regioni, città e autonomie locali”⁹⁴.

Nonostante la Corte affermi che l’oggetto delle linee guida sia riconducibile alla materia dell’ordine pubblico e della sicurezza di competenza esclusiva statale, riconosce che il contenuto di tali linee guida ricada nella materia “disciplina del commercio appartenente (...) alla competenza legislativa residuale della Regione”, in quanto va ad incidere sulla regolamentazione dell’attività svolta negli esercizi pubblici (Art. 117, quarto comma, Cost.). Partendo da questi presupposti la Corte Costituzionale dichiara quindi che il coinvolgimento delle Regioni è necessario nel procedimento di adozione delle citate linee guida, attraverso la previsione di un parere della Conferenza unificata⁹⁵.

13. L’illegittimità costituzionale dell’art. 28, comma 1, del D.L. 113/2018

La Corte esamina infine le questioni di legittimità costituzionali aventi oggetto l’Art. 28, comma 1, del D.L. n.113 del 2018, promosse dalla sola Regione Umbria. Attraverso questa disposizione, l’Art. 134 del testo unico enti locali vede l’inserimento di un nuovo comma (7-*bis*), che ritengo opportuno citare.

«Nell’ipotesi di cui al comma 7, qualora dalla relazione del prefetto emergano, riguardo ad uno o più settori amministrativi, situazioni sintomatiche di condotte illecite gravi o reiterate, tali da determinare un’alterazione delle procedure e da compromettere il buon andamento e l’imparzialità delle amministrazioni comunali o provinciali, nonché il regolare funzionamento dei servizi ad esse affidati, il prefetto sulla base delle risultanze dell’accesso, al fine di far cessare le situazioni riscontrate e di ricondurre alla normalità l’attività amministrativa dell’ente, individua, fatti salvi i profili di rilevanza penale, i prioritari interventi di risanamento indicando gli atti da assumere, con la fissazione di un termine per l’adozione degli stessi, e fornisce ogni utile supporto tecnico- amministrativo a mezzo dei propri uffici. Decorso inutilmente il termine fissato, il prefetto assegna all’ente un ulteriore termine, non superiore a 20 giorni, per la loro adozione, scaduto il quale si sostituisce, mediante commissario ad acta, all’amministrazione inadempiente. Ai relativi oneri gli enti locali provvedono con le risorse disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci»⁹⁶.

È importante a questo punto contestualizzare la normativa di riferimento. Ci troviamo all’interno dell’ambito dei controlli sugli organi disciplinati dal Capo II, del Titolo VI del citato decreto legislativo. L’Art. 141 del citato decreto legislativo regola la fattispecie generale dello scioglimento e della sospensione dei consigli comunali e provinciali. L’Art. 142 invece regola la rimozione o la sospensione dei loro amministratori. L’Art. 143, all’interno del quale è inserita la disposizione censurata dalla ricorrente, prevede invece una ipotesi più specifica. Esso regola il procedimento dei fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso nella vita amministrativa di Comuni

⁹³ È importante menzionare qui l’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «*Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle Regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali*»

⁹⁴ Sentenza della Corte costituzionale n.195/2019, *Considerato in diritto*, paragrafo 7.1, in *Consulta Online*.

⁹⁵ *La sentenza della Corte costituzionale n. 195 del 2019, con particolare riferimento all’illegittimità dei poteri del prefetto sugli enti locali introdotti con il DL 113/2018 (sicurezza pubblica)*, in *Servizio studio del Senato*, Doc. VII, n. 56, 2019.

⁹⁶ Sentenza della Corte costituzionale n. 195/2019, *Considerato in diritto*, paragrafo 8, in *Consulta Online*. *Cit.*

e Province⁹⁷. Il prefetto competente del territorio è colui dal quale parte l'iniziativa, altresì egli promuove la mobilità presso l'ente oggetto di interesse e nomina quindi una commissione di indagine. Grazie alla deroga all'obbligo di segreto di cui all'Art. 329 del codice di procedura penale, egli ha il diritto di acquisire anche informazioni dal procuratore della Repubblica competente, affinché possa perfezionare ogni opportuno accertamento. A questo punto il prefetto, non prima di essersi consultato con il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, stila una relazione finale inviandola al Ministro dell'Interno. Qualora il Ministro dell'Interno ritenga che vi sono *concreti, univoci e rilevanti* elementi di congiunzione con la criminalità organizzata di tipo mafioso, ha il potere di proporre lo scioglimento del consiglio comunale (o provinciale) in questione.

Nel caso i collegamenti fossero legati ad un amministratore locale⁹⁸ lo scioglimento è deliberato dal Consiglio dei ministri e disposto con decreto dal Presidente della Repubblica⁹⁹. Laddove si vedessero coinvolti il segretario, il direttore generale, i dirigenti o dipendenti dell'ente locale, sotto proposta del prefetto, il Ministro dell'interno, adotta un provvedimento che ha il potere di far cessare il pregiudizio in atto e ricondurre alla normalità la vita amministrativa dell'ente. Nel caso in cui non vi siano *concreti, univoci e rilevanti* elementi di collegamento con la criminalità organizzata di tipo mafioso, il Ministro dell'interno emana un decreto che porta a conclusione tale procedimento. In altre parole, nel caso in cui non sussistano tali elementi, o nel caso tali elementi non raggiungano quella soglia tali da qualificargli, per l'appunto, come *concreti, univoci e rilevanti*, il procedimento si conclude con

«una sorta di provvedimento di non luogo a procedere oltre, senza pertanto attivare la fase deliberativa finale mirata allo scioglimento del consiglio comunale o provinciale, interessato dall'iniziativa prefettizia: è adottato dal Ministro dell'Interno un decreto motivato di conclusione (e quindi di chiusura) del procedimento»¹⁰⁰.

Il comma *7-bis*, introdotto attraverso l'art. 28, comma 1, del D.L. 113/2018, rende manifesto il collegamento sequenziale che si innesta portando all'attivazione di poteri sostitutivi del prefetto sugli atti dell'ente locale. Mi spiego meglio. La Corte costituzionale afferma che all'esito del procedimento previsto dai primi sette commi dell'art.143, dei quali abbiamo parlato poc'anzi, si innesta senza una reale soluzione di continuità¹⁰¹ la nuova misura introdotta attraverso l'Art. 28, comma 1, del Decreto-Legge in questione, nonché comma *7-bis* dell'Art. 143 del testo unico. Il comma *7-bis* esordia affermando “nell'ipotesi di cui al comma 7”, ovvero nell'ipotesi dove non vi siano quei presupposti per lo scioglimento del consiglio comunale o provinciale. Non è da escludere il fatto che il collegamento di amministratori (o dipendenti) di enti locali con la criminalità di tipo mafioso alteri la gestione dell'ente locale, anche se non si manifesta attraverso elementi *concreti, univoci e rilevanti*. Il presupposto appare essere rigido perché le conseguenze del potere governativo di scioglimento del consiglio comunale o provinciale sono estremamente incisive. Ci troviamo quindi davanti a due opzioni differenti, da una parte la misura estrema dello scioglimento del consiglio comunale, quando sussistono gli elementi citati, dall'altra la dismissione dell'iniziativa di controllo attraverso il decreto di conclusione del procedimento¹⁰². Altresì non era disciplinato uno *sbocco intermedio, meno invasivo*, che operasse nel caso ci fossero eventuali infiltrazioni della criminalità organizzata¹⁰³. Arriviamo finalmente al cuore della sentenza. Il legislatore, prendendo atto di questa mancanza, ha disegnato attraverso l'art. 28, comma 1, del Decreto-Legge n.113 del 2018, un potere prefettizio

⁹⁷ Sentenza della Corte costituzionale n.195/2019, *Considerato in diritto*, paragrafo 9, in *Consulta Online. Cit.*

⁹⁸ Cfr. art. 77 testo unico, enti locali

⁹⁹ Cfr. art. 143, comma 4, testo unico enti locali

¹⁰⁰ Sentenza della Corte costituzionale n.195/2019, *Considerato in diritto*, paragrafo 9, in *Consulta Online. Cit.*

¹⁰¹ Sentenza della Corte costituzionale n.195/2019, *Considerato in diritto*, paragrafo 10 in *Consulta Online. Cit.*

¹⁰² *Ibid.*

¹⁰³ È importante sottolineare la presenza, in generale, dell'art. 135 testo unico enti locali, che in caso di tentativi di infiltrazioni di tipo mafioso nelle attività dell'ente locale, prevede già un potere del prefetto, che però è solo di iniziativa, perché può richiedere ai competenti organi statali e regionali gli interventi di controllo e sostitutivi previsti dalla legge.

sostitutivo *extra ordine*¹⁰⁴. Ci troviamo di fronte ad un potere prefettizio che è ampiamente discrezionale, sulla base di presupposti generici e assai poco definiti, e per di più non mirati specificamente al contrasto della criminalità organizzata; ossia complessivamente in termini tali da non essere compatibili con l'autonomia costituzionalmente garantita degli enti locali territoriali¹⁰⁵.

La Corte costituzionale afferma che le questioni di legittimità portate avanti dalla ricorrente sono fondate¹⁰⁶. Oltre alla genericità del presupposto per l'attivazione del potere sostitutivo del prefetto, la Corte menziona anche la vaghezza del "livello indiziario degli elementi emersi nell'attività di accertamento di cui al comma 3 dell'Art. 143"¹⁰⁷. Pur riconoscendo quindi le legittime finalità della disposizione con cui il legislatore ha operato, ovvero nel tentativo di "costruire uno strumento correttivo meno invasivo dello scioglimento dei consigli comunali e provinciali, nonché più duttile degli ordinari interventi sostitutivi" la Corte dichiara la norma censurata essere viziata d'illegittimità costituzionale per violazione degli Artt. 5, 97, secondo comma, 114, 118, secondo comma, e 120, secondo comma, della Costituzione.

La Corte, nell'ordine contesta: i) il presupposto per l'attivazione del potere, giudicando non logica la disposizione secondo la quale il potere prefettizio sia esercitabile soltanto laddove le *condotte illecite gravi e reiterate* siano rilevate nella procedura la quale termina con la relazione prefettizia che scioglie i consigli comunali o provinciali dopo aver rilevato l'assenza di tali presupposti. Lo stesso potere non può però essere esercitato nell'ipotesi in cui si manifestino situazioni analoghe ma in una diversa procedura di controllo; ii) i caratteri generali del presupposto e il richiamo a *condotte illecite e reiterate* che "non possono consistere in meri atti illegittimi per i quali è già previsto un rimedio in chiave di potere sostitutivo"¹⁰⁸; iii) "la vaghezza del livello indiziario degli elementi emersi nell'attività di accertamento", partendo dal presupposto che non bastano «mere situazioni sintomatiche»; iii) l'ampia discrezionalità vantata dal prefetto nell'individuazione dei prioritari interventi di risanamento dell'ente¹⁰⁹. Le considerazioni fino ad ora esposte convergono nel far ritenere la norma censurata essere viziata di illegittimità costituzionale in quanto assistiamo ad: a) una lesione del principio di autonomia, garantita agli enti locali dagli Artt. 5 e 114, secondo comma, Cost., con riferimento particolare alla titolarità di funzioni amministrative proprio dall'Art. 118, secondo comma, Cost., e con riguardo all'autonomia finanziaria, 119, primo comma¹¹⁰; b) una lesione del principio legalità¹¹¹; c) il potere sostitutivo del prefetto introdotto dalla norma in analisi avrebbe dovuto essere in capo al Governo in quanto come enunciato nell'Art. 120, secondo comma, Cost., "i

¹⁰⁴ La sentenza della Corte costituzionale n. 195 del 2019, con particolare riferimento all'illegittimità dei poteri del prefetto sugli enti locali introdotti con il D.L. 113/2018 (sicurezza pubblica), in Servizio studio del Senato, Doc. VII, n. 56, 2019. Cfr. www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00739583.pdf

¹⁰⁵ Sentenza della Corte costituzionale n. 195/2019, *Considerato in diritto*, paragrafo 10 in *Consulta Online*.

¹⁰⁶ La Corte costituzionale aggiunge che le Regioni sono legittimate a denunciare la legge statale anche per la lesione delle attribuzioni degli enti locali, indipendentemente dalla prospettazione della violazione della competenza legislativa regionale (sent. n. 220 del 2013; n.311 del 2012; n.298 del 2009). Sentenza della Corte costituzionale n.195/2019, *Considerato in diritto*, paragrafo 11 in *Consulta Online*.

¹⁰⁷ Sentenza della Corte costituzionale n. 195/2019, *Considerato in diritto*, paragrafo 13 in *Consulta Online*. Cit.

¹⁰⁸ Sentenza della Corte costituzionale n. 195/2019, *Considerato in diritto*, paragrafo 13 in *Consulta Online*; Il riferimento è agli artt. 137 e 138 del testo unico enti locali.

¹⁰⁹ Sentenza della Corte costituzionale n. 195/2019, *Considerato in diritto*, paragrafo 14 in *Consulta Online*. Cit.

¹¹⁰ La sentenza della Corte costituzionale 195 del 2019, con particolare riferimento all'illegittimità dei poteri del prefetto sugli enti locali introdotti con il D.L. 112/2018 (sicurezza pubblica), in Servizio studio del Senato, Doc. VII, n.56, 2019

¹¹¹ Al riguardo la Corte costituzionale in altra occasione (sentenza n 115 del 1011, cit, nella sentenza n. 195 del 2019) aveva censurato l'art 54, comma 4, del testo unico enti locali. L'articolo in questione dava al sindaco il potere di emanare ordinanze di ordinaria amministrazione, per prevenire o eliminare pericoli per l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. La Corte, in quella occasione aveva rilevato che esse «*si presentano come esercizio di una discrezionalità praticamente senza alcun limite, se non quello finalistico*», segnalando inoltre «*l'imprescindibile necessità che in ogni conferimento di poteri amministrativi venga osservato il principio di legalità sostanziale, posto a base dello Stato di diritto.*» Altresì non è sufficiente «*che il potere sia finalizzato dalla legge alla tutela di un bene o di un valore, ma è indispensabile che il suo esercizio sia determinato nel contenuto e nelle modalità, in modo da mantenere costantemente una, pur elastica, copertura legislativa dell'azione amministrativa*».

poteri sostitutivi devono essere esercitati secondo il principio di sussidiarietà e di leale collaborazione¹¹².

Per l'appunto, è proprio l'art. 120, secondo comma, Cost. che prevede l'intervento sostitutivo del Governo, laddove si manifesti una situazione di "tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica dell'ordinamento"¹¹³.

14. Considerazioni sulle sentenze n. 194/2019 e n. 195/2019

I commenti relativi sulle decisioni della Corte costituzionale sul cd. decreto-sicurezza all'interno del panorama accademico sono complessivamente scarsi. La motivazione è probabilmente da attribuire alla recente emanazione delle sentenze in questione. Come abbiamo potuto osservare, i giudizi in via principale portati avanti da alcune Regioni in relazione al Decreto-Legge 4 ottobre 2018, n.113, convertito con modificazioni, in legge 1 dicembre 2018, n. 133, cd. *decreto sicurezza* sono stati decisi attraverso le sentenze della Corte costituzionale nn. 194 e 195 del 2019. Riprendendo l'analisi di Carlo Padula, vanno positivamente considerate le decisioni della Corte costituzionale sia per quanto concerne la garanzia delle norme costituzionali, sia nella prospettiva delle regioni. La Corte nella sentenza 194/2019, sulla scia delle parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, dirette al Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, afferma chiaramente che l'applicazione dell'art. 1 del Decreto-Legge in questione deve essere costituzionalmente e intenzionalmente orientata. La Corte infatti precisa che la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi non cambia in nessun modo la valutazione di costituzionalità delle suddette norme impugnate, che potranno sempre essere sindacate in via incidentale (cfr. Padula, 2019, *cit.*). D'altronde la sentenza 195/2019 tutela il diritto alla salute, fornendo una interpretazione di adeguamento all'Art. 21 del D.L. 113/2018¹¹⁴. Abbiamo potuto osservare come la Corte dedica una argomentazione molto dettagliata alla difesa del principio di legalità, sanzionando la vaghezza e la generalità dei presupposti del potere sostitutivo del prefetto, contenuti all'interno dell'Art. 28. In relazione all'Art. 21-bis, invece la Corte ha adottato una interessante pronuncia in relazione ai rapporti tra Stato e Regioni, riportando all'ordine pubblico, e quindi a materia esclusivamente statale, la norma sulla sicurezza dei negozi, ma riconoscendo che nonostante ciò vi è una possibile ricaduta sulla disciplina che necessita di un coinvolgimento delle regioni in virtù dell'Art. 118, terzo comma, Cost.¹¹⁵.

L'interpretazione data dalla Corte costituzionale *ammorbisce* il criterio secondo il quale la prevalenza di materie esclusive statali prevale sul principio di leale collaborazione (cfr. Padula, 2019, *cit.*). Un altro elemento da non sottolineare della sentenza 195/2019 è la riaffermazione dei principi costituzionali fondamentali, come forza motrice del nostro ordinamento. Da qui, la necessità di rispettare l'Art. 120 della Costituzione. Questa valutazione si riferisce alla pronuncia adottata dalla Corte, che accoglie il ricorso della Ricorrente, e censura la vaghezza dei presupposti e del contenuto del potere sostitutivo del prefettizio, in relazione al già citato articolo 28. Passando poi al tema della ridondanza, la Corte ha affermato che essa può consistere in un semplice condizionamento dell'autonomia regionale (o degli enti locali). Questa situazione di limitazione può comportare per le Regioni un obbligo ad "esercitare le proprie attribuzioni in conformità a una disciplina legislativa

¹¹² Sentenza della Corte costituzionale n. 195/2019, *Considerato in diritto*, paragrafo 7 in *Consulta Online. Cit.*

¹¹³ Al riguardo la Corte costituzionale in altra occasione (sentenza n.43 del 2004, cit, nella sentenza n. 195 del 2019), ha affermato che "[l]a Costituzione ha voluto [...] che, a prescindere dal riparto delle competenze amministrative, come attuato dalle leggi statali e regionali nelle diverse materie, fosse sempre possibile un intervento sostitutivo del Governo per garantire tali interessi essenziali" Ad esempio, l'inerzia prolungata degli enti locali "giustifica la previsione di un potere sostitutivo, che consenta un intervento di organi centrali a salvaguardia di interessi generali ed unitari" (sentenza n. 44 del 2014). Altresì la Corte richiama il t.u enti locali, il quale concede al Governo il potere di intervento sostitutivo in ambiti che hanno una ripercussione sull'autonomia dell'ente locale- come nei casi di sua inattività qualificata (art.138), di atti viziati da illegittimità (art.139), di malfunzionamento di organi e servizi o di gravi e persistenti violazioni di legge (art.141) e per gravi motivi di ordine pubblico (art. 142).

¹¹⁴ "Essendo il diritto alla salute prevalente sull'esigenza di decoro dell'area e di contrasto, per ragioni di sicurezza pubblica, delle condotte – tutte sanzionate solo in via amministrativa – elencate nel comma 2 dell'art. 9 del D.L. n. 14 del 2017".

¹¹⁵ Sentenza della Corte costituzionale n.195/2019, *Considerato in diritto*, paragrafo 7 in *Consulta Online. Cit.*

statale in contrasto con norme costituzionali”. Si tratta tra l’altro di una nozione di ridondanza già evidenziata in altre sentenze della Corte (v. sentenze del 5/2018, 75/2017, 287/2016, 244/2016, 145/2016). Possiamo dunque affermare che non è necessario che la legge statale diminuisca i poteri regionali o elimini alcune delle garanzie proprie dell’autonomia regionale : anche una legge statale neutra o ampliativa dei poteri regionali o favorevole per quanto riguarda le finanze regionali, potrebbe essere contestata se comunque è vista all’interno di un quadro illegittimo dell’azione regionale (Padula, 2019, *cit.*). La Corte, come detto, ha ammesso, in via generale (sentenza 194/2019) la possibilità della violazione di competenza indiretta nelle materie esclusive statali, allargando quindi l’area di possibilità dell’impugnazione regionale. Non a caso ha adottato una pronuncia sostanzialmente favorevole alle Regioni nella sentenza successiva (195/2019), riducendo chiaramente l’asimmetria esistente fra Stato e Regioni nel giudizio in via principale

«Se da un lato, non risultavano condivisibili le tesi dottrinali che prefiguravano, dopo il 2001, un livellamento verso l’alto (nel senso della legittimazione regionale a denunciare qualsiasi vizio di costituzionalità) o verso il basso nel senso della limitazione della legittimazione statale alla lesione della propria competenza, dall’altro una interpretazione meno restrittiva della ridondanza risulta senza altro coerente con la netta riduzione della supremazia statale, derivante dalla riforma del Titolo V» (Padula, *cit.*).

Attraverso le sentenze 194 e 195 del 2019 la Corte sembra, dunque, fare un passo avanti nella ricerca del giusto equilibrio fra Stato e Regioni.

15. Considerazioni conclusive

Il presente lavoro ha cercato di illustrare nei suoi vari aspetti quella che costituisce una delle regolamentazioni più dibattute in materia di sicurezza e immigrazione: il Decreto-Legge n. 113 del 2018 e il decreto n. 53 del 2019.

È stata delineata una breve storia della normativa italiana in materia di sicurezza immigrazione per poter inserire i decreti in questione all’interno di un quadro giuridico più ampio.

Successivamente sono state analizzate le sentenze n. 194 e n. 195 della Corte costituzionale che si sono espresse in merito al Decreto-Legge n. 113 del 2018, dichiarando illegittimi l’art. 21-bis, comma 2, e l’art. 28, comma 1, del Decreto-Legge n. 113 del 2018.

La Corte costituzionale precisa, invece, che la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi riguardo gli Artt. 1, 12, 13 e 21 non cambia in nessun modo la valutazione di costituzionalità delle suddette norme impugnate dalle Regioni, che potranno sempre essere sindacate in via incidentale. L’applicazione di tali norme, deve essere costituzionalmente e intenzionalmente orientata.

Quello che è emerso è dunque un quadro non definitivo. I c.d. *decreti sicurezza*, a distanza di due anni, sono motivo di conflitto e scontro politico, terreno di mobilitazione per il consenso a la conquista elettorale piuttosto che di profonda riflessione che vada oltre le logiche dell’emergenza .

Mentre scriviamo¹¹⁶ apprendiamo che la Corte costituzionale dovrà pronunciarsi nuovamente nel marzo del 2020 in relazione alla legittimità dell’articolo 13 del D.L. n.113 del 2018 in materia di iscrizione anagrafica. Il 17 febbraio 2020 ha avuto luogo un vertice di maggioranza dove la ministra dell’Interno Lamorgese ha discusso i punti più dibattuti dei c.d. *decreti sicurezza*, tra questi è possibile un ritorno all’iscrizione anagrafica dei richiedenti asilo, l’aumento dei fondi destinati ai centri di accoglienza e la riduzione delle sanzioni in capo alle ONG che recuperano i migranti nel Mediterraneo, attraverso un abbassamento di multa da 10.000 a 50.000 euro invece che da 150.000 a un milione.

Sono state discusse anche possibili modifiche per l’inasprimento delle pene in caso di resistenza e oltraggio al pubblico ufficiale e il ripristino della protezione umanitaria, che come abbiamo potuto osservare era stata sensibilmente circoscritta con il Decreto-Legge n. 53 del 2019. Sono molteplici i temi trattati ma ci sono altrettanti punti che si sono aperti e che pongono domande centrali per la nostra società. La situazione drammatica dell’emigrazione, che in alcuni contesti assume i contorni di un vero e proprio esodo, ci costringe ad interrogarci, sotto il profilo più strettamente giuridico, sul

¹¹⁶ Il riferimento è agli inizi di marzo 2019 (nota dell’autrice).

potere di controllo nei confronti di milioni di individui che sono costretti, il più delle volte, a lasciare la propria dimora abituale. Un quadro allarmante che

«porta lecitamente a porsi il problema dei limiti opponibili dal legislatore nei confronti di tale pressione migratoria sui confini italiani sui confini italiani europei e al contempo ad interrogarsi sulla stessa liceità dei limiti statali opponibili nella ponderazione dei diversi interessi pubblici (sicurezza pubblica, ordine pubblico) da operare in sede di definizione legislativa delle limitazioni della disciplina di ingresso e di soggiorno dello straniero sul territorio nazionale che voglia conservare la conformità a Costituzione della disciplina stessa» (cfr. Gambino & D'Ignazio, 2010).

Le modalità di disciplina dell'ingresso e del soggiorno degli stranieri sul proprio territorio non possono essere lasciati alla discrezionalità di un legislatore a rimorchio degli umori e delle paure che affiorano dalla società. La capacità di visione del legislatore non può ridursi ad una logica di breve periodo, ma avere consapevolezza della valenza transgenerazionale di ogni intervento legislativo fuori da una logica quindi di *hic et nunc*. Non a caso, infatti le sentenze n. 194 e n.195 della Corte costituzionale ribadiscono gli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato sull'onda delle parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella indirizzate al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Il Presidente in quella occasione sottolineò l'importanza degli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato con particolare riferimento alle disposizioni dell'Art. 10 della Costituzione che a conclusione di questo lavoro si vuole qui riportare:

«L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non è ammessa l'extradizione dello straniero per reati politici»¹¹⁷.

Bibliografia

- ALGOSTINO, A. La condizione giuridica degli stranieri in Italia fra diritti universali e difesa della fortezza. In *Diritto pubblico comparato ed europeo*, V. 2, Torino: Giappichelli, 2003, pp. 622-643.
- BARBAGLI M. e COLOMBO A. (a cura di). *I sommersi e i sanati. Le regolarizzazioni degli immigrati in Italia*. Bologna: il Mulino, 2004.
- BASCHERINI, G. *Immigrazione e diritti fondamentali. L'esperienza italiana tra storia costituzionale e prospettive europee*. Napoli: Jovene, 2007.
- BENVENUTI, M. Il dito e la luna. La protezione delle esigenze di carattere umanitario degli stranieri prima e dopo il decreto Salvini. In *Diritto Immigrazione e Cittadinanza*, n.1, 2019. pp. 1-39.
- BENVENUTI, M. La forma dell'acqua. Il diritto di asilo costituzionale tra attuazione, applicazione e attualità. In *Questione Giustizia*, n. 2, 2018. Cfr. www.questionegiustizia.it/rivista/articolo/protezione-umanitaria-una-e-trina_537.php
- BONIFZI, C, CONTI C., STROZZA S. Le migrazioni dall'Europa centro-orientale all'Europa meridionale: tendenze e problemi negli anni della crisi. In *Studi Emigrazione* (numero monografico), n. 202, 2016, 178-192.
- CECCHETTI, V.M. La "ridondanza" tra mitologia e realtà. Vizi deducibili e legittimazione delle Regioni a difendere le proprie attribuzioni costituzionali contro gli atti legislativi dello Stato. In AA.VV.. *I ricorsi in via principale. Atti del seminario svoltosi in Roma Palazzo della Consulta, 19 novembre 2010*. Milano 2011, p. 294.
- CELLAMARE G. *La disciplina dell'immigrazione nell'Unione Europea*. Torino: Giappichelli, 2006.
- COLOMBO A., SCIORTINO, Sciortino G. *Gli immigrati in Italia*. Bologna: Mulino, 2004.
- COLUCCI, M. *Storia dell'immigrazione straniera in Italia. Dal 1945 ai nostri giorni*. Roma: Carocci, 2018a.
- COLUCCI, M. Storia dell'immigrazione straniera in Italia. In *Minima Moralia: un blog di approfondimento culturale*, 9 Ottobre 2018b. Internet: www.minimaetmoralia.it/wp/societa/storia-dellimmigrazione-straniera-italia-un-estratto-dal-libro-michele-colucci/
- COLUCCI, M. Le stagioni del governo dell'immigrazione nell'Italia repubblicana. in *Rivista trimestrale di diritto pubblico*. Fascicolo 2, 1 giugno 2019.
- CONTI G. Troppo presto per giudicare... ma con qualche premessa interpretativa generale. I ricorsi in via principale di

¹¹⁷ Cfr. Decreto Salvini, Mattarella firma ma ricorda a Conte gli obblighi fissati dalla Costituzione. In *la Repubblica* on line , 4/10/2018:

www.repubblica.it/politica/2018/10/04/news/dl_sicurezza_mattarella_firma_lettera_a_conte_obblighi_costituzione-208148167/

- cinque Regioni contro il c.d. “decreto sicurezza e immigrazione”. In *Forum Costituzionali*, 9 agosto 2019.
- CORSI, C. *Lo Stato e lo straniero*, Padova: CEDAM, 2001.
- CUNIBERTI, M. Espulsione dello straniero e libertà costituzionali. In *Rivista di diritto costituzionale*, 2001.
- Decreto Salvini, Mattarella firma ma ricorda a Conte gli obblighi fissati dalla Costituzione. In *la Repubblica* on line , 4/10/2018:
www.repubblica.it/politica/2018/10/04/news/dl_sicurezza_mattarella_firma_lettera_a_conte_obblighi_costituzione-208148167/
- DE CESARIS, V. *Il grande sbarco. L'Italia e la scoperta dell'immigrazione*. Milano: Guerini e associati, 2018.
- D'ORAZIO, G., *Lo straniero nella Costituzione italiana. Asilo, condizione giuridica, estradizione*. Padova: CEDAM, 1992.
- FERRERO, M, Il Pacchetto sicurezza: dall'integrazione subalterna degli immigrati alla loro criminalizzazione. In BASSO, P. (a cura di). *Razzismo di stato. Stati Uniti, Europa, Italia*, Milano, Franco Angeli, 2010, 423-38.
- GALAZZO, G. Il decreto sicurezza-bis: possibili questioni di costituzionalità sulla disciplina. In *Giurisprudenza Penale*, 23 luglio 2019.
- GAMBINO, S., D'IGNAZIO, G. (a cura di). *Immigrazione e diritti fondamentali, fra Costituzioni nazionali, Unione Europea e diritto internazionale*, Milano: Giuffrè, 2010.
- GIGLIO, V., Il decreto legge 53/2019: contenuto e profili problematici. In *Filodiritto*, 2019.
- HASSAN C. L'immigrazione nei quotidiani italiani: sfera pubblica, senso comune e immigrazione. In TUDISCA, V., PELLICCIA A., VALENTE A., *Imago migrantis. MigrantI alle porte dell'Europa nell'era dei media*. Roma: Consiglio nazionale delle ricerche, 2019, pp. 287-297.
- MASARACCHIA, M. La protezione sociale sostituisce il permesso per motivi umanitari. In *Guida al Diritto*. Fasc. XLV, 2018.
- MORGESE, G. *Lineamenti della normativa italiana in materia di immigrazione*, dispensa per gli studenti, anno accademico 2014-2015, Università di Bari, 2014. In Internet: www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/scienze-politiche/docenti/dott.-giuseppe-morgese/morgese-a.a.-2014-2015/Lineamentidellanormativaitalianainmateriadiimmigrazione.pdf.
- MOROZZO DELLA ROCCA, P. *La protezione umanitaria una e trina*. In *Questione Giustizia*, n. 2, 2018. www.questionegiustizia.it/rivista/articolo/protezione-umanitaria-una-e-trina_537.php.
- PADULA, C. Le decisioni della Corte costituzionale del 2019 sul decreto sicurezza. in *Consulta Online*, 2019, Fasc. II. Cfr. www.giurcost.org/studi/padula3.pdf
- PEPINO, L. Centri di detenzione ed espulsioni (irrazionalità del sistema e alternative possibili). In *Diritto Immigrazione e Cittadinanza*, 2000.
- PETROVIC, N. *Rifugiati, profughi, sfollati. Breve storia del diritto d'asilo in Itali.*, Milano: Franco Angeli, 2013.
- PINELLI, C. Accoglimento di un ricorso generale avverso disposizione non incidente sul riparto di competenze Stato-Regioni. In *Giurisprudenza Costituzionale*, 2017.
- RUOTOLO, M. Brevi note sui possibili vizi formali e sostanziali del D.L. n.113 del 2018 (c.d. decreto “ sicurezza immigrazione”) in *Osservatorio Costituzionale*, Fasc. 3/2018, 17 Ottobre 2018.
- SALERNO, G. (a cura di). *Diritti dell'uomo, estradizione ed espulsione*, Padova, CEDAM, 2003.
- SANFLIPPO, M. Per una storia dei profughi stranieri e dei campi di accoglienza e reclusione nell'Italia del secondo dopoguerra. In *Studi Emigrazione*, 164, 2006.
- SANTORO, G. (a cura di) *I profili di illegittimità costituzionale del Decreto Salvini*, CILD (Coalizione Italiana Libertà è Diritti civili), 2019.
- TEGA, D., I ricorsi regionali contro il decreto sicurezza: la ridondanza dalla difesa delle competenze allo scontro sui diritti, in *Quaderni costituzionali*, 2019, 413 ss.
- XHANARI, E., SPANDRIO, T. Brevi considerazioni sui profili problematici delle nuove disposizioni normative di cui al D.L. 111/2018. In *Rivista Online di Diritti fondamentali*, 28 Novembre 2018, pp. 7-10.
- ZIRULLA S. Il decreto sicurezza-bis: novità e profili critici. In *Diritto penale contemporaneo*, 18 giugno 2019.

Giurisprudenza

- Corte costituzionale. Sentenza n. 43, 20 gennaio 2004. In *Consulta on line*: www.giurcost.org/decisioni/2004/0043s-04.html
- Corte costituzionale. Sentenza n. 222, 8 luglio 2004. In *Consulta on line*: www.giurcost.org/decisioni/2004/0222s-04.html
- Corte costituzionale. Sentenza n. 223, 8 luglio 2004. In *Consulta on line*: www.giurcost.org/decisioni/2004/0223s-04.html
- Corte costituzionale. Sentenza n. 298 , 16 novembre 2009. In *Consulta on line*: www.giurcost.org/decisioni/2009/0298s-09.html
- Corte costituzionale. Sentenza n. 311, 12 dicembre 2012. In *Consulta on line*: www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2012&numero=311
- Corte costituzionale. Sentenza n. 115, 4 aprile 2011. In *Corte Costituzionale*: www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2011&numero=115
- Corte costituzionale. Sentenza n. 220, 3 luglio 2013. In *Corte Costituzionale*: www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2013&numero=220

Corte costituzionale. Sentenza n. 145, 17 maggio 2016. In *Consulta on line*: www.giurcost.org/decisioni/2016/0145s-16.html

Corte costituzionale. Sentenza n. 244, 5 ottobre 2016. In *Consulta on line*: www.giurcost.org/decisioni/2016/0244s-16.html

Corte costituzionale, Sentenza n. 287, 19 ottobre 2016. In *Corte Costituzionale*: www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2016&numero=287

Corte costituzionale. Sentenza n. 75, 21 marzo 2017. In *Corte Costituzionale*: www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2017&numero=75

Corte costituzionale. Sentenza n. 5, 22 novembre 2018. In *Consulta on line*: www.giurcost.org/decisioni/2018/0005s-18.html

Corte costituzionale. Sentenza n. 79, 6 marzo 2018. In *Corte Costituzionale*: www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2018&numero=79

Corte costituzionale. Sentenza n. 194, 20 giugno 2019. In *Corte Costituzionale*: www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2019&numero=194

Corte costituzionale. Sentenza n. 195, 20 giugno 2019. In *Corte costituzionale*: www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2019&numero=195

Corte di Cassazione Civile. Sentenza n. 25028, 25 novembre 2005. In https://st.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Speciali/2006/documenti_lunedì/27febbraio2006/SEN_CAS_CIV_1_SE_Z_25_11_2005_N_25028.pdf?cmd%3Dart

Corte di Cassazione Civile. Sentenza n. 4455, 23 febbraio 2018. In *Italggiure Web*, Ministero Giustizia: www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20180223/snciv@s10@a2018@n04455@tS.clean.pdf

Sitografia

Art. 63. Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara. Cfr. www.codicecontrattipubblici.com/parte-ii/art-63-uso-della-procedura-negoziata-senza-previa-pubblicazione/

Articolo 33 della Convenzione Di Ginevra: www.unhcr.org/it/wp-content/uploads/sites/97/2016/01/Convenzione_Ginevra_1951.pdf. Cfr. anche www.skuela.net/diritto/convenzione-ginevra-articolo-33x.html.

Camera dei Deputati-Senato della Repubblica. Decreto Legge immigrazione e sicurezza. XVIII Legislatura. Dossier 9/11/2018. D.L. 113/2018 - A.C. 1346. <https://documenti.camera.it/Leg18/Dossier/Pdf/D18113B.Pdf>.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, recante disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica. In www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/06/14/19G00063/sg

Costituzione della Repubblica italiana. In: www.cortecostituzionale.it/documenti/download/pdf/Costituzione_della_Repubblica_italiana.pdf

Decreto-legge immigrazione e sicurezza pubblica, Dossier 9 novembre 2018; Senato della Repubblica. In: <https://documenti.camera.it/Leg18/Dossier/Pdf/D18113B.Pdf>.

Decreto Salvini, Mattarella firma ma ricorda a Conte gli obblighi fissati dalla Costituzione. In *la Repubblica on line*, 4/10/2018: www.repubblica.it/politica/2018/10/04/news/dl_sicurezza_mattarella_firma_lettera_a_conte_obblighi_costituzione-208148167.

Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica. D.L. 53/2019 - A.S. 1437 http://documenti.camera.it/leg18/dossier/pdf/D19053b.pdf?_1642404719503

Legge 30 dicembre 1986, n. 943, recante Norme in materia di collocamento e di trattamento dei lavoratori extracomunitari immigrati e contro le immigrazioni clandestine. In: www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1987/01/12/086U0943/sg.

L'UNHCR esprime preoccupazione in merito alle nuove norme sulle operazioni di soccorso nel Mediterraneo Centrale – UNHCR, in *Internet*, 6/8/2019. In: www.unhcr.org/it/notizie-storie/notizie/lunhcr-esprime-preoccupazione-merito-alle-nuove-norme-sulle-operazioni-soccorso-nel-mediterraneo-centrale/

Manifeste Illegittimità costituzionali dalle nuove norme concernenti permessi di soggiorno per esigenze umanitarie, protezione internazionale, immigrazione e cittadinanza previste dal decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113, 15 ottobre. In ASGI, Associazione per gli Studi Giuridici sull'immigrazione: www.asgi.it/wp-content/uploads/2018/10/ASGI_DL_113_15102018_manifestioni_illegittimita_costituzione.pdf

Rapporto sui Centri di identificazione ed espulsione - gennaio 2017. In [www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/file/Cie%20rapporto%20aggiornato%20\(2%20gennaio%202017\).pdf](http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/file/Cie%20rapporto%20aggiornato%20(2%20gennaio%202017).pdf)

Regolamento anagrafico. In *Gazzetta ufficiale*. Decreto del 17 luglio 2015, n. 126: www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/08/14/15G00140/sg%20.

Testo coordinato del Decreto Legge del 4/10/2018, n. 113. In: www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/12/03/18A07702/sg.

Book Reviews

Recensioni

Cosimo Schinaia, *Il presepio dei folli: scene da un manicomio*.

Presentazione di Fausto Petrella. Roma: Alpes, 2018

(Ristampa del libro *Dal manicomio alla città. L'altro presepe di Cogoleto*.

Fotografie di Margherita Loewy. Presentazione di Fausto Petrella. Bari: Laterza, 1997)

*Ezio Maria Izzo**

Il presepio dei folli: scene da un manicomio (Presentazione di Fausto Petrella. Roma: Alpes, 2018) è la ristampa del libro che Cosimo Schinaia aveva dato alle stampe nel 1997 con il titolo di *Dal manicomio alla città. L'altro presepe di Cogoleto* (Fotografie di Margherita Loewy. Presentazione di Fausto Petrella Roma: Laterza, 1997) e che recentemente è stato tradotto in spagnolo con il titolo *El pesebre de los locos* (Buenos Aires: Biebel, 2021), con la prefazione di Humberto Persano, direttore dei Servizi di Salute Mentale della Città di Buenos Aires. Questa ristampa è un'operazione alla quale è da augurare ancora in futuro altre ripetizioni, a testimoniare tempi e luoghi che mai dovrebbero cadere nell'oblio.

Il XII capitolo del libro è tra i più toccanti, perché porta il lettore alle significative parole di scrittori e di alcuni psicoanalisti, che hanno parlato di esperienze di sradicamento, di esperienze di fuga dalla propria terra, dal proprio ambiente familiare, sociale e psichico, come l'esilio e la shoah, esperienze che fanno sentire tutto il valore antropologico della propria terra madre.

Sul frontespizio del libro, l'autore ha lasciato una delle foto di Margherita Loewy, che riprende una stanza del presepio nel e del manicomio, forse la più significativa. In essa si vede il volto coperto di una suora, come a voler dire che in quegli ambienti non c'erano sguardi, non c'erano gli occhi, neppure di una suora-sorella o madre, che avrebbe dovuto dare vita a quei tre folli della foto distesi in letti costruiti più per la contenzione o gli *elettroshock*, che non per il riposo del sonno. Più indietro della suora, un altro manichino-pastore del presepio a rappresentare ciò che erano realmente, a Cogoleto e in tutti i manicomi, i pazienti ridotti ad automi, fantocci privati di ogni segno umano, dalle terapie elettroconvulsivanti e dall'eccesso di psicofarmaci, somministrati per la quiete dell'Istituzione, non tanto per alleviare le angosce del paziente.

Se Michel Foucault avesse riscritto la sua "Storia della follia" avrebbe parlato anche del Presepio di Cogoleto e lo avrebbe tramandato ai posteri. Cosimo Schinaia invece si è dovuto render conto del tempo trascorso verso l'oblio dalla prima pubblicazione che, nelle speranze dell'autore, e di quanti

* Psychiatrist and psychoanalyst, member of the *Società Psicoanalitica Italiana* (SPI) and of the *International Psychoanalytic Association* (IPA); Via Ticino 18, 00198 Roma, Italy, e-mail <izzoeziomaria77@gmail.com>.

avevano conosciuto l'orrore di quei luoghi, avrebbe dovuto fare del presepio di Cogoleto un'opera artistica stabile. Quel presepio ed il libro che lo documentava sarebbero dovuti essere testimonianze perenni, grazie alla potenza etica ed estetica del loro messaggio, invece erano stati già dimenticati e consegnati all'usura e all'abbandono del tempo.

Ma come è possibile che opere come il presepio di Cogoleto o come il "Marco Cavallo" dell'Ospedale Psichiatrico triestino di Franco Basaglia e altre di così grande valore documentale, vadano incontro ad un tale doloroso oblio? Forse ciò può essere meglio compreso da quelli che, come me, hanno svolto da psicoanalisti e per molti anni la loro professione in un O.P. Da coloro che ricorderanno sempre il senso di desolazione, il grigiore, la noncuranza e la disaffezione, che si respirava in ogni Ospedale psichiatrico. Questa stessa indifferenza, e oggi anche spesso ostilità, vivono i pochi operatori psicoanalisti che lavorano nei Servizi Pubblici di salute mentale.

Le pagine di Schinaia mi sollecitano questo e tanti altri ricordi. Anch'io porto dentro questo vissuto, avendo operato per più di venti anni nell'Ospedale psichiatrico di Guidonia, Ospedale provinciale di Frosinone e Latina e succursale per Roma. Se non si è venuti a conoscenza della rivoluzione freudiana e degli psichiatri dell'esistenza, cioè dell'attribuzione di senso che compone le scissioni della psiche, non si può capire il valore creativo e terapeutico dell'incontro e dei rapporti interpersonali autentici. Questo è ciò che è descritto validamente e esaurientemente nel "Presepio dei Folli".

A Cogoleto, come in tutti i manicomi, gli psichiatri organicisti, si tenevano appartati, distanti nei loro camici bianchi, in stanze inaccessibili ai pazienti, cosa che forse ha senso in un reparto di medicina, ma che invece, se si vuole avvicinare la psiche, è distanziante e serve piuttosto ad allontanarsi per rimuovere il dolore, le difficoltà emozionali dei pazienti e degli stessi psichiatri, che si proteggevano dal rischio di contagiarsi, come se la follia fosse quasi una malattia infettiva.

Cosimo Schinaia ci dice anche che nei manicomi era più facile trovare fra gli infermieri, oppure fra lavoratori, a vario modo presenti, persone capaci di capire la centralità della riabilitazione sociale, premessa della cura psichica.

Fu l'attenzione alla riabilitazione, condivisa da alcuni infermieri, anche la mia esperienza nel manicomio di Guidonia, che mi portò alla formazione di due cooperative di riabilitazione, per l'integrazione sociale di una quarantina di ricoverati. Portai, circa la metà di essi, fuori dai reparti a vivere in una casa colonica, abbandonata e poi restaurata da loro stessi, con l'aiuto di quegli infermieri che avevano intuito il valore riabilitativo-terapeutico del ritorno ad occupare un posto nella società. Il lavoro creativo, come un gioco, portava quei soggetti a produrre qualcosa (stoffe ricamate, fiori, animali allevati nel prato circostante e altro), la cui vendita, nei vicini spazi sociali, riguadagnava per loro un posto nel mondo.

Come si intuisce leggendo Schinaia, anche la mia esperienza manicomiale ebbe scarsa comprensione da parte degli psichiatri organicisti, che anzi si opposero a quel modo diverso di concepire la cura, fino a convincere al mio licenziamento una amministrazione che guardava soltanto alla trasformazione, economicamente e non solo, più vantaggiosa, di quell'Ospedale in Ospedale neurologico per l'Alzheimer. Così i "folli" delle due cooperative ebbero di nuovo negata la loro identità sociale, tanto faticosamente riconquistata. Fu per loro una nuova deportazione.

Quella vicenda ebbe l'attenzione di due artisti di cinema, Gianni Garko e Agostino Raf, autori di un cortometraggio realizzato con la partecipazione degli stessi pazienti. Presentato poi a Roma al cinema Trevi, insieme a "Matti da slegare" di Marco Bellocchio, come per il libro di Schinaia, quel cortometraggio è poi caduto nell'oblio. Ora anch'esso, come "Il presepio dei folli", riceve nuova attenzione grazie al gruppo "Istituzione e società", da poco formato dai due Centri SPI di Roma.

Tra i meriti di Schinaia c'è quello di ricordare a tutti noi, con questa ristampa, che la chiusura dei manicomi non è stata purtroppo seguita dalla creazione di nuovi spazi per ridare significato alla vita e alla creatività dei cosiddetti folli.

Vincent Van Gogh, ricordato da Schinaia nell'esergo del libro, scriveva: "Che cosa sono io agli occhi della maggior parte degli altri? Una nullità..un uomo.. che non avrà mai un posto nella società. Vorrei provare attraverso la mia opera che, nonostante ciò, nel cuore.. di questa nullità c'è qualcosa."

Pensare che non ci sia, anche nel cuore di tanti altri "folli", non celebri come Vincent Van Gogh, altrettanta creatività è l'errore della psichiatria organicista. Non sono il solo psicoanalista ad aver acquistato dai pazienti artisti le loro pitture e spero si possa presto organizzare una mostra in loro memoria .

Ancora un merito di questo libro è nel richiamo all'importanza degli spazi architettonici, ideati finora senza alcun pensiero sul significato che essi hanno. Forse gli spazi per un ricovero in medicina o chirurgia, possono anche essere le anonime camere su corridoi anti-relazionali e distanzianti, ma la sofferenza psichica avrebbe bisogno di spazi familiari per aiutare la composizione della frammentazione psichica e per poi avvicinare parzialmente e gradualmente agli spazi sociali. Schinaia è uno dei pochi ad aver scritto su "Psicoanalisi e architettura" (2014) , per un confronto fra sapere psicoanalitico e sapere architettonico. L'ambiente non è ovviamente da intendersi solo in senso spaziale ma, per la cura dei problemi della mente, è principalmente da intendere in senso psicologico. Schinaia conclude descrivendo come quei barbari luoghi manicomiali, oggi ancora spesso eguali nei servizi pubblici, dovrebbero essere trasformati in "luoghi fisici e mentali collettivi che abbiano capacità di accoglimento e di contenimento della ineludibile eccentricità, della radicale diversità espressa dallo psicotico, dall'altro inteso come *alter* e non come *alienus*".

Journals

Psicoterapia e Scienze Umane

[“Psychotherapy and the Human Sciences”]

www.psicoterapiaescienzeumane.it/english.htm

ISSN 0394-2864 - eISSN 1972-5043

Table of Contents and Abstracts of year 2021, Volume 55

(see also web page www.psicoterapiaescienzeumane.it/2021.htm)

All articles can be downloaded from the publisher’s web site
(www.francoangeli.it/riviste/sommario.aspx?IDRivista=34&lingua=en)
and from the PEP Web (www.pep-web.org/toc.php?journal=psu)

Edited by *Paolo Migone**

Issue no. 1, 2021, Volume 55

Pier Francesco Galli, *Editorial*

Dorothy E. Holmes, *Culturally imposed trauma: The sleeping dog has awakened. Will psychoanalysis take heed?*

Abstract. Psychoanalysis has given scant attention to cultural trauma. Three contributions to this deficiency are considered: (a) the continuing identification with our psychoanalytic forefathers’ silence regarding cultural trauma; (b) the authoritarian practices in psychoanalytic institutions that keep us overly focused on standard intrapsychic formulations to the near exclusion of cultural trauma; (c) the fact that work with cultural trauma is difficult. To do this work requires us to “buck the system”. If we do so, we expose ourselves to toxic phenomena in a world still rife with cultural trauma. Psychoanalysts should be encouraged to face and analyze cultural traumas.

Griffin Hansbury, *The masculine Vaginal: Working with queer men’s embodiment at the transgender edge*

Abstract. Turning away from the conspicuous phenomena of transgender experience, with an eye toward locating and illuminating the transgender edge in cisgender, this paper explores the relationship between men and the Vaginal, both material and fantasized. Positing the Vaginal as a counterpart to the Phallic allows a delinkage of vaginal psychic and embodied states from the strictly female so that, like the Phallic, they can be accessed by people of all genders and sexes. This concept goes beyond the conceptual to the fleshy, embodied experience of many transgender men, who live in whole, partial, and/or temporary “female” bodies. It can also be applied to the physio-psychic reality of many cisgender men. Included is a discussion of a case in which a gay cisgender male patient experiences and fantasizes his anus as a vagina.

* Via Palestro 14, 43123 Parma PR, Italy, tel. 0521-960595, e-mail <migone@unipr.it>.

Interventions:

Sergio Benvenuto, *Tiresias' propaganda*

Abstract. Griffin Hansbury's theory of a "masculine Vaginal" is seen as pleonastic in the context of psychoanalytic theory in general; for Freud, in fact, male and female are not fundamental characters of human sexuality, but "constructions". Hansbury's clinical case is discussed in the scope of a general theory of masochism, revisiting the notion of feminine masochism. It is ultimately shown that queer theory's ideological libertarian intent ends up accepting precisely that very logic of gender that it seeks to transgress and overcome.

Jack Drescher, *Metaphors and metapsychology*

Abstract. Griffin Hansbury's treatment of his patient follows a theoretical framework which differs from that of the discussant. Despite Hansbury's criticism of gender binaries, he expands Freud's (1922) theory of a "body ego" by introducing a new binary concept, the «capital-V Vaginal» as a «symbolic counterpart to the [capital-P] Phallic» (Hansbury, 2017 p. 20, p. 1010 of the original edition). Hansbury tries to drag into the 21st century a 19th century theory with roots in antiquated assumptions about gender. Greenberg & Mitchell (1983) refer to this theoretical approach as "accommodation", when writers and theorists don't challenge questionable assumptions of an original theory but add new concepts to expand upon it. An example of accommodationist approaches in rethinking homosexuality is discussed. Nevertheless, Hansbury's receptivity to talking about his patients' sexual body parts and functions creates a space to talk about other difficult subjects. In doing so, he demonstrates a mix of both conservative and radical trends in psychoanalytic theory and practice.

Guido Giovanardi & Vittorio Lingiardi, *The transgender edge and new meanings for psychoanalysis*

Abstract. Griffin Hansbury's paper "The masculine Vaginal: Working with queer men's embodiment at the transgender edge" is seen as an original contribution, able to stimulate psychoanalysis to reflect and to produce a language at the gender's borders of male identities. The proposal of a "masculine Vaginal" – as an "embodied" reinvention of concepts that were already known to psychoanalysis (in authors such as Judith Butler, Jessica Benjamin, or Ken Corbett) – may widen the available symbolizations in the clinical work with male patients (cisgender and transgender, homosexuals and heterosexuals). Such widening field of symbolizations may also be a useful tool in the clinical and cultural work both on the "fluid"/queer side and on the "rigid" side (in the sense of a masculinity that today some define as "toxic") of male identifications.

Avgi Saketopoulou, *Thinking psychoanalytically, thinking better: Reflections on transgender*

Abstract. This article dispels the myth that gender is a non-psychoanalytic concept imposed on psychoanalysts by other disciplines (e.g., sociology) and/or activists, and argues for de-dramatizing the discourse around transgender so that we may work and think collectively about complex genders and their varied embodiments. Such thinking would involve identifying why the category of trans embodiment has produced such a crisis in our field – to look, that is, internally rather than externally for the sources of this crisis. It is proposed that this crisis has, in part, arisen because transgender has confronted analysts with the limitations of our established theories about the body, the category of action, and, in some schools of analytic thinking, about the enduring primacy of phylogenetic fantasy. Psychoanalysts are urged to engage this crisis productively by re-thinking, that is, by thinking better, this topic.

Cesare Romano, *Writing the case history of the Rat Man (1909): Freud between Jung and Adler*

Abstract. Through a re-reading of Freud's Rat Man's case of 1909, two theses are advanced. The first one asserts that, when drawing up this clinical case, Freud was influenced not only by Jung,

according to Mannoni (1969), but also by claims Adler maintained in two lectures he read at the Vienna Psychoanalytic Society: in the first one he presented an erotophobic patient whose childhood had many similarities with that of Freud's patient; the second one concerned the aggressive drive in life and in neurosis. Some aspects of these lectures are surfacing in Freud's writing. The second thesis argues that Freud was not able to keep the promise he had put forward in his Introduction to the clinical case to develop his first observations on the subject, published in 1896 (the paper *Further Remarks on the Neuro-Psychoses of Defence*), because in the meantime he had given up his traumatic theory that was the kernel of his sexual etiology of neuroses. Hence sexual trauma lost his relevance in the Rat Man's neurosis, and childhood sexual experiences became irrelevant in the case history like the many sexual infantile experiences of Adler's patient were meaningless for his neurosis.

Alberto Angelini, *Otto Fenichel: Ideas between two continents*

Abstract. Otto Fenichel in Europe published several papers in which he was advocating a meeting between Marxism and psychoanalysis. Using Marxist concepts, he founded psychoanalysis on rationality and science, and wanted to use psychoanalysis in order to explain the subjective aspects of historical phenomena. On the theoretical level, both Fenichel and Wilhelm Reich were suggesting ideas that had been already proposed by Russian psychologists and psychoanalysts, particularly by Lev S. Vygotskij and especially Alexandr R. Lurija. Fenichel was fearing the influence of irrationalist and anti-Enlightenment ideas on psychoanalysis, ideas that persist today. He criticized Melanie Klein, Karen Horney, Erich Fromm, and ego psychology. When Fenichel moved to the USA, similarly to other *émigrés* of the same ideological background he was not well accepted by the American psychoanalytic community. While he maintained his cultural interests, in his critical dialogue with ego psychologists and other American colleagues he became known mostly for his clinical and technical contributions.

Traces

Pier Francesco Galli, *Stories and people*

Abstract. Some excerpts of a seminar held on May 30, 1992, at the psychotherapy school *Il Ruolo Terapeutico* of Milan (Italy), published in 1996 with the title *La persona e la tecnica. Appunti sulla pratica clinica e la costruzione della teoria psicoanalitica* [The Person and the Technique: Notes on the Technique and the Construction of Psychoanalytic Theory], are reprinted (Revised and expanded edition: Milan: FrancoAngeli, 2002). In these pages there are some considerations on the problem of historical reconstruction in psychoanalysis. It is emphasized the importance of not relying only on official, documented history, but of knowing also the emotional vicissitudes and the life of the protagonists of theory construction. The emotional history, transmitted through verbal and informal channels, is a constitutive element of the definition itself of the psychoanalytic discipline.

Clinical Cases

Comments on the case of Atride [no. 3/2020]:

Corinna Reggianini

Gabriele Rocca

Adriana Grotta

Marco Piccinelli

Book Reviews

Book Review Essay

Riccardo Marco Scognamiglio & Simone Matteo Russo, *Adolescenti Digitalmente Modificati (ADM). Competenza somatica e nuovi setting terapeutici*. [Digitally Modified Teenagers. Somatic Competence and New Therapeutic Settings] Sesto San Giovanni (Milan): Mimesis, 2018 (Euro Pozzi)

Book Reviews

Jaak Panksepp & Kenneth L. Davis, *I fondamenti emotivi della personalità. Un approccio neurobiologico ed evolutivistico*. Preface by Mark Solms. Preface to the Italian edition by Massimo Ammaniti & Nino Dazzi. Milan: Raffaello Cortina, 2020 (original edition: *The Emotional Foundations of Personality: A Neurobiological and Evolutionary Approach*. New York: Norton, 2018) (Silvia Marchesini)

Book Notices

Otto F. Kernberg, *Odio, rabbia, violenza e narcisismo*. Edited and introduced by Michael Ermann. Rome: Astrolabio, 2020 (original edition: *Hass, Wut, Gewalt und Narzissmus*. Stuttgart: Kohlhammer, 2016) (Andrea Castiello d'Antonio)

Giacomo Gatti, *Il ruolo della psichiatria dinamica e della psicoterapia nella riabilitazione psichiatrica*. [The Role of Dynamic Psychiatry and Psychotherapy in Psychiatric Rehabilitation] Preface by Filippo Maria Ferro. Afterword by Mario Giordano. Rome: Armando, 2020 (Andrea Castiello d'Antonio)

Fabio Madeddu, *I mille volti di Narciso. Fragilità e arroganza tra normalità e patologia*. [The Thousand Faces of Narcissus. Fragility and Arrogance between Normality and Pathology] Milan: Raffaello Cortina, 2020 (Andrea Castiello d'Antonio)

Paolo Milone, *L'arte di legare le persone*. [The Art of Tying People] Turin: Einaudi, 2021 (Pietro Pellegrini)

Books Received

Journals

The International Journal of Psychoanalysis, 2020, Volume 101, nos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 (Giulio Fabri Poncemi & Francesca Tondi)

Giulio Fabri Poncemi & Francesca Tondi, *Comment on The International Journal of Psychoanalysis*

Current Opinion in Psychology, 2021, Year 7, Volume 37 (Paolo Migone)

Cognitive and Behavioral Practice, 2020, Volume 27, no. 4 (Paolo Migone)

2021 Program of the “International Seminars of *Psicoterapia e Scienze Umane*”

Information for subscribers and readers

Issue no. 2, 2021, Volume 55

Morris N. Eagle, *Toward a unified psychoanalytic theory: Foundations in a revised and expanded ego psychology*

Abstract. A corrected, revised and expanded ego psychology constitutes the strongest foundation for a unified psychoanalytic theory of mind that is capable of integrating different psychoanalytic schools and also of assimilating and integrating relevant findings from non-psychoanalytic disciplines. The areas in which current ego psychology needs a correction and a revision include the acknowledgment of the role of object relations as a matrix of the development of ego functions, the relative autonomy of object relations from drives, an adequate account of the nature of interpersonal understanding, and an adequate theory of affects with a recognition of their motivational primacy. The implications of a revised and expanded ego psychology are discussed also for the conceptions of psychopathology and approach to treatment. Finally, and importantly, it is shown that even from the perspective of Freudian theory the main goal of treatment as expressed in the motto *Wo Es war, soll Ich werden* – «Where id was, there shall ego be» (Sigmund Freud, *New Introductory Lectures On Psycho-Analysis* [1932]. *Standard Edition*, XXII, p. 80) – is at least as much the expansion and enrichment of “the I”, that is, of subjective experience, as the acquisition of insight and self-knowledge.

Riccardo Marco Scognamiglio, *The digital unconscious: The challenge of a clinical practice without subjects*

Abstract. We had just got used to thinking about our time in terms of “liquid modernity” (Bauman, 2000) and of “hypermodernity” (Lipovetsky, 2004), when the birth of the *Internet 2.0* – in 2004 as well – projected us to a whole new era, radically resetting biopsychosocial patterns. New technologies deprive reality of its consistency, replacing it with social media’s virtual reality. In the world of *Facebook*, *Instagram*, and *WhatsApp*, the dimension of the unconscious is drifting more and more to a polarity far removed from symbolic coordinates, towards a body uninhabited by subjectivity and possessed by the occult mechanisms of the Web’s reward addiction. How is this dawn of the “post-human” (Braidotti, 2013) changing clinical psychology? Do digitally modified adolescents (and not only adolescents) challenge us to rethink clinical categories and treatment rationales?

Gianni Francesetti, *The perspective of field theory in psychopathology and in contemporary Gestalt therapy*

Abstract. Since the 1930s, Gestalt therapy developed from psychoanalysis integrating various influences: Gestalt psychology and the holistic perspective, phenomenology and American pragmatism, the artistic avant-garde of Berlin and later of New York, and social and political activism. Two of the core aspects of this approach are the concept of self as emerging process and the field perspective. In this view, the experiences of both therapist and patient are influenced by the intrinsic tensions of the therapeutic situation, i.e., by the intentionalities of the field that tend to complete the assimilation process of what has not been fully experienced. Psychopathology emerges in the therapeutic encounter as an absence, i.e., as a difficulty in being fully present. The therapeutic process implies an emotional as well as corporeal participation on the part of the therapist, who allows for the emergence of what in the field pushes to take shape and be integrated. A clinical vignette is used in order to exemplify three paradigms that can describe the therapeutic change (the mono-personal, the bi-personal, and the field theory paradigms), and a detailed clinical case is discussed according to the field theory paradigm.

Andrea Angelozzi, *The displacement hypothesis in suicide: Person and situation in psychopathology*

Abstract. The failure of displacement to other suicide methods by reducing some opportunities is examined, particularly regarding the detoxification of domestic gas in England and the obstacles to jumping from the Golden Gate Bridge of San Francisco. Failure of displacement seems to characterize also other behaviors such as gambling, addictions, and crime. The displacement hypothesis is linked to the fundamental error of attribution that privileges the attention given to dispositional over situational aspects. Biases related to this attribution error are examined, such as the lack of stability and coherence of dispositional aspects in time and in different situations, the lack of coherence between attitudes and behaviors, and the errors that dispositional approaches induce in the prediction of behaviors with the variation of the situations. These biases question the traditional concept of personality and its role in symptom formation and behavioral prediction, and the traditional psychological models according to which behaviors are always a consequence of personal attitudes. The role of situational aspects, especially of the so-called “channels”, has important preventive and therapeutic implications.

Discussion:

Maurizio Pompili, *Suicide prevention and access to lethal methods*

Abstract. A literature review supports the notion that suicide rates are linked to the availability of lethal means. In terms of public health, prevention is therefore linked to the restriction of readily available means of suicide. If the means of suicide were less available, then suicidal persons would be less able to make lethal impulsive suicide attempts. For example, there is

evidence of the effectiveness of installing a safety net at bridges which are notoriously hot spots for suicides. Evidence shows that removing safety barriers may lead to an increase in suicides from the site, and their reinstallation eliminates suicides with no apparent substitution of other sites. Other efforts to reduce pesticide suicide focus on removing the most toxic pesticides from sale, restricting access to pesticides by using locked storage boxes, improving access to emergency treatment and health care, educating about help-seeking, and providing crisis support in rural areas. Studies reported the usefulness of removing the charcoal from open shelves, so that customers need to ask a shop assistant to obtain charcoal for purchase; programs aimed at restricting charcoal in supermarkets and convenience stores have preliminarily led to reducing charcoal-burning suicides. It is easier to swallow a significant amount of pills directly from the bottle than to swallow the pills one by one from the blister; therefore, the introduction of blisters led to a great reduction in deaths due to paracetamol overdose and decreased suicide attempts by this method. Other similar approaches are believed to significantly contribute to suicide prevention.

Luciano Mecacci, *Etkind's Eros of the Impossible and the historiography of Russian psychoanalysis*
Abstract. A turning point in the research on the history of psychoanalysis in Russia was represented by Aleksandr Etkind's book *Eros of the Impossible*, published in Russian in 1993, soon translated into various languages, and revised in 2016 (version on which the Italian translation, appeared in 2020, was conducted). Unlike previous scholars, Etkind was able to access the Soviet archives that had been opened to scholars in the late 1980s and could reconstruct the social and political context that, before and after the Bolshevik Revolution, had favored the development of psychoanalysis in Russia. The book extensively illustrated the close relationship between psychoanalysis, literature and philosophy in Russia in the first two decades of the twentieth century, a theme that had been neglected by Western studies limited to the history of the diffusion of psychoanalysis essentially from a theoretical viewpoint.

Traces

Paolo Migone, *On-line psychotherapy* (1999)

Abstract. A new version of an article on on-line psychotherapy written in the 1990s, and published in issue no. 4/2003 of the Italian journal *Psicoterapia e Scienze Umane*, is presented. The debates on on-line psychotherapy and psychoanalysis that we have witnessed since 2020, following the lockdown due to the COVID-19 pandemic, show widespread misunderstandings of theory of technique; these misunderstandings may lead to technical errors *also in "normal", off-line psychotherapy*. In fact, many psychotherapists have looked at on-line therapy with suspicion, without understanding that it is nothing but one of the many applications of a general theory of psychotherapy and that can be useful in various situations. These debates therefore have a sociological, not a theoretical interest, also because the theoretical and clinical problems of distance therapy had already been addressed in depth in the early 1950s with regard to "telephone analysis", that was even more advanced since it did not include the video. This article was written way back, more than twenty years ago, when there were many prejudices against on-line psychotherapy, and in Italy the National Board of Psychology (CNOP) originally had even banned Internet psychotherapy.

Clinical Cases

Elisa De Vita, *Stella and Alessandra*

Comments on the case of Stella and Alessandra:

Ugo Corino

Maria Cristina Calle

Book Reviews

Aleksandr Etkind, *Eros dell'impossibile. Storia della psicoanalisi in Russia*. Pisa: ETS, 2020 (original edition: 1993; new and expanded edition: 2016; English translation: *Eros of the Impossible. The History of Psychoanalysis in Russia*. Boulder, CO: Westview Press, 1997) (Vittorio Lingiardi)

Roberta Passione, *La forza delle idee. Silvano Arieti: una biografia, 1914-1981*. [The Power of Ideas. Silvano Arieti: A Biography] Sesto San Giovanni (Milan): Mimesis, 2020 (Andrea Castiello d'Antonio)

Maurizio Balsamo, *André Green*. Milan: Feltrinelli, 2019 (Luca Dominianni)

Joanna Moncrieff, *Le pillole più amare. La storia inquietante dei farmaci antipsicotici*. Rome: Fioriti, 2020 (original edition: *The Bitterest Pills: The Troubling Story of Antipsychotic Drugs*. London: Palgrave Macmillan, 2013) (Pietro Pellegrini)

Forgotten Books

Karl Abraham, *Opere [Papers] [1907-1925]*. Two volumes. Edited by Johannes Cremerius. Turin: Boringhieri, 1973, 1987 (Antonella Mancini)

Book Notices

Russell Bonduriansky & Troy Day, *L'eredità estesa. Una nuova visione dell'ereditarietà e dell'evoluzione*. Milan: FrancoAngeli, 2020 (original edition: *Extended Heredity: A New Understanding of Inheritance and Evolution*. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2018) (Paolo Migone)

Renato Foschi, *Storia della psicologia e della mente*. [History of Psychology and of the Mind] Milan: Mondadori, 2020 (Mario Mattioda)

Dana Birksted-Breen, *Il lavoro della psicoanalisi. La sessualità, il tempo e la mente dello psicoanalista*. Sesto San Giovanni (MI): Mimesis, 2019 (original edition: *The Work of Psychoanalysis*. London: Routledge, 2016) (Andrea Castiello d'Antonio)

Giorgio Rezzonico & Saverio Ruberti (a cura di), *Attualità e prospettive dell'attaccamento. Dalla teoria alla pratica clinica*. [Current Perspectives on Attachment: From Theory to Clinical Practice] Milan: FrancoAngeli, 2021 (Silvia Marchesini)

Pietro Roberto Goisis, *Nella stanza dei sogni. Un analista e i suoi pazienti*. [In the Dream Room: An Analyst and his Patients] Brescia: Enrico Damiani Editore, 2020 (Adelina Detcheva)

Leslie S. Greenberg, Norika T. Malberg & Michael A. Tompkins, *Working with Emotion in Psychodynamic, Cognitive Behavior, and Emotion-Focused Psychotherapy*. Washington, D.C.: American Psychological Association, 2019 (Andrea Castiello d'Antonio)

Manfred Lütz & Otto F. Kernberg, *Dottor Kernberg, a cosa serve la psicoterapia? Riflessioni e ricordi di un grande clinico*. Milan: Raffaello Cortina, 2021 (original edition: *Was hilft Psychotherapie, Herr Kernberg? Erfahrungen eines berühmten Psychotherapeuten*. Freiburg i.B.: Herder Verlag, 2020) (Giulio Fabri Poncemi)

Books Received

Journals

Journal of the American Psychoanalytic Association, 2020, Volume 68, nos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 (Jutta Beltz & Luisella Canepa)

Jutta Beltz & Luisella Canepa, *Comment on the Journal of the American Psychoanalytic Association*

The Psychoanalytic Quarterly, 2020, Volume 89, nos. 1, 2, 3, 4 (Andrea Castiello d'Antonio)

Andrea Castiello d'Antonio, *Comment on The Psychoanalytic Quarterly*

Psychoanalysis Today, 2020, 5, no. 12; 2021, 6, no. 13 (Paolo Migone)

Canadian Journal of Psychoanalysis, 2020, Volume 28, no. 2 (Paolo Migone)

Frontiere della psicoanalisi, 2020, Year 1, no. 1 (Marianna Bolko)

The International Journal of Controversial Discussions, 2020, Year 1, no. 2 (Paolo Migone)

2021 Program: “International Seminars of Psicoterapia e Scienze Umane”

Information for subscribers and readers

Issue no. 3, 2021, Volume 55

Fredric T. Perlman, *Psychoanalytic chronicles: The critical debate on training analysis within the American Psychoanalytic Association. With interventions by* Richard Almond, Emanuel Berman, Lance M. Dodes, Ralph E. Fishkin, Henry J. Friedman, Robert M. Galatzer-Levy, Jane S. Hall, Otto F. Kernberg, Luba Kessler, Douglas Kirsner, Henry Zvi Lothane, Paul W. Mosher, Kerry Kelly Novick, Frederic T. Perlman, Mark F. Poster, Warren R. Procci, Bob L. Pyles, Arnold D. Richards, Michael Robbins, Mitchell Wilson

Abstract. After an editorial note, the critical literature addressing the problems of the training analysis system is reviewed, followed by an overview of recent conflicts within the *American Psychoanalytic Association* (APsaA) provoked by efforts to reform or abolish it. Among the critical issues addressed in this review are conflicts about the long-standing requirement that training analysts be certified by the *Board of Professional Standards* (BoPS), a major conflict between BoPS and APsaA's Board of Directors that gave rise to a major lawsuit, the "six-point plan" advanced by the Board of Directors, a survey of APsaA members designed to assess members attitude toward the training analysis system, and three proposals to reform the Standards Document of APsaA's *Institute Requirements and Review Committee* (IRRC). These proposals, reproduced in this paper, include the so-called "PPP proposal" (shorthand for the names of its three authors, Fredric T. Perlman, Warren R. Procci, and Robert L. Pyles), the proposal of Mark F. Poster and Michael Robbins, and the proposal of Luba Kessler, Kerry Kelly Novick, and Lance M. Dodes. All three proposals cite the need for democratic governance within APsaA and its approved institutes. The last portion of this document features comments offered by important participants in this history of debate, including Richard Almond, Emanuel Berman, Lance M. Dodes, Ralph E. Fishkin, Henry J. Friedman, Robert M. Galatzer-Levy, Jane S. Hall, Otto F. Kernberg, Luba Kessler, Douglas Kirsner, Henry Zvi Lothane, Paul W. Mosher, Kerry Kelly Novick, Frederic T. Perlman, Mark F. Poster, Warren R. Procci, Robert L. Pyles, Arnold D. Richards, Michael Robbins, Mitchell Wilson.

Marco Conci, *Psychoanalytic ego psychology. A European perspective*

Abstract. The best way to reconstruct the history of psychoanalytic ideas is to begin not from the study of theories but of the various authors and their contexts. Important contributions to the study of the ego came in Europe already from Ferenczi and Fenichel, well before than Hartmann founded ego psychology that became mainstream in North America. In Europe, before World War Two, significant contributions to what here is called "psychoanalytic ego psychology" (contrasted to Hartmann's "Ego Psychology") came from Anna Freud, Paul Federn and Gustav Bally, and after World War Two from Alexander Mitscherlich, Paul Parin and Johannes Cremerius in the German speaking community, and from Joseph Sandler in England. We should talk of "ego psychologies", then, in the same way as we talk of the various object relations theories. Psychoanalytic ego psychology – as it was described in the guiding principles Fenichel wrote about in the 1930s – still informs the clinical work of many psychoanalysts even if they are not fully aware of it, especially in Germany. For example, it represents the basic ingredient of the empirically verifiable "psychoanalytic therapy" detailed by Helmut Thomä and Horst Kächele.

Antonio Di Ciaccia, *Countertransference in Lacan*

Abstract. Lacan in the psychoanalytic treatment contrasts countertransference to the function of "the analyst's desire". After addressing this issue in Freud, Lacan turns to the advocates of the "totalistic" conception of countertransference (i.e., understood as the full range of the emotional states of the analyst in front of the patient, and not only as "the analyst's transference") and shows that countertransference works by putting the analyst's desire into play. It is not a question of the analyst's desire but of a function: the function that allows for the symbolic elaboration in order to grasp, beyond the dyadic – and therefore imaginary – relationship, the real at stake in the patient's experience. Lacan's intention will then be to point out which are the key aspects for the emergence of this function in an analysand so that he can become a psychoanalyst. This transformation takes

place on two axes, both produced by the working through in analysis of the future analyst and that will be the basis for working as such. They are the axis of unconscious knowledge and the axis of what the analysand is and must be in the treatment with his patients.

Sándor Ferenczi, *Three previously untranslated papers*

Abstract. Since the mid-1980s, Sándor Ferenczi's (1873-1933) theories have stirred up a lot of interest also in Italy and motivated the publication of both his scientific papers (of psychoanalytic as well as non-psychoanalytic topics) and his letters. However, a lot of material of both theoretical and historical interest still remains to be translated. Among the many instances of important material that has not been translated into Italian we can mention the third volume of the Freud-Ferenczi letters and the correspondence between Ferenczi and Ernest Jones, and many minor but quite interesting papers. Three of these documents are translated here into Italian for the first time: two short articles and a newly discovered letter.

Traces

Johannes Cremerius, *Training analysis and power: The transformation of a method of training and learning into an instrument of power in institutionalized psychoanalysis* (1988)

Abstract. Psychoanalytic training with its principal aspect, training analysis, has become an instrument of power politics within the psychoanalytic movement. The purpose of power politics justifies the means: training analysis is turned into a ritual of subjugation and used as a means of indoctrination. This thesis is backed up with material coming from sources which are hard to find or hidden in different contexts. The historical process of transforming training analysis into an instrument of power for organized psychoanalysis is described. Freud, who first was involved in this development, later shared his criticism of training analysis with his daughter Anna, who wrote about this problem in 1938. Too late, however, to be able to influence the anti-psychoanalytic aspects of training analysis. After the description of the present situation, criticisms of training analysis based on many years of experience as a training analyst within the psychoanalytic institution are suggested. The task of promoting independent candidates which is assigned to training analysis is not performed; on the contrary, it brings forth proselytes, devoted analysts and members who are uncritical of the institution. Finally, some suggestions on how we can solve this problem are presented.

Clinical Cases

Comments on the case of Stella and Alessandra [n. 2/2021]:

Gabriele Brancaleoni
Grazia Zambelli
Silvia Trevisani
Elisa De Vita

Book Reviews

Rita Bruschi & Gregorio De Paola, *Giuseppe Conte. Il carattere di una politica*. [Giuseppe Conte. The Character of a Type of Politics] Pisa: ETS, 2021 (Antonella Mancini)

Eugenio Borgna, *In dialogo con la solitudine*. [Talking with Solitude] Turin: Einaudi, 2021 (Luca Dominianni)

Luigi Pavan, *Ma il tempo esiste? Note sulla temporalità interiore*. [But Does Time Exist? Notes on Inner Temporality] Milan: Apogeo, 2021 (Andrea Angelozzi)

Book Notices

Emanuel Berman, *Il training impossibile. Un punto di vista relazionale sulla formazione degli psicoanalisti*. Note on the Italian Edition by Gianni Guasto. Preface by Carlo Bonomi. Roè Volciano (Brescia): Arpa, 2019 (original edition: *Impossible Training: A Relational View of Psychoanalytic Education*. Hillsdale, NJ: Analytic Press, 2004) (Andrea Castiello d'Antonio)

Mitchell Wilson, *The Analyst's Desire. The Ethical Foundation of Clinical Practice*. London: Bloomsbury Academic, 2020 (Andrea Castiello d'Antonio)

Rosa Romano Toscani, *Sigmund Freud. L'origine dell'angoscia*. [Sigmund Freud. The Origin of Anxiety] Preface by Filippo Maria Ferro. Presentation by Cristiano Rocchi. Milan: FrancoAngeli, 2021 (Andrea Castiello d'Antonio)

Books Received

Journals

Contemporary Psychoanalysis, 2020, Vol. 56, nos. 2/3 & 4; 2021, Vol. 57, nos. 1 & 2 (Paolo Migone)

Paolo Migone, *Comment on Contemporary Psychoanalysis*

Revue Française de Psychanalyse, 2020, Volume 84, nos. 1, 2, 3, 4 & 5 (Mauro Fornaro)

Mauro Fornaro, *Comment on the Revue Française de Psychanalyse*

Clinical Psychology & Psychotherapy, 2021, Vol. 28, no. 2 (Paolo Migone)

British Journal of Psychology, 2012, Volume 112, no. 3 (Paolo Migone)

Funzione Gamma, 2021, Year 23, no. 48 (Paolo Migone)

Zeroseiup Magazine, 2021, Year VII, no. 3 (Silvia Marchesini)

Segnature, 2017, Vol. 5, no. 15; 2018, Vol. 6, no. 16; 2019, Vol. 7, nos. 17 & 18; 2020, Vol. 8, nos. 19 & 20; 2021, Vol. 9, nos. 21 & 22 (Paolo Migone)

2021 Program of the “International Seminars of Psicoterapia e Scienze Umane”

Information for subscribers and readers

Issue no. 4, 2021, Volume 55

Howard B. Levine, *Trauma, process and representation*

Abstract. The concept of trauma in psychoanalysis has suffered from overuse and inconsistent use. A review of Freud's writings beginning with the *Project* of 1895 indicates that from the perspective of the impact upon psychic processes, Freud held a more consistent view of the concept that, if recognized, can help avoid the often fruitless etiological debates of internal *versus* external cause, intrinsic (drive) *versus* extrinsic (reality) factors, etc. What is more helpful from a clinical perspective is to view the challenges that trauma-inducing circumstances might pose for an individual, consider each individual's subjective mode of experiencing and responding to those challenges and take into account the supports offered by the specific familial, social or cultural surround. Each set of experiences that will be qualified as “trauma” that any of us undergoes will to some extent be understood and integrated into our particular subjectivities according to our unique, subjective organizations of self, understandings of and position in the world.

Interventions:

Gabriele Cassullo, *The originary trauma*

Abstract. Why psychoanalysts came to conceive what Howard Levine (2021) calls a “problematic either-or extremity” between conflict theories and developmental trauma theories? It is hypothesized that at the roots of the polarity between these two different clinical attitudes there is an “originary trauma”, a trauma that can never reach a full and effective figurability: a trauma that *cannot be represented*. Such a trauma constituted the caesura that on the one hand has produced a progress on the intellectual level (in the history of psychoanalysis, the birth of the psychoanalytic theory of unconscious fantasy), but, on the other hand, at the price of creating the lack of development of an *affective capacity*, not only of a cognitive capacity, of listening the traumaticity within the patient's communications.

Davide Cavagna, *Beyond representation? Some metapsychological remarks*

Abstract. After an epistemological reflection on the necessity of a metapsychology for psychoanalysis, it is pointed out that Howard B. Levine's (2021) representational hypothesis on the problem of trauma leads to rethinking its economic dimension in particular; this is

especially true in the light of Freud's last theoretical developments around the concept of trauma and of the technical difficulties of a treatment based only on historical reconstruction. To the extent that trauma is linked to processes of psychic unbinding, it is important to develop a technique apt to repair and reconstruct the symbolic capacities of the patient's ego because of the severity of its structural impairment. Such a reflection implies fundamental questions on the validity of those approaches which, whether they emphasize the representational component or the affective one, are limited to pursuing only hermeneutic or cathartic purposes.

Susan G. Lazar, *The place for psychodynamic therapy and obstacles to its provision*

Abstract. Psychodynamic therapy has been shown to provide specific benefits for patients with personality disorders, chronic depressive and anxiety disorders, and chronic complex disorders. The intensity (i.e., weekly frequency) and duration of psychodynamic therapy have independent positive effects. Obstacles to the provision of psychodynamic therapy include a bias privileging brief treatments, especially cognitive-behavior therapy (CBT), seen as a gold standard of treatment despite difficulties with the design and validity of its supporting research and the ability to generalize from it. There are also difficulties with the diagnostic methods of the illnesses studied. Another obstacle to the provision of psychodynamic therapy lies in insurance company protocols, for example in the United States, that violate the *Mental Health Parity Act* and focus on conserving insurers' costs rather than the provision of optimum treatment to patients.

Andrea Angelozzi, *Problems of prediction in psychiatry*

Abstract. Some problems related to prediction in psychiatry are examined. The available data show, in a similar way to the social sciences, wide limitations in predictive capacity, especially with regard to suicide, violence and other behaviors. The difficulties arising from the difficulty of deriving the future from aspects of the person's history, the lack of coherence between personality dimensions and behavior, and the privilege given to psychopathological instruments focused on the individual case, compared to actuarial instruments with testistic and statistical evaluations, are examined. The numerous cognitive biases that distort predictions are also highlighted, in particular the *fundamental attribution error*, which prioritizes personality variables over situational variables. But other biases have an important distortive action, from *representativeness* to *availability*, from statistical errors to *framing* or *priming*. It emerges a psychiatry still very tied in practices to common sense and folk psychology, with the richness but also the many errors that characterize it. Finally, a small ability for prediction, as recognized by popular psychology and psychiatry, exists, but linked more to situational constraints than to models of personality and psychopathology, and, in any case, poorly reliable for clinical prediction in psychiatry.

Traces

Pier Francesco Galli, *Preconscious and creativity* (1999)

Abstract. Pier Francesco Galli's introduction to the book *Preconcio e creatività* [Preconscious and Creativity] (Turin: Einaudi, 1999) is reprinted. This book contains seven contributions written between 1939 and 1979, namely: a paper read by David Rapaport on June 10, 1942, at the *Menninger Foundation* (later included in *The Collected Papers of David Rapaport*, edited by Merton M. Gill in 1967 and translated into Italian in 1977 with an introduction by Enzo Codignola and Pier Francesco Galli), three papers by Ernst Kris (two of 1939 and 1949, respectively, later included in his 1952 book *Psychoanalytic Explorations in Art*, translated into Italian by Elvio Fachinelli in 1967 with a preface by Ernst H. Gombrich, and one of 1956, included in his *Selected Papers* of 1975, translated into Italian in 1977), and three papers by Peter B. Neubauer, Harold P. Blum e Pinchas Noy of 1978, 1979, and 1976, respectively. Among other things, the complexity of the concept of insight, that may have multiple meanings, is emphasized. This concept has been investigated by various authors, also outside psychoanalysis, who have contributed to the construction of psychoanalytic knowledge, that in itself is an interminable process.

Clinical Cases

Adriana Grotta, *The case of Sandro*
Comments on the case of Sandro:
Rudy Oldeschulte
Simonetta Verdecchia

Book Reviews

Domenico Vasapollo & Luca Cimino, *La responsabilità professionale dello psichiatra tra esigenze di cura e istanze sociali. Linee Guida alla valutazione del danno biologico di natura psichica (DSM-5)*. [Professional Responsibility of the Psychiatrist Between Needs for Care and Social Problems. Guidelines for the Assessment of Biological Harm of Psychological Nature (DSM-5)] Milan: Giuffrè Francis Lefebvre, 2021 (Euro Pozzi)

Nick Putman & Brian Martindale (editors), *Open Dialogue for Psychosis. Organising Mental Health Services to Prioritize Dialogue, Relationship and Meaning*. London: Routledge, 2021 (Francesca Tondi)

Michael Garrett, *Psicoterapia delle psicosi. Integrare le prospettive cognitiva e dinamica*. Milan: Raffaello Cortina, 2021 (original edition: *Psychotherapy for Psychosis: Integrating Cognitive-Behavioral and Psychodynamic Treatment*. New York: Guilford, 2019) (Paolo Migone)

Daniel J. Carlat, *L'intervista psichiatrica*. Presentation by Emilio Sacchetti. Padua: Piccin, 2020 (original edition: *The Psychiatric Interview*. Fourth Edition. Riverwoods, IL: Wolters Kluwer, 2017) (Andrea Castiello d'Antonio)

Forgotten Books

David Riesman, Nathan Glazer & Reuel Denney, *La folla solitaria*. Bologna: Il Mulino, 1956 (original edition: *The Lonely Crowd. A Study of the Changing American Character*. New Haven, CT: Yale University Press, 1950) (Antonella Mancini)

Appendix: Table of contents of the book

Book Notices

Margot Waddell & Sebastian Kraemer (editors), *The Tavistock Century. 2020 Vision*. Preface by Margot Waddell. Foreword by Anton Obholzer. Bicester, UK: Phoenix, 2021 (Andrea Castiello d'Antonio)

Marilia Aisenstein, *Viaggio nella psicoanalisi. Come la cura ci restituisce alla vita*. Preface by Robert Michels. Sesto San Giovanni (Milan): Mimesis, 2020 (original edition: *An Analytic Journey: From the Art of Archery to the Art of Psychoanalysis*. London: Karnac, 2017) (Andrea Castiello d'Antonio)

Anna Maria Nicolò, *Rotture evolutive. Psicoanalisi dei breakdown e delle soluzioni difensive*. [Crises during Development: Psychoanalysis of Developmental Breakdowns and of Their Defensive Solutions] Milan: Raffaello Cortina, 2021 (Silvia Marchesini)

Books Received

Journals

Psyche. Zeitschrift für Psychoanalyse und ihre Anwendungen, 2020, Volume 74, nos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9/10, 11 & 12 (Silvano Massa)

Silvano Massa, *Comment on Psyche*

Psychiatry: Interpersonal and Biological Processes, 2021, Volume 84, no. 3 (Marco Conci)

The American Journal of Psychoanalysis, 2021, Vol. 81, no. 3 (Paolo Migone)

Psychoanalysis, Self and Context, 2021, Volume 16, no. 3 (Paolo Migone)

Contents and Indexes of Year 2020, Volume 54

2022 Program of the “International Seminars of Psicoterapia e Scienze Umane”

Referees and proofreaders of year 2021

Information for subscribers and readers